Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

DELLA

MONARCHIA PARLAMENTARE

E

DEI DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

SECONDO LO STATUTO

E LE ULTIME LEGGI DEL REGNO SARDO-LOMBARDO

TRATTATO POPOLARE

DEL DOTTOR

PIETRO CASTIGLIONI

VOLUME PRIMO

MILANO

TIPOGRAFIA GUGLIELMINI

1860

DELLA

MONARCHIA PARLAMENTARE

DELLA

MONARCHIA PARLAMENTARE

E

DEI DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

SECONDO LO STATUTO E LE LEGGI DEL PIEMONTE

TRATTATO POPOLARE

CON UNA APPENDICE CONTENENTE

LO STATUTO, LE ULTIME LEGGI ORGANICHE E POLITICHE

E ALTRI DOCUMENTI

DEL DOTTORE

PIETRO CASTIGLIONI

OPERA PREMIATA DALLA SOCIETA' D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE
DEGLI STATI SARDI.

Ancor io amo la libertà, ma
non la libertà fescennina.
PARINI, prose.

Volume primo.

MILANO
TIPOGRAFIA GUGLIELMINI
1859.

BIBLIOTECA DEL VENETO-CENTRALE

PROPRIETA' LETTERARIA
riserbato ogni diritto, anche di traduzione.

Saranno giudicate contraffatte tutte le copie che non porteranno la firma dell'Autore.

Inv. 7565

Presso l' amministrazione del giornale **La Lombardia.**

AL MIO CONCITTADINO

SIGNOR MARCHESE

PIETRO ARALDI ERIZZO

DI CREMONA.

In questi tempi di rinnovamento civile e politico degli Italiani importa educare la generazione già adulta, e quella che cresce, e si prepara a succederle, nella coscienza della libertà e dei diritti e doveri, che la costituiscono.

Ho creduto, a quest' uopo, non inopportuna la pubblicazione della presente operetta popolare, che lavorai nell' esilio, e da più anni io teneva in serbo, come presago che il giorno sarebbe pur giunto di rivolgerla, con isperanza di maggiore utilità, ad un popolo nuovo nella vita politica e ignaro dell' arte di governarsi per sè medesimo.

Ella, signor Marchese, incoraggiò il mio pensiero, tra i confidenti colloqui, nei quali discorrevamo, or son pochi mesi, delle ragioni, che potevano animarci a meglio sperare dei destini di questa nostra carissima Italia; l'amor della quale in entrambi non è d'oggi nè d'ieri, e in lei fu fecondato dalle opere incessanti, molteplici, e per lo più non divulgate, come suole di chi fa il bene per il sentimento del bene.

A lei dunque, signor Marchese, mi venne in animo di dedicare questo qualsiasi lavoro, nel quale, se non altro, abbondano il buon volere, l'amor della patria, il desiderio del bene.

La poderosa guerra, che, tra il continuo succedersi delle vittorie franco-italiane, auspicava la compiuta liberazione d'Italia, ebbe fine con la liberazione della sola Lombardia, e col disegno d'una Confederazione italiana. Così vanno lentamente compiendosi i destini delle nazioni; e a noi, cittadini d'un libero paese, s'appresta un compenso dei sagrifici passati e un debito ancora per l'avvenire.

Ma il presente pur esso c'impone i debiti suoi; e primo quello di render forte il popolo, cui la libertà e l'indipendenza toccarono in sorte, nella gelosa custodia dell'una e dell'altra, educandolo nelle discipline della milizia e in quelle del viver civile. A pro-

muovere lo studio delle seconde è destinato, come dissi in principio, il libro che qui le presento.

Io non ebbi in pensiero, nel dedicarglielo, che di ricordare a lei, italiano tra i più caldi e sinceri, il rispettoso affetto, che per questa comunanza di sentimenti le porto. Di ciò solo vo' pregarla, che conceda al desiderio del cuore la piccolezza del dono, e continui a volermi sempre quel bene, che al disopra d' ogni mio merito ella mi ha voluto sinora.

Milano, 25 settembre 1859.

PIETRO CASTIGLIONI.

RAGIONE, PROGRAMMA

E

FONTI DELL'OPERA

---

1. — Le libertà civili e politiche non diventano care ad un popolo, non s' innestano ne' suoi costumi e nell' indole sua, fuorchè per due modi, congiuntamente e concordemente operanti sopra le nazioni, i quali sono la consuetudine e l' educazione. La prima induce una sorta di necessità di seguitare le istituzioni, che si vennero col popolo connaturando, e però ha forza sopra la volontà; la seconda somministra all' intelletto le cagioni, che dimostrano buone ed atili per sè stesse quelle istituzioni, ed opera sulla ragione. L' effetto, che deriva dall' una e dall' altra insieme congiunte, è quello d' ispirare in noi la volontà ragionata di mantenere i propri diritti, ed osservare i propri doveri, secondo le istituzioni e le leggi, che riconosciamo consentanee alla natura e dignità umana, adatte all' indole speciale e nazionale del popolo e del paese, cui apparteniamo.

Undici anni di libertà parlamentare, largitaci dal magnanimo Re Carlo Alberto, e con gelosa lealtà conservataci intatta dall'amatissimo nostro Sovrano, il Re Vittorio Emanuele II, hanno già condotto a buon segno in Piemonte l'opera lenta ed assidua della consuetudine; mercè la quale a questo popolo sembrerebbe impossibile omai che la libertà gli venisse ritolta o menomata. E a produrre quest'ottimo effetto due cose principalmente giovarono: la fede inconcussa del Principe nell'amore del suo popolo, e del popolo nella lealtà del suo principe; e il non facile esperimento, con sì grande fortuna ed universal contentezza superato in questi primi anni, che valsero al Piemonte e al suo Re fama di sapienza civile, ed onore di potenza ordinata nei consigli d'Europa e sui campi di battaglia.

Questo non lieve guadagno della consuetudine sembra a prima giunta tutto proprio del Piemonte, e in nessun modo partecipato dalle altre popolazioni d'Italia. Ma, se ben consideriamo come anche tra queste i migliori tenessero amistà continua col Piemonte, in lui riponessero le loro speranze, ne seguissero tutti gli atti, ne studiassero l'ordinamento politico, e persino dalle polemiche de' giornali avversi al Piemonte, e diffusi nel resto della penisola, traessero istruzione ed incitamento a conoscere e preferire le forme di governo parlamentare, non parrà strano il sostenere che il beneficio della consuetudine si rese in gran parte comune a tutte le province italiane. Perciò noi non dubitiamo di asserire che

l'Italia è perfettamente matura per reggersi a governo parlamentare.

A far più presto e più solidamente compiuta l'opera della consuetudine, vuolsi aggiungere il concorso della politica e cittadina educazione, non già riserbata alla classe dei più ingegnosi e colti del popolo, ma diffusa per quanto è possibile in tutta la gran massa del medesimo, e fatta scorrere, come liquore vivificante, nelle più minute ed intime fibrille di questo gran corpo, che società si chiama. Informate a sincere libertà, le nostre istituzioni sono larghe nello assegnare la capacità di diritto politico; le crescenti industrie e i moltiplicati commerci tendono ad aumentare il numero degli elettori; ma la libertà ed il diritto non sarebbero giustamente apprezzati, nè giustamente esercitati, se alla capacità legale non s'aggiungesse la capacità effettiva, che è quella dell'intelletto e della coscienza, ed è figlia del buon senso guidato e illuminato dall'educazione.

Questo secondo modo di render care ed innaturate nel popolo le istituzioni non ha per anco potuto spiegare la sua efficacia sopra le popolazioni finora soggette a governo assoluto, e neppur sufficientemente su quelle del Piemonte; e il nazional Parlamento, dal quale erano più d'una volta usciti eccitamenti, ad ottenere che si rendesse popolare l'istruzione politica e civile, colse, or fa più d'un anno, opportuna occasione di sanzionare questo principio, adottando, nella discussione della legge per la istituzione di Scuole Normali, che fra le materie d'in-

segnamento agli allievi maestri fossero pure annoverate le *Nozioni generali intorno ai diritti e doveri del cittadino* secondo lo Statuto e le patrie leggi (1). Cotesta prescrizione di legge, sebbene non provveda direttamente a rendere popolare la politica istruzione, e non sia, come era desiderabile, imperativa e assoluta, ne arricchisce però le fonti, ne fa penetrare il succo fecondatore alle radici della pianta del popolare insegnamento, ed ha il duplice vantaggio di preparare gli istitutori per il giorno, in cui si giudicherà opportuno di rendere diffusa ed obbligatoria in tutti i comuni questa parte d'istruzione, spargendo intanto nei medesimi numerosi propagatori di orale e volontario insegnamento politico. Perocchè il maestro comunale è per sua missione e natura l'elemento per eccellenza educativo dei privati cittadini e delle famiglie, tra cui vive, quand'è egli stesso cittadino convenientemente istruito.

Da undici anni affezionato al Piemonte, che mi onorò della più cordiale ospitalità e della cittadinanza, io propugnai sempre ne' giornali e ne' politici convegni la necessità di educare politicamente, non solo la generazione che cresce, ma ben anche e con mag-

(1) Camera dei Deputati, tornata 11 aprile; Senato del Regno, tornata 12 giugno; legge sull'istituzione di Scuole Normali, promulgata il 20 giugno 1858. In questa legge al capoverso dell'articolo 2 è detto che alle materie d'insegnamento nelle scuole per i maestri « può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica. »

gior cura quella che è adulta, e tiene il governo delle famiglie. Essendo la famiglia per me la prima di tutte le scuole, io vorrei che in ogni comune il maestro fosse tenuto ad insegnare agli adulti in una scuola serale i principii e le più comuni applicazioni del Governo parlamentare, colla scorta di un buon libro approvato dal Governo. La frequenza a questo corso, gratuito per gli uditori, vorrei pure che fosse una condizione per l'esercizio dei diritti elettorali, non solamente politici, ma anche comunali; perocchè la capacità di esercitarli dovrebbe esser provata e non supposta, e la educazione cittadina essere aiutata con tutti i mezzi possibili, tra i quali certamente questo è possibilissimo ed efficacissimo.

Non mi stancherò di insistere sull'istessa necessità, che forse è maggiore per le popolazioni chiamate di fresco alla nuova vita politica; e nutro speranza che un provvedimento verrà adottato dal governo e dal parlamento per rendere obbligatorie in tutti i comuni le scuole serali, e con esse l'insegnamento politico elementare. A questo scopo principalmente pubblico il presente lavoro, dolente che altri più capace di me non m'abbia ancor preceduto.

E qui, ricordata la prossima ragione della presente operetta, prima di esporne più particolarmente l'oggetto e il programma, mi piace di ricordarne una più remota. La benemerita *Società di istru-*

zione ed educazione degli Stati Sardi, nel primo suo generale congresso, tenuto in Torino sul finire d'ottobre dell'anno 1849, deliberava, giusta l'articolo XX de' suoi statuti, di aprire un concorso per un libro d'istruzione popolare *Intorno ai diritti e doveri del cittadino nel governo costituzionale, particolarmente diretto ai cittadini degli Stati Sardi*. Nel susseguente congresso, tenuto in Genova nel 1850, nessuno dei 4 manoscritti, presentati entro il breve periodo di tre mesi, potè essere giudicato abbastanza degno del premio; e si riproponeva al concorso l'istesso tema per l'anno 1852. Ma neppure in questo secondo concorso facevasi luogo al premio a favore di alcuno dei 5 manoscritti presentati, sebbene a quello già giudicato superiore nel precedente concorso fosse attribuita la *menzione onorevole*. Volevasi un libro più popolare, più pratico, più abbondante di applicazioni alle leggi particolari dello Stato. Finalmente nel terzo concorso, riaperto dalla Società nel III congresso, 1852, per il giugno 1854, essa destinava nell'adunanza, che fu ultima della sua esistenza, il premio d'incoraggiamento di lire 600 alla memoria già stata giudicata superiore nei due primi concorsi.

Questa memoria è la presente operetta, che pubblico ritoccata in molte parti, perchè serva di manuale per il popolo già un po' colto, e di guida ai maestri per l'intelligenza, e l'esplicazione della nostra forma di governo e delle nostre leggi alla parte del popolo meno istruita.

Quella benemerita Società riconosceva adunque sin

dal 1849, e dichiarava, nella prima relazione della commissione esaminatrice de' manoscritti presentati nel 1850, che *istruire il popolo nella cognizione delle istituzioni, che lo governano, per eccitarne in lui l'amore e prepararlo a bene usarne, è uno dei più benefici uffici che possa esercitare una società educatrice; che l'ignoranza rende il popolo leggero, indifferente, ingiusto ed inchinevole alle vane utopie e declamazioni; che non v'ha, per quanto si voglia, sistema strano ed esagerato, che non trovi proseliti in un popolo rozzo ed incolto; e la storia ci somministra in copia esempi vecchi e recenti di questa verità dolorosa: che infine le teorie antisociali hanno ed ebbero presa in quei popoli, che più difettano di idee governative, come per l'opposto le teorie più sane e più conformi alla prosperità morale ed economica delle nazioni prevalsero appunto in quei popoli, che vennero graduatamente educati a civiltà e coltura; laonde il più grande amico di un governo libero è un popolo istrutto, come il suo più gran nemico è un popolo ignorante.*

Queste solenni verità, come ebbero forza di sostenermi per cinque anni di lavoro nel triplice esperimento, che avrebbe sfidato ogni men sincero amico della popolare istruzione, m' incoraggiano ora a condiscendere al voto, che la Società d'istruzione e d'educazione mi esprimeva, della pubblicazione di quel mio povero scritto. Ma, poichè la forma alquanto arida di trattato era stata per avventura cagione che difficilmente si accordasse il premio ad una memoria,

che sembrava si desiderasse più semplice e più alla mano per la parte meno istruita del popolo, non ho creduto soddisfare al voto espresso dal Parlamento, e approvato dal Ministero nella citata legge su le Scuole Normali, ed insieme a quello che tutti gli uomini di parte sinceramente liberale venivano da parecchi anni esponendo, colla sola pubblicazione di questo mio qualunque siasi trattato; e giudicai di farla seguire da quella di un volumetto di nozioni elementari, che raccogliesse quanto vi ha di più necessario a sapersi, sul governo e sulle leggi che ci reggono, anche dai meno versati nella politica e nella letteratura. La qual cosa farò tra non molto, pubblicandone ad uso dei giovinetti un Compendio.

Ecco, lettor cortese e benigno, la ragione e l'occasione della presente operetta.

2. — Ciò premesso, verrò difilato al programma. La Società d'istruzione e d'educazione, in ciò saviamente operando, ma insieme per avventura lasciando un po' troppo libero il campo da un'esposizione succinta degli elementi alla compilazione di un vero trattato popolare, non assegnava limiti definiti; il che mi permise di scegliere ed accomodar la materia a mio pieno talento. Persuaso che le questioni, comunemente trattate su per i giornali e nelle private conversazioni, e risolute a un istesso modo da pressochè tutti, le questioni insomma, che chiamansi volgari e comuni, non bastino ad escludere il dubbio, periglioso e terribile sempre, su certe altre più astruse e meno spesso ventilate, dietro alle quali

si celano le *utopie* e si esercitano le *vane declamazioni*, mi son creduto in dovere di trattar dell'une e dell'altre, più moderatamente però delle seconde, più diffusamente e liberamente delle prime. Volli che l'uomo del popolo fosse convinto del bene e premunito contro il male, che gli è spesso dipinto con leggiadri colori, innanzi agli occhi abbacinati e inesperti, da poco sinceri amici suoi; i quali tentano così di velargli l'errore sotto le forme incantevoli e seducenti, che danno al falso il magnanimo aspetto del vero. Lasciar da canto siffatte questioni, diversamente agitate dalle parti politiche, era un abbandonare, per indolenza o per inutil timore, libero il campo agli avversari del governo parlamentare, i quali troppo sanno adornare splendidamente i loro fantasmi di libertà e felicità perfette, dietro a cui s'asconde, massima delle miserie, la forza brutale, e pessima delle schiavitù, la fede cieca e la indifferente ignoranza.

E però mi proposi di non temere nè le critiche di coloro, che, ritener volendo il popolo sul limitare appena del tempio della verità, avversano chi gli svolge nella mente tutti i liberi principii, e gl'infonde nell'animo la coscienza piena del diritto; nè quelle di coloro, i quali, desiderando indirizzare l'istruzion popolare al trionfo di politiche astrattezze e di non so quali speranze future, affogano nel materialismo delle sociali utopie e nell'indifferenza morale e politica i sentimenti della libertà e del dovere.

La temperanza e la serena calma delle opinioni ho imposto a me stesso, come debito principale di

chi intende ad istruire e ad educare, a fine di oppormi con eque armi a coloro, che chiamano questa nostra forma di governo una finzione.

Libertà piena e assoluta di principii, ordinata, non licenziosa; continuo, graduato ed opportuno, non temerario ed inconsulto progresso; coscienza piena del diritto, osservanza piena del dovere; salda fede nelle libertà costituzionali; invitto amor patrio e nazionale; ecco lo spirito del mio lavoro.

Se da questi studi avverrà che i miei concittadini, che i figli del popolo ritraggano coscienza e dignità d'uomini liberi ed italiani, sarà supremo compenso delle mie lunghe fatiche.

FONTI DELL'OPERA.

Ahrens, *Cours de droit naturel.*

Albini, *Enciclopedia del Diritto.* 1836.

Azuni, *Droit maritime.*

Balbo, *Della Monarchia rappresentativa in Italia.* Firenze 838.

Banfield, *Organisation de l'industrie.* Paris, 1851.

Barante, *Questions constitutionnelles.* Bruxelles 1849.

Bastiat, *Harmonies économiques.* Bruxelles 1850.

Bianchini, *La science du bien-être social.* Bruxelles 1857.

Beccaria, *Dei delitti e delle pene.*

Bentham, *Œuvres.* Paris. *Principes de législation — Tactique des assemblées délibérantes, etc.*

Benvenuti, *Dell'Imposta unica e diretta sulla rendita.* Torino 1850.

Berriat-Saint-Prix, *Commentaire sur la charte constitutionnelle.* Paris 1836. Idem, *Organisation du travail.*

Boccardo, *Economia politica.* Torino 1853. — *Diz. di Ec. pol* —

Bonald, *Saggio analitico sulle leggi naturali dell'ordine sociale.*

Boncompagni, *Introduzione alla scienza del Diritto,* Lugano 1848.

Bosselet H. *De la liberté et du gouvernement,* Paris 1858.

Borani, *Del sistema de' tributi.* Torino 1850.
Bowyer, *Commentaires of the constitutionel Law of England.*
Broglio, *Imposta unica sulla rendita. Lettère al* Conte di Cavour.
Buniva, *Enciclopedia del Diritto.* Torino 1853.
Carmignani, *Storia dell'origine e progresso della filosofia del diritto.*
Carruti, *Principii del Governo libero.* Torino 1852.
Casanova, *Del Diritto internazionale.* Genova 1859.
Cavour C., *Opere economiche.*
Cenac-Moncaut, *Théorie du gouvernement représentatif.* Parigi 1846.
Channin, *De l'Esclavage, trad. par* Laboulaye.
Chassan, *Traité des délits de la parole*
Idem, *Théorie du Droit constitutionnel français.* Paris 1850.
Idem, *Le jury en matière criminelle.* Paris 1849.
Chateaubriand, *La Monarchie selon la Charte.* Paris 1845.
Cherbuliez, *Théorie des garanties constitutionnelles.* Paris 1838.
Idem, *De la démocratie en Suisse.*
Chevalier, *Examen du système protecteur.* Paris 1852.
Chiaves *Il giudice del fatto.*
Coffinières, *Traité de la liberté individuelle.* Paris 1840.
Constant B., *Cours de politique constitutionnelle.* Paris 1836. *Des pouvoirs constitutionnels.* 1814.
Comte, *De la Propriété. — Traité de législation.*
Cumberland, *Lois de la nature.*
Custodi, *Scrittori classici Italiani di Economia politica.* Milano 1803. 1816.
Daunou, *Essai sur les garanties individuelles.*
De-Broglie A., *De la Propriété.*
De-Carné, *Études sur l'histoire du gouvernement représentatif en France.* Paris 1855.
Idem, *Du gouvernement repr. en France et en Angleterre.* Paris 1841.
DeLolme, *Constitution de l'Angleterre, con note di* Mac Gregor 1853.
De Marsay, *Manuel du Citoyen.* Paris, 1850.
Descubès, *Traité du gouvernement représentatif.* Paris 1834.
Dictionnaire *politique, etc.* Paris 1848.
Droz, *Économie politique.*
Idem, *Application de la morale à la politique.* 1830.
Dunoyer, *De la liberté du travail.*
Duvergier De Hauranne, *Histoire du gouvernement parlementaire.*
Filangieri, *La scienza della legislazione.*
Garcia-Malo, *Politica naturale, traduzione di* P. Parodi. Genova, 1850.
Garelli, *Logica parlamentare* Savona. 1849.
Gauthey, *Des droits et des devoirs des citoyens vaudais*, Lausanne 184[illegible].

GENOVESI, *Lezioni d'Economia civile.* — *Diceosina.*
GIOBERTI. *Opere diverse.*
GIOIA, *Il merito e la ricompensa.*
GIRARDIN E., *Socialisme et Impôt.*
GUIZOT, *Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe* — *Histoire de la civilisation.*
HALLAM, *Storia costituzionale d'Inghilterra.*
HELLO, *Du régime constitutionnel* Bruxelles 1849.
HEFFTER, *Das Europäische Völkenrecht der Gegenwart, (il diritto internazionale, europeo, moderno.)* Berlino 1857.
JOUFFROI, *Cours de Droit naturel.* Paris 1842.
KLUBER, *Droit des gens.*
LAMARTINE, *Politique rationnelle.* Paris 1847.
LAMENNAIS, *Politique à l'usage du peuple.* Paris 1844.
LOCKE, *Of civil governement.* Londra.
MARTENS, *Précis du droit des gens.*
MATTER, *De l'influence des moeurs sur les lois* Paris 1843.
MENGOTTI *Il Colbertismo.* Milano 1803.
MONTESQUIEU *Esprit des lois.* Genève.
NECKER, *Du pouvoir exécutif dans les grands États,* 1792.
ONDES REGGIO, *Principii delle umane società.* Genova 1857.
Idem, *Discorso sulla storia dell'istituzione e della scienza del Reggimento monarchico costituzionale in Europa.* Genova 1851.
PALMIERI, *Vita civile.* Ancona 1829.
PESSINA, *Manuale del Diritto pubblico costituzionale.* Napoli 1848.
PINHEIRO FERREIRA, *Principes du Droit publique* Paris 1834.
PISANELLI, *Dei giurati.*
PHILIPS, *Pouvoirs et obligations du jury, traduit par* C. Comte.
PLAISANT, *Constitution belge annotée.* Bruxelles.
PROUDHON, *Du Domaine publique.*
Idem, *Qu'est ce que la propriété* — *Système de contradictions économiques.*
RHEYBAUT, *Études sur les réformateurs et socialistes modernes.* Bruxelles 1849.
ROMAGNOSI. *La scienza delle Costituzioni.* Losanna 1749 — *ed altre opere.*
ROSMINI SERBATI, *Filosofia del Diritto.*
Idem, *La costituzione secondo la giustizia sociale.* Napoli 1848.
ROSSI, *Cours d'Économie politique.*
ROUSSEAU, *Du contrat social.* Amsterdam 1762.
RUSSEL. *Essay of the English governement.*
S. AGOSTINO, *De libero arbitrio.* — *De civitate Dei.*
SAY J.-B., *Cours complet d'Économie politique.*

Scialoja, *I Principii d'economia sociale.* Torino 1846.
Serrigny, *Droit publique des Français.* Paris 1846.
Sismondi, *Studii sulle Costituzioni de' popoli liberi.* Capolago 1839.
Smith, *Nature et cause des richesses nationales.*
Story, *Trattato della Costituzione federale.*
Spedalieri, *Dei diritti dell'uomo.* Assisi 1794.
Sudre, *Histoire du communisme = Histoire de la souveraineté.*
Thierry, *Histoire du tiers état*
Thiers, *Traité de la propriété, du Communisme et du socialisme.* Paris 1849.
Touqueville, *De la démocratie en Amérique.* Bruxelles 1837.
Vandenpeerboon, *Du Gouvernement représentatif en Belgique* 1836.
Vico, *Scienza nuova.*
Vigna e Aliberti, *Dizionario del diritto amministrativo.* Torino 1845-1853.
Wattel, *Droit des Gens.*
Wheathon H., *Élémens du droit international.* Paris 1848.
Wey, *Manuel des droits et des devoirs.* Paris 1848.

INTRODUZIONE

SEZIONE UNICA

FONDAMENTI NATURALI DELLE SOCIETA' E DELLE COSTITUZIONI.

—

CAPO I.

Natura sociabile dell'Uomo.

SOMMARIO

1. — Oggetto della presente introduzione — 2. Duplice natura dell'uomo e libero arbitrio. — 3. Fine dell'uomo. — 4. Legge morale e naturale. — 5. Diritto, dovere e responsabilità morale. — 6. L'utilità non può esser regola delle azioni. — 7. L'uomo è naturalmente sociabile.

1.— Il cittadino che si proponga di conoscere la forma di governo, la politica costituzione e le leggi della società, in cui vive, uopo è che possegga le nozioni elementari intorno alle ragioni prime, che inducono gli uomini ad associarsi, ne regolano la convenienza, ne definiscono i diritti e i doveri. La natura istessa ha posto i fondamenti della società e delle politiche istituzioni; ed io li verrò brevemente esponendo in questa Introduzione, persuaso che ciò valga a mettere in sodo i principii, da cui hanno origine e vita le dottrine del diritto costituzionale.

Questi principii fondamentali sono i seguenti;

1. L'uomo ha facoltà fisiche e spirituali, dirette ad un fine secondo una legge naturale. Egli non può usare delle sue facoltà, conseguire il suo fine, ottemperare alla sua legge fuori dello stato di società; egli è dunque *sociabile* per sua natura.

2. La società umana è un fatto naturale nelle sue origini e nel suo svolgimento.

3. La legge morale e il diritto naturale individuale sono i fondamenti della società e del diritto positivo.

4. La costituzione politica sociale, per esser buona, dev' essere un'applicazione del diritto naturale ai presenti bisogni della società; essa ha per condizione e per fine la guarentigia dei diritti civili, politici e nazionali dei cittadini, e l'osservanza dei rispettivi doveri.

5. Non in tutte le costituzioni politiche e le forme di governo è osservata questa condizione, e raggiunto questo fine; ma più d'una può promoverlo seguendo la natura dei popoli e dei tempi.

Nel presente capitolo tratterò del primo di questi principii, o sia della natura sociabile dell'uomo.

2. — Non è bisogno di dimostrazione, ned è còmpito nostro di darla, per provare che l'uomo consta di *duplice natura*, fisica e spirituale. Ciascuno ha l'intimo convincimento che gli organi del corpo, per mezzo dei quali l'uomo vede, tocca, ascolta, gusta, ed odora, sono altra cosa dall'anima che percepisce, sente, e vuole, servendosi a piacer suo di quegli organi ad essa obbedienti; come ciascuno, all'udire il suono d'un clavicembalo, si convince assai di leggieri che distinta dallo strumento è la mano del suonatore,

La volontà, o *libero arbitrio*, è la facoltà attiva

dell'uomo, che congiunta all'intelligenza ed al sentimento morale costituisce la sua eccellenza tra le creature. E a noi importa di porre in sodo l'esistenza di questa facoltà, perchè sulla negazione di essa furono fondate perniciosissime dottrine sociali.

Operando secondo i propri pensieri, sentimenti e bisogni, usando delle proprie forze e facoltà fisiche e spirituali, l'uomo non s'accorge che violenza alcuna lo costringa, o lo mova; anzi, il sentimento e l'intelligenza gli suggeriscono i motivi diversi delle azioni, ed egli ha la convinzione in sè di poter fare la scelta, e di potersi decidere tanto per un'azione determinata quanto per l'opposta. Insomma egli si sente libero di giudicare, volere ed operare. Il giudizio della retta ragione, che rende perfetto l'uso dell'intelligenza e della volontà, è una prova di questa libertà; giacchè sarebbe inutile ragionar rettamente e giudicare del da farsi, se le azioni non fossero facoltative, ma necessarie ed indipendenti dall'arbitrio dell'uomo.

Credono alcuni che ogni azione dell'uomo si faccia per forza del caso, altri per l'ordine prestabilito del destino, altri infine per la volontà preconcetta di Dio. Potrebbero tutti accordarsi nell'ultima opinione: che cosa infatti è quel caso, quel destino, se non una sovrumana potenza, od un Dio? La differenza sta nell'ammetterlo cieco, od intelligente. Cieco, ripugna all'idea, che il più scarso intelletto suol formarsi di Dio; intelligente poi, cioè onnisciente, onnipotente, giustissimo ed ottimo, chè un attributo trae con sè l'altro, non potrebbe farsi così tristo gioco dell'uomo, da infondergli il sentimento d'una libertà che non esistesse. Si oppone che l'onniscienza di Dio, che tutto conosce

ab æterno, contraddice alla libertà umana. Ma chi vieta di credere che Dio onnipotente abbia potuto e voluto lasciar libero l'uomo, contentandosi di sapere *ab æterno* che egli userà della sua libertà in questo o in quel modo? Perchè mai, se non fosse libero l'uomo, gli avrebbe Iddio stillato nel cuore la coscienza delle cose da farsi o da non farsi, del bene o del male, la compiacenza o il rimorso delle azioni? Perchè l'uomo attribuirebbe costantemente a sè stesso il merito o la colpa delle azioni proprie, lodando o condannando all' occorrenza le altrui?

3. — L'uomo sente ancor più la propria libertà, quando pensa che l'uso delle sue forze e facoltà può esser rivolto ad un *fine*, conosce quale possa e debba essere questo fine, e conformemente ad esso dirige la sua volontà e le sue azioni. E chi fra gli uomini oserebbe dubitare d'esser nato ad un fine? L'hanno evidentemente tutte le cose create; e non l'avrebbe egli, che solo fu privilegiato da Dio della facoltà di sentirlo, di conoscerlo, e di recarlo in gran parte a compimento? Appunto nella libertà di seguir questo fine è riposta, come già dissi, la eccellenza dell'uomo. A che gioverebbegli possedere una razionale natura, dotata di sublimi facoltà, capace d'indefinito perfezionamento s'ei non fosse libero di svolgere queste facoltà, di perfezionarle? È poi chiaro che, due essendo le nature dell'uomo, duplice dev'essere il fine, cioè il mantenimento ed il perfezionamento del corpo, l'esercizio ed il perfezionamento dell'anima; e la sua volontà è libera di trascurare, o di seguire l'uno e l' altro, anche a dispetto dell'istintivo sentimento, che è sola guida degli altri animali.

4. — Queste cose ci richiamano l'idea d'una regola, d'un criterio, d'una legge, che serva da pietra di paragone delle azioni, e colla quale debbano esse cimentarsi, e porsi a confronto, per giudicare se le convengano o disconvengano, se sieno buone o cattive. Interprete e giudicatrice della convenienza o disconvenienza è la ragione, nella quale è quella regola infusa. Tuttavia, sebbene la ragione discopra e conosca per sè stessa l'esistenza della legge, questa non è effetto della volontà dell'uomo, ma esiste assolutamente ed immutabilmente per volere di Dio, ed è necessaria e moralmente obbligatoria per tutti. Quindi essa può definirsi il criterio naturale ed interno per giudicare delle azioni conformi all'idea, comune a tutti, del bene morale. Dalla riconosciuta convenienza d'un'azione con essa regola o legge nasce la coscienza del bene, la compiacenza, ed il merito verso l' autore della legge istessa; dalla sconvenienza la coscienza del male, il rimorso e la colpa verso l'autore della legge. Questi poi, secondo ogni lume di ragione, non può esser altri che Dio, autore del creato e delle regole direttrici di tutte le creature.

Questa regola delle azioni e dei costumi, o *legge morale*, siccome non fu da Dio annunziata ad ogni uomo, ma immedesimata nella sua natura, suol chiamarsi *legge naturale*; quindi essa è nota ad ogni uomo, anche facendo astrazione dalla legge positiva civile e dalla legge religiosa rivelata. Nè Dio poteva infonderla nel cuore e nella mente d'ogni uomo, se non avesse voluto che fosse il solo motivo legittimo di usare la libertà, cioè di operare; perocchè se tutti i motivi, anche gli opposti, fossero legittimi e buoni

egualmente, le azioni sarebbero indifferenti, e l'uomo non avrebbe quella compiacenza o quel rimorso, che a sua insaputa e suo malgrado lo segue in ogni azione.

Ora, se, ad onta che l'uomo conosca il bene, molte volte nol segue, e, ad onta che abbia la coscienza del male, vi si lascia indurre dai pravi appetiti, cui pure altre volte seppe dominare a sua posta, non diremo che è libera la sua volontà?

5. — Dall'idea della libertà e della legge nasce quella del *diritto*, che è la facoltà di cercare il proprio lecito bene senza alcun impedimento, e quella del *dovere*, o dell'obbligazione morale, che è la necessità sentita dall'uomo di usare della libertà conformemente alla legge. Da entrambe poi nasce l'idea della *responsabilità* delle azioni verso l'autore della legge, il quale non potea farla senza volerla obbedita, e senza riserbarsi di chieder conto all'uomo della violazione di essa; nè poteva chieder conto delle azioni, senza lasciar libero chi le fa, e senza additargli la via, che dovrebbe tenere. La responsabilità infine inchiude l'idea del premio o della pena; altrimenti sarebbe vana essa stessa e vana la legge.

La religione rivelata viene in aiuto della ragione, facendosi interprete autorevole della legge, e maestra dei diritti e dei doveri morali, i quali, siccome derivano dalla coscienza, non possono essere imposti colla forza.

Più innanzi diremo del diritto e del dovere, considerati nelle loro relazioni colla società e colla legge positiva.

6. — Il bene ed il male, di cui ora si è detto, sono

un bene ed un male per sè, assoluto, morale, riguardante l'intenzione di chi fa liberamente, o non fa una una cosa, e non l'effetto, che ne è derivato all'individuo, e le conseguenze dell'azione od omissione.

Alcuni al contrario pretendono che l'uomo debba nelle azioni guardare all'effetto che producono, e, asserendo che il fine dell'uomo è di procurare a sè il massimo godimento di piaceri, od il massimo bene materiale, vogliono che la regola delle azioni sia il principio dell'*utile*. Buona dicono un'azione, che giova a chi la fa, cattiva una che nuoce. Or qual motivo ci daranno costoro delle azioni, che sono universalmente fatte e lodate dagli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, fin dai selvaggi, sebbene per nulla utili e spesse volte nocive? Perchè mai l'universalità degli uomini abborre dal parricidio, sebbene consumato per uno scopo di utilità personale? perchè giudica sacra l'ospitalità, la fede, sacro il pudore, l'amor di famiglia e di patria, sebbene riescano non rade volte di peso e di danno? Ben diverso è il compiacimento o il rimorso morale dal piacere e dal dolore dell' egoismo. L'utile è un fatto, che talora concorda, talora ripugna colla legge, ma non può essere un principio assoluto delle azioni; tutti ripudieranno a priori quel fatto, quando sia in urto colla coscienza del bene morale. È necessario che il cittadino si convinca di questa verità, che è fondamento del viver sociale, e che questa convinzione informi le azioni di tutti; perocchè tanta è ormai l'influenza, che l'utilità ha acquistato in alcune società a detrimento della morale e del diritto, da minacciarle del più compiuto materialismo.

Nè però è da credere che l'utile si debba trascu-

rare, mentre l'uomo ha da provvedere a tanti bisogni, nei quali l'utile ha parte non poca; ma esso deve mettersi saviamente in armonia col principio del bene morale, devesi a questo subordinare, seguendolo nelle azioni ogniqualvolta la moralità rimangane illesa. E perciò gl'individui ed i governi, nell'applicare il principio dell'utilità alle azioni, osservino questa massima assoluta e fondamentale: che l'utilità non abilita mai a disconoscere o violare i diritti e doveri naturali e morali.

7. — Ci resta a dimostrare che l'uomo è naturalmente *sociabile*. La società in generale è l'unione di molti individui per uno scopo comune. Può l'uomo, vivendo da solo, raggiungere liberamente e compiutamente il fine impostogli dalla legge morale? Egli ha un corpo da sostenere e da condurre al pieno svolgimento ed al possibile perfezionamento; e tuttavia l'impotenza e l'ignoranza di continuo s'oppongono alla soddisfazione de' suoi materiali bisogni; la violenza esteriore, i pericoli, la morte lo circondano e lo minacciano da ogni parte. Bambino, ha uopo di chi lo alimenti e cresca; adulto, di chi lo aiuti e difenda contro il furore degli elementi, delle belve e degli stessi suoi simili. Che se volgiamo il pensiero alle potenze dell'anima, che sono di lui la più nobile parte, quanto più grande non appare la difficoltà ch'ei riesca da solo, non dirò a perfezionarle, ma a procacciarne il primo erudimento? Pensi ognuno all'eccellenza delle lettere, delle scienze e delle arti d'oggidì, e veda quanti beni l'uomo fuor della società avrebbe irreparabilmente perduti. Nè già vorrassi ch'egli rimanga schiavo dell'istinto e dell'ignoranza, bruto tra bruti, egli in-

telligente e sensitivo e capace del bene. È dunque indispensabile uno scambio di aiuti fra uomo ed uomo; e questo solo argomento basterebbe a dimostrare ch'egli è sociabile per natura.

Ma v' hanno altri argomenti desunti pur essi dalla natura dell'uomo. E prima la sua struttura istessa, la somiglianza ed unità di specie di tutti i membri dell'umana famiglia, l'eguaglianza del fine e della legge, e l'istinto, cui nessuno negherà mai, di simpatia conducono gli uomini ad associarsi fra loro. La ragione insegna all'uomo che ogni altr'uomo gli è fratello; il cuore lo invita ad accostarsegli, ad amarlo, a desiderarne l'amore, quel cuore, che tanto gode della compagnia degli altri, e tanto soffre nella solitudine.

Dio largì all'uomo la loquela e la parola; con chi ne userà egli, se non co' suoi simili, capaci di capirlo e rispondergli? Dio gli diede l'intelligenza, il giudizio, il raziocinio, la facoltà di commoversi per piacere e dolore, e quella di volere; come svolgerà egli la sua ragione, a chi manifesterà i suoi pensieri, a chi fiderà lo sfogo de' suoi sentimenti ed affetti, a chi spiegherà la sua volontà, valendosi della parola, ed obbedendo agli istinti comunicativi, che a ciò lo trascinano irresistibilmente? Dovrà e potrà egli rinunziare a questi preziosissimi doni del Creatore? Suppongasi un uomo nato e cresciuto solo nel deserto; incontri una fiera e un'altr'uomo; crediamo noi ch'egli s'indurrà prima a domare e dimesticarsi la fiera, od a stender la mano all'uomo?

Oppongono alcuni al sentimento di simpatia l'istinto dell'odio, che chiamano più naturale; l'*uomo*, a parer loro, *nasce lupo all'uomo*, e il solo terrore lo tiene

in società. Non veggono costoro che l'odio deriva da degenerazione dell'amore di sè, o da danno ricevuto; nel primo caso è piuttosto timore, al quale si oppone la speranza, ancor più naturale; nel secondo l'odio è conseguenza di un fatto e non della natura. Osservino il selvaggio, che piange di gioja abbracciando un benefattore, o si dispera di dolore contemplando, tosto dopo il misfatto, la vittima della sua collera. Nessuno poi negherà l'istinto di famiglia, l'amor della prole, comune anche ai bruti; ed ammessa la domestica società, la forza istessa delle cose conduce ad ammettere la società civile, che ne è necessaria conseguenza. E infatti la società di famiglia è il primo anello, dal quale, per gl'intermedii della società patriarcale, dell'orda, della tribù, della colonia, del municipio, si giunge alla società politica e alla nazionale, ultimo anello, che si collega a quel primo in una perfetta catena, Nè s'oppongano la gelosia, l'egoismo, il timore, come atti a impedire che le famiglie, le orde, le tribù, le colonie, i municipii si compongano in società compatta e concorde. L'uomo vuole chiaramente i vantaggi delle forti associazioni; e siccome egli tende sempre a maggiormente godere, ed a raggiungere più vasti fini, egli spera maggiori modi e maggior libertà di farlo, ove moltissimi sono uniti a difendere gl'interessi comuni contro i pochi.

Conchiudiamo adunque che l'uomo è per sè stesso sociabile, e che la società è un fatto naturale, sorto coll'uomo e senza interruzione perpetuato sino a' nostri giorni, come dimostreremo nel seguente capo.

CAPO II.

Origine e svolgimento della Società Umana.

SOMMARIO.

1. Origini delle Società. — 2. Aggruppamenti primitivi di uomini. — 3. Popoli e Stati, forme diverse degli Stati. — 4. Nazionalità e nazioni. — 5. Indipendenza nazionale e autonomia dello Stato. — 6. Idea della società nel suo compiuto svolgimento.

1. La Società, o convivenza ed unione di più uomini per il conseguimento del fine di ciascheduno e di tutti, ha la ragione della sua esistenza nella natura dell'uomo. Essa dovette sorgere spontaneamente e quasi necessariamente dai bisogni e dalle inclinazioni di lui; e fu poi sempre per gli stessi motivi mantenuta e perfezionata.

Risalendo colla immaginazione alle *origini* del genere umano, di leggieri comprendiamo come il bisogno della propagazione della specie costituisse la prima società coniugale, e il bisogno dell'allevamento della prole la società domestica; la quale dalla sua forma più semplice passò alla più complessa di società patriarcale, originata dai matrimonii, dall'occupazione e coltivazione delle terre, dall'allevamento delle mandre, e da simili atti necessari alla sussistenza, disimpegnati in comune dai membri della famiglia, secondo il naturale principio della divisione del lavoro. Dalla società patriarcale, sempre per l'aggregazione di famiglie e d'inte-

ressi, che nasce dai matrimonii e dal lavoro, distribuito secondo le forze e l'attività di ciascun individuo, o di ciascun capofamiglia, nacquero le società di orde, di tribù, che furono il principio dei popoli.

2. — Allora queste piccole società cominciarono a fissar domicilio, od a recarsi in cerca d'una terra, ove piantar le tende, e innalzar capanne e casupole; occuparono terreni, selve, montagne ed acque per esercitarvi l'agricoltura, la caccia, la pesca, e premunirsi contro le intemperie e la fame. E allora eziandio cominciarono le proprietà individuali e famigliari, legittimamente riconosciute, o per consenso tra i membri della società, o per fattane divisione, e le proprietà del piccolo stato e del piccolo popolo, mantenute e difese colla forza contro le aggressioni e le minacce di stati e di popoli vicini, e contro le incursioni di popoli nomadi e migranti.

L'esperimento dei beni, che l'associazione delle forze produce a difesa ed incremento della libertà di ciascuno, il sentimento cresciuto dell'altezza degli umani destini, la necessità d'un progressivo, indefinito perfezionamento, il natural desiderio di accrescere gli agi della vita, di allargare le industrie, di possedere e di dominare, furono cagioni dell'*aggrupparsi* di tribù e di piccoli popoli in una società più grande, la quale talora nacque da spontanea congiunzione, più spesso dalla conquista. E la conquista, iniqua sempre in sè stessa, fu pure stromento non rare volte di civiltà, e quando nol fu per i conquistatori, lo fu per i conquistati.

3. — Le piccole società primitive, accomunandosi con altre vicine, ed adottando entro certi limiti natu-

rali, e però più facilmente difendibili, una stabile patria, diedero origine ai municipii, agli Stati ed ai popoli. Il municipio, o l' aggregazione di municipii occupati da un' istessa società, retti dagli stessi ordini sociali e dagli stessi capi, costituiva ciò che veramente è lo *Stato*; e gli abitanti di esso costituivano il *popolo*. Quando lo Stato era tutto unito sotto le stesse regole sociali e sotto uno o pochi capi, s' avevano le monarchie, o le oligarchie ed aristocrazie; quando non v' erano capi per mantenere l' ordine sociale, ma questo era fidato alla tutela dei cittadini con più o meno eguale misura, s' avevano le repubbliche democratiche, o miste con elemento aristocratico; quando diversi municipii univansi in uno Stato per la difesa comune, vivendo però nell' interna loro amministrazione di vita propria, e formando ciascuno una monarchia, un' oligarchia od una repubblica separata, si avevano le federazioni, ora monarchiche, ora oligarchiche, ora repubblicane, e talvolta miste di vari di questi elementi. Indi nacquero le diverse *forme* di Stati e di governi, di cui parleremo più diffusamente in appresso.

4. — Gli Stati costituiscono essi altrettante nazionalità ed i popoli altrettante nazioni? Se cerchiamo nell' etimologia della parola e nel convincimento popolare, prodotto dal sentimento, dalla tradizione e dalla storia, noi vediamo che il principale elemento, di cui consta la *nazionalità* è la *nazione*, o la nascita comune, o sia l'origine comune dei membri che la compongono. Risalendo quindi alle origini, non vi dovrebbero essere che tante nazionalità e tante nazioni quante sono le razze primitive della specie umana. Ma gli uomini di ciascuna razza, che difficilmente poterono co-

noscere quelli delle razze diverse dalla loro, e che perciò si persuasero esser sola al mondo la razza loro, dovettero formarsi, col separarsi e col disseminarsi delle tribù e dei popoli, un' altra idea della nazionalità. Ragionevolmente eglino la basarono piuttosto sulla discendenza da una stessa famiglia e da una stessa piccola società; perciò tutte le famiglie unite d'uno stesso ceppo costituirono nella loro mente ciò che ora intendiamo per nazione. Ma a poco a poco la ripugnanza ad aggregarsi con famiglie d'altri ceppi fu vinta; ed allora la nascita comune, o sia l'origine comune dovette dedursi non dal ceppo, ma dal luogo, senza che perciò si dimenticasse anche l'elemento della discendenza. Così, cento anni dopo che un popolo misto abitava entro certi confini, tutti i discendenti di quel popolo si considerarono fratelli o connazionali; e un avventizio, un popolo conquistatore, od un popolo conquistato non poterono sul principio considerarsi come parte della nazione. In seguito anche questi elementi estranei s' immedesimarono nel popolo acquistarono di fatto la nazionalità, e persino la differenza di ceppo, e di patria originaria non fu tenuta in conto che dalla storia.

Così i popoli si vennero a poco a poco ingrossando ed allargando; e divenuti omogenei per i matrimonii, le parentele e l'incrociamento delle discendenze, costituirono nel tempo della loro più florida esistenza quelle che si chiamarono, non per virtù d'origine, ma storicamente, diverse nazioni. D'allora in poi, anche migrando in parti lontane dalla madre patria, ed impiantandovisi coll'occupazione e con colonie, serbarono la memoria della razza; ed è per ciò che, storicamente

parlando, non è distinta, a cagione d'esempio, la nazionalità francese dall' italiana, dalla spagnuola, dalla portoghese, dalla rumena, ma tutte insieme costituiscono la grande nazionalità latina; i diversi popoli della quale, quasi per istinto e più per l'affinità delle forme, del carattere e delle lingue, conservano sempre una speciale simpatia tra loro.

Il vocabolo nazionalità, come ora è impiegato, non esprime veramente questa unione piuttosto ideale che reale delle razze e delle sottorazze principali della specie umana, sebbene forse quest'unione sia il destino lontano dei popoli; esso esprime l'unione di tutti gli elementi, che presentemente sono resi omogenei da un complesso di contingenze, quali sono la comune origine più o meno remota, la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi, i costumi, gli interessi, i sentimenti, le tendenze, i confini naturali comuni, o che potrebbero facilmente esser tali. Avviene quindi che una parte dei popoli di uno Stato possa non considerarsi connazionale coll' altra; ad esempi, il Ticino con la Svizzera, Malta con l' Inghilterra, la Venezia e il Trentino con l' Austria. La ragione si è che origine, lingua, religione, tradizioni, usi, costumi, interessi, sentimenti, tendenze e confini naturali sono argomenti fortissimi ad agevolare ai popoli il migliore svolgimento delle loro facoltà, il miglior uso delle loro forze, il più compiuto soddisfacimento dei loro desiderii, e la più grande copia di beni; le quali ragioni di comunanza non si dimenticano mai.

5. — Di qui nasce il desiderio indomito dell'*indipendenza nazionale* e della costituzione delle nazionalità, intese in questo senso, di omogeneità di tutti gli elementi

sopra indicati ed eliminazione degli elementi discordanti. Ma siccome in questa unione esistente, o vagheggiata da tutti i popoli, che costituiscono una nazionalità, s'insinuano molte volte scissioni locali per interessi, tradizioni od istituzioni ministrative e politiche particolari, ed esistono in una stessa nazionalità municipii, o Stati distinti per forma di governo ed ordini sociali, che è quanto dire piccole società separate; ne viene che i singoli popoli di una stessa nazione spesse volte vogliono mantenere l'indipendenza propria uno dall' altro; e questa è l'*autonomia dello Stato*, la quale, non permettendo più l'unità nazionale, permette però la costituzione della nazionalità sotto forma di *unione federativa*. Così è, a cagion d'esempio, della Confederazione Svizzera e della Germanica, così dell' Unione Americana. Questa indipendenza dei singoli Stati è il più delle volte cagione della ritardata ed impedita costituzione di una nazionalità; ed è sempre stata la rovina dell' Italia, ove innumerevoli porzioncelle di territorio vollero sempre costituire Stato per sè sole. Il consolidarsi in Italia di poche grandi monarchie rese più facile la compiuta costituzione di una nazionalità, che ormai deve considerarsi soltanto come una questione di tempo.

6. — Adunque l'*idea di società* nel suo compiuto svolgimento esprime naturalmente un consorzio esistente fra gli uomini, che vivono sotto leggi ed ordini comuni, in forza di origini, di interessi e di sentimenti comuni. La forza potè accozzare insieme popoli di razze e nazionalità diverse, ma la forza non è la natura.

Si strinsero, in virtù della convivenza sociale, tra

gli uomini i fortissimi vincoli dell'amore di patria e dell'amor nazionale, che sono una più ristretta, ma più definita e più pratica applicazione del primitivo e naturale amore cosmopolitico umanitario. Il qual ultimo sentimento non potè mai essere soddisfatto, da principio per la difficoltà, in quegli uomini rozzi e privi dei modi di comunicare tra loro, di tutti riunirsi e collegarsi; dappoi per l'amore, o meglio per la gelosia municipale, per l'ambizione della gloria locale, e della autonomia e proprietà nazionale o dello Stato. Tuttavia rimase nel cuor degli uomini il sentimento naturale di fratellanza, che comprende l'ideale perfetto d'una società, o d'una lega e fraternità universale, ultimo grado di progresso delle Società libere e civili.

Nell'adottare il principio di nazionalità noi ammettiamo che un popolo ha diritto di costituirla, non solo perchè la natura e le tradizioni ve lo spingono, ma eziandio perchè la natura ha dato agli uomini ed ai popoli il diritto di provvedere al migliore e più compiuto conseguimento del loro fine, e perciò di valersi dei mezzi a ciò confacenti, fra i quali è potentissimo l'ordinamento della nazionalità secondo gli elementi, che rendono più omogenea una nazione.

Tutte queste cose dovranno trovare la loro esplicazione nella parte ove si tratta della Nazionalita'. Era però necessario, parlando delle origini e dello svolgimento della società, toccarle di volo, perchè si vedesse di quali elementi essa consti, e quali sieno i suoi veri destini.

CAPO III.

DELLA LEGGE MORALE E DEL DIRITTO INDIVIDUALE FONDAMENTI DELLA LEGGE POSITIVA.

CAPITOLO I.

Della legge morale applicata alla società.

SOMMARIO.

1. Diritto o legge naturale e morale. — 2. Diritto positivo o legge positiva. — 3. Usi diversi della parola *diritto*. — 4. La società, sola deve applicare a sè stessa il diritto naturale, al semplice scopo di guarentire la libertà di ciascuno. — 5. La società ha pure una missione di carità, subordinata però alla libertà degl' individui. — 6. La legge naturale è la fonte ed il criterio della libertà civile.

1. — Noi abbiamo adottata l' idea di società, nata, mantenuta ed accresciuta naturalmente, e quella di nazionalità sorta colle diverse società, ma variamente modificata in forza delle mutazioni ch' esse subirono nelle secolari vicende; e nello adottarle ammettiamo implicitamente il diritto naturale di ben costituirle.

Ma qui siamo entrati a parlare di diritto naturale degli uomini e dei popoli; ed è necessario anzi tutto che ne dimostriamo l' esistenza e gli effetti.

Gli uomini, fin dalle società primitive, dovettero necessariamente avere di reciproco consenso stabiliti alcuni

ordini, che regolassero le relazioni esistenti fra loro per il fatto della convivenza sociale. La scorta di questa convivenza non potè essere unicamente la forza brutale, altrimenti la società fra le continue lotte individuali sarebbe in breve perita.

Essa dovette di necessità essere quella medesima legge, che dirige naturalmente le azioni dell' uomo, e le coordina al fine di lui, quella legge morale, che già vedemmo innestata dal Creatore in tutti gli animi con la coscienza del bene e del male, ma applicata ai casi della vita sociale ed alle relazioni fra individuo e individuo, e fra l' individuo e la Società o lo Stato.

La legge morale abbraccia tutta quanta la vita esterna ed interna dell' uomo, e ne determina tutti i diritti e doveri. Come legge della vita interna, o delle coscienze, suol chiamarsi propriamente *legge morale;* ed è solennemente dichiarata dalla Rivelazione; come legge della vita esterna e sociale chiamasi più comunemente *legge naturale* o *diritto naturale.* Essa fu la regola delle società primitive, nelle quali tutto si giudicava secondo il senso comune e la coscienza naturale del giusto e dell' ingiusto, finchè alcuni resero impossibile colla prepotenza l' applicazione pacifica delle regole dettate dall' istessa natura.

2. — La guarentigia o tutela di questa legge, divenuta legge sociale, fu affidata ai capi-famiglia, ai condottieri di orde o tribù, eletti a quest' ufficio per egregie doti d' animo e di corpo, e talvolta preposti ad esercitare questa tutela dalla prepotenza: nel qual caso non più la legge naturale e la coscienza del bene e del male, ma l' arbitrio d' uno o di pochi potè farsi regolatore della società. Così ebbe principio la *legge*

positiva, che ragionevolmente doveva essere un'applicazione della legge naturale, ma nel fatto se ne potè discostare non poco. Questa legge positiva fu una conseguenza necessaria dello allargarsi delle nascenti società; perocchè allora non fu più sufficiente la voce della giustizia naturale e dell'autorità morale dei capi ad impedire gli abusi della forza; ognuno potè per egoismo e per ambizione interpretare il naturale diritto o la legge naturale a suo capriccio e favore, ed allontanarsi dai dettami della coscienza. Allora si riconobbe indispensabile che la volontà di tutti autorevolmente interpretasse la legge naturale, ed applicandola ai casi della vita sociale con precetti stabili e da tutti consentiti, costituisse la legge giuridica, o scritta, obbligatoria per tutti, e munita della guarentigia d'un potere, che la eseguisse, e della sanzione di pene ai contravventori. Anche allora però rimase sola legittima governatrice delle umane azioni la legge morale o naturale, perchè nessuna legge positiva ed umana poteva mutar l'ordine stabilito da Dio.

Pertanto il diritto positivo, o legge positiva e giuridica, può definirsi il criterio esterno delle azioni lecite e delle illecite sancito nella società; ed anche la guarentigia esterna dei diritti e dei doveri di ciascheduno riconosciuti nella società. Essa legge è il succedaneo del diritto naturale, a cui, secondo giustizia, dev' essere conforme.

3. — La parola *diritto* è adoperata in diverse maniere. Nel senso oggettivo, ora indicato, equivale a legge, o complesso di leggi direttive delle azioni dell'uomo; in senso soggettivo, quando, a cagion d'esempio, si dice che uno ha il tale o il tal altro diritto, significa la

facoltà spettante all'uomo di usare in tale o tal altro modo delle proprie forze. S'adopera puré la parola diritto per indicare il corpo delle leggi di ogni maniera, o di una certa classe di leggi; nel primo senso dicesi: il diritto del tale Stato ammette la tale o tal altra legge, sancisce la tale o tal altra costumanza; nel secondo, si distingue il diritto civile dal politico, dal penale, dal canonico, dall'internazionale, il pubblico dal privato ecc. In amendue questi sensi si usa bene anche la parola *giure*. Diritto vuol dire talvolta anche la giurisprudenza, o la scienza del diritto. Infine s'adopera nel linguaggio finanziero questa parola a dinotare tributi, imposte o canoni particolari, come diritto di patente, di pedaggio, di ubena, di stola e simili.

4. — Alcuni pretendono che la legge morale, anche considerata come legge direttrice della società, e nelle sue applicazioni esterne alla medesima, non possa essere interpretata che dalla *Chiesa* e dai suoi ministri, i quali ne sono i maestri secondo la Rivelazione per tutto ciò, che riguarda la giustizia o moralità degli atti della vita interna, e delle azioni individuali corrispondenti. Ma, per quanto la religione abbia autorevolmente interpretato, e spiegato la moralità delle azioni, essa non può aver forza di obbligare la società nell'azione giuridica e nelle relazioni esteriori tra gli uomini come cittadini; perchè il suo regno è quello delle coscienze, non quello della forza, e perchè nessuna religione ha in sè stessa altra ragione di obbligare fuorchè la fede spontanea e sincera, che le prestano gl'individui.

Ora la società, o il complesso degli uomini, riuniti per render possibile e più facile a ciascuno il conseguimento del suo fine, non poteva occuparsi della vita

interna, perchè la fede e la volontà morale non si comandano, e non si ottengono con leggi e forze umane; essa non aveva altro bisogno che di regolare le relazioni esterne degli uomini fra di loro. Negli atti della vita interna l'individuo solo è capace di obbligare sè stesso; in quelli della vita sociale la legge positiva, consentita da tutti secondo i principii del naturale diritto, basta ad obbligare, essendovi sempre un criterio esterno per conoscerne le violazioni, che è la scoperta del fatto contrario alla legge, e un mezzo esterno per impedirle, che è la pena minacciata ed applicata, ove sia uopo. Il fatto istesso del rimanere in convivenza cogli altri uomini sottoponeva ciascuno all'obbligo di non attentare alla sicurezza e all'esistenza della società; e l'insieme degli uomini associati, o sia *la società sola*, doveva avere la facoltà di obbligare ciascuno de' suoi membri a rispettare le condizioni di tale esistenza, qualunque fosse nelle questioni morali e religiose la loro fede e il sentimento della loro coscienza. Nello stesso modo nessun rappresentante e depositario della legge positiva, incaricato di guarentirne l'esecuzione, potrebbe invadere il campo della fede e della coscienza; perchè ripugna alla natura il credere ciò che altri vuole, e non ciò che uno sente da sè essere credibile, e giudica essere vero; ripugna alla natura il riconoscere e dichiarare esternamente una credenza, che non è nel cuore, ed obbedire, non al bisogno della convivenza sociale, che tutti mostrano d'ammettere facendone parte, ma al bisogno d'una Chiesa e d'una religione, che alcuni possono ricusare nella loro coscienza.

Di qui nasce uno de' principii fondamentali della

società, che la tutela della legge positiva, la quale regola le relazioni fra gli uomini rispetto alla convivenza sociale, deve essere affidata ad un potere distinto dalla Chiesa, la quale è un'autorità morale per tutti quelli che la riconoscono, ma non può essere un potere sociale.

Però, sebbene la società debba lasciare che la coscienza di ciascuno segua l'intepretazione della legge morale nella vita interna e segreta secondo le individuali credenze, ogni qualvolta gli atti, anche puramente morali, si manifestino esternamente e si mutino in fatti, che possano impedire la libertà altrui ed il compimento dell'altrui fine, la legge positiva deve giustamente impedirli; perocchè, se non si comanda l'intenzione buona e giusta, si può impedire e punire il danno recato ad altrui dall'opera cattiva ed ingiusta di chicchessia. Quindi l'ufficio della società e dell'autorità, che è incaricata di farne rispettare le leggi, è essenzialmente di *guarentire* e tutelare *la libera azione di ciascuno* in tutto ciò che non lede gli altri, che vogliano e sappiano alla loro volta usarla; l'ufficio della società è di conservare tutti eguali davanti alla legge, e non concedere che uno impedisca ad un altro di valersi delle forze e facoltà, che questi possiede, od usi delle proprie a detrimento della libertà corrispondente degli altri.

5. — Era tuttavia grandemente conforme alla natura dell'uomo che la società, non potendo colle leggi positive imporre la fede e l'intenzione morale, si facesse promotrice e maestra di virtù per mezzo dell'istruzione e dell'esempio: e, senza sostituire sè stessa all'individuo, nè fare essa quel ch'egli dee fare per il proprio

bene, lo aiutasse per quanto poteva a conseguire il suo duplice fine, materiale e morale. Questo benefico concorso non doveva essa pretendere che fosse per forza prestato da chi può a chi ne abbisogna; perciocchè avrebbe in tal modo violato la libertà dell'individuo; nè, per la stessa ragione, poteva pretendere che il bisognoso lo accettasse per forza, tiranneggiando per beneficare. Di qui deriva che la società, se ha pure una *missione morale* e di carità, deve però tenerla *subordinata alla libertà* degl' individui, ed esercitarla col minimo sacrificio possibile della libertà di tutti.

Di qui nasce pure il principio che nessuno ha diritto assoluto d' essere aiutato da altri nel conseguimento del suo fine; e che la società non vi si può obbligare se non in quanto è possibile, e per quanto la volontà del maggior numero lo consente. Così la società s'incarica d'ordinario di ricoverare gl' infermi e gl'inabili al lavoro, d'aiutare i miserabili senza lor colpa, d'istruire gl'ignoranti poveri, di diffondere i principii morali, di favorire i culti religiosi, di proteggere le industrie, di fare opere di utilità pubblica, e simili; ma nel far tutte queste cose non dee privare nessuno dell'esercizio del proprio diritto.

6. — Adunque la libertà dell'individuo è il fondamento della società; la legge positiva deve mirare a mantenerla illesa egualmente per tutti; e siccome la libertà dell' individuo, considerato in sè stesso, è un portato della sua natura, ed è regolata dalla legge naturale, anche la libertà dell'individuo, considerato in società, o la *libertà civile*, non potrà essere sottratta ai principii regolatori di quella legge naturale, a cui debbono per divino istituto conformarsi tutte le azioni

dell'uomo e le relazioni tra uomo e uomo. Che val quanto dire, *la legge naturale è la fonte ed il criterio della libertà civile;* quando la legge positiva se ne allontani, lo scopo naturale e morale della società ne rimane falsato, ed all'ordine naturale di essa sottentra l'arbitrio, e la tirannia dei molti sui pochi, e dei pochi sui molti.

E per verità l'uomo, nelle sue relazioni con gli altri uomini, ove facesse astrazione dalle leggi positive, a qual fonte attingerebbe l'idea dei diritti, ch'egli può giustamente esercitare, e dei doveri che giustamente è tenuto ad adempire? Senza dubbio alla legge naturale, infusa nella sua coscienza. Ora, secondochè l'uomo si consideri, o astrattamente fuori della società, o praticamente entro la medesima, potranno aversi due misure del lecito e dell'illecito, del giusto e dell'ingiusto, del diritto e del dovere? O, in altre parole, può la legge positiva proclamare e sancire cose contrarie alla natura ed alla legge eterna ed universale? La coscienza di tutti risponde che no; gli uomini trovandosi in società vi recano diritti e doveri inerenti alla loro stessa natura, e però inviolabili, imprescrittibili. Iddio gli ha loro attribuiti; mantenere illesi i primi, osservar fedelmente i secondi è il loro fine, ed a Dio debbono renderne conto; nessuna forza nella società può distruggere l'opera della natura, o di Dio.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO III.

CAPITOLO II.

Diritti e doveri dell'uomo in società, fondati sul diritto naturale.

SOMMARIO

1. Diritti e doveri naturali dell'uomo, e libertà civile e giuridica. — 2. Diritti e doveri perfetti e imperfetti verso gli altri. — 3. Diritti e doveri perfetti e imperfetti verso la società. — 4. Interprete della legge naturale è nella società la ragione dei più, desunta dalla capacità, cioè l'intelligente volontà nazionale. — 5. Suffragio universale. — 6. L'interpretazione dei più non crea il diritto. — 7. Resistenza passiva e legale delle minorità. — 8. Il diritto individuale e la sovranità nazionale determinano il diritto del potere sociale e la natura di esso.

1. — La società, con guarentire a ciascuno l'esercizio delle proprie forze e facoltà senza detrimento della libertà altrui, non sostituisce sè stessa all'individuo, ma lascia a ciascuno la risponsabilità delle azioni, la qual cosa volle Iddio stesso creando libero l'uomo.

E qui ci occorre di porgere un'idea della libertà e dei diritti e doveri dell'uomo.

La libertà nel senso soggettivo e più largo è la facoltà di fare secondo le proprie forze quello che uno vuole. E questa è la libertà primitiva. Fare una cosa

è usare di una forza, fisica, o spirituale; epperò, quanti sono gli usi, che di tali forze si possono fare, altrettanti sono in questo largo senso i diritti naturali dell'uomo.

L'uomo ha la forza di muoversi, di parlare, di credere, di lavorare, di appropriarsi le cose, sulle quali esercita il suo lavoro, ecc.; ha dunque il *diritto* o la libertà della propria persona, del pensiero, della fede, del lavoro, della proprietà, ecc. Ma, nel sociale consorzio, se un uomo ha questi diritti, gli hanno pure gli altri, i quali non potrebbero usare delle loro forze, se egli impedisse loro di fare ciò, che domanda di poter fare egli medesimo, e non rispettasse in loro il diritto, che egli vuole per sè rispettato; perciò al diritto corrisponde il *dovere* verso gli altri, o la necessità morale di osservare il diritto altrui.

Da queste cose deriva che la libertà, considerata nell'uomo, che vive in consorzio con altri uomini, è la facoltà di fare secondo le proprie forze quello che vuole, purchè ne rimanga illesa la libertà degli altri. E questa è la libertà *civile*. Considerata poi rispetto alle feggi dello Stato, in cui l'uomo vive, la libertà è la lacoltà di fare ciò che non è dalle leggi vietato. E questa è la libertà *giuridica*; diversa ancora in ciò dalla libertà morale, chè molte cose, permesse secondo la legge positiva, potrebbero essere illecite secondo la morale, e perciò vietate dalla coscienza. Il pregio di una legge positiva sta appunto nel mettere in accordo quant'è più possibile la libertà naturale e morale, con la giuridica, così chè si confondano insieme.

2. — I diritti, che consistono nel libero e lecito uso delle proprie facoltà individuali, e i corrispondenti

doveri, chiamansi *perfetti*, o *di giustizia*, perchè possono imporsi in modo assoluto. Sono espressi colle formule imperative: *fa quello che non può ledere il diritto altrui; non far quello per cui il diritto altrui può essere leso.*

Ma l'uomo può moralmente aspettarsi l'amore e la fraterna assistenza de' suoi simili, ed ha moralmente il corrispettivo dovere. Di questa sorta diritti e doveri chiamansi *imperfetti o di carità.* Però il rispetto alla libertà ed ai diritti perfetti degli altri impedisce che si esercitino, e si guarentiscano colla forza questi diritti; e il proprio lecito interesse o la fisica impossibilità si oppongono molte volte all'adempimento di questi doveri; essendo condizioni necessarie, perchè sieno adempiti, la spontanea volontà determinata dalla coscienza, e la reale capacità di eseguirli. Essi mancano adunque d'una sanzione positiva, giuridica, e soglion chiamarsi imperfetti appunto perchè non si possono guarentire con leggi coercitive. senza violare la libertà, la quale non può essere tocca o menomata, se non quando minaccia di trasgredire un dover di giustizia e d'impedire la libertà altrui.

3. — La società, come si è detto, ha per iscopo di render possibile e più facile l'esercizio dei diritti e il conseguimento dello scopo di ciascheduno. Ogni uomo, associandosi ad altri per vivere insieme, o nascendo in una società già formata, fruisce della sicurezza, che i molti uniti possono dare all'individuo contro le violenze di chi volesse impedirgli l'uso del suo diritto; necessariamente, per la ragione che nessuno può o dee impedire l'uso del diritto a chicchesia, ogni uomo in società rinunzia alla libertà assoluta ed astratta di

tutto fare, e dee contentarsi della libertà di far ciò, che non impedisce agli altri l'eguale esercizio delle loro facoltà. Ognuno in società rimane naturalmente, e perchè la società sussista, impegnato a domandare e a prestar nel tempo istesso, per la propria parte, la guarentigia dei diritti individuali. Siccome poi ciascun individuo per conto suo non può prestar questa guarentigia, senza che ne nascano confusioni e collisioni, che la renderebbero impossibile, ogni qualvolta uno fosse parte interessata e giudice nello stesso tempo, così la guarentigia, come più tardi vedremo, è esercitata, in nome e per delegazione dei singoli individui e del loro complesso, da un'autorità o potere esecutivo, che rappresenta l'insieme de' cittadini, custode e vindice dei diritti di ciascheduno.

Di qui nascono i *diritti* ed i *doveri verso la società* (idealmente considerata come ente morale, ma che non esiste se non in forza degli individui che la compongono) e verso il potere che la rappresenta materialmente.

I diritti dell'individuo verso la società consistono nel poter pretendere la sicurezza del libero esercizio dei diritti individuali, egualmente accordata a tutti i membri del sociale consorzio; i doveri verso la società consistono nel concorso eguale di ciascuno, secondo le proprie forze, a fornire all'autorità esecutiva, che rappresenta la società, i mezzi perchè tale sicurezza sia prestata. Il cittadino può dalla società pretendere protezione e difesa, ed, ove è possibile, aiuto a conseguire il suo fine; e deve contribuirle forza e danari, ed, ove è possibile, aiuti morali, perchè il potere sociale raggiunga lo scopo.

Lo Stato . come dicemmo, e la legge positiva hanno per iscopo di guarentire assolutamente i *diritti* e *doveri di giustizia*, e di semplicemente favorire l'esercizio di quelli di carità, lasciando di questi ultimi la sanzione alla legge delle coscienze, la misura alla buona volontà di ciascuno, il giudizio a Dio, che regna sulle coscienze.

Tuttavia sonvi *diritti imperfetti*, i quali si grandemente toccano il bene della società intera, che sarebbe un render vano lo scopo della medesima il non riconoscerli affatto. La legge positiva ammette i casi, nei quali la carità è condizione così importante per l'esistenza ordinata e per il buon mantenimento della società, e confina talmente colla giustizia, da confondersi quasi con essa.

In questi casi la legge, non potendo obbligare i singoli cittadini a prestare gli aiuti occorrenti ad altrui, senza esporre a pericolo la libertà individuale, cui dee tutelare anzitutto, incarica il complesso dei cittadini o la società intera di provvedervi, con sagrificio d'una piccola parte della libertà di tutti. Così è che il pubblico erario mantiene scuole, ospedali, soccorre indigenti inetti al lavoro od infermi, incoraggia le arti e le industrie, le lettere e le scienze, concorre in opere di pubblica utilità, favorisce l'esercizio dei culti, l'osservanza della morale privata e simili.

4. — A chi domandasse ove si trovino definiti i diversi diritti e doveri individuali, cui la legge positiva deve prendere per fondamento, è ovvio rispondere che la legge, od il codice della natura è scritto in ogni cuore. Tuttavia l'utilità materiale e le passioni fanno sì che l'uomo talvolta vi legga quel che non v'è. A

chi spetterà dunque d' interpretare quel codice, e di tradurne l'interpretazione in leggi positive, ed in modo per tutti obbligatorio? Non certamente ad un solo, non a pochi, ma a tutti gl' individui componenti il popolo, o la nazione. Ma fra tutti vi saranno pur sempre alcuni dissenzienti, perchè acciecati dall' interesse materiale e dalle passioni; quindi, per una necessità inevitabile, spetterà l'autorevole interpretazione della legge naturale al maggior numero degli uniti in una società.

Però il numero per sè stesso è la forza materiale; ed il diritto non può essere stabilito, nè il dovere definito dalla forza materiale; e nell' ammettere che quella interpretazione spetterà al maggior numero, non possiam considerare questo come forza, ma come ragione od intelligenza dei più; perchè ad interpretare i naturali diritti e doveri non può logicamente accettarsi altra volontà che quella di coloro, i quali sono capaci, rimanendo esclusi gl'incapaci, o quelli che mancano di volontà propria e di sufficiente ragione. A giudicare della libertà voglionsi animi liberi, e non è libero chi non intende; non è libero il fanciullo, non è libero chi non ha almeno le elementari cognizioni. che svolgono l' intelligenza, non è libero chi non ha facoltà di oprare da sè. Ond'è che *la ragione dei più, fondata sulla capacità*, o sia *l' intelligente volontà nazionale, è la vera interprete della legge naturale.*

5. — Secondo il maggiore o minore avanzamento civile della società, riesce più o meno facile possedere il grado di capacità necessaria a costituire le leggi fondamentali d'una società, od a riformarle. Certo è che nelle società considerate ne' loro primordi il suf-

fragio di tutti quelli, che possedevano sane facoltà intellettuali, ed erano giunti ad un'età di sufficiente vigoria, dovette essere interrogato senza esclusione di sorta, non occorrendo coltura, là dove la coltura non era per anco dote di nessuno. Ma la capacità universale del suffragio cessò col complicarsi degli ordini sociali; e fu necessità riconoscere la capacità relativa e proporzionata al grado di coltura sociale, e alla gravità delle questioni da risolvere, di mano in mano che si moltiplicarono i bisogni, a cui si dovea provvedere colle leggi costitutive o riformatrici dell'ordine sociale. Il progredire della società non deve però prendersi come motivo che allontani sempre più dal *suffragio universale*; esso è cagione, che richiede capacità maggiore, ma che nell'istesso tempo la produce; perocchè coll'istruzione, che è condizione e conseguenza insieme del progresso, si diffondono nelle masse i lumi necessari, per possedere la capacità di portar giudizio sulle applicazioni della legge naturale alle contingenze ed ai casi della vita sociale. Quindi è che il suffragio universale, prima origine delle costituzioni o leggi positive delle società rozze primitive, è l'ultima conseguenza altresì delle società côlte e perfezionate. Ma, come sarebbe un'utopia il supporre che tutti gli uomini indistintamente possano esercitare arti liberali od essere letterati, senza aver fatti gli studi occorrenti, così è un'utopia il supporli tutti in diritto di dare effettivamente il loro suffragio nelle cose politiche, quando non ne abbiano acquistato una capacità almeno mediocre coll'istruzione. Vedremo a suo luogo come questo principio della capacità politica siasi, nei governi costituzionali, applicato secondo criterii, che, se non sono

sempre e necessariamente i più sicuri, ne porgono almeno la presunzione, e rendono possibile l'applicazione pratica di quel principio.

6. — Se abbiam detto che spetta alla ragione de più d'interpretare la legge naturale, ed applicarla alla costituzione della società e alle leggi positive, non devesi per questo intendere che la ragione dei più non possa talvolta dichiararsi in modo contrario al diritto naturale. Non è logico ammettere a priori che la maggioranza, anche dei capaci, sia infallibile, e il suo voto necessariamente giusto; la maggioranza è infallibile nell'interpretare i principii della legge naturale quando è libera, perchè in questo caso è impossibile che non sia concorde nel tradurre sentimenti e convinzioni, innate nel cuore di tutti. Potrà esservi discrepanza nelle cose secondarie, riguardanti questioni d'utilità e di convenienza, o applicazioni alle condizioni di fatto della società, per una diversa estimazione di tali questioni e condizioni; ma, data la libertà del discutere e del deliberare, è impossibile l'errore circa i supremi cardini del diritto naturale.

Può nella pratica, e nelle secondarie applicazioni del diritto, la maggioranza mancare di libertà, sia perchè un potere od una parte politica la tiranneggino, e ne violentino la coscienza con seduzioni, minacce o paure, sia perchè fatti straordinari e contingenze supreme la inducano, per secondi fini o per violenza di passioni, a deviare dalla naturale giustizia, e ad attenersi al principio dell'utilità. Quindi è che *la maggioranza non crea il diritto;* e può benissimo farsi che la ragione stia dalla parte del numero minore.

7. — Se le decisioni della maggioranza in qualche

caso non hanno forza morale, non debbono però essere contrastate dalla minoranza coll'uso delle armi e della resistenza attiva, ma colla resistenza morale e colla passiva, di chi protesta contro l'ingiustizia con tutti i mezzi leciti, o, ricusando di eseguire la legge ingiusta, si sottopone alla sanzione penale, piuttostochè violare le leggi della coscienza. La rivolta armata della minoranza contro la maggioranza tende a distruggere la società stessa, ed è perciò inammessibile; mentre la *resistenza morale e passiva* tende a mantener viva l'idea della giustizia, a farla nota, a propagarla, e a mutare a poco a poco la minoranza in maggioranza. Sonvi casi, nei quali la resistenza attiva, o la rivoluzione contro una maggioranza, od un potere tiranno, salvò la società da immensi mali; ma questi casi nè si possono definire, nè sottoporre a giudizii anticipati, od a regole fisse, e sono fecondi sempre di guai, che ne attenuano i buoni frutti. Talvolta sono necessità ineluttabili nella vita dei popoli; nessuno le può prevedere, consigliare, approvare a priori, mentre ognuno deve prevedere, consigliare ed approvare il trionfo pacifico della causa della giustizia, ottenuto con mezzi legali, colla costanza del proposito e colla forza morale della verità. Da tutto ciò deriva che il diritto della protesta legale delle minoranze dev'esser sempre rispettato come sacro dalla maggioranza; e su questo principio si fonda la libertà della discussione e della stampa.

8.— È dunque principio d'ogni buona costituzione sociale, che la legge positiva deve prendere per modello la legge naturale, e per fondamento i diritti e i doveri da questa attribuiti a ciascun individuo in eguale misura, cioè i *diritti e doveri naturali individuali*.

Secondo le dottrine che abbiamo fin qui esposte, appare eziandio che il *diritto dell'individuo e la sovranità della nazione determinano il diritto del potere sociale.* Infatti il diritto della società o dello Stato, non è, e non può essere altro che il risultamento dei diritti degli individui, di cui la società o lo Stato è composto. Il diritto dei singoli individui non può nell'azione complessiva ed unica, che è affidata al potere sociale, mutar di natura: la società, come ente ideale, non può cancellare, non violare un solo di quei diritti di enti reali, nè può imporre doveri contrarii a quelli, che l'individuo riconosce corrispondenti al diritto proprio e degli altri. Il diritto della società non è un diritto esistente per sè, perchè la società non è un ente per sè, ma esiste in forza degli individui, che la compongono, ed è un mezzo per raggiungere il loro fine; e solo per ottenere la guarentigia della loro libertà i singoli cittadini conferiscono, o s'intendono conferire nel potere sociale quella parte dei loro diritti, che ciascuno dovrebbe esercitare personalmente per la difesa della propria libertà.

Questo è il diritto della società, o del potere che la rappresenta: ha origine dal diritto individuale ed è subordinato ad esso; e nelle società ben ordinate è definito da una costituzione, approvata, o espressamente, o in via di fatto dalla maggioranza dei cittadini.

CONTINUAZIONE E FINE

DEL

CAPO III.

CAPITOLO III.

Differenti dottrine intorno al diritto sociale.

SOMMARIO

1. — Dottrina del diritto collettivo e confutazione di questa dottrina. — 2. Dottrina della sovranità assoluta per mandato o per diritto divino, e confutazione di questa dottrina. — 3. Dottrina dello stato di natura e del contratto sociale, e confutazione di questa dottrina. — 4. Dottrina della libertà illimitata e dell'eguaglianza assoluta, e confutazione di questa dottrina. — 5. Conclusione del capo III.

1. — Alcuni chiamarono il diritto della società *diritto collettivo;* e in vece di farlo derivare dal diritto individuale, come ragion vuole, fecero derivare quest' ultimo da quello. Per giungere a ciò, supposero la società un ente per sè sola, indipendente dai singoli suoi membri, un tutto uno ed indivisibile, di cui l'individuo è una particella: ne fecero una persona distinta, avente una vita propria, proprii interessi e un proprio fine, da cui possono differire, e debbono dipendere, a parer loro, la vita, gl' interessi ed il fine degl'individui.

Secondo questa dottrina, se alla società, ed in ultima

analisi a chi in essa comanda, piacesse per una pretesa convenienza, sagrificar l'individuo, i suoi diritti e la sua esistenza, la società potrebbe farlo senza offendere la giustizia, perchè i diritti di ciascuno rimarrebbero come alienati all' ente società, e si confonderebbero nel diritto collettivo o comune.

Questa dottrina è un'esagerata e falsa applicazione del principio che il volere dei più prevale a quello del numero minore; principio, che non è vero assolutamente, ma solo in quanto la necessità delle cose vuole che, dove una questione si debba decidere, e una legge sancire, i più abbiano maggior forza ed autorità che i pochi, per obbligar tutti a rispettare la decisione presa, e la legge sancita. Ma il diritto collettivo o sociale, se esiste come conseguenza del diritto degli individui, non può ammettersi, se non a condizione che rispetti la ragion naturale di questo diritto; perchè la società, lo ripetiamo, è il mezzo di guarentire la libertà dell' individuo, e può imporre doveri soltanto con questo fine.

Non può supporsi il diritto collettivo, come indipendente da quello degl'individui, e opposto talvolta ad esso, neppur quando si voglia renderne interprete ed arbitra la maggioranza. Nel fatto potrà la maggioranza soggiogare la minoranza; ma la sua ragione di operare è allora la forza, non il diritto. Guai alla società se il volere dei più avesse giustamente la virtù di cancellare il diritto dei pochi. È forse diverso in sè il diritto dei pochi da quello dei molti? E non ammettemmo il caso, in cui la giustizia e il buon diritto militino a favore del minor numero? Basta che la minoranza, come già fu osservato, non possa impe-

dire ai più di far eseguire le leggi da essi sancite, e di sottomettere alla sanzione penale anche i dissenzienti; perciocchè quest'è una necessità inevitabile una condizione *sine qua non* della esistenza della società. Ma i più non pretendano dai meno al di là della materiale obbedienza alle leggi, cui obbediscono eglino stessi; non cerchino di sacrificare al loro utile il diritto e la vita dei pochi, di privarli a loro pro di quei beni, dei quali è donatore ed arbitro solo Iddio. Imperocchè qual cosa resterebbe all'uomo se tutto si alienasse alla società, e vi si confondesse come gocciola in mare? Meglio che in una società di tal fatta non sarebb'egli il vivere nello squallore e nella solitudine del deserto?

2. — Ma la maggior parte dei sostenitori di questa dottrina non affidano l'esercizio del preteso diritto collettivo alla maggioranza, nel qual caso almeno il diritto individuale di coloro che la compongono è rispettato. Eglino lo vogliono esercitato da un solo, o da pochi rappresentanti assoluti e dominatori sovrani della nazione, e derivano questo diritto dalla inviolabile unità del corpo sociale, da un mandato perpetuo, dato dall'ente società al poter sovrano, di esercitare quel diritto collettivo, e i più da un mandato di Dio, che pretendono necessariamente trasmesso in chiunque tenga il potere per il supposto principio naturale di autorità. Costoro considerano dunque l'autorità del potere come un diritto di sovranità indipendente da ogni delegazione ed approvazione degl'individui, la monarchia come una proprietà tradizionale ed ereditaria delle famiglie regnanti, affatto assoluta ed incondizionata, e come una investitura di Dio. Variano le applicazioni, ma la

dottrina è una sola, quella cioè dell'autorità incondizionata ed assoluta, o del diritto divino di chi comanda; e coloro che la predicano, attribuiscono al sovrano la facoltà di tutto fare, per il bene vero o supposto del corpo sociale. La loro divisa è questa: il sovrano è la nazione; il sovrano ha l'alto ed assoluto dominio degli uomini e delle cose; *l'état c'est moi.*

Noi comprendiamo facilmente come il possesso, sia pacifico, sia per conquista, produca col tempo e col continuo uso, per la prescrizione e per l'eredità, un diritto di proprietà. Ma gli uomini ed i loro diritti possono essere oggetto di occupazione e di appropriazione? Gli uomini hanno una volontà propria, un proprio fine e mezzi proprii per conseguirlo; sono dotati di una personalità, della quale eglino stessi, secondo ogni principio morale, non hanno assoluto dominio, dovendo a Dio render conto della loro vita e delle loro azioni. La libertà, loro, subordinata ad un fine e ad una legge eterna, è inalienabile, imprescrittibile; e nessun potere è legittimo, se tende á violarla. Nè a renderlo tale varrebbe, supponendola anche possibile, una delegazione espressa dei cittadini; i quali non posson dare diritti, che nessuno può cedere, perchè subordinati alle condizioni della legge morale, e molto meno possono darli in perpetuo, perchè nessuno può confiscare i diritti delle generazioni future.

Lo stesso dicasi, ed a miglior ragione, del preteso mandato tacito, della dottrina, cioè, per la quale dall'obbedienza e dalla dominazione sopportata si suppone il consenso dei cittadini, per legittimare un potere, al quale essi non pigliano alcuna parte attiva, spontanea e volonterosa, nè liberamente dichiarano di

aderire; perocchè il tacere e l'obbedire, od anche l'infingersi, molte volte sono imposti dal terrore della forza e del castigo.

Meno poi possiamo capire come questa somma ingiustizia del confiscare e violare la personalità ed i diritti degli uomini presenti e futuri possa dirsi il volere di Dio. Se si vuol significare che Dio, dando ai più ingegnosi e potenti maggiori facoltà li destinò a sottoporre a sè gli altri più imbecilli e più fiacchi, è facile rispondere che quelle maggiori facoltà, furono invece concedute perchè giovassero a più compiuti ed alti fini, imponendo il carico di una maggior dose di doveri. Ma questi fini non potranno mai esser raggiunti, violando i diritti degli altri. Perciocchè le naturali disuguaglianze di forze e d'ingegno non altrimenti sipossono considerare, che come stromenti, di cui Iddio permette l'azione, perchè meglio si raggiunga la meta da lui proposta all'umanità nella sua sapienza. Se poi si vuol alludere ad una volontà rivelata da Dio con quelle parole delle sacre carte: *Date a Cesare quello che è di Cesare; obbedite ai vostri superiori, anche quando fanno male*, e simili, risponderemo che con tali parole si volle consigliare agli uomini la regola morale della tolleranza e della pace, non accordare a prepotenti od ingiusti sovrani l'assoluto dominio. E qual Dio sarebb'egli mai il Dio di costoro, che avrebbe destinato i popoli ad essere schiavi d'uno o di pochi, padre munifico a questi, e padrigno avaro ai più? Perchè alcuni poterono usare delle loro facoltà per dominare sui popoli, senza rispettarne i diritti, non distrusse Iddio il valore della legge naturale, non isciolse i governanti dall'obbligo di osservarla, non privò i sud-

diti del diritto e del dovere di mantenerla illesa, di operare conformemente a quella, di difendere la giustizia manomessa, di dare, insomma, anche alla natura ed a Dio quel che è della natura e di Dio; ma lasciò che la libertà umana avesse il suo svolgimento anche nel male, e che le società non ne fossero esenti, più di quello che l'individuo non era.

Oppongono alcuni, fautori della inviolabilità del diritto de' sovrani, che i diritti degli individui non sono ai medesimi alienati, ma solo affidati in tutela, sotto condizione di procurare, per quanto è possibile, il bene di ciascuno, e di osservar la giustizia. Ma, oltrechè il primo bene di ciascuno è la sua libertà, che i sovrani assoluti confiscano sempre, che cosa avverrà, secondo costoro, se un sovrano non adempia quella condizione? Sarà lecito loro d'imporre impunemente iniquità, sacrifici e miserie infinite ad uomini, che chiamano sudditi e pur son loro fratelli, eguali per diritto e per natura, solo perchè, a loro avviso, è vietato assolutamente e sempre ai sudditi il diritto di sorgere a difesa della giustizia e della libertà individuale violate, e persino di protestare e resistere moralmente? Tutti costoro dimenticano che al disopra d'ogni potente della terra sta la legge eterna, che diede all'uomo sacri diritti, e gl'impose sacri doveri.

Parrà incredibile che così fatte dottrine abbian trovato propugnatori, i quali si dissero di buona fede, e tentarono persuadere che la schiavitù è il destino dell'uomo. Il quale pervertimento di cose e di idee derivò non tanto dall'ignoranza, quanto dalla malvagia ambizione: la quale tuttavia non riuscì ad attutire negli uomini la coscienza del diritto. La storia dei popoli

è una continua lotta di libertà, un continuo sforzo di civile e morale risorgimento. Se il diritto dell'individuo non esistesse, come mai avrebbero minoranze e maggioranze con tanto ostinata vicenda combattuto e sofferto per rivendicarlo? E perchè ne avrebbero sempre conservato la coscienza?

Contuttociò è ammesso anche in paesi liberi il principio della legittimità del potere monarchico ereditario; ma questa legittimità è subordinata alla condizione che il sovrano rispetti la costituzione, che garantisce le pubbliche libertà; ed è una legittimità di diritto giuridico, non divino. Perciò è stabilito nei governi parlamentari, come in appresso vedremo, che il re, salendo al trono, giuri di osservare e mantenere inviolata la costituzione.

3. — Negano alcuni che la società sia un fatto naturale, e pretendono che il vero stato proprio dell'uomo sia lo *stato di natura* o *strasociale*, nel quale soltanto ei poteva esercitare *naturali diritti*. La società è, secondo costoro, dovuta ad un patto o contratto, espresso in origine, tacito in seguito; e questo contratto, facendo cessare i diritti naturali, creò i diritti sociali. Quindi il contratto sarebbe l'unica fonte dei diritti e dei doveri dell'individuo cittadino. Con ciò negano la legge naturale regolatrice delle società umane.

Non è necessario ripetere gli argomenti, che valgono a provare la sociabilità dell'uomo e l'origine naturale della società; domanderemo solo, che sarebbe l'uomo nel supposto stato di natura, e quali diritti avrebbe potuto esercitare? Nessun altro, fuor quello del più forte, che, quando è soddisfatto per alcuni, esclude necessariamente il diritto degli altri. L'uomo

potrebbe procacciarsi il pasto, se altri non glielo vieta o rapisce; vivere isolato la vita dei bruti, finchè altri non lo soggioghi, nol faccia servire come mezzo ai propri fini, o non lo costringa ad associarsi a lui. Ma il diritto che ha il forte, considerato in sè stesso, perchè non lo ha il debole? Perchè questi dovrà perire di fame o di assassinio, e l'altro gavazzare nella rapina? Oltracciò, nel diritto di pascersi è forse compendiato il destino dell'uomo? A che l'istinto della felicità fisica e morale, a che la spirituale natura, sterile affatto senza il commercio con gli altri uomini?

Quanto all'asserzione che la società sia effetto di un contratto, espresso e libero, se stipulato di buon accordo fra gli associati, tacito e necessario, se imposto da un conquistatore, osserveremo che i contraenti, per istabilire le condizioni del patto sociale, dovevano aver già fatto l'esperimento della vita in comune, e conoscere a che si obbligavano. E veramente l'avean fatto, vivendo all'età prima nella famiglia, che è società necessaria ed irrecusabile. Nè poterono pensare a definire le condizioni sociali prima di averne provato il bisogno, e d'essersi abbastanza istrutti dei casi della vita civile, e dei mali che l'abuso del diritto produce, per cercare il modo di regolare i primi, e rimediare ai secondi. Li più, l'idea di contratto suppone possibilità di farlo o non farlo; e qui la possibilità mancava, perchè senza società l'uomo non è uomo, non può conseguire nemmeno imperfettamente il suo fine, non può usare delle sue facoltà, e rimane in condizione di bruto. Adunque la convivenza sociale è il solo stato naturale dell'uomo, e lo stato estrasociale sarebbe uno stato contro natura; il contratto potè venir dopo il fatto della società, esistente

e in vece di causa prima, esserne conseguenza ed effetto. Ciò vale e pel contratto libero e pel contratto tacito e necessario, imposto da un conquistatore, il quale sarebbe inoltre una violenza.

4. — Partendo dal principio che tutti gli uomini escono eguali dalle mani di Dio, alcuni negarono la possibilità di mantenere illesi i diritti individuali in una società, che non lasciasse a ciascuno libertà illimitata, e non escludesse ogni sorta di disuguaglianza. Sotto mille forme si è riprodotta in vari tempi questa dottrina, di cui parleremo di proposito nei capitoli sul Comunismo e sul Socialismo. Una società, che trovasi costituita entro i confini di un dato territorio, non può, secondo alcuni fautori di questa dottrina, permettere che nessuno possieda, che nessuno diriga tutto o parte della pubblica amministrazione, che nessuno si innalzi sugli altri per ingegno, per abilità, per forza, per operosità ed economia, che nessuno si procuri una maggior somma di godimenti di un altro. Secondo altri, queste prerogative dell'uomo ingegnoso, attivo e destro non debbono servire che a benefizio della società intera, la quale ha diritto di profittare di tutto quanto l'individuo produce colle proprie forze. Nè solo i diritti, ma gli stessi doveri non possono esistere nella società, secondo parecchi dei fautori di questa dottrina; l'individuo non ha famiglia, non moglie, non figli, ma la famiglia è lo Stato, le mogli sono comuni, i figli son figli dello Stato.

Il lavoro stesso è vietato da alcuni, al di là di quanto ciascuno è tenuto a prestare, perchè si provveda ai bisogni di tutti in comune. I diritti e doveri di giustizia non esistono, o sono definiti dalla società, per sè

stessa, non per l'individuo: i diritti e doveri di carità si trasmutano in diritti e doveri di giustizia, e l'uomo deve lavorare e spogliarsi di tutto per gli altri, non per amore fraterno, ma perchè il fratello ha diritto di far lavorare e di spogliare il fratello. A questo si riduce la dottrina della libertà individuale illimitata, la quale varia all' infinito, giusta le varie applicazioni che ne fecero i filosofi utopisti. Così, secondo alcuni, non v' ha potere sociale, secondo altri i sommi e gli infimi gradi ed impieghi sono coperti ed esercitati da tutti per turno, o per estrazione a sorte. I più moderati si limitano ad ammettere il suffragio universale, che tutto definisce, e tutto fa nelle cose di governo, senza che occorra l' elemento della capacità, con esclusione solo de' fanciulli e delle donne, e, per alcuni, neppur di queste.

La dottrina della libertà individuale illimitata, come tutte le dottrine estreme, confina assai colla dottrina della sovranità assoluta e del diritto collettivo. L'individuo, che non può esser nè per ingegno, nè per qualità eminenti, nè per proprietà, frutto del suo lavoro, nè per grado, diverso da alcuno dei suoi concittadini, diviene un bruto, al quale s'interdice forse la rapina violenta, ma si accorda la rapina legale, cioè il godimento dei beni prodotti dagli altri; così che la società di questo modo costituita non avrà mai modo per obbligare al lavoro l'indolente, ed alla onestà il cattivo. L'individuo scompare e rimane assorbito nella società, che vuol provvederlo di tutto, e si sostituisce a lui nel procurargli il conseguimento del suo fine; ma questo fine riducesi puramente al fine fisico della sussistenza e del piacere materiale, e svanisce quello

del perfezionamento intellettuale e morale. Mancando l'azione dell'individuo, manca la responsabilità, il merito o la colpa, e l'eguaglianza stessa non è più un diritto, ma un dono della società, la quale però non può mai fare che l'ignorante, il fiacco, il codardo divenga ingegnoso, forte, generoso.

Anche considerata nella sua forma ed applicazione più moderata, la dottrina della libertà individuale illimitata è contraria alla natura. L'eguale esercizio del diritto di suffragio e di partecipazione al potere ed agli uffici sociali ripugna alla legge morale, che sancisce il principio della responsabilità delle azioni. Esercitare un diritto o un ufficio senza capacità significa rinunziare al dovere morale di render conto del proprio operare; ed ogni qualvolta il maggior numero sarà d'incapaci, potrà essere sancita una legge, o presa una deliberazione di stato ingiusta, immorale, inumana, senza che l'autore della legge, e l'umanità abbiano diritto di chiederne conto. Quindi il principio della libertà illimitata e della democrazia assoluta, supponendo la capacità universale, che è impossibile, rende impossibile la giustizia e l'osservanza della legge eterna nella società. Ed infatti i sostenitori della libertà illimitata non riconoscono la legge morale come fondamento della legge positiva, ma il preteso diritto naturale dell'eguaglianza assoluta e di fatto, e il principio dell'utile.

E qui dobbiamo rimandare i lettori al capitolo in cui parleremo dell'eguaglianza di diritto, contentandoci di notare che l'eguaglianza assoluta non può esistere nè in natura nè in società, perchè vi saranno sempre uomini belli e brutti, ben conformati e de-

formi, ingegnosi e imbecilli, volonterosi e svogliati, operosi e indolenti, accorti e sciocchi, robusti e fiacchi, valorosi e codardi, buoni e cattivi. Pretendete, se è possibile, simpatia per i brutti, generazioni valide dai deformi, progressi sociali dagl'imbecilli, attività dagli svogliati, lavoro dagl'indolenti, abilità nelle cose di Stato dagli sciocchi, aiuto di braccio dai fiacchi, difesa in guerra dai codardi, esempi di sociali virtù dai cattivi. La società potrà passarsi della bellezza, ma delle altre doti non mai.

L'eguaglianza esiste di diritto in ogni uomo, ma è riposta in ciò che ciascuno ha facoltà, di conseguire il proprio fine secondo le proprie forze e per sè, non secondo le forze altrui e per mezzo d'altrui. Ma di ciò parleremo più diffusamente a suo luogo.

5. — Conchiudiamo adunque questo terzo Capo: la legge naturale interpretata ed applicata dagl'individui ai casi della vita sociale è la sola fonte dei diritti individuali; da questi, per la necessità della loro guarentigia, nasce il diritto delegato al potere sociale; il diritto dell'individuo così temperato col diritto sociale, dev'essere il fondamento d'ogni società rettamente ordinata e d'ogni legge positiva.

CAPO IV.

CONDIZIONI D'UNA BUONA COSTITUZIONE SOCIALE.

SOMMARIO.

1. Costituzione sociale, o diritto pubblico. — 2. Fonti del diritto pubblico. — 3. Potere costituente e legislativo, e delegazione di esso. — 4. Una costituzione non può essere perpetua e irrevocabile, se non ne' suoi principii fondamentali, quando sono conformi al diritto naturale. — 5. Una costituzione deve seguire l'indole e le presenti condizioni del popolo, cui è destinata. — 6. La legge costituzionale dev'essere scritta e precisa, ed occuparsi dei soli diritti e doveri perfetti.

1. — Chiamiamo *costituzione* sociale, o politica, o diritto pubblico il complesso delle leggi fondamentali positive e consuetudinarie, che determinano i diritti e doveri dei cittadini e i modi della loro guarentigia. I più prendono in questo largo senso le parole *Diritto pubblico*, e in più stretto la parola *costituzione*, in quello cioè di codice, statuto, o legge fondamentale, che contiene il complesso dei principii giuridici, secondo i quali sono determinati i diritti e doveri dei cittadini, e le forme e competenze del potere sociale. Ed allora la costituzione riserba alle leggi particolari l'applicazione di quei principii ai singoli casi, restando base della legislazione speciale dello Stato, ossia di tutte le altre leggi, che stabiliscono i singoli modi di siffatta applicazione. In questo senso, che sarà da noi preferito, costituzione è molte volte sinonimo di maniera o forma di governo: perchè, essendo il go-

verno l'insieme de' poteri dello Stato, la principale differenza e il carattere distintivo delle costituzioni sta appunto nella forma dei poteri, che hanno l'incarico di riconoscere e guarentire i diritti e doveri dei cittadini. Finalmente per antonomasia si adopera questa parola a significare la forma di governo detta monarchia rappresentativa o parlamentare.

2. Come già abbiamo dimostrato, il diritto pubblico e le leggi costitutive d'una società, perchè corrispondano al vero scopo di essa ed all'idea universale della giustizia, devono, nei principii e nelle applicazioni, esser conformi ai dettami della legge naturale. Val quanto dire che vi sono condizioni universalmente giuste, le quali rendono buona una costituzione, per ciò che si deducono dalla legge naturale, e mirano all'osservanza dei diritti e doveri individuali. Pertanto la prima e natural *fonte d'interpretazione del diritto* applicato alla società è la coscienza di ciascuno e di tutti, aiutata dalla colta ragione. Ed in vero noi vediamo, in tutti i tempi e presso tutti i popoli, riconosciuti i principii cardinali del viver civile, e ne vediamo rispettata l'inviolabilità, se non dai poteri, che li hanno anzi il più delle volte violati, almeno dalla tradizion popolare e dalla scienza, variamente formulata e trasmessa per apoftemmi, proverbi, o scritture, dai poeti, dai filosofi, e dai pubblicisti liberi ed onesti di tutte le nazioni.

E siccome manca un interprete infallibile del diritto nella società, e per tale non si può tenere la Chiesa, perchè essa non comanda che per la fede, e perchè differenti Chiese possono coesistere in uno Stato, così è necessario, come già abbiamo indicato, accettare, come avente forza di obbligare autorevolmente, l'in-

terpretazione della intelligente volontà nazionale, o della maggioranza capace.

3.— A chi spetta dunque il legittimo *potere costituente*, cioè il diritto di stabilire la costituzione e la forma di governo, supposta una società nuova, o rimasta arbitra di sè stessa, e avuto riguardo alla ragione e al diritto naturale? Noi non abbiamo che a richiamare le cose dette intorno alle diverse dottrine del diritto sociale, ed ovvia sarà la risposta. Come l'individuo solo può obbligare sè stesso, così l'insieme solo degl'individui, che compongono un popolo, potrà obbligare tutti e ciascuno. Il potere costituente legittimo sta dunque nel popolo, ossia, per una necessità morale che già abbiam dimostrata, nell'intelligente e capace maggioranza di esso. Il consenso dei più vale a rendere obbligatoria la costituzione, non già perchè si supponga il tacito consenso anche del numero minore, ma perchè, senza dare alla volontà preponderante una forza giuridica e obbligatoria, la società non potrebbe sussistere. E quanto più la volontà della maggioranza sarà libera e largamente espressa, quanto più si avvicinerà, per progredita educazione nazionale, al suffragio universale, tanto più acquisterà forza morale la costituzione in nome di essa stabilita od accettata.

E qui si osservi che abbiamo detto costituzione stabilita in nome della maggioranza, e non da essa direttamente; poichè la discussione di tutti i principii fondamentali da adottarsi in una costituzione è palesemente impossibile in una assembleaformata di centinaia di migliaia, o di qualche milione d'individui. È quindi necessario che la maggioranza trasmetta per libera elezione l'autorità, che i singoli cittadini non

possono esercitare insieme ed effettivamente, ad un certo numero di delegati o rappresentanti, da lei scelti secondo le opinioni e gl'intendimenti dei più. La maggioranza di un popolo discerne benissimo qual sia la forma di governo che più le conviene; tra quelli che consentono con essa può facilmente conoscere i più onesti e capaci per far valere la sua volontà in una assemblea, che rappresenti per mandato diretto la nazione; e, fatta una buona scelta, affida ai suoi eletti la cura di applicare l'idea generale della costituzione e forma di governo che desidera, e di concretarla in una legge scritta, che contenga i principii fondamentali del pubblico diritto, sì generali che particolari, sui quali le migliaia o i milioni d'individui non avrebbero potuto discutere.

Questa *delegazione* però non muta il diritto, che in potenza compete a ciascun cittadino; perchè anche la minoranza elegge liberamente quelli che sono di opinione discorde dai più, ed unendosi compatta riesce ad avere i suoi rappresentanti, i quali, non potendo essere impediti dal manifestare le loro idee, possono benissimo nel corso della discussione persuadere gli altri in parecchi punti, e trarli al loro partito. Il che sarebbe avvenuto anche in un' assemblea popolare, se questa potesse aver luogo senza confusione. Quindi la rappresentanza direttamente delegata non è che un mezzo pratico di applicazione del diritto, che spetta originariamente a ciascuno.

È difficile stabilire i limiti della intelligenza e della capacità necessarie ad esercitare il potere costituente colla elezione e delegazione di rappresentanti popolari. Ove però si consideri che pochi sono i generali prin-

cipii di una costituzione, e che il discernere se sieno o non sieno conformi al diritto naturale e all'interesse nazionale è dato alla maggior parte degli uomini giunti all'ordinaria maturità della ragione, non parrà soverchio il dire che quella intelligenza e capacità si deve ammettere per siffatte deliberazioni nel numero maggiore.

Non sempre il poter costituente è esercitato dai delegati immediati del popolo. Avviene nei pacifici rivolgimenti e riordinamenti delle società costituite da secoli, che il potere, quale trovasi investito tradizionalmente della facoltà di far le leggi, riconosca spontaneo i naturali diritti, su cui la società vuol essere basata, e si offra egli stesso, o volonterosamente, o aderendo al manifesto desiderio delle popolazioni, a sancire i principii del diritto naturale in una nuova costituzione, facendo parte del potere al popolo, e così riconoscendone la sovranità di diritto. Allora il popolo consente, ed accetta l'opera di questo potere costituente indiretto, che si riconosce come rappresentante tacitamente delegato della sovranità nazionale, e ad essa fa ritorno. Implicitamente però, anche in questo caso, il poter costituente ha la sua origine negli individui, o nella maggioranza degli individui, che costituiscono il popolo; e la manifesta approvazione, che suol succedere a tale atto, gl'imprime il suggello della sovranità nazionale.

Meno comune ancora potrebb'essere nei più l'intelligenza e la capacità nel grado, che è necessario per determinare le applicazioni dei sommi principii costituzionali ai casi pratici della vita col mezzo di leggi speciali.

Sotto questo aspetto il potere costituente suol dirsi potere *legislativo*, considerandone l'origine identica, e l'azione posteriore all'adozione dei cardinali principii della costituzione, o forma di governo. È consentito da tutti i pubblicisti, e in tutti i paesi anche più liberi, ch'esso debbasi con tanto maggior ragione affidare, per virtù di popolare elezione, a rappresentanti della maggioranza; colla condizione però che esercitino questo potere conformemente alle basi inviolabilmente sancite nella costituzione fondamentale.

— 4. Le leggi fatte ed accettate liberamente dai più soglion essere le migliori, e le più adatte ai costumi del popolo; tuttavia è principio generale che il legislatore può modificarle, o perchè muti la maggioranza, o perchè sorgano altri bisogni. Lo stesso dovrebbe dirsi della costituzione o legge fondamentale dello Stato; la quale, sebbene accettata dalla maggioranza della nazione, non potrebbe essere irrevocabile in tutte le sue parti e per tutte le generazioni future. Infatti i costumi e le condizioni del popolo, a cui abbiam detto doversi quella conformare, variano coi tempi: e ciò che rende felice un popolo oggi, potrebbe non convenirgli di qui a 50 anni. Nessun potere, nessuna generazione ha diritto di obbligare le generazioni future; le quali avranno alla lor volta diritti inalienabili ed imprescrittibili da far valere. Quest'obbligazione, imposta ai venturi, non può dunque considerarsi come un diritto assoluto dei presenti, perchè la ragione, come vedemmo, ripudia le dottrine del diritto collettivo e del diritto sovrano indipendenti dal voto degli individui, che compongono la società; e non può considerarsi come un contratto, perchè manca l'oggetto lecito di esso.

inalienabili essendo i diritti delle future generazioni, e manca il consenso d'una delle parti, cioè di queste generazioni.

Tuttavia la clausola di *perpetuità* ed *irrevocabilità* trovasi d'ordinario nelle sole costituzioni libere, ed è considerata come una guarentigia preziosa dei diritti dei cittadini. E tale essa è veramente; perocchè a buon diritto viene inserita per tutto ciò che riguarda i principii cardinali ed eterni della libertà, i quali, se non saranno rispettati dalle future generazioni, non cesseranno però di essere moralmente ed assolutamente obbligatorii per esse. Questi principii possono perciò essere sanciti in perpetuo ed irrevocabilmente, e la sola forza li potrà cancellare, contrariamente al diritto.

La efficacia morale della clausola di perpetuità e d'irrevocabilità acquista dalla indole stessa della legge positiva una forza giuridica di obbligare le generazioni; ma queste molte volte, conservando lo spirito ed i principii cardinali delle costituzioni antiche, ne mutano, secondo i propri bisogni e costumi, la parte accessoria di applicazione pratica, estendendone, o restringendone l'interpretazione, sempre però nei limiti dell'inviolabilità del diritto; e ciò per gravi motivi di utilità, di prudenza, di cresciuta coltura, di cambiate abitudini e condizioni, e col concorso di tutte le parti legittimamente rappresentate nel potere.

Quando però da questa dottrina passiamo alla pratica applicazione, dobbiamo pur riconoscere che ogni mutamento importante nella costituzione non può a meno di produrre commovimenti interni, che è bene evitare. Ciò dà valore giuridico alla guarentigia della perpetuità ed irrevocabilità, quando una costituzione

mantiene inviolato, coi principii del diritto naturale, il rispetto al volere della maggioranza e al diritto morale delle minoranze. Il carattere delle nazioni difficilmente muta, e ciò non avviene che dopo lunghi periodi di tempo. Quando il mutamento è avvenuto, non è che per gradi, e immedesimandosi nuovi principii nelle consuetudini del paese; tutti lo riconoscono, e presto o tardi concordano nel rinunziare per alcuni punti della costituzione alla guarentigia d'irrevocabilità, rivestendone invece le nuove modificazioni. In tal caso il poter costituente sarà ordinato colle stesse forme, con cui è nella costituzione il potere legislativo, e potrà, secondo il voto esplicito della nazione, introdurre le modificazioni divenute necessarie. Ciò riesce tanto più legale ne' governi parlamentari, in cui tutti gli elementi del governo e del popolo hanno parte nell'autorità legislativa.

5. Che la costituzione e le leggi sociali debbano seguire l'indole e le presenti condizioni del popolo, per cui sono fatte, non è nessuno che il neghi. È questo il motivo per cui i sovrani despotici e le oligarchie pretendono ricusare l'estensione delle libertà politiche, dicendo che al popolo non convengono, o che esso non è maturo per ben usarne; questo il motivo, per cui in alcuni governi costituzionali si ricusa il progressivo svolgimento delle libertà riconosciute; questo finalmente il motivo, per cui la parte amica di libertà illimitate, supponendo il popolo assai più progredito di quel che non sia, e non facendo conto di elementi ancor potenti e radicati per tradizione in esso, vorrebbe applicare alle società tutte il principio, che corre in alcune, della sovranità popolare di fatto e dell'assoluta democrazia.

Tutte le dottrine sociali, che rispettano i fondamentali principii del diritto naturale, possono applicarsi con profitto, quando però convengano alle condizioni del popolo, cui s'hanno ad applicare. Chi dimentica questa clausola, fa come l'agricoltore, che getta una qualità di seme in un terreno non acconcio a produrne i frutti; egli non raccoglierà nulla, e la vigoria del terreno si sciuperà, per produrre male erbe e gramigna.

Nello stabilire, o riformare una costituzione, e nel dettar leggi ad un popolo, non si tratta di pronunziare a priori ed astrattamente, ma di adattare praticamente a ciascun popolo i principii del diritto naturale; ed è giuocoforza che il legislatore tenga conto del grado di coltura civile, delle tradizioni, de' costumi, e di tutti gli altri elementi tradizionali e di fatto, che costituiscono la presente maniera di essere di quel popolo. Questo riguardo vuolsi avere, insieme a quell'altro, che la legge naturale non sia mai violata, e che nei casi dubbi si favorisca la libertà, la quale è condizion prima della personalità umana. Imperocchè, ripeteremo sempre, l'individuo non è fatto per servire la società, o la potestà che la governa, ma questa è il mezzo per render possibile all'individuo il conseguimento del suo fine, eliminando la violenza e l'abuso.

È chiaro che i mezzi per conseguire più compiutamente il fine individuale debbono variare, secondo i sentimenti e le abitudini dei popoli, gl'interessi locali, le condizioni dei tempi e le relazioni internazionali. Tutti questi elementi rendono più utile l'applicare, in un modo anzichè in un altro, il diritto comune alle

contingenze della vita sociale. Di qui nascono tutti gli accomodamenti, che si ammettono nell'interesse della società, fra il principio assoluto e morale del diritto e il principio dell'utilità; le quali transazioni non sono condannevoli, se non quando contraddicano alla morale e alla volontà nazionale, e sieno inconciliabili con esse.

L'aver voluto porre in non cale questa massima di governo fu spesso cagione di danni, e mandò a male le migliori costituzioni. La Francia, quando i suoi rappresentanti, nel parlamento o nel governo, vollero spingerla ad applicazioni della libertà immaginate secondo astratte teoriche, o negarle larghezze regolate e giustamente richieste, in vece di seguire un sistema pratico ed adattato alle condizioni del maggior numero, vide cadere sotto i colpi d'una illegittima rivoluzione le forme parlamentari, che l'avean fatta libera per molti anni; e dura tuttavia l'errore, che attribuisce a queste forme stesse, e non all'improvvido uso che se ne fece, e al non averle sapute mantenere e perfezionare coi mezzi legali, il discredito, in cui sventuratamente sono cadute in quel paese.

Perocchè una nazione, che si governa da sè, immune da straniera oppressione, e con diritto di popolare rappresentanza nel governo, non ha mai bisogno di rivoluzione per mantenere e promuovere, ed anche per ricuperare la sua libertà, ma solo di saviezza e concordia.

6. — Una costituzione, dovendo essere l'interpretazione obbligatoria per tutti della legge naturale, e la dichiarazione autentica e legale dei diritti e doveri dei cittadini e del potere, uopo è che sia *formulata*

per iscritto, perchè sia più facile il divulgarla, e più sicuro l'applicarla, tanto al potere, quanto ai cittadini.

Men facile riuscirà l'abuso, quando sieno *precise* le parole, con cui è concepita, in modo da ben definire i limiti della libertà. E se la costituzione, che contiene i fondamentali principii del diritto pubblico, sarà precisa, saranno tali anche le leggi, che ne definiscono l'applicazione ai diversi casi della vita sociale; sarà più giusta l'interpretazione, che ne farà la pubblica opinione, nel formarsene un criterio consuetudinale, e la scienza e pratica de' giurisperiti e dei giudici, nel farne i commenti e le applicazioni.

Semplicissima sarebbe una costituzione, che dichiarata in genere l'inviolabilità dei diritti e doveri naturali dell'uomo, e, stabilita la forma del potere legislativo, lasciasse a questo la cura di fare il rimanente. Ma il più delle volte le costituzioni scritte spiegano i singoli diritti e doveri, il modo generale, con cui sono guarentiti, e le forme particolari del potere: la qual cosa, se toglie alla semplicità, aggiunge alla certezza dell'interpretazione, e alla stabilità dei principii, secondo i quali la società sarà governata. In generale, adunque, è utile che in una costituzione i diritti fondamentali dell'uomo e le forme del governo sieno espressamente riconosciuti. E diciamo anche le forme del governo, perchè il concetto della maniera di guarentigia è inseparabile da quello della cosa guarentita. L'astrazione, che se ne fa da molti scrittori, può esser utile alla scienza, ma non giova meglio alla pratica ed alla intelligenza popolare.

Perciò noi, nel trattare di ciascun diritto e dovere in particolare, ci atterremo al sistema dell'esposizione

complessa, che ci dispenserà da inutili ripetizioni; e farem vedere come in ciascuno dei grandi uffici del potere abbia parte il cittadino coll'esercizio de' suoi diritti.

Una costituzione, essendo un codice esterno ed indipendente dalla coscienza di ciascun individuo, non può dichiarare assolutamente altri diritti e doveri, fuorchè quelli di giustizia, o *perfetti*, riserbando al giudizio dei singoli e dei poteri sociali l'ufficio di favorire e sancire, entro i termini della possibilità e della convenienza, il soddisfacimento di quelli di carità. In una parola, la costituzione deve occuparsi soltanto della libertà giuridica e dei limiti, che la legge può imporle nella società civile. Nè può altrimenti immischiarsi del sentimento e delle coscienze; ma dee lasciare alle coscienze stesse e alla Chiesa il cómpito di regolar l'uomo sotto l'aspetto religioso e puramente morale.

CAPO V.

Diritti e doveri dei cittadini in una società governata secondo i principi del diritto naturale.

SOMMARIO.

1. I diritti e i doveri dei cittadini si distinguono in tre classi; Libertà civile, Sovranità e Nazionalità, o diritti e doveri *civili* privati e pubblici, *politici*, e *nazionali* ed internazionali. — 2. Libertà civile. — 3. Diritti civili fondamentali, stato civile, libertà giuridica, e diritto d'eguaglianza davanti alla legge. — 4. Altri diritti civili o comuni. — 5. Potere sociale e diritti di sovranità. — 6. Origine ed esercizio di questi diritti; sovranità rappresentata e sovranità attiva. — 7. Idea della sovranità nazionale. — 8. Guerre d'Indipendenza dallo straniero legittime, e rivoluzioni interne, illegittime. — 9. Distinzione del potere in legislativo, esecutivo e giudiziario, e partecipazione del governo e dei cittadini in ciascuno. — 10. Nazionalità, o diritti nazionali e internazionali. — 11. Corrispondenza dei doveri a tutti questi diritti.

1. — L'uomo può spiegare la sua attività e la sua libertà nell'umano consorzio in differenti modi, secondo le differenti sue relazioni, di individuo cogli individui, di cittadino colla società politica, di membro della nazione coi suoi connazionali e colle altre nazioni; che è quanto dire ha diritti e doveri che riguardano la sua vita privata, la sociale e politica e la nazionale. Di qui nascono le tre grandi classi di diritti e doveri, che sono la *libertà civile*, o semplicemente Libertà', la *libertà politica*, o Sovranita', e la *libertà nazionale*, o Nazionalita'.

Queste diverse maniere di diritti e doveri dei cittadini devono essere regolate da una buona costituzione.

2. — Abbiam già veduto che la libertà assoluta non è possibile nella società; e che la vera libertà, o la *libertà civile*, è la facoltà guarentita a tutti egualmente dalla legge di esercitare i propri diritti, adempiendo i rispettivi doveri. Ogni altra idea, che far ci volessimo della libertà, si risolverebbe nella schiavitù, o nella licenza e nell'anarchia.

Non è adunque il governo, che limita l'assoluta libertà, ma è la necessità, sancita dalla legge, di rispettare il diritto di tutti e di ciascheduno, e di contribuire proporzionatamente al bene sociale. Nei paesi liberi, essendo partecipe del poter legislativo la rappresentanza de' cittadini, ben si può dire che è la libertà, che impone i limiti a sè stessa.

Tutti amano esser liberi, ma tutti debbono cedere quel poco della loro libertà, che è necessario alla guarentigia comune. Si dirà per questo che lo stato di società è nocivo, perchè toglie una parte della libertà naturale dell'uomo? No, perchè in nessun modo potrebbe l'uomo esser libero, se non vivesse in una società, che lo difenda dalla violenza, e gli porga i mezzi di svolgere ed educare le sue facoltà. La libertà dell'uomo solo, sarebbe l'impotenza.

Le singole qualificazioni della libertà civile chiamansi diritti civili, o comuni, privati e pubblici, e da alcuni, diritti primitivi. Essi son tanti, quante sono le facoltà, che uno vuole esercitare.

3. — L'uomo vuole innanzi tutto conservare il suo stato di padre, sposo, cittadino, tutore e simili e assumere diritti e doveri per via di contratti ed obbli-

gazioni; quindi i primi diritti, ch'egli vuol mantenuti, sono quelli che costituiscono il suo *stato civile*, e chiamansi diritti civili privati. Vuole nello stesso tempo che la sua libertà in genere sia riconosciuta e rispettata nella società, e lo sia in egual modo che per gli altri. Quindi i diritti fondamentali, senza cui sarebbero vani tutti gli altri, della *libertà giuridica*, o *costituzionale* nel largo senso della parola, e dell'*uguaglianza* innanzi alla legge.

La prima, per definirla in poche parole, è il diritto dell'uomo d'essere ben governato; la seconda è il diritto di non esser trattato diversamente dagli altri in faccia alla legge.

Abbiam già bastantemente parlato nelle precedenti lezioni del primo diritto. Il secondo, o l'eguaglianza, è subordinato alle diversità e diseguaglianze naturali e di fatto, le quali non sono create dalla legge, ma date da Dio e dalla sorte. Non tutti nacquero perfettamente eguali nè capaci delle identiche cose, nè crebbero nelle stesse condizioni di famiglia o di fortuna. La legge non può toccare queste ineguaglianze, che gli uomini portano con sè, o ritraggono dalla differente loro attività o fortuna, senza lottare colla natura, o disfare continuamente quel che la società ha fatto col consentimento di tutte le generazioni passate. Solo può togliere le diseguaglianze artifiziali originate da privilegio, o favore di una casta e di alcuni individui, con esclusione degli altri. Ma di queste cose diremo più diffusamente, parlando di questo diritto in particolare secondo lo Statuto; ora ci basti accennarle, perchè si comprenda in che consistono le diverse maniere di libertà.

4. — L'uomo, oltre a questi due diritti, vuole aver quelli di muoversi liberamente, di abitare senza soggezione nella sua casa e nel seno della sua famiglia, di adorare il suo Dio, di significare in tutti i modi possibili le sue opinioni, di istruirsi ed istruire altrui, di riunirsi ed associarsi ai suoi simili per i suoi fini particolari, di esser giudicato da chi solo ne ha il diritto secondo la comune giurisdizione, di lavorare in ordine alla propria abilità, di possedere e disporre de' suoi beni privati e domestici, e di essere possibilmente aiutato nei suoi bisogni. Perciò gli competono naturalmente la *libertà individuale* o di locomozione, la *libertà del domicilio*, la *libertà di coscienza* e di culto religioso, la *libertà di opinione*, di cui fa parte la *libertà di stampa*, la *libertà d'insegnamento*, la *libertà di riunione e d'associazione*, il *diritto di non esser distolto da' suoi giudici naturali*, la *libertà di lavoro, d'industria e di egual concorrenza agl'impieghi e alle professioni*, il *diritto di proprietà*, i quali tutti sono diritti perfetti; finalmente ha il diritto imperfetto di ottenere il possibile aiuto da' suoi simili e dalla società per il conseguimento del suo fine.

A tutti questi diritti corrispondono sempre i doveri tanto verso i singoli, quanto verso l'insieme dei cittadini, che compongono lo Stato.

5. — Ma chi potrà garantire l'osservanza di tutti questi diritti e doveri? Se tutti esercitassero egualmente i primi, senza mai mancare ai secondi, non sarebbe bisogno di affidarne la guarentigia, per mezzo della legge, a quel centro comune, che chiamasi potere sociale, il quale, valendosi delle forze conferite in proporzione da tutti, è destinato a mantenere il necessario tempe-

ramento tra la libertà e la giustizia, tra il diritto degli uni e l'inviolabilità del diritto degli altri. Ma gli uomini, appunto perchè liberi, non essendo perfetti, possono trascorrere al male; ed è indispensabile un potere, che sia incaricato d'impedire questo male. Ciò ne conduce a parlare degli attributi e delle forme della sovranità.

Il *potere*, o governo, non è per sè un male, ma è certamente una necessità nata dal male. Negli stati assoluti esso tiene della sua origine, ed usurpando i diritti dei cittadini, sostituisce all'abuso de' privati quello della pubblica forza. Ne' governi liberi, in cui deriva direttamente il suo mandato dalla maggioranza della nazione, che con essa partecipa e disimpegna i diversi uffici della sovranità, il potere o governo è tutt' uno coi cittadini, è una emanazione diretta o indiretta del loro voto, ed una rappresentanza delegata da loro sotto certe condizioni; ed è un granbene, perchè man tiene la libertà di tutti ed impedisce gli abusi.

Questo centro comune che rappresenta i cittadini nei paesi liberi, non riceve dalla nazione se non quel tanto del diritto di sovranità che non potrebbe convenientemente essere ritenuto ed esercitato dai cittadini; il rimanente è lasciato a questi, od ai loro immediati rappresentanti.

6. — Il diritto generale di sovranità appartiene a ciascun cittadino, e non si può delegare che per voto della maggioranza, ed in nome della nazione intera, ad una rappresentanza, eletta; o liberamente accettata da quella. La parte di sovranità, che i cittadini devono affidare ad un potere centrale, secondo le forme e condizioni fissate nella legge costituzionale, si considera come alienata; ma in verità non è che trasmessa per de-

legazione, esplicita o sottintesa, sotto la guarentigia del patto costituzionale, che ne stabilisce l' estensione e gli attributi. La parte che i cittadini si riservano ed esercitano per sè, quando nominano i loro rappresentanti, e per mezzo di questi, quando concorrono nella fattura delle leggi, chiamasi sovranità *attiva*; l'altra sovranità *rappresentata*.

L'una e l' altra hanno la loro origine nel diritto individuale, che, per ottenere meglio lo scopo del buon governo della società, viene in parte ceduto ad una rappresentanza sovrana stabile, e in parte ritenuto, per essere esercitato dai cittadini o dai loro mandatari diretti.

Questi principii sulla sovranità sono variamente applicati nei governi liberi, come vedremo parlando delle diverse forme di governo. Così nelle società, in cui il potere costituente fu il popolo stesso, la sovranità delegata proviene direttamente dal voto popolare, con o senza riserva di mutarla in appresso; nelle società, in cui il potere tradizionalmente già costituito ha fatta una costituzione conforme al diritto naturale e ai desiderii della nazione, la sovranità rappresentata partecipa solo indirettamente dell'origine popolare, ma non è perciò meno un' emanazione dei diritti naturali dei cittadini.

Già abbiamo detto che le differenze di fatto, nella origine e nella forma del potere, dipendono dai costumi e dalle condizioni diverse dei popoli, e non mutano l' essenza del diritto, nè la natura della libertà. Governo costituzionale con monarca ereditario, o repubblica con presidente elettivo, possono essere forme libere del pari; e se le tradizioni in un paese sono monarchiche, purchè la libertà sia guarentita, riuscirà molto più utile il

primo che la seconda, anzi quello sarà possibile, questa impossibile.

7. — Noi abbiamo escluso la sovranità del numero, ammettendo come condizione del suffragio l'intelligenza e la capacità; abbiamo bensì ammesso la sovranità della maggioranza intelligente, ma ne abbiam limitato l'esercizio, per ciò che riguarda il poter costituente e il legislativo, alla delegazione per elezione, la quale, se è necessaria pel secondo, mostrammo poter mancare pel primo, purchè vi supplisca la palese accettazione e cooperazione del popolo all'opera compiuta dal potere. Più innanzi vedremo come vi sieno altri uffici del governo, nei quali ha pur parte direttamente o indirettamente il cittadino.

Quest'è la nostra dottrina sulla *sovranità nazionale*, di cui ciascun cittadino ha da natura il diritto di poter esercitare la sua parte, raggiunta che n'abbia la capacità.

Nè, quando si ammettano le ragionevoli e necessarie restrizioni per noi indicate, comprendiamo perchè alcuni temano tanto nel proclamare questa dottrina. Se una costituzione soddisfa ai bisogni di un popolo, egli la osserverà inviolabilmente per il proprio interesse. Se non soddisfa, nessuna forza potrà impedire all'opinione nazionale di condannarla, di resistere moralmente e con tutti i mezzi legali, e di riuscire tosto o tardi con un pacifico rivolgimento a farla mutare. Forse che il ricusare questa dottrina cancellerà negli uomini la coscienza del diritto? La storia ci prova come durassero maggiormente que' governi, in cui le libertà naturali erano, almeno in qualche larga misura, riconosciute; mentre furono trabalzati da continue rivoluzioni quelli, che

non vollero riconoscere la sovranità della nazione ed i diritti dei cittadini.

Si oppone che con questa dottrina un popolo sarebbe libero di volere, od approvare il despotismo; ma ciò può avvenire piuttosto dove è ammesso il suffragio universale e la sovranità del numero, non dove il diritto di voto è esercitato soltanto dalla maggioranza intelligente. Del resto non sappiamo se sia preferibile al dispotismo voluto dai più quello imposto dalla violenza brutale di uno o di pochi.

8. — Abbiamo detto della sovranità nazionale; rimane che diciamo del modo di far valere questo diritto.

Noi leggiamo nella storia una infinità di esempi di rivolgimenti popolari pacifici, e di rivolgimenti operati colla forza. Secondo la dottrina che noi professiamo, i primi sono sempre legittimi, quando sono veramente popolari, cioè voluti e operati dalla grande maggioranza del paese. I secondi devonsi distinguere in rivolgimenti nazionali nello stretto senso della parola, ossia in insurrezioni e lotte nazionali, tendenti a conseguire l'indipendenza dallo straniero, e in rivoluzioni interne tendenti a mutare la forma di un governo nazionale ed indipendente. Le prime sono sempre *legittime*, perchè un popolo, che vuole affrancarsi dallo straniero, non fa che volere la propria esistenza e personalità, senza la quale i cittadini non hanno modo di promuovere neppur moralmente la propria libertà e l'esercizio dei naturali loro diritti. Le seconde sono sempre *illegittime;* perchè quando un popolo ha vita propria e governo proprio, è impossibile che colla ferma volontà e colla concordia non riesca ad ottenere le

riforme liberali che desidera; e per ottenerle non gli rimane che di metter in pratica tutti i mezzi pacifici e legali, con cui si prepara e si matura la pubblica opinione. Se ben esaminiamo, la storia non ci offre esempio di un popolo che fosse veramente concorde nel volere la libertà, e non l'abbia pacificamente ottenuta, anche dal più assoluto de' governi. La libertà segue lo svolgimento dell'opinion pubblica per una necessità morale, che rende illegittima ogni rivoluzione violenta; e dove questa riuscì a trionfare, la libertà fu effimera, appunto perchè la maggior parte dei cittadini non ha cooperato, o consentito al mutamento del governo. Suppongasi un governo cieco e tiranno quanto si vuole; se la sovranità è nazionale, se l'esercito e i pubblici ufficiali sono nazionali, basta la resistenza passiva a costringerlo a cedere. E quando egli avesse ricorso ad intervento straniero, cesserebbe di essere governo nazionale e indipendente, e allora soltanto legittimerebbe una resistenza violenta, che non sarebbe più rivoluzione, ma guerra d'indipendenza.

9. — Di tre classi possono essere gli uffici dei poteri: far le leggi, eseguirle, applicarle ai fatti particolari.

Adunque, rispetto alla sovranità una delle più importanti condizioni di una buona costituzione è la *distribuzione* e separazione dei *poteri*, o meglio degli uffici del potere, il quale tuttavia conserva la unità del fine, avendo ogni ramo di esso per punto di convergenza la legge. I poteri si distinguono, da quanto abbiamo detto, in *legislativo*, *esecutivo*, e *giudiziario*. Quel centro comune, che si chiama governo, rappresentante in genere la sovranità delegata, dee aver parte nel legislativo per la proposta, la quale conviensi a chi ha tutti

i mezzi per conoscere i bisogni della società; per la discussione, che è naturale a chi propone; per la sorveglianza, che si esercita collo scioglimento della rappresentanza nazionale, salvo l'appello alla nazione, quando sorgono collisioni tra i due poteri; e per la sanzione e promulgazione, la quale vuol esser esclusivamente di chi ha la rappresentanza dell'unità sovrana, ed è incaricato dell'esecuzione. Egli dee avere maggior parte nel poter esecutivo, potendo soltanto un poter centrale disporre delle forze di tutti, ed obbligar tutti materialmente. Nel poter giudiziario dee esercitare soltanto il diritto di eleggerne i membri, lasciandoli di poi affatto indipendenti, salvo il sorvegliare perchè osservino le forme dei procedimenti volute dalla legge a tutela dei cittadini, e il fornir loro i mezzi per iscoprire e colpire i violatori della legge.

Una *parte* di tutti e tre questi uffici dev'essere *attribuita ai cittadini* e ai loro mandatari. La esecuzione non è possibile ai cittadini, se non per piccola parte, dovendo essere quasi tutta affidata al governo.

I cittadini hanno la principal parte nel poter legislativo, e devono esercitarlo per mezzo di rappresentanti o delegati, come si è dimostrato. Ai rappresentanti dell'elemento popolare spetterà pure ragionevolmente il diritto di proposta e quello di discussione e di deliberazione. Ma il diritto di proposta non dev'essere intieramente delegato, e i cittadini devono riserbarselo in parte, esercitandolo tutti, non come nazione, ma come individui, per mezzo della petizione. Infatti non può concepirsi un mandato, anche illimitato, come è questo della rappresentanza legislativa, col quale il mandante rinunzi persino alla facoltà di esporre i propri desiderii

e le proprie opinioni al mandatario e al governo. La libertà poi della rappresentanza nazionale avrà necessariamente per limite l'inviolabilità della costituzione.

I cittadini devono aver parte nel poter esecutivo per tutti gli uffici, che possono sottrarsi all'azione esclusiva del poter centrale, senza render fiacca l'esecuzione della legge, e principalmente in quelli che interessano più da vicino la libertà. Tali sono l'amministrazione dei comuni, che son quasi vaste famiglie, aventi molti interessi propri, indipendenti da quelli dello Stato; e la difesa delle istituzioni e del territorio nazionale, per mezzo d'una milizia cittadina.

Finalmente nel poter giudiziario i cittadini devono aver parte per la pubblicità dei dibattimenti, e per accertare se i fatti sieno o non conformi alla legge; la qual cosa può esser meglio accertata dalla coscienza pubblica, che dal potere. Ed in verità, il mandato di chi deve giudicare consta di due atti, dell'accertamento coscienzioso del fatto, conforme o non conforme alla giustizia e a la legge, e dell'applicazione autorevole di questa al fatto, secondo che fu riconosciuto conforme o non conforme ad essa. La prima parte può essere riserbata principalmente alla libertà, ossia a' cittadini; la seconda dev'esser data tutta ad un poter delegato. Dovrà questo essere lo stesso poter centrale, incaricato dell'esecuzione? No, perchè potrebbe esser chiamato a giudicare nell'interesse esclusivo di questo stesso potere; quindi dev'essere separato. Tuttavia nulla osta che i suoi membri sieno nominati da quello, purchè sieno resi affatto indipendenti nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Queste cose saranno minutamente spiegate nella trattazione dei singoli diritti e doveri politici.

10.— Restano a dir poche cose intorno alla Nazionalità, o ai diritti *nazionali ed internazionali*. Nell'idea compiuta della società è inchiusa quella dell'indipendenza dello Stato dagli stranieri, e della nazionalità propria dei cittadini. Non è dubbio che i cittadini abbiano diritto di difender sè stessi e la società da ogni prepotenza straniera, di costituire e mantenere la nazionalità, che per la comunione d'origine e d'interessi tanto giova alla prosperità de' popoli, di far rispettare anche all'estero i diritti comuni ad ogni uomo e quelli della nazione, in nome dell'umanità e dell'onor nazionale.

11.— A tutti i diritti sin qui accennati e compresi nella Libertà civile, nella Sovranità e nella Nazionalità, corrispondono i *doveri* verso i cittadini e verso lo Stato; i quali non sono una violazione della libertà, ma un giusto limite ad essa imposto per il rispetto del diritto altrui, e per la necessità di fornire allo Stato i mezzi, con cui guarentire la libertà di tutti. La costituzione potrebbe dichiarare assolutamente i soli diritti, perchè i doveri sono ad essi naturalmente correlativi, e perchè non si può annunziare un diritto senza ammettere implicitamente il dovere. Ma il dichiarare anche i doveri può sempre giovare, mentre nella definizione esatta del dovere, o della restrizione del diritto è riposta d'ordinario una conferma della libertà.

Alcuni considerano separatamente, come condizioni d'una buona costituzione, e come una guarentigia pei cittadini, le forme dei poteri; e tali son veramente; ma noi amiamo meglio considerarle come parte del diritto istesso, ed inchiuderle nella trattazione dei diritti di sovranità, che perciò appunto distinguemmo in delegata ed attiva.

CAPO VI.

Delle diverse forme di Governo.

SOMMARIO

1. Diversi aspetti, sotto cui si possono considerare le forme di governo — 2. Distinzione delle forme di governo, secondo gli elementi della potestà esecutiva e sovrana, in semplici e miste. — 3. Diverse maniere di forme semplici e di miste. — 4. Esempi storici delle diverse forme semplici e miste. — 5. Forme di governo secondo il titolo dell'autorità suprema. — 6. Forme di Governo secondo la conformità, o non conformità delle leggi sociali col diritto naturale. — 7. Bontà rispettiva delle diverse forme.

1. — La *forma di governo* è il modo di essere della società, determinato dalla costituzione, e da leggi e consuetudini, che ne compiono le lacune; o in altre parole, è il modo giuridico delle relazioni esistenti tra i cittadini e il potere sociale.

Le diverse forme possibili di governo si sogliono considerare sotto *tre aspetti*, cioè: 1. degli elementi della potestà esecutiva e sovrana; 2. del titolo dell'autorità suprema dello Stato; 3. della conformità o non conformità della costituzione, o delle leggi e consuetudini, che reggono la società, colla legge naturale, e col diritto individuale.

2. — Secondo i diversi elementi della potestà esecutiva e sovrana si possono primamente distinguere le forme di governo in *semplici e miste*. Nelle società, quali ora trovansi tradizionalmente costituite, sogliono

esistere diversi elementi, da tempo più o men remoto radicati nel paese, i quali, prodotti nel corso dei secoli dalle disuguaglianze di fatto, dal succeder dei casi e da tutti quegli altri accidenti che influir possono a modificare i costumi d'una nazione, danno origine a ciò che volgarmente si chiama diversità di condizioni, di ceti, o classi de' cittadini. Queste diverse condizioni, dove la legge sia uguale per tutti, non possono dirsi giuridicamente classi distinte, perchè la legge non le costituisce come corpi separati, o associazioni esistenti per sè; solo la mente può, astraendo, immaginar divisi i cittadini in ceti, o classi, secondo le accidentali disuguaglianze esistenti fra loro di fatto. Si sogliono fare le distinzioni seguenti: 1. il ceto dei poveri ed ignoranti, che non hanno beni, nè coltura, e vivono del lavoro, dei frutti del quale poco o nulla loro sopravanza. Chiamati coll'odioso vocabolo di *plebe* nei governi illiberali, diconsi oggidì *proletari*, e sono sempre la parte più numerosa della nazione: 2. il ceto dei piccoli e mezzani proprietari e dei più o meno educati, detto *borghesia* o ceto medio, e da alcuni impropriamente popolo, mentre questo nome non può esprimere che l'insieme di tutti i cittadini: 3. la classe dei distinti per grandi ricchezze, per grandi meriti, per nascita e titoli di nobiltà, per cariche e gradi, che costituiscono le *aristocrazie* di ricchezza, di merito, di sangue e di grado. A questi tre elementi il più delle volte si aggiunge un quarto, che è l'elemento monarchico, o della dinastia sovrana, introdotto prima per elezione, per rivoluzione, o per conquista, poi mantenuto nei secoli per tradizione, per legge, o per consenso dei popoli; il quale a poco a poco si acquistò clientele e simpatie,

governò per titolo di eredità e di tradizione, e radicossi nella società, diventando un elemento di fatto, reso utile per riguardo alle consuetudini, alla storia, agli affetti nazionali, e all'interesse dell'ordine e della pace, di cui suol essere giudicato custode. In alcune società questo elemento manca, e ad esso è sostituito un principato temporaneo elettivo. In altre manca, politicamente parlando, qualcuno degli altri elementi, per essersi fusi insieme due di essi, e qualche rara volta tutti e tre, in ciò che riguarda l'esercizio dei diritti di sovranità. In vero la libertà, fondata sull'eguaglianza di diritto, tende a riunirli in un solo, sebbene non possa far iscomparire le distinzioni, che non sono fondate sul privilegio, ma solo renderle personali e soggette alla legge comune, laddove la tradizione de' governi assoluti ed aristocratici le avea rese collettive, e ne avea formato per diritto caste privilegiate, inconciliabili colla libertà.

Sul diverso ingerimento di uno, o più di questi elementi nel governo, è basata la distinzione di forme semplici e miste, secondochè la potestà sovrana è esercitata da uno, o da più di essi.

3. Le forme *semplici* sono: la *Monarchia pura*, od autocrazia; la *democrazia pura*; l'*aristocrazia pura*, od oligarchia. Nella prima governa esclusivamente il principe, nella seconda tutto il popolo per eguale partecipazione di ciascuno dei cittadini, nella terza una casta privilegiata di pochi. Ciascuno adunque di questi elementi, giunto ad impadronirsi del potere, esclude, od annienta gli altri. In pratica però una forma assolutamente semplice è impossibile, o poco duratura, perchè una forma di governo, per quanto appaia semplice, ammette sem-

pre in qualche grado la partecipazione di uno o più degli elementi sociali nell'esercizio, almeno indiretto, del potere.

Le forme *miste* possono variar grandemente, secondo la diversa combinazione di due, o più elementi nell'esercizio del potere. Per maggiore chiarezza converremo di chiamar *monarchico* l'elemento del potere rappresentato da un principe ereditario, od anche da un capo elettivo, ma con titolo principesco; chiameremo *aristocratico* l'elemento della nobiltà godente privilegi e prerogative eccezionali, notando che per estensione di significato si usò poi questa parola anche a significare le persone legittimamente distinte per meriti, gradi e ricchezze, benchè non godano di privilegi davanti alla legge. Nel qual senso noi pure useremo qualche volta questa parola, intendendo allora che sia tolto dalla significazione di essa tutto quello che ha etimologicamente e storicamente di odioso, e che si annette all'idea di casta. Chiameremo infine democratico o *popolare* l'elemento che abbraccia il numero maggiore dei cittadini. Alcuni distinguono anche l'elemento borghese; ma la borghesia, quale la intendono gli scrittori di cose politiche, non è un elemento, bensì una condizione accidentale dell'individuo, che oggi gli appartiene, domani può mancargli per rovesci di fortuna od altro; quella condizione, cioè, dell'uomo capace di esercitare i diritti politici, che segna, nella pratica dei governi liberi, il passaggio dal proletariato alla capacità politica, od anche ad una delle legittime aristocrazie, che sopra abbiamo accennate. Il più delle volte essa si confonde col ceto medio.

Le forme miste, che ammettono diversi elementi al potere, possono essere *monarchie aristocratiche*, in cui il sovrano ereditario, od elettivo, mette a parte del potere una casta privilegiata; *monarchie democratiche*, in cui, in luogo di una casta, ha parte nel potere il popolo; *monarchie costituzionali*, in cui il potere è distribuito tra il Sovrano, le aristocrazie legittime e il popolo: le quali chiamansi *monarchie parlamentari*, quando il voto legalmente espresso dal parlamento, che è costituito dai rappresentanti dei due ultimi elementi, determina l'indirizzo del governo, e il Sovrano lo rispetta abbastanza per secondarlo; *democrazie costituzionali e parlamentari*, in cui il popolo elegge periodicamente un capo del governo, ed ammette nel potere anche le legittime aristocrazie; finalmente *governi aristocratico-democratici*, in cui domina una casta privilegiata coll'intervento del popolo, o questo coll' intervento delle legittime aristocrazie. Alcune di queste forme ammisero il suffragio universale. La maggior parte delle medesime può conciliarsi con una federazione di Stati egualmente governati, ed allora alla forma di governo s'aggiunge l' epiteto *federativa*. La federazione poi può esistere anche tra governi di forme diverse.

Monarchie pure furono gli antichissimi regni, e anche, nei secoli più a noi vicini, le monarchie orientali, l'autocrazia russa, e la turca. Ora furono elettive, particolarmente le più antiche, ora ereditarie, con diversi modi di eredità, per primogenitura, per discendenza maschile, per maschile e femminile, per elezione tra i figli maschi, per testamento del principe, o per decisione della sorte tra i suoi figliuoli, o tra i membri della

famiglia sovrana, per investitura, per elezione con serie continua, per elezione temporanea e senza continuità, od anche per due di tali modi combinati insieme.

Abbiamo esempi di monarchia ereditaria per linea maschile in Austria, per linea femminile in Inghilterra e in Russia, per eredità ed elezione insieme nell'Impero Romano sotto i discendenti d'Augusto, e nell'Impero d'Alemagna sino a Francesco I d'Austria; per eredità e per testamento in Ispagna al tempo di Filippo II, per investitura nei feudi dell'età di mezzo, per elezione continua nel papato e in altre teocrazie, per elezione non continua nel periodo dei sette re di Roma.

Anche questi governi però ammisero il più delle volte nel potere un Consiglio, un Senato, o comizii popolari; e se si considerano come monarchie pure, gli è perchè in generale questa partecipazione non era sancita per leggi fondamentali, od era subordinata al placito del sovrano, e più apparente che reale.

Democrazie pure furono alcune delle prime società, la repubblica francese del 1848, e parecchie repubbliche greche, le quali ultime furono anche federative, come le svizzere d'oggidì.

Aristocrazia pura fu il governo dei trenta tiranni d'Atene, e la tirannide di Sparta in Tebe ai tempi di Pelopida.

Anche di forme miste ci offre infiniti esempi la storia antica e moderna. Monarchie democratiche, o democrazie principesche furono quasi tutti i governi primitivi delle tribù e società nascenti. Monarchie aristocratiche sono oggidì gl'imperi russo e turco. Democrazie aristocratiche furono Roma antica repubblicana, e le

repubbliche italiane del medio evo, Firenze, e molte repubbliche greche. Aristocrazie principesche furono, principalmente, in certi periodi, Sparta e Venezia. Alcune di queste forme ammisero il suffragio universale. Finalmente monarchia tra assoluta e costituzionale è la Francia d'oggidì, la quale ammette pure il suffragio universale; monarchie costituzionali sono la Spagna, il Portogallo, la Danimarca, gli Stati Germanici, i paesi Bassi, la Grecia; e monarchie costituzionali parlamentari l'Inghilterra, il Belgio e il Piemonte. Repubblica costituzionale federativa è l'Unione Americana.

5. — Una distinzione meno importante delle forme di governo è quella che si desume dal *titolo* dell'autorità suprema dello stato.

Già vedemmo che le forme semplici si soglion chiamare monarchia, aristocrazia, oclocrazia od oligarchia, e democrazia, o repubblica democratica.

I titoli delle monarchie e delle forme miste variarono all'infinito; s'ebbero imperi, regni, o reami, vicereami, principati, granducati, arciducati, ducati, viscontee, baronie, marchesati, comitati o contee, langraviati, elettorati, vicariati, consolati, delegazioni, preture, prefetture, feudi, banati, generalati, papato, dogati, patriarcati, arcivescovadi, vescovadi, cardinalati, prelature, legazioni, abbazie, commende, cavalierati, signorie, presidii, dittature, governatorati, luogotenenze, commissariati ecc.

6. — Ci restano a considerare le forme di governo sotto l'aspetto della *conformità o non conformità delle leggi sociali col diritto sociale.*

Indagando l'origine storica delle società, facilmente ci persuadiamo che primo ad apparire fu il governo

democratico, mutato ben presto in democrazia principesca a suffragio universale, poi in monarchia democratica a suffragio limitato, infine in monarchia aristocratica, ora mista di aristocratico e di democratico, ora più tendente alla monarchia pura. Il progredire della società avrebbe dovuto condurre a forme sempre più libere; fu invece l'opposto, perchè prima valse la sovranità del numero, poi quella della forza e scaltrezza dei pochi, o il diritto della conquista; per cui le nazioni, giunte a coltura, dovettero rifare i loro passi in senso inverso, e procedere dall'assolutismo alla maggiore possibile libertà. Tali furono le vicende di Roma da Romolo ad Augusto. Le aristocrazie pure furono più rare, e prodotte da rivoluzioni, che non lasciarono durevoli effetti, se non quando avvenne il passaggio dalla forma pura ad una delle miste. Però l'elemento aristocratico mischiossi in quasi tutti i governi; il più delle volte originato dalle legittime diseguaglianze del merito, del valore, della ricchezza con giusti modi acquistata; e in seguito cresciuto a potenza per abusi e privilegi, ora collegandosi coi popoli per abbattere i principi, ora coi principi per tiranneggiare i popoli, e rare volte col principe e col popolo per avere una giusta e ragionevol parte nel potere, come succede nei governi costituzionali. Per tal modo quest'elemento si radicò nella nazione, e divenne legittimo quando si sottopose al diritto comune, e rinunziò ai privilegi.

Finalmente l'elemento del popolo, perduta più volte la sua influenza, per la naturale longanimità e facilità di lasciarsi sorprendere e guidare, andò con perpetue vicende, e tra sollevazioni ora vittoriose ora domate, mutando forme di reggimento e signori; finchè la ri-

voluzione del 1789 stabilì nel diritto pubblico europeo i diritti naturali dell'uomo, e preparò quella libertà politica, per la quale nella maggior parte degli Stati europei il popolo ha ottenuto di essere rappresentato nell'esercizio de' poteri sociali Però questa stessa dolorosa vicenda, che forma la storia dei popoli, non fa che attestare la coscienza indefettibile del diritto, a cui la continua resistenza e i progressi della scienza e dell'opinione richiamarono a poco a poco nazioni e governi.

Sotto questo aspetto adunque distinguonsi i governi in *conformi* o *non conformi col diritto naturale*, ossia in *despotici* e *liberali*.

Nessuna delle forme assolutamente semplici può, in una società da secoli costituita, esser conforme col diritto naturale. La stessa democrazia pura, che nelle società primitive e piccole potè essere adottata senza inconvenienti, nelle moderne e grandi società non è mai scompagnata dall'esclusione di elementi sociali radicati nel paese, e dalla tirannia del numero. Nè esiste alcuna grande società, in cui questa forma abbia potuto lungamente durare; le stesse repubbliche svizzere durano tali perciò solo che sono piccoli Stati, ed hanno rappresentanze duplici, che maneggiano la pubblica cosa, rimanendo al popolo il solo diritto di elezione e il potere, costituente, con limiti definiti dalla costituzione di ciascun cantone; e però sono piuttosto forme miste, quasi costituzionali.

Nel fatto la democrazia pura non può riuscire che al governo del numero, il quale è sempre imprevidente, incostante, prodigo, o spilorcio, temerario, o pauroso, egoista e tirannico verso le minoranze, è in-

somma la sovranità della piazza, che non è mai temperante nè regolata. Chieggasi al numero sovrano un sagrificio, un'imposta, una leva per una generosa impresa, per una guerra di civiltà e di interesse umanitario; e se non evvi una classe distinta, che prepari la pubblica opinione ed abbia influenza, esso vi darà un rifiuto; e sarete costretti a confessare che il numero deliberante e governante è retrogrado e tiranno.

Tale non è però il concetto che ci dobbiamo formare della buona democrazia, che può benissimo adattarsi alle condizioni di capacità per il voto, ed ammettere le legittime aristocrazie, fornendo tutti i requisiti di un giusto e libero governo; il quale anzi, teoricamente parlando, è il più logico, perchè meno complicato, e più vicino all'idea naturale della società. Ma il sacrificio di alcuni elementi forti, e spalleggiati da buona parte della nazione, come in molti paesi sono l'aristocrazia, che si subordina alla legge comune, e il principato leale e circondato d'amore e di venerazione dai popoli, equivalendo al sagrificio della pace interna, rende perciò stesso impossibile la libertà; e allora alla forma semplice è senza alcun dubbio da preferirsi la mista.

Non occorre poi parlare dell'aristocrazia pura e della monarchia pura, che sono per sè stesse la negazione delle libertà popolari.

7.— Perciò noi non esitiamo a dire che, in generale, le sole forme miste sono conformi alla libertà. Esse sono più care ai popoli, perchè seguono più comunemente i loro costumi e le loro tradizioni.

Ma, anche fra le miste, quelle sole si possono dire

buone, secondo i principii del diritto naturale, che non escludono l'elemento popolare e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Fra le miste migliore di tutte è la monarchia costituzionale parlamentare in quegli stati, in cui l'elemento monarchico e le legittime aristocrazie godono il rispetto e l'amore della maggior parte del paese. Della qual cosa sono sicuri indizi le manifestazioni spontanee del popolo al sovrano, e le elezioni dei rappresentanti al parlamento nazionale. Questi elementi, connaturati quasi nel popolo, recano la loro parte di bene, e sarebbe pericoloso ed ingiusto il volerli per forza distruggere; pericoloso perchè chi è minacciato nella esistenza si dibatte, e reagisce con ogni sforzo, trascinando seco molti altri nella lotta, ed abusando poi, se ottiene la vittoria; ingiusto, perchè, se la maggioranza del paese è legata d'affetto al governo, e non sa vedere pericolo nel mantenimento delle aristocrazie, che si soggettano al diritto comune, nessuno ha diritto d'immergerla nei lutti d'una guerra civile per desiderio d'una immaginaria perfezione, e per il trionfo di teoriche idealità. Basta per il buon essere di tutti che la libertà sia guarentita da ogni violazione, ondunque venga, e che sia vietato qualunque privilegio di casta.

In conchiusione, ottima assolutamente ed universalmente è nessuna forma di governo; più o men buone, secondo i costumi di popoli, a cui vengono assegnate, son quelle che conservano, ed ammettono al potere gli elementi in essa radicati, e aventi vita effettiva, sottoponendoli tutti all'osservanza della legge e al rispetto dei diritti naturali. Stolta opera farebbe colui

che volesse, a cagion d'esempio, far felice la Svizzera con le forme di governo che si bene convengono all'Inghilterra, o viceversa. La forza dei costumi renderebbe impossibile il mantenimento delle nuove forme, come avviene di certe piante, che, tramutate di cielo, o intisichendo periscono, o cangiando d'aspetto assumono i caratteri, che si convengono al nuovo cielo.

Esposte nella presente Introduzione le capitali dottrine sui naturali fondamenti delle società e delle Costituzioni, è omai tempo che ci accingiamo a dimostrare, come nel governo monarchico parlamentare sieno osservate tutte le naturali condizioni, riguardanti i diritti e doveri dei cittadini, quale ne sia l'applicazione secondo lo Statuto e le leggi del nostro paese, e come questa forma e queste applicazioni sieno le più convenienti alla società nostra ed ai nostri costumi.

Possa, chiunque leggerà queste pagine, rimanerne convinto, ed ispirarsi alla fede e all'amore delle patrie istituzioni!

PARTE I.

LIBERTÀ

o

DIRITTI E DOVERI CIVILI, PRIVATI E PUBBLICI.

PARTE I.

LIBERTÀ

O DIRITTI E DOVERI CIVILI, PRIVATI E PUBBLICI.

SEZIONE I.

CAPO UNICO.

Diritti e doveri civili privati e stato civile delle persone.

SOMMARIO.

1. Definizione dei diritti civili privati, oggetti diversi del giure privato, e stato civile — 2. Distinzione, quanto al godimento di questi diritti, tra cittadini e stranieri. — 3. Come si possieda, si acquisti, e si possa perdere il godimento dei diritti civili. — 4. Di quali diritti godano gli stranieri nello Stato.

1. — La qualificazione di *civili* conviene a tutti i diritti sociali, si pubblici che privati, che non si riferiscono all' esercizio della sovranità e all' esistenza del popolo come nazione; ed è in questo senso che noi prenderemo tale qualificazione, seguendo l' esempio dell' autore dello Statuto, che disse nell' articolo 24: *Tutti i regnicoli godono egualmente i diritti civili e politici*, facendo così due sole distinzioni. Gli scrit-

tori di cose legali per lo più chiamano *civili*, i diritti, che noi per maggiore chiarezza denominiamo *civili privati;* e sono i diritti, che la natura dà a tutti gli uomini col loro nascere, e la legge civile assicura senza alcuna eccezione, o diversità, motivata da bisogno di speciale capacità, come è dei diritti politici, o dall'indole più o men larga della costituzione sociale, com' è dei diritti civili pubblici.

I diritti civili privati sono sempre gli stessi dappertutto, senza riguardo, generalmente parlando, nè di età, nè di sesso, nè di particolare forma del governo. La legge civile, dichiarandoli, non li crea, nè li può sopprimere, perchè sono puramente personali, e riguardano i soli rapporti da individuo a individuo, quelli di famiglia, e quelli che risultano dalle contrattazioni. Sono perciò i men soggetti all'arbitrio del legislatore, in qualunque Stato e forma di governo.

Il complesso delle leggi, che li definiscono, si chiama diritto, o *giure privato;* e la legge positiva estende necessariamente questi diritti, e i corrispondenti doveri, a tutti coloro che fanno parte dello Stato, raccogliendo le prescrizioni, che li riguardano, in un corpo di leggi, che in tutti i paesi suol chiamarsi *codice civile.*

Dalle relazioni da individuo a individuo, da quelle di famiglia e da quelle che derivano dai contratti, o fatti obbligatorii, le quali tutte sono oggetto dei diritti civili privati, risulta lo *Stato civile* delle persone; il quale riguarda l'età, il sesso, le qualità di padre, madre, sposo, sposa, separato dal coniuge, celibe, figlio legittimo, naturale, adottivo, maggiorenne, minorenne, curatore e tutore, padrone, servitore, domiciliato, assente, inter-

detto, testatore, erede, legatario, diseredato; riguarda infine le diverse maniere di obbligazioni convenzionali, o di fatti volontarii *obbligatorii*, che sono *leciti*, o sia i contratti e i quasi-contratti, o *illeciti*, o sia i delitti e i quasi-delitti.

I più annoverano fra i diritti civili privati anche quelli, che derivano dal possesso e dalla proprietà, i quali compiono il prospetto delle materie trattate nel codice civile; noi però ci riserbiamo di parlarne, nell'esame che faremo dei diversi diritti civili pubblici.

Raccogliendo tutti questi oggetti del giure privato, facilmente possiamo dividerlo in tre parti: 1. diritto privato *delle persone*, o complesso delle leggi, che regolano le varie condizioni giuridiche dell'uomo in ordine agli atti della vita civile, e stabiliscono lo *stato* delle persone; 2. diritto *delle cose*, o complesso delle leggi e consuetudini, che determinano quelle condizioni in ordine ai rapporti dell'uomo cogli oggetti del mondo esterno; 3. diritto *delle obbligazioni*, che determinano le già dette condizioni in ordine ai doveri d'uno verso un altro, risultanti da fatti obbligatorii leciti o illeciti.

2. — L'origine affatto naturale e l'intimo legame de' diritti privati coll'umana personalità, è cagione che anche gli stranieri, per rispetto ai principii di umanità non vengano sistematicamente e compiutamente esclusi dal godimento di essi; per cui vi sono parecchi diritti civili privati, che nella società sogliono esser comuni anche a quelli che, non facendo parte dello Stato, mancano del primo e fondamentale di essi diritti, che è quello di cittadinanza, sebbene abitino da più o men lungo tempo nello Stato.

Su questo argomento potrebbe indurre in errore la parola *regnicoli*, sostituita nell'articolo 24 dello Statuto alla parola *sudditi*, o, come sogliono chiamarsi, *cittadini*. Stando all'etimologia quella parola significherebbe coloro che abitano nel regno; ma il senso legale di essa non è, secondo l'accettazione comune e l'interpretazione del legislatore stesso e de' magistrati, diverso da quello delle parole *sudditi* e *cittadini*. La prima distinzione adunque, è quella della misura dei diritti privati, che spettano ai *cittadini* e agli *stranieri*.

3. — Secondo le nostre leggi è *cittadino*, o come suol dirsi *suddito*, (denominazione che nei governi assoluti esprime la soggezione al potere, nei governi liberi la soggezione alle leggi comuni) chiunque gode i diritti civili per ragione di nascita, o per diritto acquisito. È cittadino per ragione di nascita chi è figlio di uno nato nello Stato, anche quando abbia veduto la luce in paese straniero, ma discenda da padre godente nello Stato i diritti civili; se questi ne avesse perduto il godimento, il figlio di lui, nato in estero paese, è riputato straniero; e diventerà cittadino, o suddito, sol quando, nell'anno susseguente alla maggiore età, dichiari, se dimora nello Stato, di volervi fissare il domicilio, e se dimora all'estero, di volere rientrare nello Stato e dimorarvi stabilmente, e vi si stabilisca difatti entro l'anno dalla fatta dichiarazione. Nel primo caso, se cioè già dimora nello Stato, la dichiarazione si dee fare alla segreteria del Magistrato d'Appello; nel secondo alle legazioni o ai consolati dello Stato presso il paese estero da lui abitato. (cod. civ. art. 19, 20).

Sono cittadini o sudditi per dritto acquisito: la donna

straniera maritata con un cittadino godente i diritti civili; il figlio nato nello Stato da madre straniera, o fuori dello Stato da madre cittadina, del quale non sia legalmente riconosciuto il padre, ed anche il figlio di padre e madre incerti, che sia nato nello Stato; il figlio nato nello Stato da uno straniero, che vi ha stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, la quale si presume, quando non vi sia prova contraria, se però lo straniero avrà mantenuto il suo domicilio nello Stato, e non per sola occasione di commercio, per 10 anni compiti (Cod. civ. art. 21, 22, 23, 24). Finalmente acquistano la qualità di cittadini, o sudditi, gli stranieri, che, fissando il loro domicilio nello Stato, impetrino il privilegio di naturalità, e giurino la fedeltà al sovrano (Cod. civ. art. 26). La domanda si fa al ministero dell' Interno; la formula delle patenti di naturalità, sottoscritte dal Re e dal Ministro dell'Interno controfirmate, dopo lo Statuto, è la seguente: *Veduta la domanda ecc., sulla proposta ecc., il signor N. N. . . . . è ammesso al godimento dei diritti dei sudditi dei nostri Stati, sotto l'osservanza delle leggi e dello Statuto fondamentale, con che vi fissi il domicilio, e presti il giuramento di fedeltà richiesto dall'articolo* 26 *del codice civile.* E la formola di giuramento, che si proferisce davanti al ministro di grazia e giustizia, è la seguente: *Io N. N. giuro sopra questi sacrosanti evangelii di essere fedele a S. M. il Re ..... e suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le leggi degli Stati della prelodata M. S. Così il Signore Iddio mi ajuti.*

Non v'ha differenza alcuna, come di leggieri si comprende, fra i cittadini per diritto di nascita e quelli

che lo sono per diritto acquisito. Tutti godono dei diritti civili egualmente, salvo che ne decadano per fatto proprio (Cod. civ. art. 18). La differenza di religione e di culto non forma eccezione al godimento di tutti i diritti (legge 19 giugno 1848) (1).

Abbiamo accennato la possibilità che il cittadino perda il godimento dei diritti civili. Questo infatti si perde dal suddito, che acquisti la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisca con animo di non più ritornare, senza aver ottenuto la permissione del Sovrano; ed anche da quello, che senza tale permissione prenda all'estero servizio militare, o accetti funzioni pubbliche da un governo straniero e, sì quello che questo, non rientrino nel termine, che loro sia prefisso con una intimazione di ritorno, sia individuale, sia in modo generale e per pubblico proclama. La moglie e i figli nati sudditi di uno di costoro perderanno eglino pure i diritti civili se, tre anni dopo la morte del rispettivo marito e padre, o dopo giunti a maggiore età, se vi pervengano sol dopo la morte del marito o del padre, non ritornino nello Stato (Cod. civ. art. 34, 35, 36, 37, 38). Però il cittadino, che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili, potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato con permesso del sovrano, e fissandovi il domicilio.

Anche la donna, che sposa uno straniero, perde i diritti civili, ma rimasta vedova li riacquista, purchè risieda nello Stato, vi torni col permesso del sovrano, o vi si stabilisca entro l'anno.

Perdono i diritti civili gli stranieri naturalizzati, che si

(1) V. Appendice di quest'opera.

assentano dallo Stato per più di un anno senza l'autorizzazione del Sovrano.

Un ultimo modo infine di decadere dal godimento dei diritti civili ha luogo in forza di condanne penali, secondo che determina la legge.

4. — Gli stranieri invece non hanno lo stato civile e il godimento dei diritti civili, se non in quanto questi diritti, nello Stato a cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi dello Stato nostro; salvo che avessero luogo eccezioni per transazioni diplomatiche. Ma questa reciprocità non potrà mai invocarsi dallo straniero per godere diritti maggiori, o diversi da quelli che godono i cittadini dello Stato, nè applicarsi a quei casi, per i quali la legge in modo speciale ha stabilito altrimenti (Cod. civ. art. 26). Eglino non potevano prima del 1850 acquistare, prendere a pegno, colonia, od affitto, beni stabili nel territorio dello Stato, situati a una distanza minore di cinque chilometri dai confini, nè questi beni potevano loro aggiudicarsi in pagamento; ma una legge, data li 5 febbraio 1850 (1) permise loro di acquistare beni immobili nello Stato anche in prossimità dei confini.

Nelle condizioni provenienti da contratti il codice pone alcune restrizioni dei diritti degli stranieri.

Tuttavia il sentimento di ospitalità e di fratellanza fra gli uomini di qualunque paese, e quella generosa tolleranza, che suole contraddistinguere i governi liberi e forti, introducono nelle consuetudini una molto maggiore larghezza a favore degli stranieri, di quella che è concessa dal tenore delle leggi e dei trattati in-

(1) V. Appendice.

ternazionali. Lo straniero, principalmente se immune da delitti, od emigrato dal suo paese per sole ragioni politiche, quando rispetti le leggi dello Stato, e meni pacifica vita, può dirsi che goda fra noi poco meno che gli stessi diritti dei cittadini. E questo, che è un portato della civiltà, avverrebbe anche a favore d' uno che appartenesse a paesi coi quali non esistesse trattato internazionale, o ne fosse sospesa l'osservanza per lo stato di guerra, durante la quale, in questi stessi giorni, furon lasciati abitare nello Stato i sudditi inoffensivi della potenza nemica.

Molte regole che riguardano le condizioni degli stranieri nello Stato. formano oggetto del diritto internazionale; e noi ne faremo cenno al debito luogo.

5. — I *doveri*, che si riferiscono all'esercizio dei diritti civili privati, e alle diverse condizioni dello stato civile, sono tanti, da non potersene trattare se non in un libro apposito di morale. Noi, che ci occupiamo della morale sotto l'aspetto soltanto delle attinenze di essa con la politica, non possiamo qui enumerare tutti i doveri, che corrispondono alle condizioni civili di padre, di figlio, di marito, di sposo, di tutore, di pupillo, ecc.; e dobbiamo mandare il lettore alle opere speciali, che ne trattano.

Pochissimo, e solo per sommaria indicazione, possiamo dire anche dei doveri, che riguardano le obbligazioni; perchè anch'essi, sebbene tocchino più da vicino la società, sono materia di un'apposita istruzione ed educazione morale. Ci basti ricordare al cittadino che questi doveri si riducono alle poche formole seguenti: prima di contrarre un' obbligazione verso un altro, o verso la società, è necessario sentirsi libero,

capace di contrarla, e deliberato di adempirne i carichi; nel contrarla si può aver riguardo all'utilità, ogni qual volta non vi si opponga nè la legge positiva nè la legge morale; e perciò non tutti i contratti dalla legge permessi, o tollerati, sono leciti all'uomo onesto. Nella stipulazione dei contratti il cittadino, che vuol conservare intatta la sua fama, e pura la sua coscienza, deve seguire una regola sola, la buona fede: egli potrà guadagnare coll'inganno, colla frode, ed anche con quella che suole chiamarsi abilità e scaltrezza del contrattare; ma a giustificarlo di questo abuso dell'ignoranza e della buona fede altrui non varrà mai la scusa che nei contratti ciascuna delle parti deve provvedere al suo interesse, e tener gli occhi aperti. All'uomo libero non è permesso abusare impunemente nè della sua condizione sociale, nè della debolezza altrui; e questo grande risultamento deve avere la libertà, di accrescere la coscienza della dignità umana, di nobilitare l'animo, di ispirare al cittadino il sentimento di ragioni più alte delle proprie azioni, che non sono quelle dettate dai termini precisi della legge; perocchè la legge lascia necessariamente luogo a molti sotterfugi non puniti da essa, ma altamente riprovati dalla pubblica coscienza. La pubblicità, che regna ne' governi liberi, e la dignità personale, che è condizione dell'esercizio dei diritti costituzionali, impongono, anche all'infuori de' precetti puramente morali, una più severa osservanza dei doveri civili privati; ed è sotto questo aspetto che le libertà pubbliche sono grandemente educative. Noi vediamo infatti in questi stessi giorni alcune popolazioni, appena sottratte a governi dispotici, le quali, tenute prima in conto di degradate e corrotte, si levarono in

un momento a tanta altezza di moralità civile, da meritare la meraviglia ed il plauso universale, e da costringere anche i più restii a confessare la potenza educativa della libertà. Facciamo adunque che questo vanto si mantenga alle libere istituzioni; ed in ogni atto della vita civile privata teniamo presente la condizione fondamentale della libertà, che è la responsabilità delle azioni.

Il godimento dei diritti civili impone pure dei doveri ai cittadini, cui è attribuito intero, e agli stranieri, che l'hanno solo in parte. I cittadini debbono vigilare per la conservazione de' loro diritti, e, adempiendo scrupolosamente i rispettivi obblighi, meritarsi i benefici, che derivano dalla qualità di regnicoli.

È ammesso in tutti gli Stati che lo straniero deve osservare le leggi dello Stato, in cui si trova, e adempiere tutti i doveri, cui sono soggetti i regnicoli. Gli stranieri debbono anzi osservarli con molto maggiore diligenza, perchè il titolo, per il quale vivono tranquilli nello Stato, non è tanto il diritto di reciprocità, quanto il sentimento di ospitalità, il quale richiede corrispondenza d'affetto e gratitudine. Se a tutti è vietato turbare l'ordine sociale, lo è a molto maggior ragione allo straniero; il quale deve spingere il rispetto per l'ordine sino a tollerare pazientemente certi atti meno delicati ed ospitali, che pur troppo per ignoranza, o per inveterati pregiudizii si commettono talvolta verso gli stranieri dai privati, o dalle autorità politiche inferiori. Lo straniero, così operando, avrà il plauso e la stima di tutta la parte migliore della popolazione; e ciò gli sarà di conforto a sopportare le amarezze inseparabili dal suo stato. Chi non ha veduto in questi anni

in Piemonte, nel fatto della emigrazione da tutte parti d'Italia ivi convenuta, gli effetti meravigliosi che sa produrre il sentimento dell'ospitalità da una parte e quello di rispettosa temperanza dall'altra? Nessuno si avvide quasi che tra regnicoli ed emigrati fosse differenza di godimento de' diritti civili; e la libertà a favore dei secondi giunse a tale da tollerare anche i pochi avversi al governo non solo nelle loro private opinioni, ma nelle pubbliche adunanze e discussioni, nel giornalismo e nei fatti; tanto il contegno assennato dei più ed il reciproco affetto coprivano col merito della maggioranza il trasmodare dei pochi.

SEZIONE II.

DIRITTI E DOVERI CIVILI PUBBLICI.

CAPO I.

LIBERTA' GIURIDICA E COSTITUZIONALE.

CAPITOLO I.

Libertà giuridica e costituzionale secondo lo Statuto e le forme parlamentari.

(Art. 2, 22 e 23, dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Idea della libertà giuridica, ed ostacoli che talora si oppongono ad attuarla. — 2. Libertà costituzionale e dichiarazione di essa nelle nostre leggi fondamentali. — 3. Magnanimità e meriti di Carlo Alberto.— 4. Intendimenti di Carlo Alberto nel dare lo Statuto. — 5. La forma di governo introdotta dallo Statuto è la Monarchia parlamentare.— 6. Caratteri del sistema parlamentare, e come in esso si provveda ai conflitti fra i diversi elementi del potere, o fra questi e la nazione. — 7. Distribuzione dei poteri e partecipazione dei cittadini in ciascuno. — 8. Importanza della interpretazione liberale e scientifica dello Statuto. — 9. Nello Statuto alcuni diritti sono sottintesi. — 10. Lo Statuto raggiunge per noi il vero scopo della società civile. — 11. La distribuzione dei poteri è contemperamento armonico, non equilibrio e lotta continua. — 12. Il principio di equilibrio non ha che applicazioni eccezionali. — 13. Perpetuità e irrevocabilità dello Statuto e delle leggi organiche. — 14. Dubbi insorti su certi articoli dello Statuto.

1. La *libertà giuridica*, fondamento di tutte le altre, è il diritto naturale del cittadino di veder rispettati dalle

leggi sociali i suoi diritti come uomo e come membro d'una società politica e nazionale. Siccome non v' ha società senza governo, così la libertà giuridica può anche definirsi il diritto del cittadino di essere ben governato, cioè governato con leggi che assicurino i diritti naturali individuali.

Nessun diritto è più patente di questo; nè una formale e precisa dichiarazione sarebbe necessaria nelle leggi costitutive dello Stato, essendo esso inerente all'idea stessa di società; la quale, siccome consta di individui, non può annullarne la personalità e i diritti, nè può avere altro scopo, fuor quello assicurare il più facile e più compiuto esercizio della libertà individuale.

Nei diversi Stati è diversamente guarentita la libertà giuridica; e il potere sociale, che molte volte si credette fornito di una esistenza legale tutta propria ed indipendente dal popolo, potè per fino ricusare di riconoscerla, considerando gl' individui come oggetti materiali di sua proprietà, provveduti di quei soli diritti, che piaceva a lui di accordare, con riserbo di ritorli a capriccio.

Non ripeteremo le ragioni, che dimostrano come l'uomo tenga da natura il diritto della libertà giuridica, poichè le abbiamo assai diffusamente esposte nella Introduzione.

Un governo non può compiutamente mettere in atto questa libertà, quando vi si oppongano influenza di parti cittadine, incapacità di popolo, o prepotenza straniera. In mezzo a questi *ostacoli* null'altro rimane a un savio principe che tentar di appianarli con ogni mezzo, introdurre tutte le possibili riforme, mettere in accordo, ed attutire le parti, spingere innanzi rapida-

damente il suo popolo, per mezzo della pubblicità e della educazione, e stringere accortamente le amicizie e le alleanze allo scopo di liberarsi dall'influenza straniera, affinchè la nazione ed i tempi, divenuti maturi, concedano di conquistare l'indipendenza, e di stabilire costituzionalmente la libertà. Giunto questo momento, in cui gli sia lecito sfidare gl'interni ed esterni nemici, è dovere e gloria d'un principe presentarsi ai suoi popoli spontaneo promulgatore di ordini, che riconoscano la libertà giuridica dei cittadini, e, spogliandosi volonterosamente del potere assoluto, prevenire il malcontento e le rivolture, che sogliono manifestarsi in siffatti momenti. Quando la favilla ferve sepolta nelle ceneri, è savio consiglio aprirle per tempo una via, prima che si trasmuti in incendio. E con questo egli assoderà in perpetuo la sua dinastia, circonderà di altrettanta confidenza ed affezione il suo trono e il regio nome, quant'era il sospetto e il timore, che ispirava il potere assoluto; e n'andrà benedetto e lodato dagli uomini e dalla storia.

Tale fu Carlo Alberto il *Magnanimo*, promulgatore dello *Statuto* in Piemonte.

2. — Vediamo che sia la libertà costituzionale, e come si trovi confermata ed applicata nel nostro Statuto.

La libertà giuridica chiamasi *libertà costituzionale*, quando si considera nella applicazione, che ne fa la legge fondamentale, o la costituzione politica dello Stato. Potendosi prendere la parola costituzione in senso lato, la libertà dei cittadini, riconosciuta nelle leggi fondamentali scritte, può chiamarsi costituzionale anche in diverse forme di governo.

Per noi, e nel senso più stretto sancito dall'uso, la

libertà costituzionale è quella guarentita ed applicata nello Statuto 4 marzo 1848 (1) di re Carlo Alberto; il quale la annunzia nel proemio con le seguenti parole:

« *Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama delli* 8 *ultimo scorso febbrajo, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.*

« *Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare i vincoli d'indissolubile affetto, che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.*

« *Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue.* »

E qui viene appresso lo Statuto.

Le parole di questo proemio si riferiscono ad un Proclama, col quale il generoso iniziatore e promul-

(1) V. il testo dello Statuto nell'Appendice dell'opera.

gatore delle nostre libertà annunziava il giorno 8 febbraio a' suoi sudditi che avrebbe dato uno Statuto fondamentale, secondo la forma più compiuta di governo rappresentativo, o, come ora dalla scienza è chiamata, secondo la forma costituzionale parlamentare. In quel proclama era detto:

. . . . » *Ora che i tempi sono disposti a cose maggiori* (accenna le riforme già prima attuate) *ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro* (ai sudditi) *la prova più solenne, che per Noi si possa, della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno. Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese. Ma fin d'ora ci è dato il dichiarare, siccome, col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona, abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale, per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.* » (1)

A rendere più inviolabile il diritto dei cittadini di essere liberamente governati, lo Statuto definisce esplicitamente nell'articolo 2.° la forma di governo con le seguenti parole:

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo . . .

Tutto lo Statuto poi dal principio alla fine non è altro che una definizione di questo diritto. Una guarentigia particolare ne porge l'articolo 22, nel quale è posto come condizione della salita al trono del Re

(1) V. questo Proclama nell'Appendice dell'opera.

il mantenimento dello Statuto, colle parole che seguono:

« *Art.* 22. *Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.* »

La stessa condizione è pure imposta dall'articolo 23 al *Reggente, prima di entrare in funzioni.*

Finalmente i preamboli delle leggi organiche su la Milizia Comunale, o Guardia Nazionale, e su la Stampa, contengono schiarimenti intorno alla forma di governo; e nel decreto d'amnistia accordata ai condannati politici. Carlo Alberto dichiarò espressamente d'aver dato ai popoli *la maggior prova d'affetto e di fiducia che si potesse, chiamandoli a partecipare nei diritti della sovranità, mercè lo stabilimento di un sincero e compiuto sistema rappresentativo.* » (1).

E qui per governo rappresentativo intendesi quello che ha per carattere distintivo la preponderanza della rappresentanza nazionale nell'indirizzo della cosa pubblica.

Col guarentire una libera forma di Governo riconoscevasi e guarentivasi adunque il diritto dei cittadini, che abbiamo chiamato libertà giuridica; coll'indicare precisamente la compiuta forma rappresentativa, guarentivasi quella che abbiamo chiamata libertà costituzionale e parlamentare.

Nè tutte le fatte citazioni sembreranno soverchie, chi pensi come da esse appaia l'intenzione del legislatore, la quale ha grandissimo peso nell'interpretazione ed applicazione dei principii giuridici, e delle leggi par-

(1) Per tutte queste citazioni V. lo *Statuto*, le leggi organiche e il decreto d'amnistia nell'Appendice dell'opera.

tic lari, che ne sono i corollari, e l'indispensabile complemento.

3. — Noi abbiamo nell'Introduzione dimostrato il diritto del cittadino di esser libero, indipendentemente dalla volontà del potere. Carlo Alberto riconobbe non potersi la libertà civile e politica ricusare ad un popolo, che per coltura sia maturo ad essa, e per diritto criterio ne sia meritevole: egli sentì nel suo cuore d'uomo il diritto de' suoi sudditi; e, poichè ad attuarlo non ostava che il suo potere assoluto, che materialmente avrebbegli dato forza di resistere ai giusti desiderii di quelli, volle toglier l'ostacolo di mezzo, riconoscere e proclamare quel diritto egli per il primo. E lo fece con quella larghezza, che ognun vede nello Statuto; proclamò tutti i diritti naturali, civili e politici del cittadino con espresse formole di legge fondamentale, e non solo riconobbe, ma tentò di attuare i diritti nazionali col proclama, che precedette la gloriosa guerra dell'Indipendenza, e col fatto della guerra istessa. Per fare ossequio adunque al diritto naturale egli non poteva di più; e non ommise di riconoscere esplicitamente od implicitamente uno solo dei diritti naturali individuali. Dallo Statuto insomma, dalle leggi organiche, dagli atti pubblici contemporanei, che sono inseparabili tra loro, *fu compiutamente applicato il principio della libertà giuridica e costituzionale dei cittadini.*

È questo il più gran titolo che un Sovrano possa avere alla riconoscenza della presente e delle future generazioni; e non indarno i popoli lo onorarono coll'appellativo di *Magnanimo*, e ne tengono la memoria venerata e cara. Imperciocchè, consultando la storia,

noi non troviamo guari altro simile esempio; nè comprendiamo quanto valore abbia la parola di coloro, i quali, come temessero di prostituirsi nel lodare liberamente e meritatamente un Sovrano, cercano di attenuarne la lode e la gloria, con dire che i tempi erano maturi, che i popoli si sarebbero pigliata da sè quella libertà, ch'egli non si fosse affrettato a largire, e ch'egli fece di necessità virtù. Vuota ed ingiustissima accusa; perocchè i fatti di questi tempi sono ormai conosciuti, anche nelle intime loro cagioni.

I Reali di Savoja precorsero quasi sempre i loro popoli nel propugnare il progresso politico e l'idea nazionale; furono sempre de' più temperati tra i principi assoluti; dotarono il loro paese d'istituzioni amministrative, finanziere e comunali, che formarono l'ammirazione d'Europa; e basterebbe a provarlo il famoso *Regolamento dei Pubblici*. Salito Carlo Alberto al trono, migliorò l'istruzione, le arti, il commercio e le politiche condizioni de' suoi popoli, per quanto glielo permise la tirannica pressura dell'Austria; e il suo regno, anche nel primo periodo sino al 1847, andò lodato per riforme di codici, per indipendenza di tribunali, e per parecchi miglioramenti sociali, che soli potean rendere capace ad un tratto il suo popolo di esercitare con una esemplare saviezza, passata oramai in proverbio, le libertà parlamentari. Nè al movimento italiano del 1848, da cui quelle libertà scaturirono, egli fu straniero, o consenziente suo malgrado, e quasi per forza trascinatovi dentro; ma ben si può dire oramai, colle irrefragabili prove della storia contemporanea, e testimonianze degli uomini, che sono ancor vivi, e ne furono capi, essere egli stato centro dell' orbita di quel gran movimento.

Da lui ebbe a suo tempo i dovuti incoraggiamenti l'illustre scrittore del *Primato*, e tutta quella plejade di gloriosi italiani, che presero Roma per punto di partenza del moto rigeneratore, perchè la occasione di un novello Papa e l'autorità del suo consenso in faccia all'Europa la rendevano allora più adatta a quest'uopo. Essi esercitarono tra le popolazioni italiane una propaganda di libertà costituzionale e d'indipendenza nazionale, facendo convergere sempre le forze e le speranze di tutti a quell'*astro* di Casa Savoja, che Carlo Alberto dichiarava di aspettare, quando distribuiva anni prima una medaglia aipatrioti, con l'epigrafe *l'atans mon anstre, aspetto la mia stella*, e col leone, che tiene l'Austria compressa sotto i suoi artigli. Egli fu che fece dare segreti eccitamenti a Roma, a Napoli, a Firenze, perchè si promulgassero costituzioni, lasciando credere all'Austria, che più di tutti lo temeva e lo sorvegliava, di entrare nel movimento comune più per secondarlo, che per averlo favorito e promosso, come in verità era. Egli fu che permise ai propagatori di libertà e di sentimenti nazionali in quelle provincie di raccogliere, e disciplinare la parte liberale in suo nome; e mentre avrebbe potuto impedirlo a' suoi sudditi, ch' erano i più, e ai non sudditi, per via di diplomatici richiami, non solo nol fece, perchè quel movimento non gli spiaceva; ma fece l'opposto, perchè da lungo tempo aveva stabilito di promuoverlo e favorirlo.

Certamente quando si pensa alla difficilissima sua condizione rimpetto all'Austria, che cordialmente lo abborriva, perchè lo conosceva, e agli ostacoli infiniti, che dovette, e destramente seppe superare, è facile rendersi ragione di pretese dubbiezze di quel Principe,

ed è naturale che cresca, in luogo di scemare, la riconoscenza e la lode, che gli debbono gl'Italiani.

Se è vero che la libertà e l'indipendenza sono le due sole condizioni di felice esistenza d'una nazione, l'Italia sarà a lui debitrice dell'una e dell'altra, e non a torto lo chiamerà padre e rigeneratore.

4. — Interpretando le sopra riferite citazioni, se ne traggono alcune conseguenze, che spiegano gl'*intendimenti di Carlo Alberto* nel dare lo Statuto. I. Egli intese che lo Statuto fosse nel più largo senso legge di libertà, e stabilisse un compiuto sistema di governo rappresentativo, o una monarchia costituzionale parlamentare; II. Volle togliere ai suoi successori in perpetuo la facoltà di revocare questo Statuto, e pose l'osservanza di esso come condizione al Re del conseguimento della corona e del suo diritto, con che riconobbe indirettamente la sovranità nazionale; ma intese di adattare la forma di governo e le istituzioni alle condizioni dei tempi, ed all'avvenire della nazione Italiana, e così riconobbe il diritto ne' suoi popoli di progredire costituzionalmente.

Proviamo ciascuno di questi punti.

5. — La forma di governo che Carlo Alberto volle introdurre ne' suoi Stati collo Statuto è la *Monarchia costituzionale parlamentare*, ch' egli chiamò nell' articolo 2°. *Governo Monarchico Rappresentativo*, dopo avere annunziato nel proclama 8 febbrajo che intendeva di stabilire compiuto questo sistema di governo.

Chi pensi alle molteplici varietà, che nell'Introduzione abbiamo notate nelle forme possibili di governo, e all'importanza, che hanno qualche volta i nomi a ben definire la sostanza delle cose, non troverà inutile che

noi ci diffondiamo alquanto a chiarire la distinzione, che è fra i diversi sinonimi, passati in uso per significare la forma di governo, che presentemente ci regge.

La parola *costituzione*, come dicemmo, si adatta a tutte le forme rappresentative più o meno libere, che sono definite da una legge fondamentale. Costituzionale può dirsi la legge fondamentale della repubblica francese del 1848, del pari che quella delle repubbliche Svizzere, del Belgio, dell'Inghilterra, della Spagna, della Prussia, e della Svezia, e la presente di Francia, sebbene vi sieno fra tutte queste essenziali discrepanze. La costituzione Francese del 1848 era repubblicana; non ammetteva nei primi mesi un capo del governo, ma solo un ministero esecutivo; aveva un'unica assemblea, eletta per suffragio universale, e concedeva la revisione fatta dall'Assemblea Costituente. Quelle di Svizzera sono pure repubblicane, senza un capo di governo, con diritto di revisione, ma per lo più con due Camere, ed ammettono un secondo potere legislativo, ossia il federale, per gli affari comuni a tutti i Cantoni della Federazione. Quella del Belgio ha le due Camere, ma entrambe elettive e con condizioni diverse di eleggibilità una dall'altra; l'inglese ha le due Camere, ma la prima, o Camera dei Pari, è formata secondo il principio della paria ereditaria. La Spagnuola ammette le Corti costituenti; la Prussiana stabilisce condizioni di eleggibilità, ed altre speciali in diversi punti, che la rendono più ristretta ed aristocratica. La Svedese, al pari di parecchie costituzioni germaniche, ammette quattro Camere, in cui sono rappresentate, come negli antichi Parlamenti e Stamenti normanni e italiani, le classi de' nobili, de' sacerdoti, de' possidenti

e de' paesani. La costituzione presente di Francia non ammette quel che nella scienza chiamasi il parlamentarismo, riduce cioè le due Camere ad essere due consigli deliberanti, che discutono sulla iniziativa del potere, e lo aiutano nella fattura delle leggi.

L'idea più compiuta del sistema rappresentativo o costituzionale non si ha, fra tutte queste, che nella forma belgica e nell'inglese; le quali differiscono in cose secondarie, ma ammettono nella pratica del governo il vero parlamentarismo, o sia la preponderanza del parlamento e dell'elemento elettorale nell'indirizzo governativo. Ed è secondo questa idea che fu dettato il nostro Statuto, e fu applicato in questi undici anni in Piemonte.

6. — Il carattere parlamentare di un governo costituzionale è costituito principalmente dalla speciale applicazione, che si fa della legge fondamentale, detta diversamente Statuto o Carta, ai casi, in cui potrebbero sorgere *conflitti fra i diversi elementi del potere, o fra questi e la nazione.* E però, la parte retriva, che, vagheggiando sempre il ritorno del governo assoluto, vorrebbe che i popoli non avessero più che l'apparenza della libertà, per serbare intatta nella sostanza la piena autorità del Sovrano, suole impennarsi udendo chiamar parlamentare la nostra forma di governo, mentre mostra di accettare di buon grado il qualificativo di costituzionale, che non ha significazione ristretta e definita, e può convenire anche ad un governo sostanzialmente assoluto.

Il nostro Statuto ammette un Re con autorità costituzionale ereditaria; per renderlo inviolabile, e lasciar libero il sindacato della nazione sugli atti governativi,

e perchè sia assicurata anche l'inviolabilità della costituzione e la migliore applicazione di essa, fa discendere la responsabilità degli atti governativi nei ministri, che possono esser chiamati dalle Camere a renderne conto. I ministri rappresentano il programma politico, l'indirizzo che informa gli atti del governo, e da essi dipende la più o men sincera e larga applicazione della libertà sancita nello Statuto; e siccome è necessario che non possano pregiudicare nè il diritto regio nè quello della nazione, sono per una parte eletti dal Re, per l'altra sindacabili dai rappresentanti della nazione. Questi possono attestar loro la pubblica sfiducia col respingere le leggi da essi sostenute e domandate, col ricusar loro i fondi nel bilancio, col dare contro essi un voto di sfiducia esplicito, e persino coll'accusarli e tradurli davanti all'Alta Corte di Giustizia, che è costituita dall'alta Camera, o sia dal Senato.

Ma il diritto del Re di eleggere i Ministri, che, avendo il potere esecutivo in suo nome, sono tanta parte del Governo, potrebbe mantenere una lotta continua fra la libertà e il potere sovrano, e quest'ultimo, osservando in apparenza le formalità della costituzione, potrebbe risponder sempre ad un atto di sfiducia del Parlamento contro i suoi ministri col riconfermarli, o col nominare altri, rappresentanti lo stesso programma politico, od uno ancor meno liberale. In quella vece secondo le consuetudini del parlamentarismo la prolungata lotta fra il Parlamento, costituto dalle due Camere, o fra una Camera sola e il potere esecutivo, è impossibile; perchè il Re, quando crede che abbian torto i suoi ministri, ne promuove od accetta le dimissioni, e sceglie un nuovo ministero nelle file della parte politica, che

fu in maggioranza nel Parlamento per far cadere il ministero precedente. Quando crede che abbian torto le due Camere opponenti, mantiene temporaneamente il ministero, ma scioglie quella fra le due Camere, che è eletta dalla nazione, e fa appello a quest'ultima, come a giudice finale e di diritto, affinchè dal colore politico dei nuovi rappresentanti, che manderà alla Camera, appaia il voto di essa, e il Re abbia un criterio per conservare al governo il ministero, od accettarne le demissioni, ed eleggerne un altro fra la nuova maggioranza. Quando infine, essendo divergenti le due Camere, non sa, o non vuole decidere da qual parte sia il torto, se da quella che appoggia il ministero, o da quella che lo avversa, il Re può tentare per qualche tempo se fra le due Camere ed il ministero avvenga una conciliazione, come suole quando la divergenza proviene da questioni e leggi di secondaria importanza; o può introdurre qualche elemento dell'opposizione nel ministero, lasciandone uscire qualche altro meno accetto al paese; o infine fare appello alla nazione per nuove elezioni della Camera elettiva, e così fornire a sè stesso e al Senato un criterio della politica, che dalla nazione è desiderata.

In tutti questi casi un Re costituzionale, che osserva i principii del parlamentarismo, si forma prima un chiaro concetto dell'opinion pubblica manifestata anche fuori del Parlamento coi diversi modi, che indicheremo parlando della libertà d'opinione e di stampa, e si conduce a seconda di essa.

Non è presumibile che tra un principe, che osservi così lealmente il sistema parlamentare, ed un popolo che viva sotto un tal Re, possa nascere conflitto, nel

senso che la libertà voglia usurpare le prerogative del Sovrano, e minacciare il principio monarchico, ridotto a questa autorità sì temperata di moderatore indiretto degli elementi sociali e rappresentante non attivo della sovranità nazionale. Ma la Camera eletta dalla nazione, la quale esercita su questa principalmente la sua influenza, potrebbe farsi strumento di siffatta poco presumibile ed anticostituzionale opposizione; ed allora il Principe ha una guarentigia nel diritto di scioglimento della Camera, il quale, ripetuto all'uopo a un nuovo manifestarsi d'irragionevole opposizione, basta sempre a richiamare un popolo alla saviezza ed alla giustizia; tanto più che queste intemperanze non potrebbero essere suscitate che da una minorità, dalla quale il maggior numero sa sempre emanciparsi, quando vede le proprie libertà messe in pericolo e la società minacciata. Al di là di questo punto non v'ha guarentigia d'istituzioni umane possibile; e un popolo si mostrerebbe indegno della libertà, e meritamente la perderebbe, se, con un principe, che osservi lealmente i canoni parlamentari, non sapesse viver contento e felice.

7. — Il principio della *distribuzione dei poteri e della partecipazione de' cittadini* nell'esercizio di ciascuno di essi è guarentito nel nostro Statuto. I poteri sono distinti in legislativo, esecutivo e giudiziario. Nel legislativo hanno parte, il Re, rappresentato dai ministri, l'elemento dell'aristocrazia del merito, rappresentato dal Senato, i cui membri sono eletti a vita dal Re fra certe categorie stabilite di cittadini di alto grado e benemeriti del paese; l'elemento della libertà, rappresentato dai deputati, che la nazione elegge secondo

larghe condizioni di diritto elettorale; tutti e tre con diritto di iniziativa e di discussione delle leggi. Ed anche in questa distribuzione noi vediamo il sistema parlamentare perfettamente applicato in ciò, che il Re, seguendo nei possibili conflitti il criterio e le regole di sopra indicate, s'immedesima egli stesso nel Parlamento, e rende inutile quasi il diritto, che ha, di opporre il veto a leggi sancite dalle due Camere.

Quest'osservazione, che è verissima secondo il sistema dell'Inghilterra, e non lo è meno secondo le consuetudini adottate in questi undici anni in Piemonte, vale a dimostrare come sia ingiusta l'obbiezione, che si fa al parlamentarismo, di stabilire l'onnipotenza parlamentare a danno della regia prerogativa e dell'influenza legittima dell'opinione nazionale. Quando il Re è tenuto parte solidale del parlamento, come dev'essere secondo lo spirito del governo parlamentare, e quando nei conflitti l'appello è devoluto al corpo elettorale, o sia alla nazione, non è più pericolosa questa onnipotenza, e non può ricusarla nè il Re nè la nazione, che sono sempre rappresentati nell'opera del Parlamento, ed anzi la promuovono, e sanciscono ciascuno per la loro parte.

Nel potere esecutivo, sebbene debba per la massima parte essere affidato ai ministri del Re, hanno mano i cittadini per mezzo della guardia nazionale, delle libertà comunali, e influiscono nell'indirizzo governativo per mezzo delle elezioni e delle diverse manifestazioni della pubblica opinione.

Infine il potere giudiziario, sebbene i suoi ufficiali sieno di nomina regia, è reso indipendente per la inamovibilità dei giudici; e i cittadini vi partecipano per

mezzo della pubblicità dei dibattimenti e del Giurì popolare.

Noi spiegheremo mano mano, nella trattazione dei singoli diritti, e degli uffici diversi del potere, i vari modi con cui il sistema costituzionale parlamentare è applicato nel nostro Stato; ci basti per ora d'averne dato un'*idea sommaria*, per dimostrare come sia largamente riconosciuta e guarentita ai cittadini la libertà giuridica e costituzionale.

8. — Infinite sono le questioni che possono sorgere dall'applicazione della legge costituzionale ai casi della vita privata e pubblica del cittadino e alle relazioni interne ed esterne della nazione; e non è a credere che lo Statuto abbia in pochi articoli potuto dire e definir tutto. Ma per tutto ciò che non è detto e definito nello Statuto fu tracciata da Carlo Alberto una guida, fu stabilito un criterio, là ove dichiarò che sua intenzione e volontà espressa era di istituire un governo rappresentativo, o monarchico-costituzionale sincero e compiuto. Gl'interpreti dello Statuto, in tutte le cose, che ne fossero un'applicazione, od una conseguenza, dovevano adunque, perchè avesse effetto l'intenzione del Re legislatore, rimettersi alla pura scienza costituzionale, la quale per buona sorte è concorde e non contestata, neppur da quelli, che, dopo aver concorso a stabilirla sulle più razionali basi del parlamentarismo, l'applicarono poi malamente, giunti al potere. I canoni principali di questa scienza trovansi precisamente formulati nello Statuto, e fanno chiaramente comprendere come il legislatore nel compilarlo si riferisse agli ultimi portati di essa, e non a quella scienza bastarda e paurosa, che tenta di applicare il sistema

costituzionale incompiutamente e poco sinceramente, colla chiara intenzione di non compromettere di molto la potestà regia assoluta, a cui riserba un facile ritorno quando che sia. Basterà che citiamo l'articolo, che dà alla Camera dei Rappresentanti del popolo il diritto esclusivo di statuire delle imposte, dicendo che ad esse devono essere prima presentati i bilanci per la discussione ed approvazione. Con questa preminenza si volle stabilire il principio parlamentare di esclusivo diritto della Camera dei deputati nello stabilire le contribuzioni e le spese; perchè il Senato, sebbene discuta di poi anch'esso la legge dei bilanci votata da quella Camera, non può più introdurvi modificazioni, senza rendere irrito e nullo il privilegio accordato dall'art. 10. Il Senato non può che rigettare in complesso la legge, e il ministero, o dovrà opporsi a quel rifiuto, e, non riuscendo a dissuadere il Senato, ritirarsi, o dovrà ritirare i bilanci e proporne di nuovi alla Camera dei Rappresentanti, con o senza modificazioni, ma sempre come una legge nuova.

Questo esempio, che adduciamo per incidente, sebbene ci tocchi poi di parlarne in altro luogo, vale a far comprendere l'importanza, che può avere l' *interpretazione liberale e scientifica* delle prescrizioni dello Statuto.

Oltre alla scienza, abbiamo due altri criteri per l'applicazione dello Statuto, o delle leggi, secondo lo spirito che si propose il promulgatore delle nostre libertà: e sono la consuetudine degli altri paesi, in cui un *sistema sincero e compiuto di governo rappresentativo* è da lungo tempo praticato, come l'Inghilterra ed il Belgio, e le interpretazioni già date e passate in consuetudine in dodici anni di governo parlamentare nel nostro paese. Questi due criterii servono di complemento a

quello della scienza, che ne fa sempre grandissimo conto; e uniti allo spirito generale di vera libertà parlamentare, che informa lo Statuto, e che determinò le intenzioni del Legislatore, offrono una guida pressochè infallibile al potere, cioè al legislativo, che in ogni legge dee tenersi conforme allo Statuto, al potere esecutivo, che in ogni suo atto verso i cittadini e la nazione deve osservare la più stretta costituzionalità, e al poter giudiziario, che in ogni applicazione delle leggi ai casi particolari deve seguire appuntino lo spirito, che le ha informate, e le intenzioni del legislatore.

9. — Ritenuto sempre che Carlo Alberto volle darci una forma libera di governo, ed anzi la più sinceramente e compiutamente libera fra le forme monarchiche, diventa oziosa la questione, che molti fanno, se i diritti naturali, non proclamati direttamente ed esplicitamente nello Statuto, si sottintendano inchiusi, o sieno per sempre interdetti ai cittadini. Lo Statuto è legge di libertà, e segue nel definirla il diritto naturale individuale; sarebbe assurdo che proclamasse i principali e fondamentali diritti, ed escludesse i secondari, o quelli che necessariamente ne derivano. Così fu dimenticato di parlare della libertà di lavoro e d'industria, della libertà d'insegnamento, del diritto di associazione; ma furono proclamate la libertà individuale, e l'eguaglianza davanti alla legge, la libertà di stampa, o sia d'opinione, e la libertà di pacifica riunione, di cui que' diritti sono un corollario indispensabile. Lo Statuto non poteva esattamente definir tutto, perchè nessuna legge umana può pretendersi perfetta, principalmente quando fu dettata di subito, e nell'incalzare degli avvenimenti. Coloro, che pretendono doversi lo

Statuto accettare soltanto alla lettera, ed applicare come suonano le parole nè più nè meno, dimenticano che il promulgatore di esso previde le lacune, e volle provvedervi col proporre ne' suoi proclami contemporanei, annunziatori di libertà, un tipo di governo, il quale era il governo monarchico costituzionale *sincero e compiuto*. Punto non volle togliere la facoltà al potere legislativo di interpretare le parole dello Statuto, e di ammettere i diritti consentanei a questa forma di governo, stati in quello taciuti perchè non ancora passati in consuetudine tra' suoi popoli, come quello della libertà d'insegnamento, o perchè sottintesi, ed inchiusi in altri diritti, come quelli di libera associazione, e di libertà di lavoro e d'industria; anzi, assegnò loro il criterio delle leggi ed interpretazioni future; criterio di libertà sincera e compiuta, di progresso, di perfezionamento. Falsano adunque lo spirito dello Statuto coloro, che vogliono farne una legge di ordinamento stazionario, e dimezzarne i beneficii con un' arida e per lo più illogica interpretazione letterale.

E qui notiamo di volo come costoro sieno poi larghissimi nella indefinita interpretazione di ciò, che sembra nello Statuto favorire le loro dottrine retrive. Dal primo articolo, a cagion d'esempio, che chiama religione dello Stato la Cattolica, vorrebbero giungere sino all'onnipotenza della Chiesa nello Stato, e alla negazione dell'indipendenza civile e della libertà di coscienza, che sono le condizioni indispensabili, perchè si possa ammettere senza danno il riconoscimento di una religione dello Stato.

In generale adunque lo Statuto vuole la libertà compiuta, fondata sul diritto naturale e sull'eguaglianza

civile, e determinata secondo un tipo di governo, che dalla scienza e dalla esperienza trovasi delineato nella sua forma più razionale. Questa è la libertà che Carlo Alberto ha voluta, che Vittorio Emanuele ci ha lealmente mantenuta e svolta, e che la maggioranza della nazione ha desiderato di ottenere, e desidera di conservare e perfezionare.

10. — Abbiamo a poco a poco rintracciate nella nostra forma di governo quasi tutte le condizioni di una buona costituzione, che enumerammo nei capitoli dell'Introduzione. Ci rimane a dimostrare *come lo Statuto conduca al vero scopo della civil società*, che è il bene di ciascheduno e di tutti, e come la clausola di perpetuità ed irrevocabilità sia una guarentigia per i cittadini, non un impedimento all'ordinato progresso sociale.

Perchè lo scopo della civile società sia raggiunto, bisogna che la costituzione politica sia adattata alle condizioni presenti del popolo, cui è destinata, e faccia servire il potere alla maggior tutela dei diritti degl'individui, non gl'individui alla soddisfazione dei capricci del potere. Deve insomma prendere per norma la natura presente del popolo, e per base i diritti individuali. Gli elementi della dinastia monarchica ereditaria, della aristocrazia ritemprata alla prova del merito personale e dell'amor patrio, e del popolo ammesso alla partecipazione del potere colle condizioni di capacità e di libertà, tutti sono tenuti nel giusto conto, e contemperati senza danno l'uno dell'altro.

Chi avrebbe mai sognato di desiderare esclusa dagli ordini sociali quella Dinastia, che fu per tanti secoli, ed è più ancora in questo la gloria e la speranza d'I-

talia? Quella Dinastia, che sempre raccolse le simpatie e gli affetti de' suoi popoli, ed ora in sè concentra quelli di tutti i popoli della penisola? Quella Dinastia, nel cui nome soltanto osiamo guardare in faccia all'avvenire, fidenti che si compia un giorno il più vagheggiato sogno di venti secoli, l'unità della nazione?

Ma, nel tempo istesso, nessuno, che ami la libertà, potea veder di buon grado che in lei si trovassero concentrati tutti i poteri, ed all'arbitrio di lei fossero lasciati tutti i diritti dei cittadini, come avviene nel governo assoluto. E perciò era necessario che il Principe continuasse a rappresentare la sovranità morale della nazione per diritto ereditario, ma si ponessero al sicuro anche i diritti naturali degl'individui, con una legge fondamentale, che, gradita dall'uno e dagli altri, definisse le forme, i limiti e la distribuzione del potere. Ad esercitare le diverse funzioni di questo dovevano esser chiamati tutti gli elementi, che hanno vita nella società nostra; e però non solo il monarchico ed il popolare, ma anche quello d'una giusta aristocrazia, la quale potesse fare molta parte di bene al paese, e fosse impedita dal nuocergli, come nei tempi del feudalismo e de' privilegi. Senza di che sarebbesi creato un naturale nemico ai nuovi ordini, il quale per la ricchezza, il lustro del nome, le aderenze, le clientele, le amicizie interne ed esterne, avrebbe impedito lo svolgimento della libertà, o l'avrebbe contristata, e pervertita colle gare e colle lotte intestine. E, a rendere quest'aristocrazia fruttuosa ed incapace di nuocere, bastava il toglierle ogni privilegio, il sottoporla all'eguaglianza civile, e il chiamarla a partecipare al potere sotto certe condizioni, che la cambiassero in aristo-

crazia del merito personale e civile. Il Senato, che passa come un'istituzione creata a soddisfazione della aristocrazia, è composto di personaggi nominati dai ministri del Re, che è quanto dire dagli uffiziali del potere, soggetti al sindacato dell'opinion popolare e dei rappresentanti popolari; la nomina non può esser fatta che fra certe categorie di persone, stabilite dallo Statuto, le quali sono ventuna, ed in neppur una di esse manca la guarentigia della capacità e del merito civile, neppur una ha per titolo la nobiltà del sangue, una sola riguarda la sterminata ricchezza; la quale tuttavia è presunzione di capacità, offrendo i mezzi per conseguirla, e così meritare che anche su di essa cada la scelta del governo.

Quanto all'elemento popolare, le condizioni esterne di capacità, quelle cioè che riguardano il censo, sono così larghe per il diritto di elezione, e nulle affatto per il diritto di eleggibilità, da poter dire che, tolto il perniciosissimo sistema del suffragio universale, non poteva adottarsene uno, in cui l'elemento popolare fosse più liberamente rappresentato.

11. — Non occorre che ripetiamo la parte, che ciascuno di questi elementi ha nel potere, e il modo con cui questo è distribuito. Piuttosto ci fermeremo a confutare una dottrina, che confonde questo contemperamento dei poteri con un preteso equilibrio risultante dall'antagonismo e dalla reciproca collisione delle forze.

Il governo monarchico costituzionale è il solo, in cui tutti gli elementi della nazione abbiano la loro parte, e tutte le opinioni possano manifestarsi entro i termini della legge, ed essere rappresentate. Il popolo è libero in virtù dello Statuto, e le armi sono cittadine; il po-

tere monarchico è conservato sotta la guarentigia della giurata osservanza leale dello Statuto, e la sovranità è divisa tra esso e la nazione; la giustizia e la tutela delle leggi è affidata ad un potere giudiziario indipendente; e la conservazione de' principii costituzionali è principalmente data in cura al Senato, che è parte del potere legislativo, e rappresenta l' aristocrazia buona e civile. Nella fattura delle leggi hanno parte i tre elementi, il Re, il Senato ed il popolo per mezzo de' suoi deputati, i quali vi hanno anzi la parte principale. Lo scopo però di tutto questo frazionamento di poteri è uno solo, di ottenere cioè l'inviolabilità dei diritti dei cittadini e della costituzione, che li guarentisce, rendendo impossibile, col contemperamento dei poteri stessi, l'abuso di un solo.

Il contemperamento dei poteri è forse uno stato continuo di lotta, o non piuttosto un cooperare continuo e concorde a quello scopo? La lotta, che in cose affatto secondarie può occorrere, non è ella destinata a cessare appunto in forza di tale contemperamento, e l' effetto finale non deve egli essere il buon accordo, la felicità ed il progresso della nazione? Se così non fosse, quanto avrebbe durato il governo parlamentare fra noi, quanto avrebbe durato nel Belgio, e in Inghilterra?

Ma alcuni chiamano quel contemperamento *equilibrio* dei poteri; e con ciò suppongono l' esistenza separata di molti poteri, mentre noi ne ammettiamo un solo, quanto all'essenza ed allo scopo, distribuito in uffici diversi, quanto all'applicazione ed all'esecuzione. Suppongono poi che questi poteri separati sieno come tante forze dinamiche applicate sopra una massa, che

sarebbe la società, le une in senso opposto alle altre; e, ammesso che sieno eguali in uno stato bene *equilibrato*, vogliono che il risultante effetto della loro azione sia l'equilibrio, o la pace sociale, per mezzo della continua lotta, e collisione reciproca delle forze stesse.

Noi rigettiamo innanzi tutto la proposizione che l'equilibrio debba essere il risultamento dell'azione sociale. Equilibrio vale immobilità, che non può essere lo scopo di una buona costituzione. La prosperità nazionale, la giusta ed eguale libertà di ciascheduno e di tutti non si ottengono che col perfezionamento continuo; una nazione non potrebb' essere felice nel perfetto equilibrio, che le impedisse di progredire d'un passo. Una macchina, in cui le forze si collidessero perfettamente, e la potenza e la resistenza fossero ridotte a zero, rimarrebbe immobile, e non avrebbe scopo alcuno; nè tale è certamente il destino degli umani consorzi.

Ma è falso anche il supposto delle forze contrarie e della reciproca collisione; esso ammette per regola ciò che è l'eccezione. Nel governo parlamentare è principio irrecusabile, anche dai fautori dell'equilibrio, che tutti gli elementi, che hanno parte nel potere, debbano osservare lealmente la costituzione; se uno la viola, o può usare la sua forza allo scopo di violarla, la costituzione è perduta. Ora, secondo i sostenitori della dottrina dell'equilibrio, una forza sociale dovendo operare in senso opposto all'altra, perchè ne nasca l'ordine e la pace, vi sarebbe regolarmente e continuamente una forza incostituzionale nel senso del progresso, un'altra pure inconstituzionale nel senso del

regresso, e l'effetto dell'urto e della collisione di esse sarebbe la conservazione dell'ordine costituzionale. È una strana teorica, che può avere una momentanea e pericolosa applicazione soltanto nei casi eccezionali, in cui il Sovrano, o l'aristocrazia, od entrambi uniti si sforzassero di esautorare il popolo, o questo quelli. Ma nel momento istesso, in cui ciò avvenisse, la forma costituzionale non esisterebbe più, e sarebbe necessario ricorrere alla teorica dell'equilibrio per ripristinarla.

Qual è invece il vero scopo del governo parlamentare, e del contemperamento dei poteri in esso stabilito? È quello di promuovere la felicità e il progresso della nazione, conservando tutti gli elementi, che nella società hanno propria esistenza; nè si potrebbero questi conservare, se tutti non cooperassero concordemente a quel primo scopo della felicità e del progresso nazionale. Ma perchè la nazione progredisca, com'è suo destino, e sia felice, com'è diritto di ciascun suo membro, non è certo bisogno di lotte, di collisioni, d'equilibrio e d'immobilità; e quando la voce di un popolo domanderà progressi, pei quali sia maturo, e leggi conformi ai nuovi costumi ed interessi sociali, riuscirà vana ogni resistenza, od avrà per effetto di render la nazione infelice. Allora uno dei due elementi in lotta, o tiranneggerà l'altro, o si concilierà con esso, cedendo per rispetto della volontà nazionale; e la massa sociale o indietreggerà, o progredirà, che è quanto dire sarà tolto l'equilibrio delle parti, che lottavano fra loro.

Conchiudiamo che l'equilibrio dei poteri è guerra e sventura sociale, il contemperamento armonico è ordine, felicità e progresso.

12. — Tuttavia un'*applicazione del principio d'equilibrio* non è estranea al governo parlamentare, e di qui appunto nacque l' errore di adottarlo come principio essenziale e direttivo. Tale applicazione ha luogo nelle questioni e discussioni secondarie; coll'avvertenza però che la lotta fra gli elementi diversi della società si equilibra solo in quanto è necessario alla conservazione dei diritti e delle competenze costituzionali di ciascuno; ma, riguardo alla questione e discussione speciale, di cui trattasi, ha luogo un accordo per via di concessioni fatte dall' uno all' altro, o da tutti reciprocamente. E questa lotta anch' essa ha il suo lato di bene; mira talvolta ad impedire, colla resistenza degli elementi monarchico ed aristocratico, i progressi inconsulti ed intempestivi, e le applicazioni della libertà meno conformi allo spirito dello Statuto, o così tempera le passioni popolari, se mai sorgessero ad attuare riforme non consentite dalla imperfetta coltura e maturità della nazione; tal altra volta oppone allo spirito, spesse volte invaditore, del poter esecutivo la rigida inflessibilità del diritto popolare; e, nell' un caso come nell' altro, ha principalmente per iscopo di resistere ad ogni tentativo, anche indiretto, di mutazione della forma di governo e de' programmi governativi e politici. Se questo s' intende per equilibrio, possiamo accettarlo come uno dei migliori effetti de' governi costituzionali; ma insisteremo nel chiamarlo con maggior verità contemperamento de' poteri. Esso è tale da assicurare ciascuno degli elementi sociali da ogni violazione delle rispettive competenze, da ogni turbamento degli ordini costituzionali, ed ha per guarentigia della più profittevole sua applicazione il buon senso

dei popoli, la lealtà del sovrano, l' onestà dell' aristocrazia, e più di tutto l'intrinseca bontà dello Statuto.

13. — Questa dottrina ci aiuta ad interpretare convenientemente il principio della *perpetuità ed irrevocabilità* della legge fondamentale. Essa è perpetua, perchè ciascun elemento sociale ha interesse, e coopera a mantenerla, ed ha dovere di difenderla. È irrevocabile per il Monarca, perchè tale la dichiarò Carlo Alberto nel promulgarla, ponendo come condizione della successione e sovranità al re, che sale al trono, e al reggente, quando entra in funzioni, l'obbligo di prestare in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente lo Statuto.

Però, quanto alla perpetuità, giova osservare che nelle cose accessorie ed in alcune parti, che hanno principale attinenza co' costumi e colle mutabili condizioni del popolo, non si può ammetterla in modo assoluto; sì perchè non si possono imporre condizioni alle generazioni future, se non in quanto non ripugnino ai loro interessi; sì perchè la perpetuità devesi intendere per i principii cardinali, che costituiscono i diritti de' cittadini e la forma del potere, rimanendo per le cose dubbie, o mutabili, tracciata la via e segnato il criterio dal datore dello Statuto, con quelle parole, che manifestano la ferma sua volontà di dare alla nazione un *compiuto e sincero sistema di governo rappresentativo, e di conformare le sorti dei sudditi alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della nazione, per renderla libera, forte e felice.* Certo è dunque che per la generazione presente lo Statuto è inviolabile, e lo sarà per le future, salvo quelle lievi modificazioni, che dalla ragione dei tempi fossero ri-

chieste, e da tutti gli elementi sociali, che hanno parte nel poter legislativo, liberamente consentite.

Queste cose rimuovono per noi il pericolo, e rendono nullo il diritto di revisione di un potere costituente, sebbene la perpetuità ed irrevocabilità proclamata dal preambolo dello Statuto non impedisca quei miglioramenti, che il progresso nazionale potesse richiedere.

Si domanda quale *guarentigia* rimanga al popolo contro un sovrano, che violasse la costituzione? Nessuna sicura, se non sarà il profondo senno politico e la invitta fermezza del popolo nell' usare tutti i modi legali per difendere i suoi diritti. E però noi troviamo affatto inutile la clausola di decadenza, aggiunta in alcune costituzioni, contro il Sovrano, che avesse a violarla. In questi casi estremi null' altro rimane ad un popolo tradito, che invocare contro i ministri responsabili del governo la giustizia vendicatrice del magistrato competente; e quando anche questo sia costretto al silenzio, sostenere le pubbliche libertà colle armi del diritto e della ragione, e colle proteste legali, che sempre, più o men presto, trionfano, se un popolo è unanime ad impiegarle, cioè se veramente è degno della libertà. Quanto alla rivoluzione armata, noi non sapremmo considerarla diversamente da quello che la definisce l' illustre Saisset nel suo corso di filosofia; « Una di quelle solenni manifestazioni della vita dei popoli, di cui nessuno ha il segreto, nelle quali un irresistibile istinto solleva un' intera nazione contro gli eccessi d' un potere usurpato, e sembra quasi che la Provvidenza istessa eseguisca i suoi decreti, scatenando il furor popolare. » Che è quanto dire la rivolu-

zione è un fatto tremendo, non un diritto; essa sparge dovunque la desolazione e la morte, e raggiunge difficilmente quello scopo, che una nazione assennata, concorde e volente non può a meno di ottenere con pacifici mezzi, quando però sia indipendente dagli stranieri.

Fu oggetto di disputa se le *Leggi* cosi dette *organiche*, sopra la stampa, sopra le elezioni, e sopra la milizia comunale, accennate dallo Statuto, e poco appresso pubblicate, ne sieno parte complementare, o integrante, e sieno del pari irrevocabili e perpetue, nel senso che sopra abbiam detto. Dell' essere complementari dello Statuto non è a dubitare, essendovi quelle leggi prenunziate come tali. Esse ne sono anche parte integrante, non già per tutte le particolari prescrizioni, ma per la sostanza loro, e per lo spirito, che le mette in accordo collo Statuto stesso. Sotto un certo aspetto sono pure irrevocabili e perpetue, cioè non possono mancare, nè essere sostituite da altre dettate in senso, che ripugni allo Statuto, di cui sono una guarentigia, o scemi la libertà in esso accordata. Ma nelle prescrizioni speciali, che contengono, sono senza dubbio mutabili, perchè ritraggono dai costumi e dalle contingenze dei tempi, a cui dovranno accomodarsi ogni qualvolta vengano questi a cambiarsi. Sarebbe assurdo, a cagion d' esempio, che, cresciuta la coltura, non si potesse allargare il diritto elettorale, che, aumentato il territorio dello stato, non si dovessero aumentare i collegi elettorali. Basta tener per fermo che ogni restrizione di tali leggi sarebbe contraria alle intenzioni del datore dello Statuto, e al diritto acquisito dei popoli.

14. — Nella interpretazione dello Statuto *alcuni articoli diedero luogo a dubbi*, dai quali può provenire principalmente la discrepanza di opinioni tra le parti politiche. Tali sono; l' articolo 1.° che adotta una religione dello Stato; l'art. 8.° che dà al Re il diritto di grazia; il 10.° che dà la precedenza alla Camera dei Deputati nella discussione delle leggi di finanza, mentre il 55° dà ad entrambe le Camere ugual diritto di discussione e deliberazione sopra ogni articolo di legge; il 29.° che proclama inviolabili tutte le proprietà senza alcuna eccezione; il 32.° che dichiara il diritto di riunione, e tace di quello d' associazione; ed alcuni altri. Delle questioni, che ne nascono, parleremo nella trattazione dei singoli argomenti, cui quegli articoli si debbono riferire.

Conchiuderemo questo capitolo col ripetere che lo Statuto è essenzialmente legge di libertà e fonte di prosperità nazionale; che per esso è soddisfatto il diritto di libertà giuridica dei cittadini, e che non è logica se non l' interpretazione di esso fatta secondo la sua vera natura.

Dei doveri corrispondenti a questo diritto parleremo nel capitolo seguente.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO I.

CAPITOLO III.

Libertà giuridica secondo le altre leggi dello Stato.

SOMMARIO

1. Origine della legislazione piemontese. — 2. Classificazione delle leggi del nostro Stato. — 3. Codice civile. — 4. Codice penale civile. — 5. Codice penale militare. — 6. Codice di di commercio. — 7. Codice di procedura criminale. — 8. Codice di procedura civile. — 9. Leggi diverse. — 10. Tutta la legislazione dev'essere una applicazione della libertà sancita dallo Statuto. — 11. Doveri corrispondenti alla libertà giuridica e costituzionale.

1. — La *legislazione* è la somma dei provvedimenti e delle istituzioni, che l'autorità legislativa ha sancito per tutelare i diritti dei cittadini, per definire i doveri ed il modo di farli osservare.

Già negli antichi tempi si riconobbe il bisogno di collegare le sparse leggi in codici, che avessero un aspetto compiuto ed uniforme, qual si conviene alla unità di azione del governo, ed alla unità di relazioni fra esso ed i cittadini. Uno ne formò l'imperatore Teodosio, riunendo le costituzioni de' suoi predecessori: un altro sotto il nome di Pandette ne pubblicò Giustiniano; altri ne surrogarono i barbari; i Comuni

italiani, i feudatari e le amministrazioni municipali ebbero pure i loro Statuti particolari.

In Piemonte dal secolo XVI dominarono più estesamente le leggi dei duchi di Savoia; e nel 1680 fu pubblicato un codice di patrie leggi per ordine della duchessa Maria Giovanna Battista. Nel 1723 ne emanava uno il re Vittorio Amedeo II, sotto il titolo di Regie Costituzioni, e lo ripubblicava ampliato nel 1729. Collo stesso titolo pubblicò un codice più compiuto il re Carlo Emanuele III nel 1770, e fu il primo in Europa, ammirato come modello, sebbene contenesse molte leggi tiranniche, e mantenesse in vigore alcuni Statuti eccezionali, come quelli delle terre staccate dal milanese, quello per la valle d'Aosta ecc; i quali Statuti furono poi riveduti da Carlo Emmanuele IV. Nel 1796, sopravvenuta la rivoluzione francese, facevansi non poche riforme: si permetteva l'alienazione dei beni vincolati a primogeniture e fidecommessi, e l'anno dopo si dichiaravano allodiali, o liberi, i beni prima feudali; si abolivano le immunità dai tributi, le giurisdizioni e prerogative feudali ed eccezionali, la prestazione di opere personali dovute ai feudatari, i maestrati d'arti e mestieri, ecc.

Per tal modo affrancavasi l'individuo, l'attività ed il lavoro divenivano indipendenti, l'eguaglianza e la libertà giuridica cominciavano ad essere guarentite.

I Francesi misero in vigore tra noi i loro codici (1800-1814). Ma, ritornato Vittorio Emmanuele I, una sconsigliata camarilla lo induceva a ristabilire le Regie Costituzioni e le leggi antiche, troppo diverse dalle condizioni dei tempi. Poco operò Carlo Felice per migliorare le patrie leggi; solo introdusse un sistema

ipotecario simile al francese, e riordinò la magistratura. Ben maggiore opera fece Carlo Alberto, che in diciott' anni di regno rifece tutta la legislazione dello stato, e pose le basi della libertà giuridica col suo Codice civile, compiendo la gloriosa opera colla largizione dello Statuto, che guarenti per sempre la libertà costituzionale.

2. — Le leggi dello stato nostro, per omettere dello Statuto e delle leggi organiche annesse al medesimo, di cui già abbiamo parlato, si possono classificare nel modo seguente; 1. *Leggi di amministrazione*, che riguardano la difesa dello Stato, il maneggio della fortuna pubblica, l' esazione delle imposte, l' eseguimento dei pubblici lavori, la tutela degl' interessi sociali, i provvedimenti di polizia per l' ordine, la sicurezza, e la salute pubblica, la circoscrizione del territorio, le funzioni attribuite ai ministri, ed alla gerarchia amministrativa, le speciali norme intorno ai Comuni, alle opere pie, ai varii istituti, ed alle proprietà dei Corpi morali, i regolamenti sulle acque, sulle strade, sulla navigazione ecc. 2. *Leggi civili*, che possono essere *personali*, o riguardanti i cittadini, anche residenti all'estero, e *reali*, o riguardanti i beni, anche posseduti da stranieri. Sono pure civili le leggi di pubblica sicurezza. 3. *Leggi commerciali*, scritte nei codici civile e commerciale, o determinate da leggi consuetudinarie. 4. *Leggi penali*, raccolte nei codici penali, civile, militare e marittimo, che determinano le pene per crimini, delitti e contravvenzioni, da applicarsi diversamente secondo i casi. 5. Leggi di *procedura criminale*, che regolano le competenze d i giudici e la forma dei procedimenti nelle cause criminali, e *leggi di procedura*

civile, di cui si sta riformando il codice, per le cause civili. 6. *Leggi di finanza* e *fiscali*, che determinano la somma dei tributi, il modo di ripartimento e di esazione. 7. Finalmente *leggi temporarie* e di occasione.

3. — Il *codice civile* fu pubblicato il 20 giugno 1837; chiaro per semplicità di vocaboli, somigliante e in molte parti migliore del francese, siccome in ciò che riguarda le servitù, il sistema d'irrigazione, il possesso, le proprietà dell'ingegno e dell'industria, la pubblicità del sistema ipotecario; in alcune altre parti sparso di difetti, come in quelle che lasciano regolare il matrimonio alle leggi canoniche, che estendono la patria potestà senza limite e sui figli ammogliati, che stabiliscono eccezioni a danno delle femmine in concorso coi fratelli all'eredità dei genitori, che regolano le ipoteche legali, ecc. Di questo codice fu abrogato l'art. 28, che vietava agli stranieri di possedere presso ai confini, e l'art. 879, che dava facoltà di erigere maggioraschi e fedecommessi.

4. — Il codice *penale civile* fu pubblicato il 26 ottobre 1839. Pessimo era dapprima il sistema penale secondo le Regie Costituzioni; furono tolte col nuovo codice la tortura e l'infamia estesa oltre la persona del reo, la troppo facile applicazione della pena di morte, la ruota, il trascinamento del condannato al patibolo a coda di cavallo, la esemplarità ad arbitrio del magistrato, il taglio delle mani, le tanaglie infocate, l'abbrucciamento del cadavere, i tratti di corda, la confisca generale dei beni, ecc. Le quali infamie dimostrano qual governo siasi fatto della personalità umana in tempi, che pur si diceano civili. Il codice penale, esteso alla Sardegna il 1. gennaio 1849, non

ha valore in tutte quelle parti che contraddicono allo Statuto, essendosi queste per legge abrogate (1); merita di essere in alcune altre modificato, siccome nella frequenza della pena di morte, che, ammessa come fatale necessità in tempi di guerra, dovrebb' essere in pace abolita; nella pena dei lavori forzati, nell' emenda, che è una ipocrisia, e nella berlina, che troppo offende il sentimento pubblico della dignità umana: le quali due ultime pene si vollero di recente soppresse. Parimente non abbastanza regolata è la facoltà concessa al giudice di proporzionare le pene ai delitti; troppo severamente puniti i reati di religione, troppo poco tenuto in conto l'elemento dell'intenzione di mal fare, e troppo quello del danno recato alla società.

5. — Il codice *penale militare* fu pubblicato il 28 luglio 1840, e riformato coll' Editto 27 agosto 1842. Il potere legislativo si adoperò in questi ultimi tempi per ridurlo al principio dell' eguaglianza, attribuendo giudici e pene comuni ai militari nei delitti comuni. In questi giorni ne fu compilato uno nuovo, che sta per essere promulgato, in virtù dei pieni poteri conferiti al governo colla legge 26 aprile 1859.

6. — Il codice *di commercio*, modellato su quello di Francia, è destinato a far cessare le differenze di legislazione, che prima esistevano in questa materia, ed a conciliare i bisogni ed interessi del commercio colle diverse legislazioni straniere. Questo codice uscì il 30 dicembre 1842. Esso fu modificato recentemente in ciò che riguarda l'uso della cambiale, estesa a tutti i privati anche non commercianti.

(1) Legge 26 settembre 1848. — V. Appendice.

7.—Il 30 ottobre 1847 fu pubblicato il codice d'istruzione e *procedura criminale*; di cui sono fondamentali principii la pubblicità, e la libertà piena della difesa. Manca però l'istituzione del giurì, ammesso dopo lo Statuto nei reati di stampa, che è preziosa tutela della libertà, e che dovrà esser chiamato a decidere del fatto in tutte le cause pubbliche, e in tutti i reati e delitt comuni, appena il poter legislativo giudichi la nazione abbastanza matura a questa importante riforma.

8. — Il codice di *procedura civile* fu votato dal Parlamento colla legge 16 luglio 1854, con riserva di porne in deliberazione la revisione nella sessione parlamentare del 1858, affinchè si potesse trar profitto dei risultamenti della esperienza per un codice stabile. Nella tornata 5 marzo 1859 della Camera dei Deputati fu presentato dal ministero un disegno di revisione di esso codice, e fu nominata una commissione dalla Camera per istudiarlo; ma la guerra coll' Austria ne impedì la discussione.

Si aggiungono le leggi municipali, le leggi finanziere ed amministrative, le leggi militari e moltissime altre su argomenti speciali, le quali trovansi raccolte negli atti del governo dal 1814 sino ad oggi. Alcune anche delle leggi anteriori al 1814 sono tuttora in vigore; ma il poter legislativo le va a poco a poco riformando, e sostituendo con altre adatte ai nuovi costumi e alle nuove condizioni del paese.

10. — Tutte le leggi dello Stato dovrebbero essere una *applicazione della libertà* giuridica secondo i principii costituzionali; e se alcune di esse in qualche parte secondaria non lo sono, gli è perchè il potere legislativo non ha ancora avuto agio di tutte rivederle e

correggerle, sebbene abbia dato in questo ufficio non dubbie prove di zelo e di attività. Ed è grandemente necessario che quest' opera rinnovatrice si compia; perocchè la libertà non deve perdere, per colpa di leggi antiche non ancora abrogate, neppur una parte di quel beneficio, che le deriva dalle forme nuove di reggimento. Se ciò non avesse avuto di mira il Parlamento, a buon dritto taluno avrebbe potuto chiedere quali fossero i beni effettivi prodotti dallo Statuto in un paese, che pur si fosse governato colle leggi di prima.

11.— Alla libertà giuridica corrisponde il *dovere* generale di osservare le leggi. L'essere stato dissenziente dal voto della maggioranza nelle elezioni, il discordare dal poter legislativo nella sostanza di alcune leggi, o dall'esecutivo nell'applicazione delle medesime, non ci dà mai facoltà di contravvenire alle medesime, perchè, come già dimostrammo, è una necessità dell'ordine sociale il non contrastare per via di fatto al governo. Non è tolto il diritto di protesta, di obbedienza puramente passiva, e resistenza legale; è esclusa la resistenza armata alla legge.

Al generoso Sovrano, che ci conserva colla più rara lealtà le libere istituzioni, e ne favorisce il progressivo incremento, dobbiamo viva e sincera riconoscenza. Nel governo libero le opinioni possono esser diverse; tutte però si devono racchiudere entro i limiti della costituzione; e, per quanto uno possa differire dall' opinione, che domina nella maggioranza, deve sempre aver in mente che alla conservazione delle forme costituzionali è dovuta quella stessa libertà, che ognuno gode, di esprimere senza ostacoli i propri pensieri, e di sforzarsi d' avvantaggiare il proprio partito. Quindi la riconoscenza al Sovrano deve essere in tutti i cuori; e in questo

sentimento è inchiusa anche la grata memoria verso il magnanimo Carlo Alberto, che ci largì lo Statuto.

Al governo che applica lo Statuto, fa eseguire le leggi, tutela l'ordine sociale e la libertà individuale, dobbiamo prestare il nostro concorso come cittadini. Questo concorso sarà tanto più volonteroso, quanto più le nostre opinioni si accosteranno all' indirizzo, ch'esso imprime alla cosa pubblica; ma sempre dovrà essere tale, da agevolare il conseguimento del supremo scopo sociale, o sia l'osservanza della costituzione, che riconosce e assicura i diritti comuni. Perciò, non solo dobbiamo essere pronti a pagare il nostro tributo, quando secondo le nostre forze il governo ce lo domanda legittimamente, sia in danaro, sia in cooperazione intellettuale, morale, o corporale, per l'incremento e la difesa della patria; ma dobbiamo far prova di disinteresse nei sagrifici, di onestà nelle pretensioni, di fedeltà nell'adempiere ai carichi comuni, di lealtà nella stessa opposizione; e non anteporre mai il privato al pubblico bene, per motivo di opinioni discordi. Questa onestà e temperanza nell' adempimento dei doveri e nell' esercizio dei diritti è la virtù, che sublima il cittadino, che fa un popolo degno della libertà.

Verso i nostri concittadini siamo debitori di rispetto per le loro opinioni, e di osservanza per il voto e l'interesse dei più; nullameno dobbiamo usare i più delicati riguardi verso le minoranze, e pensare che, se vogliamo la libertà per noi, dobbiam volerla nello stesso tempo anche per gli altri. Quando un popolo ha scritto questo principio sulla sua bandiera, ben può dirsi che abbia in sè tutte le condizioni per essere veramente libero e felice.

CAPO II.

EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE.

CAPITOLO I.

Dell'eguaglianza di diritto in generale.

(Art. 24 dello Statuto.)

SOMMARIO.

1. Idea della eguaglianza di diritto. — 2. La legge non può togliere le diseguaglianze legittime, cioè conformi alla natura umana, e non create da legale privilegio. — 3. Doveri che impone allo Stato il principio dell'eguaglianza di diritto. — 4. Commento dell'art. 24 dello Statuto, e leggi che applicano l'eguaglianza di dritto. — 5. Eguaglianza dei doveri e loro natura.

1. — L'*eguaglianza di diritto* consiste in ciò che la legge non possa stabilire privilegi, eccezioni ed esenzioni di diritto per nissuno.

La parola *eguaglianza*, presa in senso astratto ed assoluto, è la qualità, che risulta dal confronto di più cose o persone fra loro, le quali si trovano essere le une nè più nè meno delle altre. Negli uomini l'eguaglianza può esser solo di origine e di diritti e doveri naturali e sociali. Facile a comprendersi è l'eguaglianza d'origine; quella di diritti e doveri naturali e sociali consiste in ciò, che ognuno possa egualmente usare delle forze, che ha, e dei beni, che può procacciarsi con esse, adempiendo i corrispondenti doveri.

Ma se guardiamo alle forze ed ai beni stessi, l'eguaglianza assoluta più non esiste. Dio permise che vi fossero uomini robusti e deboli, ingegnosi e sciocchi, operosi ed inerti, buoni e cattivi; e fra l'estreme diseguaglianze lasciò una scala infinita di diseguaglianze intermedie, sicchè a ragione può dirsi non esservi nel fisico e nel morale un uomo perfettamente eguale a un' altro uomo. Egli permise altresì che nell'uso delle forze ad uno arridesse fortuna, e voltasse all' altro le spalle, uno potesse procacciarsi immensa copia di beni, l'altro non incontrasse che mali e sventure; quindi le medesime graduazioni di felicità e d'infelicità, che si trovano nelle qualità del corpo e dell' animo. Nel riconoscere questo fatto l' uomo si sente obbligato ad esclamare: Infinita ed arcana è la sapienza di Dio; e certamente il non corrisponder sempre il merito morale alle diseguaglianze di fatto è il più sicuro argomento d' una seconda vita di perfetta eguaglianza secondo i meriti. Però, date queste diseguaglianze, che invano si tenterebbe di togliere, ciascuno ha eguale diritto di profittare delle proprie forze e dei beni prodotti con esse, ed ha egual dovere di rispettare negli altri questo diritto. Questa è l'eguaglianza del diritto davanti a Dio, ed alla legge naturale.

Ma, alla libertà di usare delle proprie forze fu congiunta quella di abusarne; e l'eguaglianza di diritto potè essere turbata dalla violenza.

Per rimediare a questo male fu infuso nell'uomo l'istinto morale dello scambio d' aiuti e della sociabilità. La società è naturalmente chiamata ad assicurare l'*eguaglianza di diritto*, e ad impedire la violenza.

2. — Però la società non poteva mutar la natura; e per quanto avesse tentato d'introdurre l'assoluta eguaglianza, non sarebbe mai riuscita a togliere le *diseguaglianze naturali*, e la maggior parte di quelle procedenti dal fatto dell'uomo. Come rendere i deboli robusti, gli sciocchi ingegnosi, gl'indolenti attivi, i malvagi buoni? come impedire agli uni d'essere più degli altri felici? Si potrebbe fino a un certo segno impedire agli uni di muoversi, abitare, lavorare, produrre, possedere, godere, consumare, od accumulare diversamente dagli altri; ma fare in tutto eguali tutti gli uomini non si potrà certamente giammai. La società poi, che costringer volesse gl'individui all'eguaglianza assoluta dei movimenti, delle abitazioni, del lavoro ecc. userebbe tirannia; giacchè non ad altro furono date le forze disuguali, fuorchè a poterne fare liberamente un disuguale e proporzionato uso, a poterne cavare diseguale e proporzionato profitto. A buon dritto adunque l'uomo si giova della sua libertà, ogni qualvolta non impedisca quella degli altri.

La legge trova già esistenti da secoli e per universale consenso le diseguaglianze; essa deve conservare tutte quelle, che sono *conformi all'indole umana* ed alla natura delle cose, perchè non è dessa che le ha introdotte; deve abolire tutte quelle, che derivassero da *legale privilegio*, e fossero diseguaglianze create da essa. La qual cosa avverrebbe se, a mo' d'esempio, fra tutti gli atti al servizio militare alcuni ne fossero per privilegio esentati, se fra tutti i capaci di coprire un impiego, di esercitare una professione, alcuni soltanto vi fossero ammessi, se fra tutti i possidenti alcuni soltanto dovessero pagare le imposte. La legge non crea

le altre diseguaglianze, che chiameremo *legittime*, ma semplicemente le riconosce, e riconoscendole non mira ad altro che a tutelare la libertà, ad impedire la violenza; nel che è riposto precisamente il suo fine.

3. — Si dirà che è sterile ed illusorio il principio della eguaglianza di diritto, che lascia sussistere le diseguaglianze di fatto? Sarebbe un rinnegare il bene, perchè necessariamente s' accompagna con un poco di male. Quel principio infatti *obbliga il legislatore* ad abolir tutte le diseguaglianze artificiali, quelle cioè che non sono fondate sulla natura delle cose, o che costituiscono un privilegio di alcuni a danno dei più; e lo induce altresì a far in modo che le diseguaglianze di fatto vadano sempre scemando, cioè; a favorire le successioni ed i contratti, che naturalmente tendono alla ripartizione delle proprietà immobili; a far prosperare il lavoro, l' industria e il commercio, che procurano la distribuzione delle ricchezze; ad agevolare ed estendere la pubblica istruzione ed educazione, ecc., ecc. Quanto al sentimento di carità e di fratellanza, che insegna ai più potenti ed agiati di soccorrere i più deboli e bisognosi, lo Stato può promuoverlo, ma non imporlo per legge; esso deve assumersi il dovere di soccorrere per quanto può gl' indigenti, ma non concedere a questi il diritto assoluto al soccorso suo e dei ricchi, perchè con ciò violerebbe la libertà, e distruggerebbe in breve la ricchezza stessa. Di qui deducesi che la fratellanza, quando fu proclamata in una costituzione a lato della eguaglianza di dritto, non potè statuire un diritto costituzionale distruggitore delle diseguaglianze, ma soltanto un correttivo morale delle medesime.

Ma il principal bene dell'eguaglianza di dritto consiste nella tutela della libertà, per cui a ognuno è fatta facoltà di educarsi, di lavorare, di risparmiare, di possedere, di aspirare alle cariche, di godere insomma di tutti i beni possibili nella società, salendo con giusti mezzi dall'infima alla più alta condizione. Per essa noi vediamo non di rado le umili mutarsi in grandi fortune, ed il figlio del povero conseguire i gradi, gli onori e le supreme cariche dello Stato. E ciò avviene principalmente dove i costumi hanno diffuso il sentimento della dignità umana ed il rispetto al merito, che appiana qualunque ineguaglianza.

Conseguenza di questo diritto è pure l'egual punizione dell'abuso, e l'eguale giustizia, la gratuita difesa del povero, e la certezza, che ognuno ha, di non poter essere distolto dai giudici comuni, o naturali. Quanto non commove e rinfranca lo spirito, chi entri nell'aula de'Tribunali, il leggervi affisso a grandi caratteri sulle pareti quel motto sublime: La legge è eguale per tutti! Perocchè dalla giustizia ineguale, principalmente nelle cause politiche, nacquero le più atroci persecuzioni ed i più lagrimevoli rivolgimenti sociali.

4. — L'eguaglianza di diritto è proclamata solennemente nell'articolo 24 dello Statuto: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge — Tutti godono egualmente i diritti civili e politici . . . . salve le eccezioni determinate dalle leggi.* Queste eccezioni riguardano la capacità, che è condizione indispensabile per esercitare qualunque diritto.

Nell'interpretazione dell'art. 24 nacque dubbio sulla parola *regnicoli*, la quale però non può avere altro

senso fuor quello, che il codice attribuisce alla parola *sudditi*, ove parla del godimento dei diritti civili. Si disputò pure se la differenza di culto facesse eccezione, come per lo passato, al pieno godimento dei diritti civili e politici; ma un' apposita legge sciolse la questione in favore del diritto naturale (1).

Si domandò se i privilegii, le esenzioni e le esclusioni preesistenti allo Statuto non fossero per prescrizione irrevocabili; ma la frase dell' art. 24 non lasciava ombra di dubbio; essa aboliva chiaramente ogni privilegio di titoli e di gradi. Di più l' art. 81 dice apertamente: *Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.* Infatti la legge andò mano mano abolendo ogni vestigio di privilegi ed esclusioni; oltre all' eccezione dal godimento de' diritti per differenza di culto, essa tolse i fedecomessi, i maggioraschi, le primogeniture (2) e le bannalità (3); aboli l' esenzione delle manimorte dalle imposte (4), il foro ecclesiastico e le immunità dei luoghi sacri (5); tolse ai corpi morali, dipendenti per loro natura dallo Stato, la libera facoltà di acquistare senza l' approvazione speciale del Governo (6); estese agli stranieri il diritto, che già avevano, di acquistar beni immobili nello Stato, anche rispetto ai beni in prossimità dei confini (7); aboli le esclusioni, da cui erano colpiti i soldati di giustizia

(1) Legge 19 giugno 1848. (V. app.)
(2) Legge 18 febb. 1851. (V. app.)
(3) Legge 24 febb. 1851. (V. app.)
(4) Legge 23 maggio 1851. (V. app.)
(5) Legge 9 aprile 1850. (V. app.)
(6) Legge 5 giugno 1850. (V. app.)
(7) Legge 5 febbr. 18 0. V. app.)

addetti alla custodia delle carceri e i loro figli, (1) e le immunità ai genitori di dodicesima prole (2). — Per massima poi un diritto contrario alla eguaglianza naturale, accordato ad uno a danno degli altri, non può essere inviolabile, perchè contrario alla legge morale.

Della incapacità, che esclude dall'esercizio dei diritti politici, parlerò di proposito in altro luogo.

Ogni privilegio adunque nel nostro Stato è illegittimo.

5. — All'eguaglianza dei diritti corrisponde quella dei *doveri*. Questi possono essere giuridici e morali, verso lo Stato e verso i cittadini; verso lo Stato, come necessaria condizione della guarentigia a tutti accordata; verso i cittadini, come necessaria conseguenza della libertà eguale in tutti, che impone giusti limiti alla libertà di ciascuno. I doveri verso lo Stato, fondati sul principio dell'eguaglianza e della proporzione dei carichi, sono per la maggior parte definiti dallo stesso Statuto; tali sono i doveri riguardanti le contribuzioni, la cessione della proprietà per utilità pubblica, salvo un giusto compenso, il servizio militare, e tutte le altre restrizioni di ciascun diritto, accennate dallo Statuto e determinate dalle leggi. Di questi e dei doveri giuridici verso i cittadini terremo parola discorrendo dei rispettivi diritti. Sarà però argomento di un capitolo di questo capo la eguaglianza nelle contribuzioni che, oltre ad essere un dovere, è un diritto costituzionale.

Dirò ora soltanto dei doveri morali, che inducono l'uomo a rispettare le diseguaglianze di fatto. Si fondano essi in ciò, che il cittadino debba fare una giusta

(1) Legge 5 giugno 1850. (V. app.)
(2) Legge 5 febb. 1850. (V. app.)

estimazione del diritto di eguaglianza davanti alla legge, e non lo creda vano e contrario alla giustizia naturale, perchè lascia intatte alcune diseguaglianze.

Pretendono alcuni che lo Stato si sostituisca all' individuo, creando l' eguaglianza e la fratellanza assoluta, « Che importa, sclamano alcuni, al povero ed all' ignorante, che la legge gli dica: *Arricchite, educatevi, chè il potete liberamente; acquistate la capacità, e vi sarà conceduto l' esercizio dei politici diritti;* se, carico di famiglia e privo d' ogni bene, egli non può risparmiare per possedere; se, costretto a consumar tutto il giorno nel lavoro manuale, non può impiegare un' ora per istruirsi? Pongansi tutte ad un eguale livello le fortune e le intelligenze, e tutti allora saranno veramente eguali. »

Già abbiamo detto come sia impossibile e contraria alla libertà l' eguaglianza assoluta, e meglio lo proveremo nel capitolo seguente, e là dove parleremo del socialismo e del comunismo. Ora domanderemo; è dessa forse il destino dell'uomo? No. Iddio creò gli uomini diseguali e liberi, perchè potesse ciascuno conseguir meglio quel fine, ch' Ei gli assegnava. Vorrà l'uomo sottrarsi al volere di Dio? Non è forse il conforto del povero soffrire, per meritarsi una felicità eterna nell' altra vita? Non sono forse i godimenti del ricco pieni di amarezze, di disinganni, di dolori, quanto le privazioni del povero? Ed ai beni del ricco, ed all' altezza della sua condizione non è proporzionata la dose dei doveri, proporzionata la difficoltà di acquistarsi meriti presso Dio? Lo Statuto non poteva togliere la libertà, dalla quale dipende il valore della legge morale; quest' ultima, sublimemente interpre-

tata dalla religione, fondava i destini dell' uomo sopra una eguaglianza di diritto, che ammette le diseguaglianze di fatto, li fondava sopra la libertà morale, che proporziona alle diseguaglianze i doveri, che inchiude la responsabilità, la retribuzione del merito, la punizione della colpa.

La classe povera ed incolta del popolo, che, tribolata da continue miserie, priva d' ogni speranza di miglioramento su questa terra, e non di rado umiliata, mal comprende l' eguaglianza costituzionale, si consoli nel pensiero che Iddio, padre amoroso di tutti, tiene conto agl' infelici delle tribolazioni sofferte quaggiù, come ai felici dei piaceri goduti. Perciocchè la virtù in umile stato è più meritoria. Non imprechi l'uomo che soffre alla legge, perchè non potè invertire la natura delle cose e l' ordine morale. Pensi che le diseguaglianze sociali sono un fatto inevitabile, e pur hanno il loro lato di bene; che il più delle volte è meno infelice e più virtuoso chi è povero ed in umile grado, di chi nuota tra le dovizie, e superbisce tra gli onori; pensi finalmente che l' eguaglianza assoluta renderebbe miserabili tutti, togliendo insieme ogni possibilità di perfezionamento intellettuale e morale. E la purità della coscienza, e l' amore dei buoni, e la speranza d' una vita migliore, unica ed inesausta ricchezza, che sia dato a tutti di possedere egualmente, gli porgeranno un compenso delle miserie terrene. E si conforti altresì, pensando che nelle società incivilite ha grande forza morale la legge della filantropia, sulla quale i poveri e gli sventurati possono contare assai più che su leggi.

Queste cose persuadono ognuno non esservi maggiore stoltezza che il voler privare il povero dell' unico

suo tesoro di consolazioni morali e religiose, della rassegnazione e della speranza; tolte le quali, più non avrebbe egli un solo motivo di portare più a lungo una infelicissima vita.

Del resto gl' ingentiliti costumi, la dignità resa dallo Statuto alla personalità umana, e l'eguaglianza giuridica valgono a rialzare ogni di maggiormente il popolo, ad avviare le classi più povere a miglior condizione, e ad educare i felici a sensi generosi ed umani. Egual giustizia si comparte al nobile e ricco come al semplice e povero cittadino; e più non è a temere che ritornino gl' infaustissimi tempi, nei quali un popolo gemeva sotto la verga d' un signore feudatario, a cui tutto sembrava esser lecito e bello, fuorchè osservare l' umanità e la giustizia.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO II.

CAPITOLO II

Delle diseguaglianze di fatto ed aristocrazie.

(Art. 24, 78, 79 e 80, dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Diverse specie di diseguaglianze di fatto. — 2. Fisica costituzione e stato personale. — 3. Diseguaglianze intellettuali e morali. — 4. Attività e lavoro. — 5. Godimenti. — 6. Proprietà. — 7. Meriti. — 8. Ricompense e pene. — 9. Civiltà e gentilezza personale. — 10. Diseguaglianze di nascita. — 11 Autorità e magistrature. — 12. Come lo Statuto riconosca le aristocrazie. — 13. Ordini cavallereschi e decorazioni dello Stato e dell'estero.— 14. Doveri corrispondenti alle diseguaglianze sociali.

1. — Le diseguaglianze di fatto, che la legge non ha create, e non ha diritto di abolire, possono essere di *costituzione fisica e di stato personale*, *di facoltà intellettuali e morali*, *di attività e di lavoro*, *di godimenti*, *di ricchezza, e di proprietà*, *di meriti*, *di ricompense e di pene*, *di civiltà*, *di nascita*, *di autorità*, *e di gradi o magistrature*. Infiniti sistemi si proposero per abolire tutte queste diseguaglianze; e non v'è stranezza, che non sia stata a tal fine immaginata da malintesa filantropia. Percorriamole ad una ad una.

2. — Nessuna legge potrà mai togliere le diseguaglianze *di fisica costituzione e di stato personale:* vi saranno sempre uomini belli e brutti, forti e deboli, sani ed infermi, giovani e vecchi, capifamiglia e soggetti alla patria potestà, figli e padri, mogli e mariti, ancorchè si volessero, come nsò Sparta, o come proposero alcuni Socialisti, uccidere i bambini deformi, sottoporre a rigide prove l'età crescente, e solo a chi le potrà superare, concedere il diritto della vita, render le donne eguali ne' diritti civili e politici agli uomini, sottrarre alla famiglia i figliuoli, abolire i vincoli del matrimonio. Contro le diseguaglianze di salute, di forza muscolare, d'età e di sesso nulla si potrebbe tentare, od immaginare.

3. — Neppure potrebbersi togliere le diseguaglianze *intellettuali* e *morali*. Impedendo che uno studi, si educhi, eserciti l'ingegno, pratichi la virtù, adori Iddio diversamente da un altro, non si torranno le diseguaglianze d'ingegno e di buon senso naturale, di riflessione e d'osservazione, di raziocinio, d'invenzione, di buona o cattiva coscienza, di fede religiosa e di culto interiore; ben s'impedirà ogni progresso e perfezionamento intellettuale e morale, violerassi la libertà più sacra, che è quella di creare da sè un altro sè stesso, e il dovere più sacro, che è quello di coltivare i *talenti* da Dio compartiti diversamente a ciascuno.

4. — L'*attività* ed il *lavoro* rimarranno pure indipendenti dalle leggi. Obbligando tutti ad essere operosi egualmente, si dovrà limitare il lavoro al minimo, per adattarsi ai meno attivi, meno robusti e capaci; e così andrà perduto l'immenso vantaggio di chi può lavorar molto, e produrre molto. Intollerabile tirannia;

perchè l'individuo vuole or lavorare, or riposare a sua posta, e poter da sè determinare a sè stesso la misura e la qualità del lavoro. Per la società, la necessaria conseguenza del lavoro obbligatorio ed eguale sarà la insufficiente produzione, la desolazione nelle annate di carestia, che troverebbero la società senza un fondo di riserva, lo stato di perpetua infanzia delle arti; cioè la miseria e la barbarie. Nè tuttavia si otterrà l'eguaglianza; perchè non tutti potranno soltanto arare, pescare, o cacciare; e sarà necessario distribuire i diversi lavori, creare capacità ed attività diverse, e con ciò nuove diseguaglianze. Ma di tutto ciò più diffusamente parleremo nei capitoli sopra il Socialismo ed il Comunismo.

5. — Proporzionati all' attività ed al lavoro sono i *godimenti*. La legge, che rendesse eguali quelli, dovrebbe rendere eguali anche questi; condizione più trista di quella dei bruti, che pur godono secondo la destrezza e la forza loro. Non parlo dei godimenti morali, sottratti ad ogni misura di legge; nè di quelli arrecati dalla improvvisa fortuna. Chi impedirà ad un uomo di mangiare, oltre alla sua porzione di pane, quella che un altro avesse smarrita? Come s'impedirà la frode, affinata dall' istinto del piacere? Si vorrà forse sorvegliare ognuno ad ogni passo? Tosto allora si avrà la diseguaglianza e la supremazia dei sorvegliatori.

6. — L'attività ed il lavoro sono sorgente di *proprietà*. Chi applica sulle cose del mondo esteriore l'opera sua, e più produce, e chi meno consuma, più risparmia, possiede. Or come impedire di possedere le cose, di cui fanno parte il lavoro, i prodotti di esso e i risparmi? Vedremo, parlando della proprietà, come queste

diseguaglianze si fondino sul diritto naturale. Esse non potranno abolirsi, senza contrastare alla natura e alla libertà, senza isterilire la produzione, fonte di ricchezza nazionale, render generale l'infingardaggine, e abbrutir l'uomo; nè tuttavia la legge avrà forza d'impedire che, per l'inevitabile vicenda delle cose, si riproducano e ricchezze e proprietà in un tempo più o meno remoto.

7. — Nessuna diseguaglianza più naturale e giusta che quella dei *meriti;* e nullameno fu la più contestata. Alcuni, considerando ogni azione come predestinata e necessaria, ricusarono ogni idea di libertà, di merito e di responsabilità delle azioni: la quale opinione fu da noi sufficientemente confutata nella Introduzione. L'eguaglianza assoluta riesce infatti a togliere colla libertà la responsabilità, a confondere il vizio colla virtù, a distruggere ogni idea di famiglia, di religione e di Dio; in una parola a pervertir la natura.

8. — Dalla diseguaglianza di merito e dalla responsabilità delle azioni derivano le *ricompense e le pene.* Nessuna società può durare senza leggi penali; ed i fautori dell'eguaglianza assoluta, dicendo che la comunità deve abolirle, rendono la comunità stessa impossibile. L'uomo non è così perfettamente morale ed obbediente alle leggi da rispettare i diritti altrui, quando sappia di poterli violare impunemente; tolta la sanzione della pena, rimane unica tutela della vita la forza brutale. Ma questa introduce la più orribile delle diseguaglianze, quella di oppressori ed oppressi. Lo stesso è delle ricompense; le quali possono essere di varie sorta, più o men limitate secondo i poteri della società, ma sempre valgono ad applicare, e mantener

vivo il salutare e necessario principio della responsabilità, l'idea naturale del merito delle azioni. Oltreciò il toglierle affatto farebbe cessare ogni incentivo del bene, come l'abolire le pene torrebbe ogni freno del male.

9. — Le diseguaglianze di *civiltà e gentilezza personale* sono pur esse fondate sulla libertà e sul riconoscimento del merito. Sonvi alcuni, ch' ebbero in sorte di nascere da una famiglia agiata e premurosa dell'allevamento della prole, e ricevettero, o si procacciarono collo studio una più fina educazione. Costoro, per esternare più compitamente, o, se vuolsi anche, più ricercatamente la gentilezza dell'animo, ed il pregio in che tengono gli eguali o superiori, valgonsi di modi ed espressioni convenzionali, che rappresentino altrui i sentimenti di rispetto, di affetto e di stima. Nessuna legge potrebbe ciò impedire, nessun potere discernere il sincero animo dalla finzione. Una legge, che obbligasse tutti a valersi delle stesse frasi, a fare a tutti gli stessi complimenti ed inchini, od a non farne punto a nessuno, a non dare alcuna speciale qualificazione a chicchessia, sarebbe ingiusta, infruttuosa e ridicola. Al cittadino dee bastare che per tali distinzioni le leggi non dieno a nessuno particolari diritti e privilegi. Questi sono da impedirsi, questi da abolirsi, ove esistano.

10. — Tra i privilegi si vollero annoverare le diseguaglianze di *nascita*. Ma finchè queste consistono nel ricordare per innocente, e spesso vana, ambizione gl'illustri antenati, non potrebbe la legge abolirle, perchè nessuna legge può cancellare la storia.

Altro è dei titoli ereditari di nobiltà usati pubbli-

camente. Il titolo dato ad un antenato per certe azioni da un sovrano e da un governo, fu molte volte una ricompensa di meriti, ma personale di sua natura e non trasmissibile; e quando il diritto di trasmissibilità vi fu aggiunto, fu creato dalla legge, non fu fondato sulla natura delle cose; quindi la legge potrebbe abolirlo. Tuttavia, dove la legge non congiunga alla nobiltà alcun privilegio, e non sottragga chi ama ricordarla dai doveri comuni, non evvi utilità nell'abolirla. L'utilità anzi deve essere nel conservarla; prima, perchè la nobiltà suol costituire un elemento tradizionale, fornito di clientele, capace di turbar la concordia, e al quale può bastare il riconoscimento dei titoli per farsi amico alle pubbliche libertà; poi, perchè può esser giovevole allo Stato per il credito all'estero e all'interno, per la dignità, fermezza e prudenza, che la nobiltà suole avere.

11. — Finalmente anche il principio dell'*autorità*, sebbene subordinato a quello della sovranità nazionale e dell'osservanza della costituzione, e la necessità delle *magistrature* trovarono fieri nemici. I fautori dell'eguaglianza assoluta proposero di abolire anche queste diseguaglianze; e così abolire colla famiglia il governo. La prima e più naturale autorità è quella dei genitori sui figli e dei coniugi l'uno sull'altro. Ne derivano l'obbedienza figliale, e la fedeltà coniugale, basi della famiglia. Per abolirle è necessario strappare i figli dalle braccia de' parenti, le mogli da quelle dei mariti, e rendere i primi figliuoli dello Stato, le seconde comuni. Ma abolire la patria potestà e tòrre all'uomo il più dolce e naturale diritto ed il più sacro dovere, è caricare dei pesi dell'educazione chi non vi ha interesse,

per liberarne chi solo può imputarli a sè, come autore della vita de' figli, e solo può sostenerli con amore e con gioia; è rendere l' uomo snaturato e infelice, per il preteso beneficio dell'eguaglianza assoluta. Tòrre la fedeltà coniugale è disconoscere l' indole, per sè stessa esclusiva, del sentimento, che avvicina l' uomo alla donna, e fa di due vite una sola. Si potranno trovar motivi o pretesti al divorzio: nessuno alla volubilità coniugale. Anche questo adunque sarebbe il più antipatico e ingrato dei benefizi.

I sostenitori dell'eguaglianza assoluta sembrano non comprendere che anche per introdurla e mantenerla a dispetto di tanti istinti e tanti interessi, sarebbe indispensabile dare un assetto di governo alla società. Supponiamo che tutti dal primo all' ultimo concorrano col proprio voto a fondare la comunità sull' assoluta eguaglianza; come potrebbesi mantenerla, e farla rispettare? Bisognerà una forza, o un governo. Se questa forza vuol esser quella degli individui stessi, la comunità non durerà più d'un giorno; gli uomini, tutt'altro che perfetti, e certamente non unanimi per mantenere uno stato ripugnante alla natura, si dividerebbero in due parti, quali per sostenere, quali per ricusare il nuovo ordine di cose basato sulla eguaglianza di fatto. Sarà dunque necessario un potere a tutelarlo, come in tutte le società è necessario a tutelare l' eguaglianza di dritto.

Alcuni comunisti pretesero che tutti i cittadini fossero di diritto e di fatto ammessibili alle cariche civili e militari; e per mantenere l'eguaglianza proposero di affidar la scelta alla sorte, o di governare per turno. Con questo sistema il privato, o il semplice soldato,

potrebbe dimani esser fatto ministro, o generale, e poco appresso ridiventare privato, o semplice soldato. Così strana idea non merita confutazione. Chi infatti non vede come a sollevare un peso si voglia forza di muscoli proporzionata, a concepire, o condurre un'impresa forza d'ingegno e studi proporzionati? È forse così facile fare il ministro, o il generale, da potersi eleggere indifferentemente un genio, o un idiota? Alcuni altri poi, non volendo per nulla ammettere la necessità d'un governo, supposero l'obbedienza volontaria di tutti; e fu certo il più ingenuo e più felice dei sogni.

12. — Tutte le specie di diseguaglianze sociali fin qui enumerate costituiscono le così dette *aristocrazie*, le quali possono ridursi alle seguenti: 1. aristocrazia della capacità, dell'ingegno, o dei meriti, che inchiude quella delle cariche, presumibilmente date al solo merito; 2. aristocrazia delle proprietà, delle ricchezze; 3. aristocrazia del sangue. Nei tempi antichissimi la prima soltanto fu ammessa al potere; nè tempi medii l'ultima; nei moderni tutte, sebbene le ultime due non abbiano diritto di esser rappresentate, se non sono unite alla capacità ed al merito personale. Adunque, in ultima analisi, una sola aristocrazia può esser legittimamente partecipe dell'esercizio del potere: quella delle capacità, che potrà diventare tanto più numerosa, quanto più sia resa popolare l'educazione; ma tuttavia sarà sempre una minoranza, se si consideri come la capacità sia per la natura delle cose negata ai non intelligenti, a' fanciulli, femmine e vecchi. In questo senso, che pur è il vero, lo stesso suffragio universale non è altro che una numerosissima minoranza, che non suole oltrepassar mai in numero il quarto della popolazione.

Nel nostro Stato tutte le diseguaglianze di fatto sono rispettate; e lo Statuto, sebbene non le nomini tutte, pure le ammette, guarentendo la libertà, dell' individuo, la libertà della stampa, la proprietà ecc. Anche i titoli di nobiltà sono per motivi di convenienza conservati; ma chi vuole usarne dee rinunziare ad ogni pretensione di privilegio, e sottoporsi alle leggi comuni, ed all' eguaglianza di dritto proclamata dell' articolo 24. Con questa condizione soltanto potè essere collocato nello Statuto l'articolo 79, che dice: *I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto.*

13. — Fra le diseguaglianze abbiamo annoverate anche le pene e le ricompense; le prime determinate dal codice penale, le seconde lasciate all' arbitrio del poter centrale, quando non sieno di denaro, nel qual caso deve approvarle anche il poter legislativo. Per attestare la riconoscenza sovrana, e dare un premio al merito civile e militare, furono istituiti gli *ordini cavallereschi*, e colle loro *decorazioni*, che sono una specie di ricompense fondate sulla natura delle cose, a condizione che sieno personali. Perciò giustamente l'articolo 78 dichiara: *Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri ordini e prescriverne gli statuti.* Nel nostro stato sonvi gli ordini cavallereschi della SS. Annunziata, il militare de' SS. Maurizio e Lazzaro, il militare di Savoia ed il civile di Savoia. Altre specie di ricompense onorifiche sono le medaglie al valor civile e militare, quelle per oggetti d' arte e d' industria, le menzioni onorevoli, i brevetti d' invenzione, le lodi annunziate nel giornale

uffiziale. Ricompense onorifiche ed insieme lucrative sono qualche volta, oltre a certi gradi cavallereschi, cui è unita una pensione, ed a certe medaglie, che fruttano un' annua gratificazione, gl' impieghi, o le piazze di certi commerci privilegiati, come quello del sale, le pensioni assegnate a tutti gl' impiegati dopo un certe numero d'anni di servizio, i privilegi temporari, o le concessioni di alcune industrie, e finalmente i donativi di oggetti di valore e di denaro. Però, in forza dell' articolo 80 dello Statuto, perchè non sia scemata l' indipendenza dello Stato, *niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera, senza l'autorizzazione del Re.*

14. — Usciremmo dal nostro proposito se volessimo enumerare tutti i *doveri* corrispondenti alle singole diseguaglianze; spetta questo ufficio alla filosofia morale ed alla religione, la quale ha sublimemente interpretato lo scopo delle diseguaglianze, facendole andare di conserva coi doveri, che traggono seco. Ci limiteremo ad enunciarli in due precetti generali; 1.° chi per effetto delle diseguaglianze sociali trovasi in umile stato dee rispettare i diritti di chi è in miglior condizione, e principalmente di chi trovasi investito dell' autorità legittimamente conferita, e legittimamente esercitata; 2.° chi trovasi in condizione alta, principalmente se rivestito di autorità, non dee mai valersi di questi beni per umiliar chi ne è privo, per trattare duramente il povero, il disgraziato ed il subordinato, per insuperbirsi, per opprimere altrui, o per procacciarsi con ingiusti mezzi lucro, onore, clientele, impunità, esenzioni e privilegi di fatto. Tolta l'osservanza di questi doveri, l'eguaglianza di diritto più non sarebbe che una vana parola, una crudele derisione.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO II.

CAPITOLO III.

Eguale ammessibilità alle cariche.

(Art. 24 e 6 dello Statuto.)

SOMMARIO

1. Necessità delle magistrature retribuite. — 2. L'eguale ammessibilità di tutti alle cariche è un diritto naturale; in che consista. — 3. Concorso, condizioni di ammessibilità, ragioni della scelta. — 4. Nomina e sorveglianza spettanti al potere. — 5. Incompatibilità, cumulo d'impieghi. — 6. Questioni diverse riguardanti gl'impieghi. — 7. Come sia guarentito questo diritto nello Statuto. — 8. Doveri che corrispondono a questo diritto.

1. — La società non può durare senza un centro comune, incaricato di mantenere intatti i diritti dei cittadini, di provvedere alla comune prosperità e difesa, e di tutelare i confini e l'autonomia della nazione dagli assalti e dalle usurpazioni dello straniero. È dunque necessario un potere, e *sono necessarie le magistrature*, a disimpegnare tutti gli uffici affidati al potere.

Fu lungamente agitata dai socialisti e dai comunisti la questione delle magistrature gratuite, esercitate dai cittadini per elezione, o per turno, in grazia dell'amore della patria. Noi non ci diffonderemo in questa con-

troversia, sciolta ad un modo in tutti i paesi; non negheremo che l'amor di patria debba eccitare i cittadini a prestare gratuitamente il loro concorso al comun bene, ma noteremo di volo le ragioni, che stanno per le *magistrature retribuite*. E sono: la difficoltà di trovar sempre chi possa abbandonare i propri interessi per curare quelli della società; la nessuna stabilità di personale, che si avrebbe negli uffici pubblici, i quali sarebbero assai di sovente lasciati vuoti, per la naturale tendenza dell'uomo a sottrarsi a fatiche non lucrose, e il più delle volte pieną di disagi, di responsabilità e di fastidii; la poca o nessuna disciplina e docilità, che si potrebbe ottenere da impiegati gratuiti; la ragionevolezza del principio, da tutti ammesso e passato in proverbio, che ogni fatica merita premio; infine la impossibilità di supplire con premii morali al premio materiale della retribuzione, che va unita agli impieghi, e che permette a chi li disimpegna di provvedere ai propri ed ai bisogni della famiglia.

2. — Ma perchè le magistrature non diventino diseguaglianze di diritto e privilegi devono attribuirsi secondo i meriti, e dev'esserne lasciato aperto l'adito a tutti; che è quanto dire, tutti hanno diritto di aspirarvi, a condizione di avere la capacità, che vedemmo essere necessaria condizione dell'esercizio di tutti i diritti civili e politici. Questo *diritto dell'eguale ammessibilità di tutti alle cariche, è di origine naturale*. Esso è conseguenza necessaria dell'eguaglianza di diritto: e consiste in ciò, che la legge non possa escludere da qualsivoglia impiego alcun cittadino, o ceto di cittadini, ammettendo per privilegio alcun altro, e debba stabilire eguali condizioni a tutti per potervi aspirare. Per ciò

che spetta al potere, incaricato del conferimento degli impieghi e della scelta, direzione e sorveglianza degli impiegati, il diritto del cittadino consiste in ciò, che gl' impieghi debbano esser posti a pubblico concorso, e abbastanza in tempo perchè tutti i cittadini possano aspirarvi; che la scelta si faccia pel solo motivo dei titoli, che uno può legittimamente vantare; e che la sorveglianza sia eguale per tutti, e diretta ad ottenere l'eguale adempimento dei doveri.

3. — Il *concorso* può essere aperto per documenti presentati a far testimoniaza della capacità, o per esame; quest' ultimo modo è preferibile, massimamente per le cariche, che non richiedono capacità straordinaria; l'altro può adottarsi in alcuni casi, e per gli uffici in cui vuolsi capacità rara e speciale, perchè l'esame non basterebbe a farne prova, ed allontanerebbe gli uomini di rara dottrina e di genio, di cui la capacità è già per sè certa e palese.

Sonvi alcune cariche, le quali oltre a capacità intellettuale, richieggono una pratica quasi naturale degli uffici, ad esse attribuiti, senza la quale il merito non gioverebbe; tali sono le carichè civili amministrative, e le militari. Le politiche vogliono altresì una particolar confidenza de' capi nè subalterni; e perciò la scelta delle persone destinate a coprirle suol farsi per promozione, in ragione della pratica, o per libera elezione del potere, in ragione della confidenza.

Le *condizioni di ammessibilità*, oltre a quelle del merito, della pratica e della confidenza, possono riferirsi allo stato di buona e sana costituzione fisica; quindi è che dalla maggior parte delle cariche sono esclusi per necessità i troppo giovani, i vecchi, muti

sordi, ciechi, storpii, infermicci ecc. Queste condizioni sono richieste dall' interesse del servizio. Anche la moralità e il carattere politico sono condizioni da tenersi in conto nella scelta; però la vita privata e, sopratutto, la vita politica non ostano all' ammessibilità, se non quando sieno palesemente contrarie alla morale pubblica ed all' ordine sociale e costituzionale.

Nella *scelta* dev' esser sempre considerato il merito maggiore, perchè, tanto nella nomina per concorso, quanto in quella per promozione e libera elezione del potere, devono essere giustificati agli occhi del pubblico i motivi, che la determinarono, e assicurata l' imparzialità assoluta. Ciò può farsi principalmente nelle nomine per concorso, nelle quali il giudizio dell'esame, o dei titoli, devesi, tutte volte che sia possibile, lasciare ad un giurì misto dell' elemento del potere e di quello della libertà, o sia de' cittadini atti a pronunziar tale giudizio. I titoli poi non possono esser altri che quelli, da cui risulti con certezza il merito e la capacità di chi per essi viene eletto, siccome opere pubblicate, esperimenti dati, celebrità e pubblica stima, che tolgano ogni dubbio.

4° — L'atto di *nomina*, osservate tutte queste cautele, non potrebbe lasciarsi che al poter centrale, incaricato dell' esecuzione delle leggi e dell' amministrazione degl' interessi dello Stato. Nelle società più antiche sappiamo, per tradizione e per documenti storici, che la nomina della maggior parte degli ufficiali del potere soleva farsi dal popolo, il quale anzi molte volte nominava lo stesso Sovrano, o capo dell'Amministrazione. Le istituzioni dei Comuni italiani ammettevano ancora in alcuni casi questo sistema; il quale durò sempre e

dura tuttavia per le elezioni degli Amministratori comunali, fatte dai cittadini, che possiedono per legge il diritto di voto. Ma per gli ufficiali, che devono esercitare funzioni sociali dipendenti dal poter centrale, per l'esecuzione delle leggi e l'Amministrazione dello Stato, è necessario che la nomina sia lasciata al Principe, che rappresenta la sovranità nazionale, o sia al Governo, che amministra in suo nome, il quale per l'alta sua posizione è in grado di conoscere, e cercare meglio tutte le capacità, e per la responsabilità sua verso la nazione deve tenersi solidale de' suoi impiegati.

Perchè il poter esecutivo sia veramente responsabile del pubblico servizio dee pur avere il diritto di *sorveglianza*, partecipata però dal poter legislativo, il quale può sempre chieder conto nelle Camere al Ministero dell'andamento della pubblica amministrazione, e degli atti di chi esercita il potere.

5. — Possono esservi ragioni d'*incompatibilità* tra certe condizioni private e certe cariche; così la condizione di commerciante può ripugnare alla nomina a magistrato giudiziario ecc. Le ragioni d'incompatibilità dovrebbero essere definite per legge.

Anche il *cumulo d'impieghi* dev'essere vietato; o ciascuno di essi è tale da occupare sufficientemente un uomo, ed allora è impossibile ch'ei ne disimpegni bene più d'uno; o lo lascia appena per metà occupato, ed allora è inutile in parte. La troppa suddivisione degli uffizii porta con sè il troppo numero d'impieghi e d'impiegati, che devesi evitare. Tuttavia il cumulo degli impieghi potrà scusarsi, ove si abbiano meno aspiranti capaci che cariche. Ma la convenienza di ristringer gl'impieghi al minor numero possibile non

deve far sì, che il lavoro proprio di ciascuno diventi soverchio ed insopportabile.

6. — Al diritto di eguale ammessibilità alle cariche corrispondono alcuni *doveri*, risguardanti chi aspira e chi esercita le cariche stesse.

Lo scopo diretto di chi aspira ad una carica, o a un pubblico ufficio, è quello di cavarne un utile; sia che si tratti d'un utile materiale, come avviene negli impieghi retribuiti, sia che si tratti della soddisfazione morale, che uno s'aspetta dal coprire un pubblico ufficio, anche gratuito, per il grado che acquista in società, e per l'influenza che potrà per esso esercitare, come avviene negli uffici onorifici ed essenzialmente politici.

Non è da condannarsi certamente chi desidera l'uno o l'altra, ne' chi si fa innanzi per ottenere la nomina ad un posto, o ad un ufficio pubblico; l'amor di guadagno e l'ambizione possono essere onestissimi, e tali debbono essere sempre in un buon cittadino.

Chi aspira a una carica deve aver due cose di mira; disimpegnarne bene l'ufficio, e non posporre mai al proprio il bene della società, quando si troverà chiamato a coprirla. Il primo di questi doveri richiede la capacità; e perciò nessuno deve mai aspirare ad un impiego, di cui non si senta capace; il presumer troppo delle proprie forze, e l'avventurarsi alla leggiera in un ufficio non conosciuto, sia per la speranza troppo facile d'impratichirsi col tempo, sia per avidità di lucro e vanità di onore, che faccia tacere la coscienza della propria incapacità, sono colpe del pari.

Sogliono ad un impiego presentarsi parecchi concorrenti; e il desiderio di riuscire eletto fa spesse

volte mettere in opera arti indegne d'uomo educato e morale. Non si vogliono escludere assolutamente tutti i mezzi per ottener favore e commendatizie presso l'autorità incaricata della nomina; ma questi mezzi debbono esser tali, che possano sempre affrontare la pubblicità, ed essere conosciuti da tutti senza disonore e senza taccia, anche lievissima, d'immoralità. Le commendatizie e gli atti quali si vogliono per ottener favore devono sempre fondarsi sul desiderio di non lasciare che passino inosservati i titoli, che uno può giustamente vantare in prova della propria capacità e dei servigi onoratamente prestati; il sostituire ai titoli le brighe, le influenze, gli artifici d'ogni maniera, e, peggio, il deprimere, o calunniare gli altri, per escluderli, ed innalzare sè stesso, son cose indegne d'uomo onesto e di libero cittadino. Ed è questa pur troppo una delle piaghe di tutte le società, e principalmente di quelle, in cui è più rapida e più aperta a tutti la carriera politica; piaga, che non tanto è dovuta a chi aspira agli impieghi, quanto a chi può aver mano nella distribuzione di essi; e a sanarla non vi sono altri rimedii che la moralità del governo, e la pubblicità, che smaschera i brigatori. Fortunatamente questi due rimedii sono possibili soltanto in un governo libero; ed anche qui si verifica quel generale principio, che la libertà è rimedio ai mali, ch'essa stessa talvolta produce.

Nel disimpegno dei pubblici uffici abbiamo detto essere necessario non posporre mai il ben pubblico e sociale al privato. Questa massima vale per tutti i casi, e ci dispensa dall'enumerare l'infinita serie di doveri particolari, che riguardano chi è rivestito d'una carica dagli infimi gradi ai supremi. Del resto la morale filo-

sofica e la cristiana se ne occupano specialmente; e noi non ripeteremo quello che ad essa s' aspetta d' insegnare, ne' ricorderemo i precetti, che costituir potrebbero il galateo speciale dell' impiegato. Doveri verso i cittadini, che hanno ricorso a lui, doveri verso i subalterni, doveri verso gli eguali ed i superiori, verso la società ed il governo; e non ultimi certamente i doveri verso sè stesso, in forza dei quali non rare volte l' impiegato rinunzierà fin anco al suo ufficio ed all' utile, che ne ritrae, piuttosto che venir meno ai principii della giustizia, agli impegni morali e politici, che ha contratti, ed alla dignità di cittadino; ecco per classi i doveri dell' impiegato, ristretti in poche parole. Mancare ad uno di essi equivale, secondo la gravità dei casi, a commettere una inurbanità, una colpa, od un vero delitto.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO II.

CAPITOLO IV.

Dell'eguaglianza nei giudizi, e del diritto del cittadino di non essere distolto da' suoi giudici naturali.

(Art. 70 e 71 dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Che s'intenda per giudici naturali nei governi liberi, e come l'eguaglianza dei giudizi sia violata negli assoluti. — 2. Sonvi tribunali ordinarii speciali, non incompatibili con questo diritto. — 3. Il foro ecclesiastico è una giurisdizione eccezionale, contraria all'eguaglianza. — 4. Limiti imposti da questo diritto ai poteri dello Stato, ed eccezione pei casi di guerra, o rivoluzione. — 5. Idea complessa del diritto di eguaglianza nei giudizii. — 6. Come sia sancito questo diritto dallo Statuto e dalle nostre leggi. — 7. Doveri, che corrispondono a questo diritto.

1. — Il diritto di eguaglianza davanti alla legge ha un' importantissima applicazione nei giudizii, non potendo nessuno essere distolto dai suoi giudici naturali.

Per *giudici naturali* s'intendono quelli, che la legge ha istituiti per tutti egualmente, indipendentemente da un determinato e speciale fatto, o delitto, da determinate contingenze accidentali, e che ha sottoposti, nell'esercizio delle loro funzioni, all'osservanza di forme stabili e sempre eguali di procedimento. Sareb-

bero meglio chiamati giudici *ordinari e comuni*, se l'uso invalso in tutte le libere costituzioni non avesse adottato costantemente l'epiteto di *naturali*, che parve accennar meglio il diritto.

Negli Stati ove governa, fa le leggi, e giudica il solo potere esecutivo non sonvi giudici naturali immutabili; al potere è lecito creare, contro date persone, o per dati fatti e delitti, tribunali eccezionali e commissioni straordinarie, civili e militari. Ivi la libertà e la vita del cittadino, principalmente nei commovimenti politici, non hanno alcuna sicurezza, e stanno in piena balia di chi governa.

Nei governi costituzionali il potere giudiziario, che applica le leggi ai fatti particolari, è indipendente, come vedremo altrove, dagli altri poteri. Il capo del governo, a cui è affidata la nomina dei giudici, non può esercitare la menoma influenza sulla giustizia; egli non può alterare l'ordine dei tribunali, o sostituire al poter giudiziario, che è una legittima delegazione della sovranità costituzionale, un' altra autorità, che da lui riceva un mandato, naturalmente privo di garanzia. Ogni giurisdizione adunque è ordinata dalla sovranità nazionale, la quale non può ordinare, se non per via di leggi costituzionalmente formate.

Un proverbio inglese dice che *ognuno ha per giudici i suoi pari*. Questo proverbio è tolto delle consuetudini feudali, che diedero origine alla paria ed al giurì. Infatti non si potrebbero chiamare più esattamente naturali altri giudici che i cittadini giurati; ed è questa l'istituzione giudiziaria più consona alla libertà.

Ma anche negli Stati, e pei giudizi, in cui non è ammesso il giurì, creare commissioni straordinarie, o

tribunali eccezionali, vale privare i tribunali comuni del loro diritto di competenza su tutte le cause assegnate loro dalla legge, violare le forme dei procedimenti, sottrarre in una parola il cittadino dai giudici naturali, e tôrgli il diritto sacrosanto di farsi fare buona giustizia. Per questo diritto i popoli sagrificarono il sangue e la vita in tutte le età; è adunque primo dovere d' un governo libero il confermarlo per sempre.

2. — Non deesi però confondere il tribunale eccezionale con quello, che giudica, per istituzione stabile, per legge applicata a tutti i cittadini, di una data specie di diritti e di fatti, siccome il tribunale di commercio, il tribunale amministrativo per le cause riguardanti gl'interessi pecuniari e civili dello Stato, il tribunale militare, pei delitti commessi da militari. Questi tribunali, che potrebbero chiamarsi *ordinari speciali*, godono di una speciale competenza, per ciò solo che si credette esser più conveniente far trattare da appositi giudici e secondo apposite forme le cause, su cui sono chiamati a pronunziare. Ma essi non possono allontanarsi dalla legge prestabilita, che gli ha creati, e che ha loro dettato il modo dei procedimenti, eguale per tutti; mentre i tribunali eccezionali furono sempre eletti per arbitrio sovrano, a tempi determinati, contro determinate persone, e per determinati fatti, e dopo che questi avvennero, o dopo che cominciò un procedimento in forma straordinaria.

3. — I *tribunali ecclesiastici* devonsi però collocare fra i tribunali eccezionali, e *contrari al diritto d' eguaglianza*, sebbene, in alcune competenze di disciplina meramente ecclesiastica, non ne abbiano tutti i caratteri. Essi tendono a sottrarre dalle leggi comuni

e dall'ordinaria giurisdizione un ceto di persone, che, quantunque addette ad una istituzione indipendente dallo Stato, che è la religiosa, purè negli atti comuni della vita e nei delitti comuni non perdono il carattere di cittadini; o vero tendono a sottrarre alle leggi e giurisdizioni comuni certe cause, come quelle sul matrimonio, sulla separazione tra coniugi, che riguardano gli effetti prodotti da atti civili, nella vita civile, e devono essere di competenza dei tribunali laici ordinari. Questo foro eccezionale, siccome è contrario all'eguaglianza civile, dovrebbesi chiamar *privilegiato*; e tali eran pure i tribunali feudali. Nè vale per gli ecclesiastici il dire che i giudici del loro foro sono naturali, perchè sono loro pari; giacchè, quando eglino commettono fatti o delitti comuni, sono cittadini, e non possono esservi per loro giudici pari e naturali, fuorchè i giurati o i giudici, che sono naturali per tutti gli altri cittadini. In Piemonte colla legge 9 aprile 1850 si pensò infatti ad abolire il foro ecclesiastico e il diritto di immunità locale, per cui, aprendo nei luoghi sacri asilo ai delinquenti, s'impediva il corso della giustizia.

4. — *Questo diritto impone limiti a tutti i poteri* dello Stato. L'ordine dei giudici naturali, o tribunali ordinari e comuni, è immutabile per il poter esecutivo, come immutabili sono le regole della competenza e le forme dei procedimenti. Potrà dirsi lo stesso riguardo al poter legislativo? La legge non è legata all'avvenire; il legislatore ha sempre diritto di abrogarla, senza restrizione, e quando che sia. Ma, sebbene la legge possa mutare l'ordine de' tribunali, dovranno questi rimaner sempre ordinari e comuni, e non vestire mai il ca-

rattere di eccezionali. Meno ancora potrebbe il poter legislativo spogliare della sua competenza un tribunale per cause, di cui avesse preso cognizione, e cominciato il procedimento; perchè l'accusato, quando fu tratto in giustizia, fece assegnamento sul diritto di essere giudicato dai tribunali preesistenti e dai suoi giudici naturali. Lo stesso dicasi delle forme di procedimento. Può però la legge, senza violare il diritto del cittadino e la costituzione, modificare i tribunali e le forme di procedimento, stabiliendo regole generali, per tutti i presenti e futuri, che si troveranno in egual condizione; quando con ciò miri a perfezionare l'ordine giudiziario, non mai a servire a speciali passioni, od a politici risentimenti. Chi non fu ancora inquisito non potrà lagnarsene quando verrà inquisito di poi; e se gl'introdotti mutamenti parranno inopportuni e poco convenienti, ogni cittadino potrà domandare che si ristabilisca l'antico, od un migliore ordine di giudizi, avendo ognuno il diritto di libera opinione, e di petizione. In tale mutamento però è bene che, per tôrre ogni sospetto d'arbitrio, la legge ne dichiari nettamente i motivi.

Il diritto di non esser distolto dai giudici naturali sarebbe pure indirettamente violato, se al poter esecutivo si lasciasse la facoltà di designare i giudici, anche traendoli dai tribunali ordinari; perchè con tal modo egli potrebbe fare una epurazione in suo favore, scartando tutti i giudici più liberali, e riuscire a comporre una commissione, a cui non mancherebbe, per essere straordinaria ed eccezionale, che il nome. I giudici adunque devono essere designati dallo stesso corpo collettivo, o tribunale, se vuolsi che sia vera-

mente tutelato il diritto del cittadino. E perchè questo precetto abbia valore, è indispensabile che sieno per diritto costituzionale indipendenti da ogni altro potere, come altrove dimostreremo che sono effettivamente, per virtù dell' articolo 69 dello Statuto.

Ogniqualvolta poi il poter legislativo, per riuscire ad assicurare la condanna di certi individui, o di certi reati, modificasse le regole di procedura, o sopprimesse un grado di appello, in modo da privar l' individuo di guarentigie universalmente riconosciute come sacre, null' altro rimarrebbe alla nazione che protestare energicamente, nei modi legali. Più efficace ancora sarebbe la protesta contro ogni mutazione arbitrariamente introdotta dal poter esecutivo, o dal giudiziario. Su quest'ultimo fu appunto riservata la sorveglianza al ministero, e sull'altro al poter legislativo pel diritto d' interpellanza e di accusa, affinchè ogni abuso di un potere a danno dell'altro, o a danno della libertà, fosse più facilmente impedito.

Una *eccezione* può farsi pei casi di *guerra*, di assedio nemico, *o di rivoluzione* armata formidabile; nei quali la necessità costringe ad allargare i poteri della autorità esecutiva, pel solo tempo però, per cui l'assedio, o l' insurrezione armata abbiano a durare, e colla maggior possibile osservanza delle competenze e delle forme dei tribunali comuni. Perciò ben diversamente suona la parola *stato d'assedio* in un governo libero e in uno assoluto. Nel secondo il procedimento sommario dello stato d' assedio vale arbitrio e dispotismo militare, nel primo non è che un abbreviamento delle forme di procedura, colla minor possibile mutazione delle pratiche ordinarie.

5. — Da tutte queste cose risulta che *nella espressione, eguaglianza nei giudizi*, e diritto di non essere distolto dai propri giudici naturali, *è inchiusa un'idea complessa*, che così potrebbesi formulare: Sono giudici naturali quelli, ai quali l'autorità di giudicare è costituzionalmente delegata con legittime condizioni, che valgono a guarentire i diritti individuali e l'applicazione delle leggi, in modo conforme alla giustizia naturale. Quest'è l'idea che se ne forma il popolo, quando, con espressiva figura di ripetizione, dice doversi fare a ciascuno *giustizia giusta*. Deve lo scrittore di diritto costituzionale formulare in questi termini la questione; la gravità della quale svanisce osservandola da questo lato, che ci sembra l'unico vero. Le condizioni, che costituiscono agli occhi dei cittadini un tribunal naturale, si comprendono nella osservanza dei principii razionali, nel modo di procedere, di giudicare e di punire; quindi citazione, od arresto, legali, immediato procedimento, pubblicità, difesa liberissima, qualunque sia il mezzo di essa prodotto dall'accusato, tribunale ordinario e comune, indipendente, giudici dal tribunale designati, dritto di appello, dritto di non esser condannato che a tenore di legge, e non solo secondo la colpa, ma anche secondo la intenzione e la importanza attribuita alla colpa dalla coscienza pubblica, onde l'ammissione del giurì in tutte le cause di pubblico interesse; finalmente dritto di protesta, fatta da chi credesi ingiustamente condannato, anche in ultimo appello, per via di petizione al poter legislativo, o di ricorso in grazia al potere esecutivo. Perocchè nessun giudicio umano è infallibile, anche se di tutti contro uno; e su questo principio appunto fondasi il diritto regio di grazia.

6. — Lo Statuto proclama questo diritto nel modo più assoluto, e ben può dirsi che l'*articolo* 71 è dei pochi, che non ammettono eccezione di sorta. Esso è così concepito: *Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali, o Commissioni straordinarie.* I principii finora esposti per l'applicazione di questo diritto sono pur essi riconosciuti dalle patrie leggi, riguardanti l'ordine giudiziario, le competenze, le difese, le forme dei procedimenti, la sorveglianza del poter esecutivo, e dagli articoli dello Statuto, riguardanti l'inamovibilità dei giudici (articolo 69) la pubblicità delle udienze e dei dibattimenti, (articolo 72). L'*articolo* 70 conferma ancora il diritto proclamato dall'articolo 71, e rende impossibile l'abuso del poter esecutivo e giudiziario colle seguenti parole: *I magistrati, tribunali, e giudici attualmente esistenti, sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria, se non in forza d'una legge.*

Una così esatta dichiarazione del diritto ci permette di affermare, che il nostro non cede ad alcun altro paese per legali guarentigie della giustizia; manca solo che si estenda, come già mostrò di esservi disposto il Parlamento e il Governo, l'istituzione dei giurati a tutte le cause di diretto interesse sociale, e si abolisca, o si riduca a minori competenze, come fu pure già proposto, il tribunale del contenzioso amministrativo, unico fra i tribunali speciali, che si possa abolire senza danno, sostituendo ai giudici dipendenti dal potere esecutivo i tribunali comuni indipendenti.

7. — *I doveri*, corrispondenti all'eguaglianza dei cittadini ne' giudizi, possono essere di due sorta; verso i tribunali e verso i cittadini.

I primi consistono nel rispetto all'autorità giudiziaria, la quale, essendo istituita in nome del Principe, che rappresenta la sovranità nazionale, e dovendo attenersi strettamente alla legge ne' suoi giudicati, non può mai essere chiamata in colpa della severità della legge stessa, nell'applicazione che dovesse farne a un caso particolare. Il giudice è la legge personificata; e come la legge stabilisce se gli atti di una data specie sieno ingiusti o rei, e determina se debba seguirli la rispettiva condanna o pena, così il giudice in nome di essa stabilisce se il tale atto particolare sia fra quelli dichiarati ingiusti o rei, e condannabili o punibili dalla legge. La società lo pone in ufficio a tale scopo, e chi ha a dolersi d'una condanna deve rivolgere i suoi richiami alla società, o ridomandare giustizia, senza mai offendere, e molto meno insultare la persona del giudice. Vi sono poi certe sentenze, che, o per la natura dell'oggetto cui si riferiscono, o per aver già dato luogo a tutti i gradi d'appello ammessi dalla legge, non sono più revocabili; a queste il cittadino deve dignitosamente rassegnarsi, rispettando in esse il volere e l'autorità sovrana della nazione, e riconoscendo la necessità, che anche alle liti e al diritto di difesa si ponga un limite estremo.

I doveri verso i concittadini possono essere una conseguenza dell'esercizio di una funzione giudiziaria, come giudice, o come giurato; e noi ne discorreremo parlando delle istituzioni giudiziarie e del giurì.

Il cittadino chiamato in testimonio deve ricordar sempre il diritto di eguaglianza nei giudizi a favore della persona, contro cui fosse chiamato a far testimonianza; perocchè la forma delle sue deposizioni

può influire a rendere illusorio questo diritto. Quindi è che per qualunque individuo, di qualunque condizione, povero o ricco, amico o nemico, si deve sempre deporre equamente, e colla ferma intenzione di cooperare dal canto proprio coi giudici perchè giustizia eguale sia resa a tutti.

Si possono assomigliare all'esercizio di funzioni giudiziarie i castighi che il padre dà al figlio, il superiore al subordinato, nella vita privata, nelle comunità, nei collegi, negli uffizii pubblici e privati e nelle cariche civili; ed è spesso un modo di render giustizia più severo e più decisivo di quello che usano i tribunali. Questa competenza domestica, o civile, di giudizio vuol essere esercitata col più grande rispetto del diritto di eguaglianza e colla più grande imparzialità, troppo agevolmente degenerando in abuso, per la facilità di cedere ad animosità, antipatia, o livore, contro i quali non v' ha guarentigia alcuna nè di legge da applicare, nè di forme di procedimento da osservare, nè di pubblicità, nè di regolare difesa, nè di appello. Sotto questo aspetto sono gravissimi i doveri del capofamiglia e del superiore; e l'educazione morale li deve ispirare per tempo alla gioventù cogli ammaestramenti e coll'esempio. La legge aggiunge la propria sanzione alla condanna morale, che segue quelli che abusano della loro superiorità; e vi sono casi, nei quali l'eccesso della potestà patria e dell'autorità di ufficio sono puniti. Ma nella maggior parte dei casi, o per la natura loro difficile a porgere elementi per una accusa, o perchè passano inosservati, gli abusi rimangono impuniti, e quella tirannide, che lo Statuto ha voluto espressamente impedire nei pubblici giudizi, si esercita pur troppo sovente ed impunemente nei domestici e privati.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO II.

CAPITOLO V.

Eguaglianza delle imposte, o contribuzioni.

ARTICOLO I.

Teorica delle Contribuzioni.

(Art. 25 dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Scopo e carattere essenziale delle contribuzioni. — 2. L'imposta sulle persone, o la *capitazione*, è contraria alla vera natura delle contribuzioni. — 3. Imposte sulle ricchezze. — 4. Questioni che si presentano intorno all'imposta. — 5 Tutti i cittadini devono contribuire allo Stato una parte delle loro ricchezze, non in ragione delle diverse specie di capitali, perchè l'imposta sarebbe ineguale e non proporzionale, ma in ragione del reddito, avuto però riguardo alla povertà. - 6. La quantità assoluta delle contribuzioni dev'esser la minore possibile. — 7. È ingiusto nelle imposte il sistema della progressione crescente ed anche della progressione limitata. — 8. Persone su cui ricade l'imposta. — 9. Modi diversi d'imposte adottati dai governi, secondo il criterio da cui furono dedotte; imposte dirette e indirette. — 10. Dell'imposta sulla rendita; obbiezioni che si movono contro questo sistema di imposta. — 11. Non vuolsi però applicare l'imposta unica e diretta, e si deve far eccezione per alcune imposte indirette e per la fondiaria. — 12. Lo Statuto proclama il diritto delle imposte eguali in proporzione agli averi; e il parlamento ne migliora il sistema con graduali riforme.

1. — Imposta, imposizione, dazio, diritto, gravezza censo, gabella, tributo, carico, contribuzione, sono parole esprimenti diverse graduazioni e forme d'una medesima

idea. Le parole *imposte* e *contribuzioni* abbracciano in generale ciò, che tutte quelle esprimono in particolare; cioè significano la parte di ricchezza, che i cittadini danno allo Stato, perchè adempia al suo còmpito di proteggere i diritti di ciascuno e di tutti. Noi preferiremo la parola *contribuzioni*, la quale, a somiglianza della parola *dazii*, esprime lo spontaneo e volonteroso concorso dei cittadini, nel fornire, in forza del voto dei loro rappresentanti, i mezzi necessarii, perchè il potere compia il suo ufficio; mentre le parole *imposte* e *diritti* richiamano il potere assoluto, che pretende e toglie quello che vuole. Però useremo anche la parola *imposte*, intendendo sempre che è la nazione che impone a sè stessa.

Il carattere essenziale delle contribuzioni è di esser corrispondenti alla guarentigia data dallo Stato agli individui. Questa guarentigia riguarda o le *persone* o *le cose*.

2. — Imporre egualmente, tutte le persone non si potrebbe fuorchè obbligandole a servigi personali: quindi l'imposta in denaro su ogni testa, o *la capitazione*, senza distinzione di ricchezza, è affatto *contraria alla vera natura delle contribuzioni*.

Il motivo, per cui tra le imposte sulla proprietà fu annoverata in molti stati la capitazione, è lo avere scambiate le persone colle ricchezze, che elleno possono produrre. Questa maniera di imposte si fonda su una ricchezza presunta; infatti i bambini, che sono incapaci di produrre ricchezze, non furono soggettati alla capitazione.

L'imposta sulle persone, o di servigi personali, per quanto possa parere contraria alla libertà individuale,

esiste in quasi tutti gli stati per una necessità ineluttabile, sotto la forma di servizio militare. Essa è precisamente eguale per tutti, perchè corrisponde ad una eguale guarentigia data dallo Stato a ciascuno, quella cioè della libertà personale, e della condizione di esser membro di una società autonoma ed indipendente; guarentigia che non è maggiore per gli uni che per gli altri. Di questa ci occorrerà parlare in altro luogo; limitiamoci qui alle imposte sulle cose, o proprietà e ricchezze.

3. — Imporre le *ricchezze* si può egualmente e giustamente, obbligando chi le possiede a contribuirne una parte allo Stato, non perchè possidente, poichè l'imposta si ridurrebbe ancora alla capitazione, ma per la quantità relativa di ricchezza, che possiede, e che gli è guarentita contro ogni pericolo interno ed esterno.

4. — Le *quistioni, che si presentano intorno all'imposta*, si possono ridurre alle seguenti: 1. chi debba sopportare le imposte; 2. quale possa esserne la quantità assoluta; 3. quale la proporzione, o la legge di ripartimento di essa sulle ricchezze de' cittadini; 4. quando possa dirsi giusta, considerate le persone su cui ricade; 5. quali siano le diverse specie d' imposte adottate dai governi; 6. quale sia il più giusto e più conveniente sistema di imposte; 7. quale il modo migliore per riscuoterle.

5. — Chiunque possiede ricchezze, e riceve dallo stato la sicurezza e tutela della vita e dei beni, deve pagare le imposte; e siccome tutto ciò che serve a procurare la soddisfazione di un bisogno, o di un desiderio, è ricchezza, *tutti devono contribuirne* allo Stato una parte. Ma le ricchezze si distinguono in capitali, che servono a produrre, e redditi, destinati alla con-

sumazione. Imporre gli uni e gli altri sarebbe colpire la ricchezza due volte. Or quale fra le due ricchezze si dovrà imporre? La qual domanda equivale alla prima: chi deve sopportare le imposte ? Esaminiamo se debbansi imporre i capitali.

I capitali si possono distinguere in *produttivi ed improduttivi*; gli ultimi sono una ricchezza fittizia; e l'imporla può esser giusto, perchè godono della guarentigia sociale; ma non è utile, perchè sono elementi di civiltà, che verrebbero in gran parte a mancare se fossero gravati d'imposta. Le ricchezze improduttive, come biblioteche case di piacere, giardini, gallerie di quadri, vesti magnifiche, ricche suppellettili, gioie, argenterie, ecc. furono accumulate con vantaggio delle industrie, che si occupano di produrre oggetti di lusso, e sono una ricchezza estinta. Si oppone che potrebbe questa ricchezza farsi, almeno in gran parte, rivivere colla vendita, la quale darebbe un capitale produttivo; e che il legislatore, nello stabilire l'imposta, deve considerare tutti i capitali come produttivi, perchè possono divenir tali, e perchè a tutti è estesa la guarentigia. Ma prima di tutto chi si presenterebbe per comprare questa ricchezza, cui tutti vorrebbero vendere? Coloro che ammisero come cosa provata che si debba imporre il capitale, sostennero quest'opinione, perchè ha per sè il validissimo argomento dell'eguaglianza d'imposta, corrispondente all'eguaglianza di guarentigia. Riducansi per ipotesi tutti i capitali ad una classe sola, considerandoli tutti produttivi, perchè capaci di servire sotto diverse forme alla produzione. È egli giusto imporre i capitali? Il capitale è un mezzo, che serve a procurare la soddisfazione dei bisogni e desideri della vita, sia direttamente, cioè consumato a poco a poco, finchè si

estingua, sia indirettamente, cioè impiegato a produrre altre ricchezze, che procurino quella soddisfazione. Tra i capitali si annoverano dunque le facoltà dell'ingegno, le attitudini alle professioni, la scienza, che soddisfanno ai bisogni intellettuali e morali, e servono al lavoro produttivo. Questi capitali durano in generale tutta la vita, cioè sono *vitalizi* o *personali*; gli altri capitali sono, o fondiari, *inconsumabili*, *eterni*, (non però assolutamente,) o industriali, più o men presto *consumabili*. Quelli che durano più, essendo più sicuri fruttano meno.

Ora, per imporre giustamente i capitali, o dovrebbersi render tutti durevoli egualmente, e fare che possano tutti egualmente fruttare, o imporre tanto un capitale che frutta 10, quanto uno che frutta 5, o 4, o 3 o nulla. La prima cosa è impossibile per i capitali vitalizi, è antisociale, se fosse possibile, per gli altri; giacchè costringerebbe i proprietari di fondi a venderli per cavarne capitali mobili, da impiegar nelle industrie, che fruttano, o possono fruttare molto di più, e ancora mancherebbero i compratori: la seconda è contraria all'eguaglianza, perchè il capitale, che frutta 10, può bensì essere eguale nel suo valore a quello, che frutta 3, ma solo in causa del rischio corso nell'impiego del primo e della sicurezza del secondo. Ora, su un impiego arrischiato e supposto non si potrebbe basare un sistema fisso ed eguale d'imposte, come sull'impiego certo, o sul reddito riconosciuto dopo l'impiego. Adunque l'*imposta sui capitali sarebbe ineguale*, *non proporzionale*; e noi vedremo che l'eguaglianza e la proporzionalità sono doti essenziali delle contribuzioni. Di più questo sistema impedirebbe l'incivilimento e la prosperità del paese, che sono prodotti principalmente dal capitale.

Il solo *sistema* naturalmente *giusto* è sempre quello *delle contribuzioni che gravano sul reddito;* ognuno che ha un reddito dee pagare l'imposta. Nullameno la carità vuole che il cittadino, che possiede un reddito stentatamente sufficiente a soddisfare i primi bisogni della vita, non paghi alcuna imposta per la parte di guarentigia sociale che riceve. Ed in ciò suole stabilirsi un limite della *povertà*, dedotto, o dalla qualità del lavoro, manuale, a mercede giornaliera ed incerto, o dalla quantità dell'annuo reddito, non maggiore di un tanto determinato.

6. — La *quantità assoluta* delle contribuzioni dev'esser la minore possibile; l'imposta è un male necessario, che il poter legislativo ha da render lieve quanto può, richiedendo solo quello che è necessario, o grandemente utile a tutti. Perciò devonsi ridurre al meno possibile il numero degli stipendiati, le spese pubbliche di giustizia, di difesa, di guerra, di marina, di opere pubbliche, d'istruzione, di beneficenza ecc., ed evitare tutte le spese di lusso e di piacere, e quelle anche di secondaria importanza. Nè però devonsi per grettezza tralasciare le opere d'arte, le spese d'incoraggiamento, o di decoro nazionale, quando le finanze sien prospere, quando il debito pubblico sia estinto, o bene assicurato; perocchè uno Stato carico di debiti, che non vi può far fronte, e innalza monumenti, somiglia un commerciante, che presso al fallimento largheggia in banchetti e festini. Quando poi le entrate diventino maggiori delle spese, le imposte devonsi ridurre, cominciando dalle meno equamente distribuite e più gravose, che si trovassero nel sistema locale di contribuzioni.

7. — Alcuni socialisti riformatori, per giungere lentamente all'eguaglianza delle fortune coll'abolizione

delle grandi ricchezze, propongono che si lasci libera da imposta ogni piccola proprietà, e si aggravino le grandi in proporzione crescente della parte di ricchezza, che sopravanza a soddisfare ai comuni bisogni della vita; la qual proporzione chiamasi progressione. Questo sistema, spoglio d' ogni tendenza socialistica o comunistica e ridotto entro più moderati termini, piace anche a molti di quelli, che più rispettano la proprietà, i quali sostengono esser giusta la *progressione limitata*.

Una progressione, *crescente* quale piace ai primi, sarebbe la seguente, che presto conduce all'estinzione del capitale.

Chi ha	1000	paghi	10 p. mille	10	10. (1)
»	2000	»	20 » cioè	40	invece di 20
»	3000	»	40 » »	60	» 30
»	4000	»	60 » »	240	» 40
»	5000	»	80 » »	400	» 50
»	6000	»	100 » »	600	» 60
»	7000	»	150 » »	1050	» 70
»	8000	»	300 » »	2400	» 80
»	9000	»	450 » »	4050	» 90
»	10000	»	600 » »	6000	» 100
»	11000	»	800 » »	8800	» 110
»	12000	»	1000 » »	12000	» 120
	(o più)		—	—	—

Si possono immaginare infiniti altri gradi di men rapida progressione.

(1) L' ultima colonna indica le somme, che si pagherebbero, se l' imposta fosse semplicemente proporzionale, cioè ad un tanto fisso ed invariabile per 1000.

Con questo sistema, che si propone tanto sul reddito quanto sul capitale, è chiaro che le fortune fra 2000 lire e 11,000 vanno a poco a poco estinguendosi, perchè a pagare l'imposta per lire 4000 già non basta il reddito al 5 per 100, ma bisogna intaccare il capitale; e la fortuna massima, fra le sopra enumerate, si estingue in un anno, essendo la ricchezza e l'imposta eguali.

I più moderati propongono che la progressione cominci da una data somma, per esempio 3000 lire, e l'imposta cresca di 1 per mille, supponiamo, di tre in tre mila lire, fino a una somma data, per esempio quarantamila lire; oltre questa somma si continui a pagare nello stesso rapporto, che vale per le 40 mila. Eccone la tabella:

Chi ha	1000	paghi	10	p. mille		10		10
»	3000	»	11	»	cioè	33	invece di	30
»	6000	»	12	»	»	72	»	60
»	9000	»	13	»	»	117	»	90
»	12000	»	14	»	»	168	»	120
»	15000	»	15	»	»	225	»	150
»	18000	»	16	»	»	288	»	180
»	21000	»	17	»	»	357	»	210
»	24000	»	18	»	»	432	»	240
»	27000	»	19	»	»	513	»	270
»	30000	»	20	»	»	600	»	300
»	33000	»	21	»	»	693	»	330
»	36000	»	22	»	»	792	»	360
»	39000	»	23	»	»	897	»	390
»	40000	»	24	»	»	960	»	400
	(o più)		—			—		—

Infinita può essere la varietà dei rapporti di proporzione crescente adottati nell' *imposta progressiva;* ma, per quanto essa sia moderata non esitiamo a dichiararla *ingiusta.* I fautori di essa dicono: il danno che ha chi paga 10 lire su 1000 è in proporzione assai più grave di quello che ha chi paga 600 lire per 30000, o 960 per 40000; il primo dee privarsi d' un oggetto necessario, il secondo e il terzo non s' accorgono nemmeno della somma a loro tolta dall' imposta.

A ciò rispondesi: 1. l'imposta è un compenso della guarentigia, che lo Stato dà alle proprietà di ciascuno; ora, la guarentigia per 1000 lire non è diversa, sieno le 1000 lire in mano di uno, che ha queste sole, o di uno, che ne abbia altre 29, o 39 mila: imporre inegualmente sul diritto di possedere, cioè sulla persona, è ingiusto, perchè il diritto è eguale in tutti; bensì devesi imporre sull' oggetto del diritto, cioè sulla proprietà, o ricchezza guarentita, cioè 1 su 10, 2 su 20, 3 su 30 ecc. Questa è l' idea naturale, che ognuno si forma dalla giustizia in fatto di imposte. 2. L'imposta progressiva, oltre ad essere una capitazione, non ha una base certa, ma è arbitraria; essa distingue il necessario dall'agiatezza, l' agiatezza dall' esuberanza, o dal lusso: come definire ove cessa l'uno di questi stati, e comincia l' altro? E perchè punire l' agiatezza e la grande ricchezza, che, considerate nel loro vero senso, cioè come effetti del lavoro e del risparmio, onde procede ogni ricchezza, sono un merito piuttosto da premiarsi? 3. Non ha limiti, e può menare alla confisca; per quanto si prometta di osservare un certo limite, questo sarà variabilissimo, secondo che salgano al potere poveri o ricchi, fautori del comunismo, o dell' in-

violabilità delle proprietà; e, adottato il principio, più non evvi sicurezza pel ricco, nè eccitamento a produrre e risparmiare: 4. Uccide le industrie, le quali si fondano sui grandi e sicuri capitali: 5. Può essere delusa dai grandi possidenti e capitalisti, i quali divideranno la loro ricchezza in tante piccole porzioni per mezzo di finte vendite, o donazioni apparenti.

Certo è che la società ha diritto di dolersi di quei ricchi sfondati, i quali accumulano danaro per tenerlo inoperoso nelle arche; e può valersi di tutti i mezzi legali per favorire il capitale, che si versa nel commercio, e indirettamente punire il possessore di capitali giacenti ed inoperosi.

Adunque l'imposta progressiva è ingiusta e conduce all'assurdo, cioè a far desiderare di fermarsi a un certo limite di ricchezza o di rendite, per non esporsi alla confisca parziale o totale.

8. — Considerate le *persone*, su cui ricade l'imposta, dovrebbe dirsi giusta quella sola, che colpisce direttamente il possessore della ricchezza. Nullameno, chi ben consideri, ogni imposta finisce col ricadere sui consumatori, e quindi in gran parte sui poveri; si ha un bel declamare su questa, o quell'altra specie d'imposte, più o meno gravose nell'ultimo loro effetto ai consumatori; tutte più o meno riescono a questo fine. Il solo sistema non arbitrario, giacchè la giustizia assoluta non s'avrà mai, è quello d'imporre indistintamente le rendite. Chi paga l'imposta sarà sempre un anticipatore, che tien conto dell'imposta pagata nello stabilire più tardi i prezzi de' prodotti, che venderà; ma almeno vi sarà eguaglianza, e gli oggetti di prima necessità, o le industrie, che li producono, non saranno gravate più delle altre, il che avviene quando si colpisce

il capitale, o una rendita più che un' altra, come la fondiaria o quella del consumo.

9. — Le imposte adottate tradizionalmente dai governi variano *secondo il criterio*, da cui furono dedotte. Noi le accenneremo brevemente:

A). Imposte dedotte *dalla ricchezza, o dalle rendite certe*; tali sono l'imposta *prediale*, e la *tassa sui pubblici impiegati.*

B). Dalla ricchezza, o dalle rendite presunte; e sono *a)* la *personale-mobiliare*, che si valuta sui fitti, sui mobili, sui famigli, sugli animali di lusso, sulle vetture, cioè sulle spese, che si considerano come segno di agiatezza; *b)* la *tassa di patente, o di esercizio* di professioni, arti, mestieri, industrie e commerci, la quale divide in classi gli esercenti, e li impone, o secondo la classe cui appartengono, o secondo il reddito, che ciascuno dovrebbe consegnare come ricavato dal suo esercizio, o che si presume debba ciascuno ricavare.

La personale e mobiliare è ingiusta, perchè chi paga già per le rendite, o per la ricchezza reale, non deve più pagare per la presunta; essa è una capitazione ineguale, non proporzionale, e molte volte fondata su una falsa base, come è quella del fitto, che è dispendioso e grave per il mediocremente agiato carico di famiglia, e tenue per il ricco scapolo. La tassa di patente, se è fissa secondo la classe, in cui ciascun esercente viene collocato, è fondata su una gratuita presunzione; è giusta invece, se varia secondo la consegna del reddito.

C). Dal consumo, che ognuno fa di certi oggetti; come le *gabelle* di sale, tabacco, carni, olii, vino ecc.; le *tasse doganali*, e le stesse imposte prediali nei loro ultimi

effetti. Questa imposta è la più ineguale, gravando il povero come il ricco, che non consuma più derrate del primo. Più equa sarebbe quando si restringesse agli oggetti chiamati di lusso, come vini eccellenti, vesti sfarzose, cocchi, cani e cavalli di razze rare ecc.: anche in questo caso però colpirebbe una seconda volta le rendite, per le quali s'è già pagato prima di convertirle in capitale improduttivo, e frutterebbe assai poco.

D). Dai mutamenti di proprietà e di circolazione delle ricchezze, o da atti autentici diversi, come le tasse di *bollo*, d'*insinuazione*, d'*ipoteca*, di *successione*, di *scritture*, *fedi* ed *attestazioni* autentiche e private. Anche queste non sono proporzionali alla vera e diseguale ricchezza; il bollo è un prezzo troppo caro della guarentigia data per la fede dei contratti, e di altri atti autentici pubblici, o privati; le tasse d'insinuazione e d'ipoteca son giuste, se servono a compensare le spese d'ufficio, ma non se proporzionate ai valori dedotti nella scrittura, o nell'istrumento pubblico, perchè tali valori non rappresentano la vera ricchezza, che è inoltre già tassata nelle imposte ordinarie. Lo stesso è de' mutamenti di proprietà, e delle successioni, da cui la vera ricchezza non è aumentata, o creata. Tutti questi dritti incagliano il commercio; quello di bollo principalmente, perchè rende difficili i piccoli prestiti ed i piccoli contratti.

Tutte le imposte poi si distinguono in *dirette* ed *indirette*; le prime si percepiscono immediatamente secondo le ricchezze, o le rendite, le seconde si percepiscono mediatamente, associate al valore degli oggetti, di cui i cittadini fanno consumo, come sale, tabacco, stoffe forestiere ecc.; cioè pesano sulla soddisfazione di alcuni

desideri e bisogni. Quest' ultime sono una capitazione grave al povero, e progressiva in suo danno; scoraggiano l' industria, incarendo i viveri, elevano il salario senza frutto dell' operaio, eccitano il desiderio della frode e del contrabbando, espongono il cittadino alle vessazioni dei doganieri; e sono le più incerte per lo Stato, giacchè il cittadino non ha che ad astenersi quanto può dal consumo per non pagarle.

10. — Già dicemmo in principio che la piu giusta e proporzionale è l' imposta *sulle rendite*; e il miglior modo di stabilirla è quello di dedurla dalle consegne private, col sindacato di un giurì. La moltiplicità de' tributi incaglia il commercio e spesso fa pagare ad uno, che abbia parecchie industrie, tre, quattro volte quel che dovrebbe in ragione di rendite. L'imposta diretta sulle rendite è la meno nociva al povero, è quella che più lo persuade a rispettare il governo e la proprietà privata; costa assai minori spese di percezione, e permette che meglio si conosca da tutti l' uso del pubblico danaro.

Quest' imposta ha una base più certa che quella sul capitale, perchè ognuno sa press' a poco misurar le sue rendite, mentre difficilmente può valutare il capitale, massime industriale e personale: può facilmente riscuotersi, valutandola su quella dell' anno, o del triennio precedente; è più giusta, perchè regola il tributo come il privato regola le altre sue spese, cioè dalle rendite; non colpisce disegualmente nessuna industria. Nè ultimo pregio certamente di questo modo d' imposta è la semplicità, con cui per essa è applicato esattamente il principio dell' eguaglianza, e la moralità, che introduce nei cittadini, cambiando veramente l' imposta in volontario contributo, di cui cia-

scuno a poco a poco si abitua a consegnare la quota per sè medesimo.

Si oppone ch' essa è una non praticabile utopia, perchè non si può scoprire esattamente il reddito di ciascuno, nè valutare anche da colui che lo gode, e bisogna accontentarsi della dichiarazione, o consegna del cittadino, il quale è indotto quasi sempre a consegnar meno del vero; finalmente che è vessatoria, per la pubblicità, che trae seco, e per la verificazione, spesse volte impossibile, a cui dà luogo.

Rispondiamo a queste obbiezioni. Il reddito può in generale valutarsi meglio che il capitale; anzi dal reddito si suol indicare e dedurre la ricchezza dei cittadini più che dal capitale.

Non è assolutamente vero che le dichiarazioni sieno quasi sempre minori delle rendite reali: se l'interesse di pagar poco induce a ciò, l'onestà, il timore dell'infamia o delle pene, la vanità, ed un altro interesse, quello cioè di far conoscere al commercio la propria fortuna, ed acquistare un giusto e proporzionato credito, persuadono i cittadini ad una esatta consegna. La moralità istessa di quest' imposta in un popolo educato fa tacere l' egoismo.

Non è vessatoria per la pubblicità, la quale dispiace solo a chi si sostiene in un falso credito con menzogne; del resto non evvi pubblicità nelle ipoteche, riguardanti le passività, le quali può importare ben più che rimangano celate: e non evvi pubblicità in tutto, ne' governi liberi?

La verificazione non è più vessatoria per questa che per molte altre imposte. A persuadersi poi che la verificazione è possibile basta esaminare le diverse rendite, e

il modo, con cui potrebbersi verificare. Il reddito proviene da un impiego di capitali, che non si fa senza l'altrui cooperazione, cioè senza che possa apparire; i colleghi, i vicini sanno quanto uno guadagni; e possono sindacarne la consegna, il che potrebbe farsi per mezzo di giurì, come si usa per l'income-tax in Inghilterra. Ma il governo stesso ha quasi sempre i mezzi sicuri di verificar le rendite; pei beni immobili ha il registro stabile dell'imposta fondiaria, pei capitali ipotecati il registro d'ipoteche; pei capitali impiegati in un'industria o commercio il registro delle operazioni giornaliere e l'inventario annuo di attivo e passivo, cui per legge sono obbligati a tenere tutti i negozianti; per gli impieghi e lavori personali, oltre alla notorietà, ha lo stesso sistema di registro giornale e d'inventario, a cui potrebbersi obbligare senza ingiustizia alcuna gli esercenti arti e professioni; per gli stipendiati pubblici i bilanci dello Stato; per i capitali, che hanno impiego precario presso banche, casse di risparmio ecc., i registri di queste istituzioni. Rimangono i capitali impiegati per scrittura privata, o per fidi, che sono pochissimi, e le cambiali, l'utile delle quali figura già in gran parte nelle rendite.

« Del resto, » scrive il signor Emilio Broglio nell'ultima delle sue lettere al conte di Cavour *Dell'Imposta sulla Rendita* (vol. II, pag. 163) « dove sono poi queste enormi difficoltà della pratica attuazione? Ogni comune ha il suo Tassatore; il governo ha i suoi Soprintendenti; si distribuiscono le module per le Dichiare; si minaccia una pena pecuniaria a chi non le riempie nel termine prescritto, o le riempie infedelmente; il Tassatore e il Soprintendente hanno facoltà

di sopratassare, quando vi sia fondato sospetto di frode; in ogni Provincia havvi un Giurì di prima cognizione che decide delle contese fra il Tassatore e il contribuente; un Giurì superiore si reca, a giorni determinati, nelle varie Provincie, per decidervi i casi d'appello; le parti hanno diritto di farsi assistere da un ragioniere, e di provare la fedeltà della propria Dichiara — e la cosa è fatta! O che grande impresa è codesta? Si tengono a segno, col Fisco e co' Tribunali, i briganti e gli assassini, e non si terranno a segno proprietari e negozianti frodolenti, gente tremebonda di sua natura, contro i quali avete mille modi di presa? »

11. — Alcuni esagerando il sistema dell'imposta sulle rendite, vorrebbero renderla *unica* e quindi sempre *diretta*, osservando che l'unità è proporzionalità, la moltiplicità è ineguaglianza.

Ma certi oggetti in compenso dei quali lo Stato percepisce *imposte indirette*, non si potrebbero sempre lasciare all'industria privata; tali sono la vendita dei sali, delle polveri da fuoco, dei tabacchi, della carta bollata, certi pedaggi, i diritti di dogana, di dazi e simili, sia perchè lo Stato offre maggiori guarentigie, sia principalmente perchè costituiscono proventi considerevoli, di cui lo Stato difficilmente si può privare. L'imposta indiretta del lotto è però di quelle, che assolutamente si dovrebbero abolire, perchè immorale; ed infatti una legge del nostro Stato tende a sopprimerla graduatamente. Possono pure essere conservati, anche quando sia applicato il sistema dell'imposta sulle rendite, i proventi per emolumenti di sentenze de' tribunali, le pene pecuniarie, le tariffe sulle entrate

di certi servizi pubblici disimpegnati dallo Stato, come strade ferrate, poste, insinuazione, ipoteca, marchio ecc.; quando queste imposte, del pari che le precedenti, sieno in tale misura, da corrispondere ad un rimborso di spese fatte dallo Stato nel disimpegno dei servizi pubblici rispettivi.

Meno comunemente ammessa, e tuttavia più logica ancora è l'*eccezione*, che convien fare *per l'imposta fondiaria*. Sottoporre questa al sistema di una imposta unica sulle rendite, modificandone a seconda delle rendite stesse l'ammontare, equivarrebbe a intaccare il valore del fondo, perchè nei paesi, in cui esiste un'imposta fondiaria antica, questa fu già computata nelle mutazioni di proprietà con una deduzione di valore proporzionata all'imposta, per cui questa deve considerarsi già compenetrata nel fondo. E così deve dirsi dei fondi passati da una mano in un'altra per eredità; perchè nella divisione delle quote di eredità il valore dell'imposta fu pure computato a scapito del fondo, mentre così non avviene del danaro, o di altri oggetti. Quindi è che noi crediamo inutili le rinnovazioni di catasto, che tendono a perequare le imposte sulla base delle rendite reali e presenti degli stabili, perchè un aumento di imposte sui medesimi va a ferire la proprietà stessa, o sia il capitale, e ne diminuisce il valore.

12.— Noi abbiamo percorso di volo questo argomento delle contribuzioni, che potrebbe appena essere svolto in parecchi volumi; nè pretendiamo di aver toccate tutte le importanti questioni, a cui può dar luogo. Ci basti averne fornito un'idea ai lettori, i quali, ove se ne vogliano istruire a fondo, dovranno aver ricorso alle opere di pubblica economia, che ne trattano ex professo.

Nel nostro Stato l' eguaglianza e la proporzionalità delle imposte, proclamata già da un mezzo secolo dalle leggi, è un principio inconcusso. Questo principio generale, complemento dell' eguaglianza di diritto, è annunziato nello *Statuto* fra i diritti de' cittadini, ed è veramente tale, sebbene nel fondo sia principalmente un dovere. L'*articolo* 25 dichiara che tutti i regnicoli *contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.* Nelle quali parole è significata l' eguaglianza di diritto, che non ammette esenzioni, o favori di sorta, a danno di una o di un'altra industria, di una o di un' altra persona: ed è significata la proporzionalità, che non ammette differenze di misura per le differenti quantità di ricchezza. Però il disordine che regna nella pratica applicazione rese le imposte sempre moltiplici, ineguali ed in parte vessatorie ed ingiuste. Il governo parlamentare non potè rimediare a questi mali ad un tratto; e, stretto da crescenti necessità per guerre ed aumento di pubblici servizi, dovette mantenere tutte le forme d' imposta per noi enumerate più sopra, ed aggiungerne delle nuove, che introducessero l' eguaglianza e un principio di riforma del sistema d' imposte, siccome quelle sulle industrie e sulle patenti, che sono giuste contribuzioni, ove sieno dedotte dalla consegna delle rendite. Rimasero la personale-mobiliare, e tutte le indirette, alcune delle quali però vennero in parte soppresse, come quelle su certi oggetti di prima necessità, sui dazi differenziali, e alcuni dazi doganali.

Noi dimostrammo che l' imposta sulle rendite è giusta, proporzionale e conveniente; ma era follia il pretendere che il governo costituzionale, per adottarla,

abbandonasse ad un tratto l'antico sistema delle imposte moltiplici. È a sperare però che ultima e non lontana di queste *riforme graduali* sarà l'adozione della imposta sulle rendite, che permetterà di educare la pubblica morale, abituare il popolo alle consegne sincere, perfezionare la legislazione delle verificazioni, ristorar le finanze, render più esatti i registri, togliere le imposte, che più sono ingiuste ed ineguali, come quelle che gravano sul consumo, caricare di pesi proporzionali tutti i produttori, e favorirli tutti egualmente colla libertà commerciale.

Già di alcune riforme si godono i frutti nel nostro paese; e se per gravi contingenze e per la necessità di provvedere all'indipendenza nazionale, alla istruzione ed alle opere pubbliche, le imposte son gravi, il vantaggio che i cittadini ritraggono dalla libertà, e dalle maggiori spese ch' essa trae seco, è un largo compenso dei sagrifici; e tra i vantaggi non lieve è quello dell'aumentato territorio, della cresciuta industria, e del minor prezzo degli oggetti, che servono a soddisfare i bisogni della vita, come vedremo parlando della libertà commerciale.

Per porgere un'idea del modo, con cui furono e sono regolate le imposte, ed impiegate le entrate pubbliche nello Stato nostro, daremo nel seguente capitolo una breve storia dei bilanci dell'ultimo trentennio, riserbando in fine di esso capitolo l'enumerazione dei doveri, che corrispondono al diritto di eguaglianza nelle contribuzioni.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO II.

CAPITOLO V.

ARTICOLO II (1).

Applicazione delle imposte nei bilanci dello Stato Sardo dell'ultimo trentennio e doveri dei contribuenti.

SOMMARIO

1. Antichi regolamenti finanziari del Piemonte. — 2. Guarentigie della pubblicità e della partecipazione dei cittadini nella formazione dei bilanci, e ragioni dell'aumento dei medesimi dopo lo Statuto. — 3. Esame dei bilanci del Piemonte dal 1830 al 1847, e di alcuni dati di quelli dal 1817 al 1829. — 4. Esame dei bilanci del Piemonte dal 1847 al 1860. — 5. Esame comparativo dei beni, di cui godeva la nazione nei due differenti periodi, riguardo al commercio, all'industria, alle opere di maggiore interesse pubblico, all'istruzione pubblica e nell'ordine politico. — 6 In Piemonte le imposte sono meno gravi che in altri paesi. — 7. Ragioni dell'aumento del debito pubblico. — 8. Doveri corrispondenti all'eguaglianza delle contribuzioni.

1. — È antica consuetudine negli Stati della Monarchia Sabauda quella di regolare con certa misura e con determinati principii l'amministrazione del pubblico danaro. I primi *regolamenti finanzieri* del Piemonte risalgono ad Amedeo V (1288) ed ai suoi successori de secoli 14 e 15, Aimone, Amedeo VI, Amedeo VII, Amedeo VIII; e furono a più compiuta forma ridotti da quel sommo regolatore delle cose pubbliche, Ema-

(1) Questo articolo e quelli *sulla Stampa*, *sul Giurì* e *sulla Legge comunale* furono già pubblicati per saggio nel giornale ufficiale di Milano *La Lombardia*.

nuele Filiberto, che a tutte le parti dell' amministrazione delle finanze minutamente provvide, ed istituì per la esattezza dei conti e la revisione dei bilanci un Correttore generale.

Nè meno commendevole fu l'assetto dato alle finanze da Vittorio Amedeo II, i cui regolamenti servirono di modello all'Europa.

2. — Mancava ciò nondimeno la guarentigia della pubblicità, e la partecipazione de' cittadini nella formazione de' bilanci, e nello stabilire le entrate e le spese. E ciò fu fatto collo Statuto di re Carlo Alberto, come a suo luogo vedremo.

Domandano gli avversarii delle libere istituzioni in che cosa abbia giovato al Piemonte questa *pubblicità* e questa *partecipazione dei cittadini alla formazione dei bilanci*, e per dimostrare i pretesi danni della libertà, e i supposti pregi del governo assoluto, mettono a confronto il passivo dei tempi andati sino al 1847 con quello degli ultimi dieci anni, dal quale confronto appaiono pressochè raddoppiati i carichi pubblici, enormemente cresciuto il debito dello stato, e duplicate le spese.

Amici della libertà, noi non disconosciamo la forza che ha questo ragionamento sopra gl'ignari e i meno esperti, per il doppio motivo ch' esso tocca nella parte più viva quasi tutti i cittadini, e si fa strada a tutte le intelligenze.

Il governo libero, dicono i retrivi, costa doppi sagrifici del governo assoluto; dunque il governo assoluto era due volte migliore.

Nel quale raziocinio sono omessi due elementi di giudizio principalissimi; la diversa popolazione cre-

sciuta in Piemonte di un sesto dai tempi del governo assoluto ad oggi, e la diversa ricchezza e prosperità del paese, che in pochi anni è più che raddoppiata.

Noi affronteremo questa guerra di cifre, che da lungo tempo ci vengono facendo i nostri avversari; e pigliando occasione dalla relazione parlamentare, di recente pubblicata, sopra il bilancio dello Stato proposto alla Camera nello scorso inverno per l'anno 1860, volgeremo un rapido sguardo addietro ai bilanci del governo assoluto, ne esporremo le cifre, e confronteremo il bene prodotto al paese dalle antiche e quello che gli derivò dalle nuove gravezze. Domanderemo poi alla nostra volta a chi si lascia spaventare dalle cifre de' bilanci: la ricchezza nazionale è forse la medesima che negli anni dell'assolutismo? la potenza e dignità dello Stato, e tutto quello che costituisce il buon essere morale e materiale d'una nazione, moltiplica i comodi della vita, rende più facile il perfezionamento dell'individuo, è forse nella stessa misura che ai tempi del governo assoluto? Finalmente delle cose di recente fatte, o non ancora finite, è forse il frutto già per intero raccolto?

3. — Le cifre precise dei *bilanci* del governo assoluto non ci pervennero che *dal* 1830 *in poi;* incompiutamente furono date quelle *dall' anno* 1817 *al* 1829. Noi divideremo questo periodo di 42 anni, in due; dal 1817 al 1846, dopo il qual anno cominciò la nuova êra della libertà; e dal 1847 al 1859.

Non potendo per la ristrettezza dello spazio, che ci è conceduto, presentare le cifre che si riferiscono a ciascuna categoria dei bilanci di ciascun anno, ci contenteremo di un prospetto sommario, dal quale ap-

parirà che anche al governo assoluto può farsi, come del resto è naturale per il progredire anche lentissimo della civiltà, il rimprovero del progressivo ingrossare dei bilanci.

Anni		Entrata		Spese	
1817	Lire it.	64,008,649	95	Lire 53,533,834	96
1818	»	58,298,816	86	»	
1819	»	59,290,858	25	»	
1820	»	63,973,332	73	»	
1822	»	64,988,085	18	» 66,579,909	74
1823	»	67,812,741	90	» 66,000,000	00
1824	»	68,757,201	90	» 70,906,476	24
1826	»	67,500,000	00	»	
1828	»	72,874,607	21	» 74,656,478	93
1830	»	70,466,485	89	» 72,295,233	04
1831	»	68,957,597	27	» 80,097,264	10
1832	»	70,140,979	78	» 78,024,974	48
1833	»	72,876,587	73	» 75,234,209	74
1834	»	73,234,611	69	» 77,480,178	90
1835	»	72,850,771	43	» 76,252,352	05
1836	»	77,413,121	82	» 74,081,542	54
1837	»	77,607,506	83	» 76,331,382	68
1838	»	77,184,828	90	» 75,017,593	78
1839	»	77,180,274	42	» 77,307,653	53
1840	»	78,426,105	78	» 80,214,304	83
1841	»	79,881,696	39	» 78,981,295	06
1842	»	79,201,862	95	» 77,211,687	21
1843	»	81,432,533	69	» 78,160,985	91
1844	»	83,795,864	25	» 81,873,806	93
1845	»	84,741,809	48	» 83,744,551	49
1846	»	84,282,216	18	» 97,430,683	13

Apparentemente, fra gli anni in cui il passivo superò l'attivo e v' ebbe disavanzo, sonvene alcuni in cui accadde l'opposto, e s'ebbero notevoli risparmi; ma chi conosce il modo, con cui erano fatti que' bilanci, trova di leggieri l'errore.

Nel bilancio del 1830, che comincia ad essere più preciso, troviamo una deficienza apparente di lire 1,828,747 15 soltanto; degli anni precedenti erano rimasti invece residui attivi per lire 10,304,078 81, che nel 1830 sarebbersi quindi ridotti a lire 8,475,331 66 di risparmi fatti. Ma per cifre di debiti originati fin dal 1814, non essendovi stata fino al 1817 alcuna regolarità nell'amministrazione delle finanze, era in realtà rimasta nel 1829 una passività di lire 15.462.872. 23.

Per la qual cosa il bilancio attivo nel 1830 veniva realmente ad essere di lire 80,770,564 70, e il passivo di 87,758,105. 27, onde una deficienza effettiva di lire 6,987,540. 57.

Il risparmio di quasi dieci milioni e mezzo, trovato nel 1817, era dunque fittizio, perchè il pagamento dei debiti anteriori erasi rimandato agli uffizi di liquidazione.

Delle cifre non notate nella prima serie d' anni dal 1817 al 1830, nulla sappiamo, se non che nel 1820, benchè crescessero di molto le entrate, si ebbe un disavanzo di lire 1,873,495. 14, nel 1821, di 8,522 565. 90, in causa dei moti politici, nel 1822, di 1,591,824. 56, malgrado la nuova tassa di successione, nel 1825, di 2.261,610. 13, nel 1826 di 1.058,094. 35, nel 1829 di 1,781,871. 72.

Ma non basta il disavanzo effettivo, che notammo nel 1830, di lire 6,987,540. 57; le finanze avevano

inoltre il debito di lire 1,186,515. 04 per un centesimo e mezzo prelevato dal 1819 in poi sull' imposta prediale, per costituire il fondo di una generale catastazione, e di altre lire 1,900,000 di credito verso la liquidazione francese, le quali in febbraio 1831 furono per anticipazione aggiudicate alle finanze per far fronte ad urgenti bisogni.

Tutto ciò portava al finire del 1830 la deficienza alla somma di lire 10,074.055. 61.

Tenuto conto di questa cifra e di quella che era necessaria a pareggiare le spese, eravi in tutto, nel 1831, una deficienza preveduta di lire 16,388,523. 38, e gli spogli del 1831 diedero anzi un attivo minore di oltre 1 milione 1/2 di quello del 1830. Erasi quindi dovuto contrarre un nuovo debito redimibile per 11, 025,000 lire a coprire le deficienze degli anni scorsi; però il debito redimibile, composto di

lire 47,779,510. 40 del 1819
» 25,000,000. — del 1831
» 27,000,000. — del 1834

trovossi, per successive operazioni di estinzioni, ridotto nel 1848 a lire 67,050,656. 40.

Solo dal 1835 in poi cessarono le deficienze nei bilanci, e s' ebbero risparmi, che dal 1836 al 1846, sommarono a lire 27,659,370. 05. Ma, tenuta ragione della contabilità degli anni precedenti, se ne doveano dedurre residui di passività per lire 3,618,344. 77; per cui le vere somme di riserva, o attive, riducevansi a lir. 24,041,025. 28.

Fatto il ragguaglio fra queste attività di riserva e le passività degli anni anteriori al 1835, si ebbe al primo gennaio 1847 il risultamento che segue: le pas-

sività restanti al primo gennaio 1834 erano di lire 88,966 965. 83; al primo gennaio 1847 erano di lire 95 714,392. 89, maggiori cioè, per la somma di lire 6,747,427. 06; i fondi di riserva erano di lire 22, 989,201. 31; la qual somma, al chiudimento dell'esercizio 1847, trovavasi ridotta a 9,710,579. 39. Ond' è che il Conte di Revel potè dire in una sua relazione al Re Carlo Alberto: « Se è scritto in cielo che si debba tutelare coll'armi la nazionale indipendenza, la condizione delle finanze è pur tale, che non sarà malagevole a Vostra Maestà il trovare i fondi che possono abbisognare. »

Ma, ad infermare il valore di questo risultamento, e quindi il pregio in che tengono ancora taluni il governo assoluto, occorrono i confronti della diversa potenza dello stato, della diversa ricchezza, e attività commerciale, e dei diversi vantaggi goduti dai cittadini in quelli e nei tempi presenti.

4. — I *bilanci dall'anno* 1847 *al* 1860 presentano le somme seguenti:

Anni	Attivo	Passivo
1847	L. 95,326,342 54	L. 119,793,173 89
1848	» 157,663,488 90	» 192.925,519 22
1849	» 158.995,727 78	» 213.112,812 55
1850	» 241,632,152 57	» 190,144,560 95
1851	» 181,242,900 26	» 166,488,552 05
1852	» 108,077,465 32	» 147,694.680 11
1853	» 155,556,399 47	» 153,631,057 90
1854	» 161,512,658 95	» 192,348,315 57
1855	» 132,208,512 99	» 144,264,156 61 (1)

(1) Non tenuto conto delle entrate per il prestito inglese, e delle spese per la guerra d'Oriente.

Anni	Attivo	Passivo
1856	L. 166,849,230 62	L. 140,938,254 72
1857	» 138,191,910 39	» 143,726,866 78
1858	» 144,982,521 04	» 148,747,552 49
1859	» 141,316,209 14	» 150,314,980 54
1860	» 149,343,441 18	» 157,805,376 18

I passivi dal 1856 in avanti sono i presuntivi, stati approvati dal Parlamento, non i reali che devono risultare dagli spogli definitivi. I precedenti invece sono quali risultano dagli spogli.

Per dare un'idea dei proventi ci contenteremo, non potendo stenderci d'avvantaggio, di accennare le categorie, in cui si divide il bilancio attivo del 1860.

Le categorie dell'attivo sono le seguenti:

Proventi ordinarii

A. *Direzione generale delle gabelle*; dogane, diritti marittimi, sali, tabacchi, polveri e piombi, gabella su carni, foglietta, acquavita, e birra, e provento dell'appalto delle gabelle di sali e tabacchi (Lire 56,460, 690).

B. *Direzione generale delle contribuzioni o del demanio;* contribuzioni prediali, imposta personale mobiliaria: tassa sulle patenti, diritti per la vendita di bevande e derrate e di permissione, tasse sulle vetture, centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per la riscossione, dritti di verificazione dei pesi e misure, di compulsione, di insinuazione, di emolumento, di ipoteche, di successione, carta bollata, carta filigranata per le carte da giuoco, tassa sulle società e sulle associazioni marittime, tassa sui redditi de' corpi morali o manimorte, dritti per passaporti, visto de' medesimi, e porto d'armi e permessi di caccia, dritti marittimi, proventi dell'istruzione pubblica, multe e pene pecuniarie, dritti di

visita ed altri relativi alla sanità pubblica, tassa sulle privative industriali, sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio, rendite demaniali, libretti degli operai e delle persone di servizio, depositi per le cause di revisione, lotto, ricuperamento delle spese di giustizia, ricuperamento dai Comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria dell'isola, arginamento dell'Isère e dall'Arc in Savoia. (L. 53,228,457. 23.)

C. *Direzione dei lavori pubblici*, strade ferrate, telegrafi elettrici, ricupero da terzi di somme pel servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercitate dallo Stato.

D. *Direzione generale delle Poste*,
Poste (L. 4,000,000.)

E. *Ministero dell'Estero*,
consolati all'estero, (L. 310,000).

F. *Ministero dell'interno*, carceri di pena, carceri giudiziarie, dritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento di autorizzazione o di modificazione di esercizio delle vetture pubbliche. (L. 528,489).

G. *Ministero dell'istruzione pubblica*, scuola di medicina veterinaria, pensioni degli allievi provinciali (L. 41,510).

H. *Amministrazione centrale delle Zecche*, marchio, stampa delle medaglie, tolleranza sulla monetazione, proventi eventuali, dritti per le spese di monetazione (L. 179,500).

I. *Direzione generale del tesoro*, ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni, tassa dell'1 per mille del capitale nominale dei titoli al portatore depositati presso l'amministrazione del debito pubblico,

dritti sopra i contratti e proventi di cancelleria, proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato, proventi d'oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri, interessi sui fondi somministrati dalle Finanze dello Stato a titolo di sussidio alla Cassa dei depositi e prestiti, provento di mandati per ispese sul bilancio dello Stato spediti nell'anno 1856 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1860. Casuali; proventi delle segreterie dei corpi giudiziarii e delle giudicature di mandamento di terraferma, concorso di corpi morali e di società industriali in ispese di stipendi ed altre simili pagate sul bilancio dello Stato, concorso dei proprietari e comuni interessati nella spesa per le opere di arginamento e regolazione del torrente Polcevera, concorso di Provincie e di Municipii nelle spese dei porti, ricuperamento di anticipazioni fatte ai corpi morali per ispese nei porti di seconda categoria, ricuperamento di spese pel catasto di Terraferma a carico dei Comuni, anticipate coi fondi dello Stato, capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna che si trapassano al debito perpetuo; prodotto netto della ferrovia di Susa da ripartirsi fra le azioni di quella ferrovia, (L. 3,821, 781, 16).

Totale entrate ordinarie L. 141,988,427,39.

Proventi straordinari

L. *Direzione generale delle contribuzioni e del Demanio*, vendite straordinarie di stabili demaniali. (L. 3,000,000).

M. *Direzione generale del tesoro*, concorso di corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali, concorso della compagnia della ferrovia *Vittorio Emanuele* nella spesa del traforo delle Alpi fra Bardonnèche e Modane. (L. 4,345, 013. 79).

Riepilogo

Proventi ordinarii	141,998,427 39
Id. straordinarii	7,345,013 79
	149,343,441 18

Queste cifre sono certamente di gran lunga maggiori di quelle de' bilanci del periodo, che nel primo articolo abbiamo esaminato, dal 1830 al 1846. E da ciò, come allora notavamo, traggono argomento i retrivi per accusare il governo libero.

5. — Vediamo di compendiare in breve la somma dei *beni che la libertà ha recati* al Piemonte *dal* 1847 *al* 1859, e poniamoli a *confronto con quelli, che si godevano nei tempi del governo assoluto.*

Dal quadro, che nel presente articolo abbiam pubblicato, appare il progressivo aumento delle entrate dal 1832 al 1846, per essersi diminuite alcune spese straordinarie, e aperte nuove fonti di prodotto alle finanze. Negli anni antecedenti, al disordine, che suol seguire una ristaurazione di governo dopo tanti anni di dominazione straniera, la francese, che avea tutto rinnovato e sconvolto, ed alle carestie, erasi aggiunta la sfiducia del *commercio* per lo stato di politici rivolgimenti e di guerra, o presente o imminente, in tutta Europa. Per tal modo il prodotto delle dogane, che nel 1830 era di lire 14,578,404, 60 non avea potuto giungere nel 1844 a 18 milioni; aumento assai scarso in confronto del periodo di tempo, e degli altri paesi. La tariffa doganale era basata sul vecchio sistema della bilancia e dei diritti protettori, aumentati progressivamente dal 1814 al 1823 per le granaglie, il vino comune, l'olio d' uliva, le tele, le stoffe di cotone, lana, seta, il ferro da lavorare, ecc.; e ciò per la falsa idea

di favorire prodotti, che di nazionale non avevano che il nome, difettando la materia prima, senza la quale le industrie non sono naturali, e non possono sostenere la concorrenza estera nei prezzi, se non coi gravi dazi d'entrata sui prodotti stranieri; dazi che creano una seconda e più terribile concorrenza, quella cioè del contrabbando, a danno sempre e dei produttori, dei consumatori e delle dogane.

Infatti l'aumento d'entrata, che si verificò nel decennio 1836-1845, non fu cagionato da un più largo svolgimento delle industrie e del commercio, ma dalle riduzioni di tariffa, cominciate nel 1831, e graduatamente seguitate per alcuni oggetti di consumazione.

Ci abbonderebbero i fatti a provare come l'*industria* nostra fosse negletta dal 1814 sino al 1847; ci basterebbe a tal uopo paragonare l'esportazione di quel periodo di tempo con quella del periodo costituzionale, od anche mettere a confronto i quadri delle sei esposizioni d'oggetti d'arte e d'industria fatte in Torino negli ultimi 30 anni.

E però si videro nell'ultimo decennio la ricchezza pubblica moltiplicata, prosperate le industrie, guarentita la libera concorrenza, cresciuto lo scambio dei prodotti, a segno che le importazioni crebbero dal 1851 al 1858 di settantasette milioni e le esportazioni di 58. Basta osservare il grande svolgimento delle istituzioni di credito e il movimento delle ferrovie, per persuadersene. Queste ultime, che quasi non esistevano nel 1846, copersero in 12 anni d'una rete fittissima tutto lo stato, in modo da dare un prodotto brutto, complessivo delle 14 linee che ha il Piemonte, di 245 milioni.

Nel periodo dal 1830 al 1846 i bilanci di 17 anni sommati insieme avean dato 1333 milioni, 739,699 lire; delle quali si erano spese in strade ferrate lire 11,907, 433. 99 soltanto. Di altre spese, che interessano specialmente i cittadini, e lasciano durature e più proficue traccie, o riguardano fondi di materiali rimasti a vantaggio dello Stato per l'avvenire, pochissime se ne potrebbero contare; rimanevano al 1.° gennaio 1847 alcuni materiali di marina, fondi materiali di guerra per 12 milioni e mezzo; eransi spese, nei 17 anni, per compre di stabili lire 3,614,020. 65; per acque, edifizi da molino, altri edifizi e terreni per diversi usi; lire 8,757,854. 77; per lavori d' irrigazione e ampliazione di canali, argimenti, strade e ristauri di pubblici edifizii, lire 3,717,922,19; per estinzione di passività diverse lire 2,474,986. 48, e per monumenti pubblici lire 310,591. 81. In tutto adunque, in queste *opere di maggiore interesse pubblico*, erasi impiegato dal 1830 al 1846 la somma di lire 18,875,375, 90, a cui, aggiungendo le spese per le strade ferrate, si ha la somma di lire 30,782, 809. 89, che è poco più di due centesime parti dei bilanci.

Queste spese, che più specialmente riescono profitto di tutti i cittadini, nel periodo costituzionale in quella vece assorbirono gran parte del bilancio passivo.

Sopra una somma totale del passivo di 13 anni, dal 1847 al 1859, di lire 2262,935,859 59, furono fatte, tra molte altre che non possiamo qui raccogliere, le seguenti spese; per sussidiare i comuni nella formazione di strade ed altre opere di pubblica utilità circa 5 milioni; per i porti di mare quasi 3 milioni; per le strade nazionali di Sardegna circa 10 milioni, e in

terraferma altri 5 milioni; oltre a moltissime altre spese per arginamenti, trafori di monti, canali, acque d'irrigazione, capitali vistosissimi spesi nelle strade ferrate, nel traforo del Cenisio, nelle fortificazioni d'Alessandria e Casale, nella provvista di materiali di guerra, ecc., che superarono certamente i 300 milioni.

Un terzo argomento, che ci sembra più convincente di tutti è quello della relativa diffusione dell'*istruzione pubblica* nei due periodi; non avendosi i dati precisi che dall'anno 1848 in poi, prenderemo quest'anno come espressione dello stato dell'istruzione nel primo periodo, e ne confronteremo i dati con quelli del 1858, sebbene un grande aumento già si fosse in quell'anno verificato.

Alla fine del 1857 e sul principio del 1858 aveansi scuole superiori 280, delle quali 88 femminili; scuole inferiori 8950, delle quali 3158 femminili. Nel 1848 le scuole inferiori erano 3829, in Terraferma e 318 in Sardegna, in tutto 4147, cioè meno della metà; l'istruzione femminile era pressochè nulla, e può ben dirsi creata in Piemonte dal regime della libertà.

Insegnavano nel 1848 nelle pubbliche scuole inferiori 3890 maestri, dei quali 2000 ecclesiastici, 250 regolari e 1550 secolari; nel 1858, 10606 tra maestri e maestre di scuole pubbliche e private; le maestre erano in numero di 4165, i maestri ecclesiastici erano 3055, i secolari 3017, le maestre monache 539, e le secolari 2707. Le scuole maschili furono frequentate nel 1857 da 201,853 alunni e le femminili da 135, 517, in tutto 337, 370, assai più del doppio che nel 1847. Gli asili infantili, pochissimi prima dello Statuto, nel 1858 erano 156 pubblici, e 60 privati, frequentati

da 21,631 alunno i primi, da 1628 i secondi. Le scuole inferiori di metodo erano 4 nel 1846, 10 nel 1847, 17 nel 1851; nel 1859 erano 16 inferiori maschili, 16 femminili, 3 superiori maschili e 1 femminile, in tutto 36; le superiori approvarono nell'anno 90 maestri e 100 maestre, le inferiori 255 dei primi e 287 delle seconde.

Nell'ordine politico i popoli erano soggetti all'assoluta volontà del principe, ai privilegi di casta, e alla gelosa tutela e influenza dell'Austria; l'autorità militare prepotente, la polizia vessatrice, i progressi economici e commerciali incagliati, la personalità dello stato quasi nulla. Collo Statuto le cose mutarono da capo a fondo, i cittadini eguali e liberi, il diritto di elezione e di associazione larghissimo, la coltura diffusa, la donna rialzata a dignità, la gioventù fatta più generosa dai sentimenti di libertà e di italianità.

Che diremo dell'importanza che il Piemonte ha assunta ne' Consigli d'Europa, e della gloria di cui lo ha coperto la politica liberale, intelligente, e italiana dei ministeri, che si succedettero dalla promulgazione dello Statuto fino ad oggi? L'Italia, proverbialmente chiamata dagli stranieri *terra dei morti*, e semenzaio di discordie, ora sorta ad onore di nazione potente in armi, e moralmente unita tutta quanta sotto un vessillo senza distinzione di paese o di partito; l'indipendenza e l'unione di alcune provincie conseguita, quella del rimanente d'Italia in buona parte avviata a prospero e non lontano compimento; i popoli felici della libertà che loro mantiene il principe leale, e il Re felice della devozione e dell'affetto che gli consacrano i popoli; l'avvenire aperto alle più belle speranze, ai più lieti destini.

Le imposte son gravi, ripetono i nemici della libertà; ma i beni, noi rispondiamo, sono più che proporzionati, e cresceranno di molto, quando tutti i germi di prosperità e di ricchezza, che in questi anni furono con grandi spese gittati nell'arido terreno, lasciatoci dal governo assoluto, avranno recati i loro frutti.

6. — E tuttavia *noi paghiamo meno che non si paghi in altri paesi.* L'imposta fondiaria è nelle seguenti proporzioni:

Anno 1853.	Per ettaro	Per abitante
in Piemonte	L. 4, 00 . . .	L. 5, 84
Francia	» 7, 80 . . .	» 11, 63
Belgio	» 11, 77 . . .	» 6, 78
Toscana	» 6, 26 . . .	» 8, 77
Prussia	» 5, 40 . . .	» 6, 25
Inghilterra	» 10, 74 . . .	» 15, 34

Prese le cifre totali del passivo si ha la proporzione seguente:

				Per abitante
Piemonte	spende	139	milioni	L. 26, 96
Francia	»	1503	»	» 41, 17
Prussia	»	537	»	» 31, 58
Paesi Bassi	»	147	»	» 44, 34
Belgio	»	123	»	» 27, 34

Notisi che non v'ha guari differenza tra questi bilanci e i presenti, per cui queste cifre hanno valore anche pel 1859.

7. — Un'ultima accusa che si dà al governo parlamentare è quella dell'*aumento* straordinario *del debito pubblico.* Vogliamo esser giusti, ammettendo che in tempi ordinarii quest'accusa avrebbe un gran peso:

ma dobbiamo eziandio osservare che non la libertà produsse questo aumento, ma la triplice guerra, che fu necessaria a conquistare essa libertà; che è bene sì grande, da giustificare i carichi imposti alla nazione per essa. Certo è però che, sottentrate le condizioni di pace, e rimesso il paese in piena calma ed in facoltà di svolgere tutte le proprie forze, esso troverà largamente, nelle molteplici fonti di ricchezza, che la libertà gli ha aperte, di che soddisfare a quel debito col sopravanzo delle entrate, senza menomare la somma dei beni, che il nuovo ordine di cose ha sì copiosamente prodotti.

8. — L'eguaglianza delle contribuzioni è principalmente un dovere, sebbene, in quanto determina il limite, entro il quale ciascuno può essere chiamato a contribuire allo Stato una parte delle sue rendite, sia nello stesso tempo un diritto.

Alla comune obbligazione di pagare le contribuzioni, si aggiungono alcuni *doveri*, che ne sono la conseguenza del diritto di eguaglianza, o che riguardano il modo di farlo valere, e di mover richiami sulle imposizioni esorbitanti, sia per tutti i cittadini, sia in un caso speciale.

Non è possibile mettere in discussione l'obbligo generale del cittadino di pagare le contribuzioni; il mantenimento dell'ordine, della sicurezza per le persone e le proprietà, dell'indipendenza nazionale, e di tutti i pubblici servizii è una necessità derivante dal fatto istesso della società, che nessuno può volere ridotta a uno stato di anarchia, di servitù, o di barbarie, per desiderio di risparmiare nelle contribuzioni.

Il cittadino, qualunque sia la sua opinione sopra

l'utilità di certi servizi pubblici e di certe spese sociali, deve aver in mente che in un governo parlamentare è la nazione, che impone a sè stessa il contributo e il modo di ripartizione di esso sopra ciascun individuo; lo Statuto attribuisce esplicitamente questo còmpito e questo diritto in ispecial modo ai rappresentanti ch'essa elegge, e non v'è altro ufficio del poter legislativo, che sia lasciato di preferenza alla Camera elettiva, fuori di questo. Infatto se l'articolo 30 dice che *nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re*, l'articolo 10 stabilisce che *però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione di bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati.* Ciò significa, come spiegheremo nella parte II. di quest'opera, parlando delle competenze della Camera elettiva, che una legge di bilancio, sebbene possa essere respinta in tutto, o in qualche parte dal Senato, non può essere colle modificazioni dal medesimo richieste ripresentata ad un secondo esame della Camera elettiva, come avviene per le altre leggi; ma dev'essere, o sostenuta dal ministero tal quale, contro il parere del Senato, o, se questo non vuol cedere, ritirata dal Ministero, e ripresentata alla Camera elettiva, con o senza modificazioni, come una nuova legge, in un'altra sessione. Al Re poi spetta di ricorrere, in caso di ostinato conflitto fra le due Camere, agli spedienti costituzionali di scioglimento della Camera elettiva e convocazione di una nuova, o di nomina di nuovi Senatori, che modifichino la maggioranza del Senato.

Nel pagamento delle imposte vuolsi usare esattezza

e buon volere; e non mai lasciarsi trasportare a recriminazioni o a mali trattamenti contro i pubblici uffiziali incaricati della riscossione, i quali non sono altro che mandatari del potere, stabiliti dalla legge, e rispettabili sempre nel disimpegno legale del loro ufficio.

Ma contro la gravezza delle imposte in generale, o di alcune specie di esse, contro la mala distribuzione e principalmente contro la parzialità o l'errore nei casi individuali, il cittadino ha diritto di mover richiami al poter legislativo per via di petizione, all'esecutivo per via di ricorso e protesta, e al giudiziario per via di causa civile o di querela, secondo i casi. Conviene però ammettere un termine utile ai richiami per cause individuali, per ciò che riguarda le contribuzioni dell'anno, attribuite a ciascuno; senza di che il servizio pubblico delle contribuzioni sarebbe impossibile, in causa delle sospensioni, che tali richiami arrecherebbero nei pagamenti delle somme, di cui lo Stato abbisogna. Ed è perciò che al fine d'ogni anno si suol formare, e affiggere al pubblico, in ogni comune il registro preventivo e nominale delle quote attribuite ad ogni contribuente per l'anno successivo, con invito a ciascuno di presentare i richiami all'autorità superiore amministrativa della provincia entro un termine stabilito. Il cittadino, che conosce quest'uso, verifica in tempo la quota attribuitagli, e fa in tempo i richiami, che credesse giusti, contro la misura di contribuzioni a lui attribuita; e, trascorso il termine, non ha più diritto per quell'anno di protestare, o di esimersi del pagamento.

Il rifiuto, o il ritardo di pagamento delle contribu-

zioni, espone ad una multa pecuniaria proporzionale alla somma della quota, che uno deve pagare; e questa multa si paga per alcuni giorni, dopo i quali l'incaricato della riscossione può ottenere un decreto dall'autorità superiore amministrativa della provincia di procedere agli atti giudiziarii contro i morosi. È inutile il notare che la resistenza di fatto all'autorità, che fa il sequestro in simili casi, sarebbe un reato contro la forza pubblica e le autorità costituite, punibile a tenore delle leggi criminali.

Non si lasci il popolo aggirare da pochi tristi, che, profittando della naturale avversione, che ognuno ha, a pagar le imposte vanno sussurrando essere il libero governo peggior dell'antico; discerna il vero dalla calunnia, riconosca la dignità, cui lo innalza la libertà, i beni, che gli procura, e risponda degnamente coi fatti ai nemici del governo libero e suoi.

CAPO III.

Libertà individuale.

(Art. 26 dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Idea della libertà individuale. — 2. È un diritto naturale ed essenziale, ma de' più minacciati nella società. — 3. Differenza fra i governi liberi e gli assoluti rispetto a questo diritto. — 4. La ragione di Stato non iscusa l'arresto arbitrario. — 5. Questioni diverse che si presentano. — 6. Senso dell'articolo 26 dello Statuto. — 7. Cause diverse di arresto. — 8. Arresto preventivo e sorveglianza, arresto simultaneo al reato, arresto posteriore al reato, e detenzione; ragioni di questi provvedimenti. — 9. Autorità competenze a ordinare e ad eseguire l'arresto, e cautele da osservarsi. — 10. Le giurisdizioni speciali furono abolite, ed è punito l'arresto illegale.— 11. Forme da osservarsi nell'arresto. — 12. Resistenza all'ufficiale che procede ad arresto arbitrario. — 13. Importanza di tutte le guarentigie legali della libertà individuale. — 14. Doveri corrispondenti a questo diritto.

1. — La *libertà individuale*, presa in senso lato, è il complesso di tutti i diritti dell'individuo; ma nel linguaggio costituzionale si suol prendere in più stretto senso per significare la facoltà, che ciascuno ha naturalmente, di muoversi ed andare ove gli piace, di viaggiare, di emigrare all'estero, e di aver libero il corpo da ogni coazione, tolti i casi stabiliti dalla legge. Questa libertà è limitata dal dovere di rispettare i diritti di ciascuno e l'ordine pubblico, o sociale. Quindi nessuno può essere arrestato, cacciato dalla sua residenza, esigliato, confinato altrove, se non quando e come ordinano le

leggi, custodi dei diritti de' cittadini e della pubblica libertà, o, come suol dirsi, dell' ordine pubblico. Questa libertà chiamasi anche da alcuni libertà del corpo, o di *locomozione*.

2. — Nessun diritto è più *naturale*, più facile a comprendersi e più sentito da ognuno, non occorrendo ragionamenti per dimostrarlo; e se il cittadino dovesse esserne privo, meglio sarebbe per lui fuggire ne' deserti, e rinunziare per sempre alla società. Infatti, tolto questo *essenziale* diritto, a nulla giovano le forze del corpo e dell'animo, a nulla la proprietà, a nulla l'innocenza, la virtù, la fede in Dio, e tutti gli altri beni, di cui può essere allegrata la vita: perocchè di tutto potrebb' essere il cittadino spogliato in conseguenza di un arresto arbitrario. Ma più di tutto ne soffrirebbe la famiglia, più non potendo i figliuoli viver sicuri su la sorte dei padri, le mogli dei mariti, e rimanendo la privata e domestica fortuna abbandonata alla balia del più forte.

Tuttavia fra tutti i diritti questo incontra i più gravi impedimenti, ed *è nella società dei più minacciati*. La qual cosa si deve alla natura degli uomini, sudditi e governanti; inchinevoli i primi ad abusare della libertà, per interesse o passione, i secondi ad abusar del potere, per amor d' impero, per sospetto e timore.

3.— Conviene che un sì capitale diritto sia esattamente guarentito dalle leggi; e perciò nei *liberi governi* si si mira a sempre più restringere i casi, in cui l'abuso della libertà può meritare l' arresto e il sostenimento in carcere dell' individuo, e ad inspirare ai cittadini il volonteroso rispetto delle leggi, anzi che a tenerli in freno col timore e colla forza.

I *governi assoluti*, che si sostengono col terrore, sono costretti a violare ad ogni tratto la libertà individuale, e perciò sono destinati a cadere; giacchè la vera forza del governo proviene dalla moralità. L'esempio dell'arbitraria violazione del diritto naturale passa dai governanti ai governati; più non evvi obbedienza sincera e morale, ma forzata, ed in quei soli casi, in cui la giustizia sociale può stendere sui trasgressori la sua ferrea ed inesorabile mano.

Troppo ne' passati tempi si abusò del potere; ed il popolo oppresso si avvezzò a considerare il governo come il suo naturale nemico, a sottrarsi alle leggi quasi per diritto, ogni volta che il potesse fare impunemente, a creder bello il congiurare, a venerar come martiri coloro, che soffrivano arresto, o prigionia per politiche cagioni. Ciò non può essere in un governo conforme al diritto naturale; ed è tempo che si disperda il funestissimo errore, e che il cittadino vegga nella legge il vincolo, che congiunge il popolo al potere, nell'esecutor della legge il difensore e l'amico d'entrambi. Questo dev'essere il frutto della libertà, d'infondere nei cittadini il sentimento della spontanea e giusta devozione, della morale obbedienza alle leggi.

4. — Alcuni per iscusare l'arresto arbitrario, allegarono il bisogno della sicurezza dei cittadini, il bene della società, e la *ragione di Stato*, dicendo che *la salute del popolo è legge suprema*. Queste speciose ragioni non valgono ad infermare il diritto. Non è dubbio che ad ogni diritto debbano essere imposti dei limiti, che sono indispensabili ad impedire l'abuso; neppure è dubbio che il prevenire i delitti giovi più che punirli avvenuti che sieno. Ma quando i limiti sono tali da rendere quasi

vano il diritto, quando per prevenire si suppone l'intenzione del delitto, senza prove sicure e senza presunzioni si gravi, che ne dieno quasi la certezza, la sicurtà del popolo e la ragione di Stato non sono che pretesti per coonestare l'arbitrio e la tirannia.

5. — E qui molte *quistioni* ci si presentano, delle quali occorre far qualche parola, e sono; quali debbonsi giudicare giuste cause dell'arresto e del sostenimento in prigione; qual potere deve giudicare, e ordinare, e quale eseguire l'arresto; quali guarentigie ha il cittadino contro l'arbitrario arresto e contro l'arbitraria detenzione. Tratteremo tutte queste quistioni brevissimamente, accennando le norme, che vi si riferiscono, secondo le nostre leggi.

6. — Lo Statuto dichiara il diritto nell'*articolo* 26: *La libertà individuale è guarentita. — Niuno può essere arrestato, e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.* Questo vuol dire che il poter esecutivo non può commettere il menomo attentato contro la libertà individuale, se non in virtù della legge, che in questa materia determina tutto; il potere non la può violare, nè mutare. Al legislatore spetta di non abusare della facoltà, che gli dà in piena balia questo diritto.

Siccome la detenzione in carcere è una continuazione dello stato di arresto, si deve naturalmente intendere applicato anche ad essa l'articolo 26 dello Statuto. Quanto alla frase *niuno può essere tradotto in giudizio*, essa si riferisce evidentemente a un giudizio criminale o correzionale, dipendendo l'apertura di un giudizio civile dalla volontà di ogni cittadino, il quale si espone a condanna nelle spese, quando muova una lite temeraria

7.— Le *cause di arresto* sono in generale: violazione del diritto altrui, della pubblica morale e dell'ordine pubblico, crimini, delitti e contravvenzioni. Intendesi poi per ordine pubblico l' osservanza di tutte le leggi e regole dirette a tutelare gl' interessi comuni a tutti i cittadini; perciò ogni violazione di interessi, che non sieno puramente individuali, e non commessa privatamente, è contro il pubblico.

Tra le violazioni di interessi riguardanti l' ordine pubblico si annoverano i reati contro la religione dello Stato e contro gli altri culti nello Stato ammessi, i reati di lesa Maestà, cioè contro lo Stato e contro il Re, i reati contro l'amministrazione della giustizia ed altre pubbliche amministrazioni, i reati contro la fede pubblica, i reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze pubbliche, ed ai pubblici incanti, i reati contro la pubblica sanità, contro il costume pubblico, e contro la pubblica tranquillità.

Tutti questi reati possono essere, secondo la gravità loro, causa di arresto e di prigionia, ordinati dal poter competente.

Tra le violazioni degli interessi de' privati sono ad annoverarsi tutti i reati contro l'ordine delle famiglie, e contro gl' individui, si riguardo alle persone che alle proprietà.

Per cause civili l' arresto è assai più raro; può essere ordinato dal giudice ad istanza del padre contro un figlio, di cui più non possa frenare i traviamenti, e per altri gravi motivi d'interesse privato enumerati dal codice ad uno ad uno, siccome per debiti non minori di lire 300, purchè non si tratti di minorenni,

di settuagenari, di donne, di debiti del marito o della moglie, e di congiunti o affini nello stesso grado.

Alcuni, non paghi delle molte larghezze usate a favore dei debitori, vorrebbero affatto bandire l'arresto per debiti, perchè rovina il debitore e la sua famiglia, togliendogli il lavoro, senza frutti del creditore. Tuttavia esso è una sanzione indispensabile del dovere di adempiere le contratte obbligazioni; nè è giusto che l'uomo di mala fede si rida del suo creditore, e commetta impunemente un reato, che non è dissimile dalla truffa e dal furto. Anche il testimonio renitente agli ordini della giustizia può essere del giudice costretto a comparire colla forza, come tacitamente complice del reo.

8. — L'arresto può essere anteriore al reato, fatto nell'atto del reato e posteriore. L'arresto anteriore al reato o *preventivo* non può esser lecito, se non quando sienvi prove e ragioni tali da porgere una presunzione di colpa, poco lontana dalla certezza; e in questi casi la libertà dev'essere impedita per il minor tempo possibile, e devesi immediatamente procedere dai tribunali ad appurare il fatto, a verificar le prove o le ragioni, che fecero presumer la colpa, affinchè l'errore, pur troppo possibile nelle cose umane, non riesca a danno dell'innocente cittadino. Non deve quindi bastare il semplice sospetto, come pretendono alcuni; perchè per prevenire tutti i reati sarebbe necessaria una tale limitazione del diritto, da renderlo affatto vano. Si oppone che per tal modo si lascia più ampia facoltà ai malvagi di celare le loro trame, e di sottrarsi alla punitrice giustizia; ma l'esservi questo pericolo non dà al potere il diritto di arrestar tutti coloro, per i quali

non evvi presunzione gravissima o prova di un principio di colpa. La libertà non potrebbe essere guarentita a nessuno, se il semplice sospetto desse al governo il diritto di mettere il cittadino in sicuro. La libertà vuolsi accettare co' suoi vantaggi e co'suoi pericoli, si perchè per sè stessa è inviolabile, si perchè i pericoli sono molto minori de' vantaggi, e ammettono un sufficiente riparo nell'oculatezza del potere, prima che il male avvenga, e nella certezza della pena, quando sia avvenuto.

È massima de' governi liberi che, quando non siavi prova, o gravissimo indizio, della colpa, non si debba supporre la malvagia intenzione. Questa massima però non potrebbe applicarsi a coloro, che già commisero reati, e furono più volte puniti, principalmente se di recente usciti dal carcere. Su costoro la polizia può a buon diritto esercitare una speciale *sorveglianza*, può obbligarli a presentarsi di quando in quando ad una autorità designata sotto pena di arresto, quando siavi sospetto di colpa da loro commessa. La ragione è chiara; coll'abito di malfare eglino hanno perduto la pubblica fiducia. Lo stesso dicasi di oziosi, vagabondi, mendicanti, che sono già per sè stessi contro la legge, essendo proibiti l'ozio, il vagabondaggio, la mendicità; lo stesso delle persone sospette, che sono i diffamati per crimini o delitti gravi, i soggetti alla sorveglianza della polizia, e gli stranieri senza passaporti e mancanti di ogni giustificazione della loro qualità.

L'arresto è *simultaneo* al reato quando si coglie il reo mentre lo commette, o poco dopo, per essere il reo additato dalla voce pubblica e denunziato dal pubblico clamore; e in questi casi il reo dicesi arrestato in reato flagrante.

L'arresto *posteriore* al reato si fa quando esistono prove, o gravi indizi contro chi lo ha commesso.

La detenzione in prigione ha per iscopo di impedire che l'imputato si sottragga alla giustizia, il che potrebbe avvenire, se si aspettasse che la sentenza fosse pronunziata. Essa deve durare il minor tempo possibile.

9. — Qual è l'*autorità competente* a giudicar delle cause dell'arresto e ad ordinarlo? In generale è il solo poter giudiziario, che ha giurisdizione nel territorio, in cui trovasi l'individuo da arrestare. Questo potere ispira maggior fiducia nei cittadini per la sua indipendenza, per la pratica della giustizia e per il dovere assoluto e l'abitudine di applicare imparzialmente le leggi. Alcune volte però possono *eseguire*, o far eseguire l'arresto gli ufficiali della polizia giudiziaria, che son pure dipendenti dal poter esecutivo. Questi sono le guardie campestri, per i reati contro le proprietà rurali; gli assessori di polizia, gli ufficiali e bassi ufficiali de' Carabinieri, i sindaci, o chi ne fa le veci, e la Guardia Nazionale, per i reati d'azione pubblica. Gli addetti alla polizia giudiziaria possono fare arresto sol quando si tratti di oziosi, vagabondi, mendicanti e persone sospette, o ne' reati flagranti; negli altri casi occorre un *mandato* di cattura del giudice di mandamento, o del giudice istruttore, sia che questi ordinino l'arresto per gravi indizi di reità, in conseguenza di querele o denunzie, sia per prove, o gravi indizi raccolti nell'istruzione di un processo. Il giudice può ordinare l'arresto per tutte le cause di azione pubblica, ove la pena del reato sia quella del carcere, o maggiore; ma non può accontentarsi della querela o denunzia, se non vi sono prove o gravi indizi di reità,

se la denunzia non è ufficiale, fatta con verbali e documenti, e non sianvi quelle prove o quegl'indizi.

Anche senza che siavi reato può ordinarsi dal giudice, e ne' casi urgenti, dagli Ufficiali della polizia giudiziaria, l'arresto di pazzi furiosi, che minaccino la tranquillità pubblica, e di pazzi non furiosi, cui l'umanità persuade a sottrarre a pericoli.

Prima guarentigia contro l'arresto arbitrario e l'arbitraria prigionia è dunque l'essere attribuito al potere giudiziario il diritto di spiccare il mandato di cattura, e l'essere esattamente definiti i casi, in cui l'arresto può farsi senza tale mandato.

Nel corso del processo richiedonsi inoltre le conclusioni del Pubblico Ministero.

10. — Con queste prescrizioni di legge furono abolite tutte le *giurisdizioni speciali*, a cui era lasciata dal governo assoluto facoltà di arrestare e di tenere in prigione i cittadini per reati presunti, o per sospetti politici; tali erano i Consigli di polizia, i Regi Comandi militari, l'uffizio del Vicariato, i sindaci, e gli uffiziali della forza pubblica, cui non era imposta legalità veruna di forme. Secondo le leggi presenti l'ufficiale del potere che fa un *arresto illegale è punito*; e tanto più, se aggiunge all'arresto minacce o violenze e mali trattamenti. È pure punito chi fa un arresto con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un'autorità pubblica, e chiunque con fatti o minacce impedisca ad alcuno l'esercizio de' diritti guarentiti dalla legge, ed eserciti, o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato.

11. — Nei casi sopra enumerati, gli addetti alla polizia giudiziaria nell'eseguire l'arresto devono osservare

certe *forme*, quando non sia necessario impadronirsi sul fatto del reo. Queste forme, che la legge impone, sono le stesse per gli arresti eseguiti con o senza mandato giudiziario. All'arrestato devesi dire il motivo dell'arresto, e consegnar copia del mandato, contenente le sue indicazioni personali, e il titolo del reato, colla firma del giudice, e coll'assistenza di esso, o di un assessore di polizia, o del sindaco; altrimenti si circonda la casa, e si provvede perchè l'imputato non fugga. Se questi è malato, si usano i necessari riguardi. Coloro che eseguiscono l'arresto devonsi far assistere da due testimoni e dal segretario comunale, o da altra persona capace di stendere un verbale, che si fa sottoscrivere a tutti gl'intervenuti, e si invia immediatamente, coll'arrestato, all'uffiziale superiore, perchè tosto lo consegni al giudice. Questi deve senza ritardo intavolare il processo. In forza delle ultime leggi è accordata la difesa a piede libero a tutti nelle cose correzionali; e si accorda la libertà provvisoria con cauzione, quando non si tratta di reato contro la religione, o di lesa maestà, o di oziosi, vagabondi, mendicanti, persone sospette e recidive. Nelle pubbliche riunioni non può usarsi la forza, se non quando i cittadini rifiutino di obbedire all'intimazione fatta in nome della legge da un ufficiale, che si faccia riconoscere con segni esterni.

Nessun senatore o deputato, fuor del caso di flagrante delitto, può essere arrestato senz'ordine del corpo, cui appartiene. Questo privilegio tende a tutelare l'indipendenza dei corpi legislativi.

12. — La libertà individuale potrebbe avere un'altra guarentigia contro l'arresto illegale nella resistenza al-

l'ufficiale del potere, che fa atto arbitrario. Il diritto naturale della legittima difesa concede all'innocente di opporre resistenza contro chi a torto e senza osservare le forme prescritte dalla legge, si accinga ad arrestarlo; e le leggi romane ammettevano chiaramente *esser lecito respingere la violenza colla violenza.* Tuttavia, siccome possono esservi casi dubbi, ed in questi l'individuo tende sempre a supporre l'illegalità, non può ammettersi in modo generale questo diritto, che darebbe luogo ad infiniti abusi, se non nel caso in cui l'ufficiale, che commette atto arbitrario, usi minaccie, violenze di fatto, ed assuma il carattere di aggressore. Negli altri casi, sebbene l'ufficiale, che opera illegalgalmente, non possa invocare a suo favore l'autorità confertagli dalla legge, cui viola egli primo, è dovere di buon cittadino di non farsi giustizia da sè, di differire l'uso del proprio diritto, e riserbarne la rivendicazione ai tribunali, cioè alla giustizia sociale, che funziona per tutti. In qualunque caso però di resistenza ad un ufficiale, che commette atto arbitrario, e di offesa recatagli, costui perde il carattere di rappresentante del potere, e la gravità dell'offesa non può essere in nessun modo considerata maggiore che se fosse arrecata ad un privato qualunque.

13.—Queste molte ed accurate *guarentigie della libertà individuale* basterebbero per renderci caro il governo costituzionale. E ben fingono d'ignorarne l'*importanza* coloro, che vanno susurrando al buon popolo, che lo Statuto nulla seppe darci più di quello, che già dalle precedenti leggi era concesso. La sola abolizione delle giurisdizioni speciali di polizia basta a render sicura la libertà, e l'applicazione delle leggi, che la riguar-

dano. Nel governo assoluto videsi le famiglie private d'un loro caro, desolate, messe in rovina, per un capriccio, per un sospetto degli ufficiali di polizia; punita la libertà del parlare, punita la giustizia e la pietà istessa, senza alcun ritegno; ogni pretesto bastava a violare la libertà della persona, a prolungare senza procedimento e difesa la prigionia. Bastava che le passioni politiche fossero agitate, anche di là dai confini dello Stato, perchè tutti i buoni dovessero tremare d'essere avvolti in misteriosi processi, dei quali furono vittime troppi innocenti. Ora il solo delitto provato, o quasi provato è cagione di perduta libertà; immediata e palese è la giustizia, aperto a tutti il richiamo per abuso ai tribunali. A dimostrare la importanza di questo diritto, il Romagnosi enumera alcuni dei mali, che derivano dal non esserne assicurata l'osservanza negli stati, ove il potere è arbitro di tutto. « Guai, dice egli, a quell'onesto, ma oscuro cittadino, che ha una bella moglie, adocchiata da un cortigiano, da un agente di polizia! Guai a quell'uomo riputato, che non va a baciare il lembo della veste, o a tergere la polvere dai piedi di quel potente! Guai a quell'amministratore, che non dà mano a dilapidare il danaro pubblico, per saziare l'ingordigia di quel grande! Guai a quel magistrato, che non rende la giustizia a grado di quel favorito, o di quella raccomandata! La polizia saprà far sorgere dei sospetti, tessere delle insidie, inventar delle colpe, per agevolare tutto lo sfogo alle passioni degli uomini vestiti di autorità. »

15. — I *doveri*, corrispondenti a questo diritto consistononel non usare della libertà individuale in modo da offendere gl'interessi privati e i pubblici, nel rispettare

la libertà e la pace di ciascun cittadino, l'ordine pubblico e la pubblica morale. La libertà dev' essere un mezzo per render la vita onorata e felice, utile a sè alla famiglia ed alla società, per migliorare sè e gli altri coll' opera e coll' esempio. E però male interpreterebbe la libertà chi passasse la vita nell' ozio e in ogni sorta di vizi, turbasse la pace altrui, s'immischiasse con curiosità indiscreta negli altrui affari, usasse altrui soprusi e violenze. La legge punisce più severamente il furto e gli altri reati contro gl' interessi delle persone, quando siavi violazione della libertà individuale.

Il cittadino, in breve, dee tener sempre presente che, se l' indipendenza e la pace personale sono a lui care e preziose, tali son pure agli altri; e che, innanzi di recare altrui danno e violenza, dev' egli rinunziare ad una parte della sua libertà, frenando i desideri smodati e le cieche passioni. E a questo grande rispetto per la libertà individuale deve ispirarsi principalmente il giudice, e chi è addetto alla polizia giudiziaria, non dimenticando mai che la libertà della persona è il più caro, il più prezioso dei beni dell' uomo.

CAPO IV.

Inviolabilità del domicilio.

(Art. 27 dello Statuto).

SOMMARIO

1 In che consiste l'inviolabilità del domicilio. — 2. Non sempre l'asilo è inviolabile, e la legge non ammette l'immunità dei luoghi sacri. — 3. Cause legittime per il poter giudiziario di penetrare nel domicilio altrui; cause legittime per l'autorità amministrativa, ed anche per un cittadino qualunque. — 4. È necessario che le leggi puniscano la violazione arbitrariā del domicilio, commessa dai privati o dal potere. — 5. Come lo Statuto riconosca questo diritto. — 6. Quale sia l'autorità che ordina la visita domiciliare, in quali casi eccezionali possa farsi senza mandato del giudice, e quali forme si debbano sempre osservare. — 7. Doveri corrispondenti a questo diritto.

1. — Il domicilio è il luogo dove una persona ha la propria abitazione. Non è necessario che la casa o la stanza abitata sia di proprietà di chi l'abita; l'inquilino rappresenta il proprietario, e lo rappresenta pure chi ha l'uso gratuito d'una abitazione.

Il domicilio dev'esser sempre inviolabile, se vuolsi che la libertà delle persone e la proprietà sieno poste al sicuro da ogni arbitrio e violenza. Come conseguenza della libertà individuale, *consiste* la libertà del domicilio nel diritto di impedire che altri penetri in una abitazione, e vi rimanga ad insaputa e contro la volontà di chi vi abita; come conseguenza del diritto di proprietà, essa consiste nel diritto d'impedire che altri usi di una abitazione, e degli oggetti mobili, che

vi si trovano, pure ad insaputa o contro la volontà di chi vi abita. Da ciò consegue che il proprietario d'una casa non può privar di questo diritto l'inquilino, e neppur la persona, a cui ha ceduto l'uso gratuito dell'abitazione per un tempo determinato.

2. — L'inviolabilità del domicilio non potrebbe estendersi sempre alle persone accolte in una abitazione a titolo di *asilo;* quindi non può ammettersi il diritto di asilo dei colpevoli. Ed è perciò che in tutti i paesi si suole obbligare ogni cittadino a dar nota delle persone non componenti la sua famiglia, che alloggiassero temporariamente presso di lui. I luoghi sacri, che riguardo alle persone incaricate di custodirli e di esercitarvi il sacro ministero, si possono assomigliare in faccia alla legge ai domicili privati, quando non vi si celebrano le funzioni del culto, godevano di questo esorbitante diritto di asilo, per il quale poteva esser resa vana l'azione della giustizia civile, delusa la vigilanza delle leggi. Questa *immunità de' luoghi sacri* fu tolta in tutti i paesi civili, come ingiusto e perniciosissimo privilegio, che rendeva la religione complice de' malfattori (1).

Parimente l'inviolabilità non può essere invocata da chi ha commesso un reato, e, per sottrarre sè e le prove materiali del suo reato alle indagini della giustizia, si cela nella propria abitazione. Il cittadino che viola le leggi, perde il diritto d'esser libero.

3. — In generale tutte le *cause legittime* di arresto, dànno facoltà al potere giudiziario di penetrare nel domicilio dell'imputato, sia per impadronirsi di lui, sia per ricercarvi prove del reato, e, se si tratta di cause civili, per sequestrarvi mobili, per farli vendere a van-

(1) V. legge 9 aprile 1850.

taggio d'un creditore, che n'abbia ottenuto dai tribunali la facoltà per regolare sentenza, o per restituirli al vero proprietario, se furono involati.

Anche l'*autorità amministrativa* e senz'ordine di tribunale, può penetrare nel domicilio di un cittadino nei casi d'incendio o d'inondazione, o d'altro imminente e grave danno, che minacci le vite e le proprietà degli abitanti d'una casa o delle case vicine, e richiegga pronto riparo. Nulla è dunque più irragionevole del voler chiudere la propria casa agli ufficiali della polizia ed anche ai *cittadini*, che vi accorrono in simili casi, quand'anche per uno strano capriccio piacesse a taluno di lasciare che la propria casa e gli oggetti in essa contenuti vadano in rovina; tanto più se può presumersi che vi sieno persone da porre in salvo. In questo caso è naturalmente lecito penetrare in una casa anche di notte; il che non dovrebbe mai farsi nei casi, in cui la visita del domicilio è ordinata in nome della giustizia.

Può eziandio un'autorità od un cittadino qualunque penetrare nell'abitazione altrui, quando vi sia dall'interno chiamato da grida e gemiti di persone maltrattate, abbandonate e sofferenti, anche ad onta dell'opposizione del padrone; perocchè in questi casi l'umanità prevale ad ogni altro riguardo. In qualunque caso però nè gli ufficiali del potere devono usare rigori maggiori di quelli che loro sono imposti dall'ordine o mandato di visita, siccome sequestrar carte, apporre sigilli, senza espressa facoltà di farlo; nè le altre persone, che entrano in una casa per recar soccorso altrui, devono metter sossopra l'abitazione, o recar danni non necessari. E parimente nè gli uni nè gli altri

devono fermarsi nell'abitazione altrui più di quello che lo scopo della loro visita strettamente richiede.

4. — *La violazione arbitraria del domicilio commessa dai privati dev'esser punita* dalle leggi; e da questo lato il diritto non corre pericoli diversi da quelli, a cui va soggetto ogni altro diritto. Ma il maggior pericolo sta nelle violazioni commesse *dal potere*, le quali ne' governi assoluti sogliono essere infinite, intollerabili. V'ha chi asserisce la visita domiciliare essere un male momentaneo, assai minore della privazione della libertà; ma quando sia fatto allo scopo di ricercare negli oggetti, o fra le carte del cittadino le prove d'un fatto politico, che agli occhi della sospettosa polizia di quei governi costituisce quasi sempre un reato, la visita domiciliare è il più tremendo dei mali. Quanti infelici non sono registrati nelle storie dei popoli schiavi, ridotti in carcere, torturati, condannati a lunghi anni di durissima prigionia per uno scritto, per un libro, per una lettera, che neppure contenevano una prova sicura del reato! Ben può dirsi che la maggior parte delle condanne politiche, di cui furono sì fecondi gli ultimi tempi, furono pronunciate in grazia della illimitata facoltà, che i governi assoluti si arrogarono, di far visite domiciliari.

Da ciò nacque la necessità di sancire nelle libere costituzioni il principio della inviolabilità del domicilio, e definire esattamente i casi, in cui sia lecita la visita agli ufficiali del potere, l'autorità che deve ordinarla, le forme che debbonsi osservare nell'eseguirla; e soprattutto doveva bandirsi ogni pretesto di sicurtà pubblica, o di ragione di Stato, la quale, ammessa, ci avrebbe ricondotti alle tristissime condizioni de' governi assoluti.

5. — Lo *Statuto* dichiara precisamente questo diritto nell'*articolo* 27: *Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.* Le parole *in forza della legge* esprimono che alla legge sola spetta di stabilire qual sia il potere che ha diritto di ordinare la visita, e quali sieno i casi nei quali è legittimamente permessa.

Il codice penale determina le pene contra l'ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, il rappresentante della pubblica forza e della polizia, e qualunque altra persona legalmente incaricata di un pubblico servizio, che si introduca col carattere della sua carica nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate.

6. — Come per l'arresto, l'*autorità* che giudica dei casi particolari, in cui la visita domiciliare dev' essere ordinata, e *che ha il diritto di ordinarla, è la giudiziaria.* Tuttavia in tutti i casi di reato flagrante, o quasi flagrante, possono gli ufficiali di polizia giudiziaria eseguirla senza mandato del giudice, osservando le forme prescritte dalla legge. Queste *forme* sono press'a poco le stesse, che devonsi osservare per l'arresto. Il giudice può fare una visita, od una perquisizione domiciliare nell' abitazione dell' imputato, od in qualunque altra abitazione, quando sianvi motivi per credere che ivi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità; può anche interrogare, esaminare testimoni, visitare carte, sequestrare tutti gli oggetti che possono aver servito, od essere stati destinati al reato; può altresì proibire a chicchessia di uscire dalla casa prima che sia chiuso il verbale del processo di visita.

Non dovrà farsi la visita di notte, fuorchè quando vi sia pericolo grave nel ritardo, e ciò deve farsi apparire dagli atti del processo. L'imputato può assistere alla visita, o delegare una persona a rappresentarlo. In tutti i casi, in cui occorra di fare una visita, il Giudice deve chiamare ad assistervi il padrone, o il guardiano, e, mancando questi, due parenti o vicini. S'inviterà l'imputato a sottoscrivere tutte le carte sequestrate, o le strisce di carta, che il giudice porrà con sigillo su ogni oggetto. Si porranno siffatte strisce di carta sugli involti, sulle casse o sulle porte delle camere, in cui furono riposti gli oggetti, e si faranno sottoscrivere da tutti gl' intervenuti. Di ogni cosa dovrà stendersi un verbale, ed abbisognando si faranno fare perizie.

Ad onta che nello scrivere questo libro ci siamo proposti di non discendere a minute particolarità di leggi e regole d'esecuzione e di amministrazione, contentandoci di esporre i principj e le applicazioni principali della patria legislazione ai diritti proclamati dallo Statuto, credemmo utile, anzi necessario di fare un' eccezione rispetto alla libertà individuale ed alla inviolabilità del domicilio; sì perchè gli articoli 26 e 27 dello Statuto accennano leggi, in cui sono determinati i casi e le forme, che rendono legale l'arresto o la visita domiciliare; sì perchè il diritto non consiste tanto nella regola generale, quanto nella esatta definizione delle eccezioni.

7. — I *doveri*, che corrispondono a questo diritto, non sono molto diversi da quelli che furono esposti nel capitolo precedente riguardo alla libertà individuale. Si riferisce particolarmente all' inviolabilità del domi-

cilio il dovere di non lasciarsi trascorrere ad atti proibiti dalla legge, sotto l'ombra della tutela accordata al domicilio, quali sono il contrabbando, i commerci illeciti, gli atti segreti di violenza, o gli atti proibiti dalla morale, l' indiscreta curiosità, l' immischiarsi negli affari domestici degli altri, gli alterchi, le prepotenze, gli scandali, il rimanere a tarda ora e contro la volontà del padrone in alberghi, od altri luoghi e negozi pubblici e simili. Si ricordi il cittadino che ogni violazione del domicilio altrui distrugge una delle garanzie fondamentali della quiete privata; che abusando dell' inviolabilità della propria abitazione, sia contro la legge civile, sia contro la morale, egli commette una colpa non meno grave per ciò che è meno conosciuta; e che nel segreto più riposto della casa avvi pur sempre un occhio invisibile che tutto vede. Si ricordi finalmente che la corruzione de' costumi, il rilassamento dei vincoli reciproci di rispetto tra cittadini scemano la libertà di tutti, e minacciano le sorti della patria colla immoralità, che per penetrare nella pubblica incomincia sempre dalla vita privata.

CAPO V.

Libertà di riunione e d'associazione.

(Art. 32 dello Statuto).

SOMMARIO

1. Diverso significato dei due vocaboli riunione ed associazione. — 2. Il diritto d'associazione è conseguenza di quello di riunione. — 3. Questo diritto è naturale e non nuoce se non per abuso. — 4. Le semplici riunioni si devono sottoporre alle regole comuni agl' individui, salva la sorveglianza del governo sopra le pubbliche, e la proibizione delle riunioni armate. — 5. Se un militare, una guardia nazionale, o uno che abbia licenza di portar le armi possa mischiarsi armato in una riunione. — 6. È bene far richiesta di un locale al municipio, quando la scelta del locale sia indifferente. — 7. Eccesione pei casi di guerra. — 8. Limiti imposti ai diversi generi di associazioni. — 9. Sono più utili le associazioni industriali, d'istruzione, di mutuo soccorso, letterarie e scientifiche. — 10. Associazioni contrarie al diritto e coalizioni; tribunale dei pruds' hommes. — 11. Come lo Statuto riconosca questo diritto e quali questioni insorgano nell' interpretazione del medesimo. — 12 Prescrizioni delle leggi penali. — 13. Doveri corrispondenti a questo diritto.

1.—Diverso è il *significato dei due vocaboli riunione ed associazione.* La riunione è semplicemente l'avvicinarsi di più individui gli uni agli altri per uno scopo non prefisso, o, se prefisso, per un breve e determinato tempo a fine di parlarsi ed intendersi per un qualche oggetto, e forse più tardi di associarsi; quindi è una conseguenza della libertà individuale e della libertà di opinione. Chiamasi riunione anche l'accumularsi di popolo, allo scopo di manifestare al governo l' opinione ed i desiderii

pubblici; ma di questo genere di riunioni dovremo parlare nella seconda parte di quest'opera, formando esse parte del diritto politico di petizione, siccome vere petizioni orali collettive. L'associazione è diversa dalla riunione; essa è un consorzio privato od anche pubblico, che ha uno scopo prefisso, costante, di fare alcune cose, provvedere ad alcuni negozi, o deliberare su alcune quistioni in convegni più o meno regolari, determinati, di tutti, o di una parte degli associati. Si può quindi riunirsi senza associarsi, ed associarsi senza riunirsi. L'associazione è una conseguenza della libertà di azione, di opinione, di coscienza, d'insegnamento, di lavoro e d'industria; anzi ne è un necessario complemento; la riunione è una conseguenza della libertà individuale o di quella di domicilio.

2. — Però, ammesso il diritto di libera riunione, ne *viene di legittima conseguenza quello di associazione*, che è un modo di riunione regolata, e motivata da uno scopo, ed è una applicazione logica ed inevitabile delle altre libertà sopra accennate. Infatti nei governi assoluti l'associazione, quando è proibita, lo è perchè dà luogo a riunioni, le quali sogliono essere proibite per sè stesse.

3. — Tanto la riunione quanto l'associazione sono *naturalmente lecite* ai cittadini; nè sono in sè stesse nocive, se non per *abuso*; anzi l'associazione tende a moltiplicare le forze dei cittadini, la riunione a stringere i vincoli morali di fratellanza, e a diffondere le idee, onde la prosperità e la coltura nazionale. Il fine le giustifica se buono, le condanna se cattivo; e non v'ha differenza, qualunque sia il numero dei riuniti o degli associati. Anche i mezzi di cui si valgono, ed il

modo con cui si fanno le riunioni, e si regolano le associazioni, possono valere a renderle lecite od illecite; perciocchè nessun cittadino può esercitare un diritto, ledendo il diritto altrui, e turbando in palese o in segreto l'ordine pubblico tutelato dalle leggi.

In qualunque riunione od associazione si ha sempre a supporre la buona fede; quando sia riconosciuto che esse propongonsi il male, è diritto e dovere del governo impedirle. Queste parole devonsi interpretare letteralmente; il male che esse si propongono dev'essere riconosciuto e determinato, non già semplicemente supposto.

Nè in ciò evvi pericolo, come pretendono i timidi, che sempre hanno sul labbro la ragione di Stato; una riunione od una associazione, ove il governo non rimetta della necessaria sorveglianza, non può macchinar tanto in segreto che non ne trapelino le intenzioni.

4.— È principio di politica costituzionale che le semplici riunioni si debbono sottoporre alle *regole comuni agl' individui;* il fatto innocente di uno non diviene un male, per ciò che è eseguito da molti. Per verità è maggiore il pericolo che parecchi individui uniti trascorrano da fatti innocenti a fatti colpevoli, tanto più nocivi, quanto più grande è il numero degli adunati; ma questa probabilità maggiore di abuso non può mai bastare a toglier l' uso del diritto, e solo persuade ed abilita il governo a *sorvegliare* le pubbliche riunioni per mezzo de' suoi ufficiali, senza menomamente turbarle od impedirle, finchè se ne vegga lo scopo innocente. Non è lo stesso delle riunioni private; per le quali osta alla sorveglianza degli ufficiali del governo l' inviolabilità del domicilio, soggetta a

quelle sole restrizioni che, vedemmo nel capo precedente.

A far riconoscere l'intenzione cattiva dei radunati in pubblico bastano le notizie esattamente raccolte dagli uffiziali della forza pubblica, le parole passate fra quelli, le dichiarazioni e le aperte minacce, i mezzi preparatorii, ed i fatti incominciati per turbare l'ordine pubblico.

Tra i mezzi preparatorii devonsi annoverare le armi, di cui nessuno abbisogna in pubblico, bastando la forza sociale a difendere i cittadini. Quindi in ogni stato ben regolato è proibito il riunirsi in *armi*. L'unirsi in armi basta a dichiarare non pacifica la riunione; e siccome questa sola può esser lecita, basta ad impedirla. Sono naturalmente eccettuate le riunioni in armi della Guardia nazionale, raccolta per uno scopo conforme alla sua istituzione.

Chiedesi se ad un *militare*, o ad un *ascritto alla Guardia nazionale* sia vietato il mischiarsi *armato in una riunione pubblica?* Due casi sembra che s'abbiano a considerare: o tali persone vanno con animo preparato ad una riunione, che dovrà farsi, ed allora devono astenersi dall'andarvi in armi, e, se è provato che vi siano andate deliberatamente per valersi all'uopo delle armi, possono esser punite; o si trovano a caso partecipi d'una riunione già fatta, ed allora non possono essere accusate di mala intenzione, ma neppur possono ragionevolmente rifiutarsi ad una intimazione, che un pubblico ufficiale facesse loro di ritirarsi. Perocchè, sebbene si debba supporre l'amore dell'ordine in chi veste una divisa, potrebbero delle armi, che uno porta, abusare per sorpresa altri, fautori del disordine, e così

togliere alla riunione l'aspetto di pacifica ed innocente. Chiedesi pure se possa intervenirvi con armi, *uno che abbia* regolarmente *la licenza* di portarle? La licenza di portar armi è accordata per la difesa personale in luoghi, in cui la forza pubblica non può facilmente trovarsi presente; perciò il portarle in una pubblica riunione è inutile affatto. Siccome poi la legge vieta il riunirsi con armi, ragion vuole che il cittadino le deponga prima di partecipare ad una riunione, o si astenga, se a caso la incontra, dal parteciparvi.

6. — Nello stesso modo che il cittadino non può lagnarsi della *sorveglianza della polizia* nelle pubbliche riunioni, non potrebbe trovar grave l'obbligo imposto ai cittadini, per le pubbliche dimostrazioni, di farne avvisata l'autorità municipale, e di chiederle il consenso per l'assegnamento di un locale, quando la scelta sia indifferente; tuttavia il permesso ricusato non può valere ad impedire una riunione innocente, se non quando si tratti di politici commovimenti, e vi possa essere aperto pericolo. Ciò si usa fare in alcuni paesi, e particolarmente nell' Inghilterra, che è il paese delle riunioni popolari (meetings). Il diritto non ne rimane punto menomato, e il governo pone riparo più facilmente ai pericoli che potrebbero presentarsi. Se le riunioni sono fatte per uno scopo innocente non importa ai cittadini che sieno conosciute; se lo scopo è colpevole, o sospetto, importa a tutti i buoni cittadini che l'autorità prenda in tempo le necessarie cautele. La presenza dei pubblici ufficiali dev'essere sofferta di buon animo nelle pubbliche adunanze, purchè non vi s' aggiunga alcun rigore accessorio.

7.—Una *eccezione* al libero diritto di pacifica riunione

può ammettersi ragionevolmente *in caso di guerra* o di rivoluzioni; anche in questi casi però la riunione evidentemente diretta al solo scopo di soddisfare la pubblica impazienza, di conoscere il vero stato delle cose, di attestare l'opinione nazionale coi più pacifici mezzi non potrebbe con fondamento essere disciolta dalla forza; meno ancora poi una riunione privata.

8.— *Le associazioni* in generale non possono essere impedite da un governo, che protegga la libertà ed il bene dei cittadini. Quelle che si fanno per uno scopo religioso devono aver per *limite* soltanto il rispetto degli altri culti, e della pubblica morale; quelle che tendono a moltiplicare il lavoro, l'industria, le speculazioni private hanno per limite l'osservanza dei diritti dei cittadini, delle leggi commerciali, e dell'ordine sociale; quelle che si fanno per uno scopo di discussione devono astenersi dal provocare i cittadini al disprezzo ed alla violazione delle leggi, e dall'offendere i diritti altrui e la morale. Siccome però l'associazione è una persona collettiva, non può sempre pretendere di avere una esistenza indipendente, ed un'azione affatto libera, come può pretenderla un privato; quando non ha uno scopo esclusivamente privato, essa deve essere autorizzata o da una legge generale, applicabile a tutte le associazioni presenti e future di una data specie, o da un apposito decreto del governo, se si tratta di interessi speciali di società che abbiano azione in pubblico. Così è, per esempio, delle società anonime ed in accomandita per azioni, degli istituti di società private di credito, delle società per ferrovie e simili. Tutte queste devono riconoscere il diritto che ha il governo di approvarne lo scopo ed i regolamenti spe-

ciali, in quanto che vogliono godere di una pubblica esistenza; nè possono rifiutare la sorveglianza di persone delegate dal potere. Quando una di queste associazioni esca dallo scopo proposto, o ne assuma uno affatto diverso o contrario, il governo può giudicar conveniente di ammonirla, ed in caso di opposizione discioglierla.

9. — Le associazioni più utili ai privati ed alla società sono quelle che mirano a moltiplicare il prodotto del *lavoro* e dell'*industria*, e quelle che si prefiggono uno scopo d'*istruzione*, di *carità*, e di *soccorso*.

Chi non sa come i lavori, specialmente più complicati, esigano diverse attitudini, cui uno solo non può avere, e grandi capitali, cui molti più facilmente possono accumulare? Le forze sparpagliate, l'isolamento, le perdite di capitali, la tenuità dei salari sogliono essere gli effetti della industria individuale; a questi mali può rimediare l'associazione, che, ponendo a profitto secondo i diversi lavori le abilità diverse, può compensare proporzionatamente chi lavora, e trarre tuttavia un sufficiente guadagno. Inoltre l'associazione serve di insegnamento tecnico vicendevole tra i già abili ed i novizi, stringe le amistà, diminuisce le gelosie, e può esser feconda di buona istruzione civile e morale, ove chi la dirige sappia profittare dei momenti di ricreazione dal lavoro.

Le associazioni che si prefiggono uno scopo d'istruzione sono grandemente benemerite delle generazioni presenti e future. Fornire al popolo buoni maestri, buoni libri, aprire scuole, educare ed istruire nelle lettere e nelle arti, sono mezzi sicuri di migliorare le sorti del povero, di render meno sensibili le sociali diseguaglianze.

Anche le società di mutuo soccorso fra individui della medesima professione, arte o mestiere, fra tutti gli operai d'un Comune, e simili hanno uno scopo moralissimo, che è la carità non accattata per elemosina, la quale fa arrossir l'infelice, aggrava l'infermo, ed avvezza il povero per disgrazia a diventar povero per mestiere. Nulla più nobile dell'operaio, che soccorre sè stesso col suo risparmio; perocchè le associazioni di mutuo soccorso non sono altro che casse di risparmio private. Così il povero si avvezza ad amare i suoi compagni, a dare il suo obolo per tutti; e si persuade che non fa d'uopo aspettar tutto da altrui, mentre uno può provvedere da sè a sé stesso. Moltissimi altri vantaggi di tali associazioni si potrebbero annoverare; nessun danno deve temerne un governo, che sappia indirizzare a buoni principii il popolo. A ciò gioverebbe soprattutto l'istruzione elementare, civile e morale, impartita gratuitamente a tali associazioni a spese del governo. Senza coltura intellettuale, civile e morale esse non potrebbero produrre alla società tutto quel bene, che se ne può ragionevolmente sperare da un governo, che ami la vera libertà.

Tra le associazioni s'annoverano le puramente *letterarie e scientifiche*, le Accademie, i Congressi periodici. Questi, si per lo scopo loro, si per una certa influenza, che i governi poterono esercitare sov'esse, non trovarono opposizione negli Stati più illiberali. E pure chi non ricorda come dalle associazioni scientifiche e dai Congressi uscissero i primi germi delle recenti libertà? Il che dimostra sempre più l'utilità delle associazioni pubbliche e numerose.

10. È contraria al diritto ogni associazione, che miri

a distruggere le libertà pubbliche, a turbar l'ordine sociale, e può essere disciolta in nome della sovranità nazionale o della legge; perocchè se è lecito avere opinioni discordi da quelle della maggioranza, non è lecito collegarsi ed ordinarsi in sette contr'essa. Siccome però non è necessaria l'autorizzazione per le associazioni, che non si riuniscono in luogo aperto al pubblico, e non pubblicano alcun loro atto, rimane spesso sola tutela dell'ordine sociale la sorveglianza indiretta del potere.

Una specie di associazione illecita è la *coalizione* di operai contro i padroni, e di padroni contra gli operai per regolare con mezzi violenti il salario, e quella di negozianti per far monopolio di derrate, merci e simili.

Un grande aiuto delle associazioni in Francia fu l'istituzione dei tribunali privati di pace, detti dei *pruds'hommes*, misti di intraprenditori o padroni e di operai, eletti da entrambi i ceti per giudicare, e amichevolmente comporre le controversie insorte per cagion di lavoro o di salario tra questi e quelli. Basti dire che in Francia dal 1830 al 1834 sopra 60,550 controversie ne furono conciliate 58,330. Questa istituzione ha il vantaggio d'impedire liti e discordie rovinose, di favorire gl'interessi di tutti, d'indurre molti a rinunziare a ingiuste pretensioni, e di abituare i proletari all'esercizio di un diritto elettorale nel grembo dell'associazione.

Vedremo, parlando delle dottrine socialistiche, come alcuni abbiano falsato lo scopo dell'associazione, proponendo al governo di organizzare con essa inesorabilmente il lavoro.

11. — Lo Statuto guarentisce il diritto di riunione nell' articolo 32: *È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica. — Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.*

Tre questioni insorgono nell' interpretazione di questo articolo, evidentemente dettato per favorire la libertà, ma espresso in modo incompiuto. La prima è se l'articolo 32 escluda le associazioni; la seconda se le leggi che regolano questo diritto sieno quelle che prima esistevano; la terza, se sia sempre in arbitrio della polizia di sciogliere, od impedire adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico. Dalle cose sin qui dette risulta doversi a tutte e tre le quistioni rispondere negativamente.

Anche lasciando da parte la dottrina del diritto, ed indagando il significato e lo spirito dell'articolo 32, si riconosce che esso non mira a restringere il diritto più di quello che la ragione richiede. Dalla parola *adunarsi* non è esclusa l' idea che l'adunanza possa esser fatta da persone unite in associazione; nè il governo antecedente proibì tutte le associazioni, anzi fu piuttosto largo nel permetterle. Il fatto poi provò che l'articolo 32 doveva interpretarsi in un senso favorevole alla libertà dei cittadini, non essendosi mai fatta opposizione ad associazione alcuna.

Le parole che accennano le leggi regolatrici del diritto di adunarsi sono tali, da far comprendere che le leggi contenute nel codice penale *sulle adunanze illecite* non potrebbero più essere osservate alla lettera

riguardo alle riunioni pacifiche, cioè innocenti, e senz' armi. Questo diritto infatti, sì apertamente proclamato nel principio dell' articolo 32, è nuovo nelle patrie leggi, le quali pretendevano per ogni associazione l'autorizzazione del governo, e le guardavano evidentemente con sospetto e timore. Le parole *uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio* non alludono esclusivamente al capo del codice penale sulle adunanze illecite; se ciò fosse, il legislatore avrebbe detto, come in altri luoghi dello Statuto, *leggi che ne regolano* e non *leggi che possono regolarne l'esercizio*. Egli volle con ciò alludere anche a leggi da farsi; le quali sarebbero necessarie, e sono grandemente desiderate. Del resto se le antiche leggi penali non sono abolite, sono però dalla consuetudine grandemente modificate; e nell'istesso capo del codice penale sulle adunanze illecite troviamo una conferma di ciò che dicemmo intorno alla prima questione; infatti negli articoli di esso non si parla di semplici riunioni ma di speciali associazioni, sebbene il titolo porti la parola generica *adunanze*.

Neppure è da credere che il Legislatore abbia voluto, promulgando una legge di libertà, lasciare alla polizia la strana facoltà d' impedire qualunque adunanza in luoghi pubblici, od aperti al pubblico; piuttosto devesi intendere per *adunanze* quello che il codice penale intende, cioè certe *associazioni*, le quali, quando tengono riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico, sono *intieramente soggette alle leggi di polizia*. O vero devono quest' ultime parole intendersi nel senso che la polizia ha dalla legge il diritto di sorveglianza in qualunque riunione pubblica, senza però che possa impedirla, quando sia fatta con uno scopo innocente.

Se ciò non fosse ed ove avesse voluto alludere alle sole adunanze private, lo Statuto avrebbe sancito un diritto vano, dichiarando lecito adunarsi pacificamente e senz' armi; perchè quelle erano implicitamente comprese nella guarentigia dell'inviolabilità del domicilio. Qui pure il fatto dimostrò apertamente come si dovesse dare un' interpretazione liberale all' articolo 32 dello Statuto, di quella legge fondamentale che era destinata a stabilire *un sistema compiuto* di governo costituzionale.

12. — Le leggi penali vietano e puniscono l'abuso del diritto, le coalizioni di operai, o di padroni, o di coloro che con dolo producono *l'alzamento o l'abbassamento di derrate, mercanzie, carte od effetti pubblici al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale libera concorrenza dei commercianti.*

13. — I *doveri* che corrispondono a questo diritto sono diversi, secondo che si tratta di semplici riunioni, o di associazioni. Nelle riunioni devonsi osservare le regole di urbanità e di rispetto alle opinioni altrui, affinchè la discussione, che suol essere lo scopo principale delle riunioni, sia libera e sincera. Nelle riunioni pubbliche aggiungesi il dovere di evitare le clamorose dimostrazioni, di non porre in imbarazzo il governo con inutili convegni ed inutili dimande, o proteste; perocchè avvi una legittima rappresentanza dell' opinione nazionale, investita d'una gran parte del poter legislativo, la quale ha diritto di chieder conto al governo del suo operato, nè può liberamente esercitare le sue funzioni sotto la imponente influenza delle dimostrazioni popolari e dei clamori di piazza. Sempre poi debbonsi nelle pubbliche riunioni rispettare le leggi e gli ufficiali

del potere incaricato di farle eseguire, imitando il pacato e nobile costume degl'Inglesi, i quali, adunati a migliaia, si disperdono a un tratto ad una semplice intimazione dell'*uomo di polizia*. Nel prender parte ad un atto, ad una deliberazione di tali adunanze si guardi il cittadino dal correre alla cieca dietro la corrente; pur troppo nelle numerose adunanze il mal esempio di pochi si diffonde, come contagio, ai più, e trascina nel male i non volenti, che presi ad uno ad uno avrebber fatto, o deliberato ben altrimenti. Pensino i cittadini che d'ogni traviamento d'un popolo fanno severo giudizio gli stranieri e la storia.

Presso a poco gli stessi doveri riguardano le associazioni. Guai se la fraternità, la libertà, l'amor del sapere, o del guadagno dovessero trascinare il cittadino a violare i diritti altrui, a sconvolgere l'ordine sociale. Gli operai non cerchino di ottenere per violenza più di quel che è possibile e giusto, i padroni di guadagnare ed arricchire disumanamente alle spalle del povero operaio, e i commercianti a danno di tutto il popolo. Il diritto di lavorare, e di cavar frutto dal lavoro ha naturalmente per limite l'osservanza della giustizia e del bene di tutti. Soprattutto il povero non si lasci trascinare da stolte dottrine, ed accendere ad inconsiderate speranze alla voce di coloro che, sotto pretesto dell'eguaglianza e del diritto di vivere, vanno presentandogli agli occhi abbacinati una magnifica tela, dietro la quale sta la desolazione dell'abbandono ed il vuoto d'un impraticabile sogno.

CAPO VI.

Libertà religiosa.

(Art. 1 dello Statuto).

SOMMARIO.

1. Religione e culto, interno ed esteriore; libertà naturale della fede, della coscienza e del culto esteriore. — 2 La legge deve riconoscere questa libertà. — 3. La società non è legata da obblighi naturali verso la Chiesa; questa è indipendente da esso per le questioni religiose, ma non ha nè pure alcun diritto sullo stato, nè alcun potere materiale. — 4. Gli atti pubblici del culto sono soggetti alla sorveglianza della polizia sociale, e la legge può impedire tutti gli atti della gerarchia ecclesiastica contrari alla libertà dei cittadini, alla tranquillità e sicurezza della società, o ai principii comuni della morale. — 5. Indipendenza dello Stato dalla Chiesa nelle cose civili, e della Chiesa dallo Stato nelle cose di dogma, non negli atti esterni del culto. — 6. Lo Stato non può proclamare una sola religione ed un solo culto; confutazione dell'opinione contraria. — 7. Il principio dell'intolleranza minaccia gravi danni alla società ed alla religione. — 8. Perchè lo Statuto non ammise l'assoluta uguaglianza delle religioni. — 9. Non valgono i concordati contro i diritti naturali. — 10. Interpretazione del 1°. articolo dello Statuto; limiti della preferenza, che lo Stato potrebbe accordare alla religione della maggioranza. — 11 Diritti che lo Stato si dee riservare, di sorveglianza, di *exequatur*, di *placet*, di patronato regio, di appello per abuso. — 12. Diritti e obblighi dello Stato verso i culti tollerati. — 13. Come si deve condurre il governo presentandosi un culto nuovo. — 14. Doveri corrispondenti alla libertà religiosa.

1. — L'uomo è tratto dalla contemplazione del creato e dall'interna voce del cuore a riconoscer Dio. La metafisica insegna quali debbano esserne razionalmente gli attributi; la teologia ce li fa conoscere con

certezza, e ci addita le attinenze tra la creatura ed il creatore, e le regole di condotta della vita. La parola *religione* null' altro esprime che l' insieme delle credenze e de' precetti, che ci legano a Dio. Ma, come chi crede in Dio è compreso verso Lui di venerazione, o *culto interno*, di amore e timore, ed è dalla natura stessa indotto a manifestar questi affetti, così non v' ha religione, considerata almeno nel maggior numero degli uomini, senza un *culto esteriore*, o sia quel complesso di cerimonie religiose ed atti di adorazione, che sono il natural complemento delle idee filosofiche e morali intorno a Dio, e dei dogmi rivelati, o teologici. La storia di tutti i popoli prova che il culto fu sempre considerato come un dovere verso Dio, come uno sfogo ed un conforto dell' animo. Le diverse religioni provennero o dall'insegnamento filosofico o dalla rivelazione divina; dalla diversità delle dottrine nacque la diversità de' precetti di condotta morale e quella dei culti.

La fede è naturalmente libera come il pensiero; l'uomo per la fede si lascia uccidere e martoriare, nè potenza, o prepotenza umana muta la pertinace coscienza. Nessuno può comandar l' impossibile; e chi lo tenta riesce ad effetti ben diversi dalla fede, cioè alla dissimulazione, all' ipocrisia od al martirio. L'uomo adunque ha naturalmente *la libertà della fede e della coscienza*; egli ha pure la libertà del culto, che è conseguenza della libertà di pensare, di credere e di operare, ed ha per limite il rispetto per l' eguale diritto degli altri.

2. — Perchè non *dovrà riconoscerla la legge*?

La legge non può comandar la fede che si sottrae ad ogni imperio; non può violare la libertà di operare

e di manifestare le opinioni, che sono diritti naturali ed essenziali dell' uomo. Solo può impedire che questi diritti sieno esercitati con danno degli individui o della società; ed in ciò consiste la grande discrepanza dei legislatori e degli scrittori.

L' uomo non può aspettarsi dalla società altro che la guarentigia della libertà, ed un benevolo aiuto; la società non ha altro dovere che quello di guarentir la prima, e porgere, ove possa, il secondo.

3. — Se la società vuol far beneficio all' uomo per forza, egli ha diritto di ricusarlo, perchè è condizione essenziale del beneficio che sia accettato. Quindi *la società non è legata da obblighi naturali verso la Chiesa*, essendo affatto diversa la giurisdizione dell' una e dell' altra, e cessando la prima ove comincia la seconda; nè è legata da dovere naturale di beneficar l' uomo ed illuminarlo nella verità, se non in quanto l' uomo istesso lo può desiderare. *Meno ancora può lo Stato vantar diritti sulla Chiesa, per ciò che riguarda le quistioni religiose* ed il modo di scioglierle.

La Chiesa dal suo canto è una istituzione non creata dallo Stato, ma nata dal naturale andamento delle cose, e destinata a soddisfare a bisogni ed affetti umani, che nessun governo potrebbe distruggere; i cittadini hanno diritto che essa esista, e sia lasciata *indipendente nelle cose religiose*. Ma la Chiesa non è neppure alla sua volta la creatrice dello Stato, checchè possa dirsi da coloro che interpretano a rovescio la storia. Prima dell' ordinamento politico delle società antichissime esisteva fra gli uomini l' idea di Dio, ma non esisteva una Chiesa, o sia un Corpo morale destinato a definire i dogmi, il culto, le regole di condotta morale, a pre-

dicare e far funzioni religiose: la Chiesa fu una conseguenza dello stato di società; e, se gli uomini non avessero cooperato a darle una esistenza civile, non sarebbe mai stata un' Autorità ed un Corpo. Come istituzione, astrazion fatta dalla rivelazione, essa è piuttosto sorta dalla società, che autrice di essa; come religione rivelata, essa è una dottrina, a cui gli uomini hanno dato beni materiali, ed assegnati ministri e sacerdoti per diffonderla, mantenerla, manifestarla con predicazioni e cerimonie di culto. Tale è l' origine storica di quell' associazione di custodi e ministri della religione, che dicesi Chiesa.

Da queste cose risulta che la *Chiesa non ha alcun diritto sullo Stato nè alcun potere materiale*, ma ha solo diritti morali sugl' individui. Essa ha per iscopo di conservare il dogma, insegnarlo, ed esercitare il culto; conserva il dogma colla unità de' suoi membri, dipendenti tutti da un Capo supremo, e soggetti alle decisioni autorevoli de' Concilii: lo insegna colle predicazioni, colle missioni, e conversioni volontarie; esercita il culto colla erezione de' templi, e col regolare adempimento delle religiose funzioni. Predicare, insegnare, e convertire sono di loro natura mezzi pacifici, la forza dei quali sta nell' indurre la convinzione; col potere materiale si obbligherà un uomo a finti atti esteriori ed a bugiarde dichiarazioni, non alla fede. Quindi la Chiesa non può in nessuna guisa pretendere che lo Stato la aiuti ad ottenere conversioni, e le porga il forte suo braccio per costringere i cittadini a dichiararsi credenti; questa stessa parola ripugna ad ogni idea di coazione; anzi, se la Chiesa volesse usare tali mezzi contro i cittadini, lo Stato dovrebbe impedirla, perchè suo dovere è di tutelare la libertà.

4. — Esercitare il culto è manifestare con atti esterni la fede; la Chiesa ha diritto di farlo, i cittadini hanno diritto di partecipare alle funzioni da essa celebrate, nè lo Stato può proibire che si celebrino, se non quando impediscano la libertà, o turbino la tranquillità e la sicurezza pubblica. *Gli atti del culto, essendo atti pubblici*, fatti in luoghi aperti al pubblico, *sono soggetti alla sorveglianza della polizia sociale.*

Questa sorveglianza è meramente passiva, sinchè la Chiesa non violi alcuna delle leggi, che i cittadini sono tenuti a osservare; se le viola, si cambia in attiva e repressiva. Lo stesso dicasi del mantenimento dell' unità del dogma per mezzo dell' unità dei ministri della religione; lo Stato non ha diritto d'impedire che questi corrispondano coi capi della *gerarchia ecclesiastica*, dipendano da essi e da un capo supremo, ne ricevano gli ordini, e li eseguiscano per tutto ciò che riguarda il dogma, il culto e le regole di condotta morale; ma può sorvegliare questa corrispondenza, impedire la diffusione delle circolari e pastorali de' capi ai subordinati, e l' esecuzione degli ordini in esse contenuti, quando con quella corrispondenza, con quegli ordini e colla loro esecuzione sia *violata la libertà giuridica dei cittadini*, e *minacciata la tranquillità e la sicurezza della società.*

Anzi nello stesso insegnamento delle regole morali di condotta, riguardanti gli atti della vita, può lo Stato esercitare la sua influenza; può sorvegliare i seminari e gl' istituti ecclesiastici di educazione, la predicazione e la pubblicazione di opere religiose, ed impedire, o punire ogni insegnamento, o dottrina, che fosse contraria all' osservanza dei doveri di cittadino,

e dei *principii naturali e comuni della morale*. Una Chiesa, che predicasse la bigamia, od i sagrificj umani, sarebbe giustamente sciolta dallo Stato, o costretta a rinunziare a queste dottrine.

5. — Da tutte queste cose deriva il fondamentale principio de' governi liberi della *indipendenza assoluta dello Stato dalla Chiesa nelle cose civili, e della Chiesa dallo Stato nelle cose di dogma, ma non in quelle che riguardano gli atti esterni di religione e di culto*, perchè potrebbero essere contrari alla libertà individuale, al bene dello Stato, ed alla morale naturale.

6. — In un popolo difficilmente avviene che regni sulle coscienze un' unica religione, ed esista un'unica Chiesa. La libera fede dei cittadini giudica quale sembri migliore; nè lo Stato può comandarla, o proibirla. Ogni cittadino adunque ha diritto di credere nella religione che gli piace, e per conseguenza di professarla, diffonderla con tutti i mezzi pacifici, che soli possono convenire alla fede, e giudicar false tutte le altre, purchè non ecciti alcuno al disprezzo di queste ed alla violazione del diritto, che tutti hanno egualmente, di professarle, e pacificamente diffonderle. Se ciò non fosse, lo Stato ammetterebbe il privilegio a favore dei credenti in una religione, ed userebbe tirannia a danno dei credenti nelle altre.

I fautori dell'intolleranza religiosa pretendono che lo Stato professi esclusivamente una religione, e, non potendo comandare alle coscienze, vieti la manifestazione con parole e con atti di culto delle altre credenze religiose, cioè permetta *una religione sola e un culto solo*.

Eglino si appoggiano alle seguenti *ragioni*: I.° La Chiesa è istituzione divina e di un ordine superiore

allo Stato; essa ha quindi diritto di esistere ed operare per sè, e di sottomettere alle sue leggi lo Stato come inferiore. II.° La maggioranza che vuole e professa una religione, ha diritto di sottoporre la minoranza, ed obbligarla, se non a credere, il che è impossibile, almeno a professare quella dei più, e non professarne alcun'altra. III.° La Chiesa, d'accordo collo Stato, può recargli immensi vantaggi; in lotta con esso, può recargli immensi mali. IV.° L' unità di religione nello Stato è il più efficace mezzo di concordia e di moralità cittadina.

Rispondiamo a queste ragioni.

I. Fra le religioni professate dai diversi popoli non ve n'ha una, se ben si consideri la storia, che non siasi detta d'istituzione divina. Lo Stato, o il governo, le ha adottate, o permesse, secondo che il popolo le adottava, o permetteva. Perciò nei tempi d'intolleranza popolare, lo Stato fu intollerante, e viceversa. Quando lo Stato volle difendere la religione antica contro una nuova, a dispetto del popolo, cadde; e questa è una delle molte cagioni della caduta dell'impero pagano d'Occidente. Quando invece il popolo tollerò diverse religioni, o, adottandone una della maggioranza, tollerò quelle delle minoranze, lo Stato fece lo stesso. L' opinione in ciò esercitò generalmente una sovranità, che pur nelle cose politiche non sempre era legalmente riconosciuta. I governi, che fecero il contrario, si macchiarono del sangue dei martiri, si dibatterono tra rivoluzioni e guerre religiose tremende, ed alla fine dovettero cedere. Lo Stato adunque, anche convinto dell' istituzione divina d'una Chiesa, non può impedire che altre religioni esistano, e sieno professate.

Non neghiamo che l'istituzione della vera Chiesa sia d'un ordine superiore; ma anche la società è un fatto dipendente dalla legge naturale, istituita da Dio. Oltre a ciò, quali mezzi ha la Chiesa per sottoporre alle sue leggi lo Stato? O si tratta la questione sotto l'aspetto del diritto naturale, e la Chiesa non può vantare diritti sull'amministrazione degli interessi mondani, che non contraddicono alla morale, e nè anche per quelli che vi potessero contraddire, perchè la loro competenza è tutta propria degli individui, che compongono lo Stato, ed essa non ha che un diritto morale, privo di sanzione materiale, anzi contrario all'idea di coazione e di violenza, attesochè i suoi mezzi sono, per divina istituzione, il convincimento e la carità. O si tratta la quistione sotto l'aspetto giuridico, ed allora la Chiesa non esiste in faccia allo Stato, se non quando è dal medesimo riconosciuta. Come tale, non che comandare, essa ha l'obbligo di obbedire alle leggi, come ogni altro cittadino riconosciuto.

La libertà religiosa non è forse il principio predicato nell'origine da questa Chiesa cristiana, che più d'ogni altra predicò in seguito l'intolleranza per mezzo di ministri, che deviarono dalle sue tradizioni? La vita di Cristo non fu che una serie di pacifiche conversioni; l'istituzione della Chiesa nelle persone degli Apostoli fu fatta con parole, che inchiudevano la libertà della fede: *Andate ed ammaestrate tutte le genti*; le quali non volean certo significare: convertite col ferro e col fuoco.

La storia del cristianesimo è una continua lotta della libertà cristiana colla intolleranza pagana: anzi l'idea della libertà religiosa trionfò per opera del Cristianesimo. *Non dite voi*, scrivea Tertulliano, *che noi nulla*

sappiamo insegnare più che i vostri filosofi? Or bene; trattateci come i vostri filosofi; lasciateci, com'eglino, formare una società religiosa. Per questo principio lottarono le innumerevoli migliaia dei martiri: dolorosissimo documento, che la storia ci tramandò, a comprovare che le credenze dei popoli non hanno altra sicurezza fuorchè nella libertà. Ma quando la Chiesa, fatta potente per opera dei potenti della terra, si volse alla intolleranza, oh, come cadde il clero dalla pubblica estimazione, come soffersè la religione per l'eresie e le riforme! Ammettasi la dipendenza dello Stato dalla Chiesa, e il cittadino dovrà sacrificare ogni suo naturale diritto alla superstizione ed al fanatismo. Perocchè, non dai principii religiosi, ma dalla loro applicazione deriverebbe l'abuso, contro il quale la libertà non avrebbe alcun diritto di protestare. Ognuno può averne l'esempio nel governo chericale di Roma, che è per universale consenso il meno civile di tutti.

II.° Già osservammo nell'Introduzione che il diritto della maggioranza non è un diritto per sè, ma una necessità morale. Dovendosi pur governare lo Stato e far leggi, la forza delle cose esige che si facciano secondo il volere dei più. Ciò scema forse il diritto della minoranza, e rende giusto l'ingiusto, perchè i più lo comandano? No certamente. È adunque ragionevole che la maggioranza, o non riserbi a sè alcun maggiore esercizio del diritto, o, riserbandoselo, rispetti almeno in parte quello degli altri, e per legge fondamentale lo guarentisca. Nè poi è provato che la maggioranza voglia l'intolleranza; la storia anzi prova, che quando la volle, cessò di essere maggioranza, e soggiacque dopo infinite sventure.

III.° Tanto più prospera lo Stato, quanto più l'obbedienza dei cittadini alle leggi è sincera e morale. Quest'è il motivo, che deve persuadere lo Stato a diffondere i principii morali nella educazione del popolo. Ma non evvi forse un' educazione morale comune a tutti i popoli indipendentemente dalle religioni? Perchè lo Stato dovrà trascurar quella, per attenersi esclusivamente a questa? Perchè, dicesi, questa è la sola infallibile. Ben lo vogliamo ammettere; ma lo Stato non può farsi giudice della infallibilità d'una religione, e soprattutto non può costringer tutti a riconoscerla. Quindi esso deve contentarsi di permettere, od anche agevolare l' istruzione morale religiosa, ma per tutti egualmente: la cattolica pei cattolici, la protestante pei protestanti, ecc.; giacchè nel fondo, per fortuna del genere umano, i precetti di condotta morale in tutte le religioni dei popoli civili consuonano coi principii della morale naturale. I vantaggi poi, che lo Stato può aspettarsi dalla cooperazione della Chiesa, non possono esser perduti per la tolleranza delle diverse religioni, se non quando la Chiesa, per uno spirito di esclusione suo proprio, contraddicendo al suo istituto di carità, ricusi quella morale cooperazione. Lo Stato può pretendere questa cooperazione entro certi limiti, in compenso della guarentigia accordata agli atti esterni del culto, e dei diritti civili accordati alla Chiesa; e questa non la può rifiutare, quando non si tratta di ledere il dogma. Maggiori vantaggi, prodotti dall' accordo della Chiesa collo Stato, sarebbero accompagnati da infiniti danni, tra i quali, più grave di tutti, il sagrificio dell' indipendenza dello Stato e della libertà de' cittadini.

IV.° Quando l'accordo tra lo Stato e la Chiesa giungesse fino al punto di indurre lo Stato a decretare l'unità di religione e di culto, e l'intolleranza assoluta degli altri, avrebbesi la discordia e l'immoralità; la prima per le sanguinose lotte religiose, che ne insorgerebbero, la seconda per l'ipocrisia, che porrebbe radice nel popolo, ove la religione scelta dallo Stato riuscisse trionfatrice in quella guerra. In prova di ciò non abbiamo che a ricordare la storia, in sì poco conto tenuta dai fautori dell'intolleranza. I martirii, le crociate, le guerre della Riforma, i roghi, l'inquisizione, il gesuitismo sono pur troppo vive memorie nelle tradizioni di tutti i paesi.

7. — Non il principio della libertà, ma quello della *intolleranza minaccia gravi danni alla società ed alla religione*: alla società, perchè la priva del sincero concorso di molti cittadini, che, perseguitati per le religiose credenze, si fanno naturali nemici del governo; alla religione, perchè, supponendo perpetuo questo principio, come dovrebb'essere, se fosse principio assolutamente vero, potrebbe un giorno condannare quegli stessi, che oggi lo avessero propugnato ed attuato, quando, per una possibile vicenda delle cose umane, una delle religioni vietate in uno Stato diventasse la dominante. Basti ricordare le persecuzioni sofferte dai cattolici in Inghilterra dai tempi d'Enrico VIII; a far cessare le quali bastarono appena le secolari lotte degli amici della libertà religiosa.

8. — Qual è adunque il motivo per il quale *il nostro Statuto non ammise l'assoluta eguaglianza delle religioni*, ed adottò una religione dello Stato, dichiarando semplicemente tollerate le altre? Fu un motivo di

mera utilità. Ad un popolo non ancora educato alla libertà, pieno ancora delle superstiziose tradizioni del passato, è difficile persuadere che la libertà religiosa è un imprescrittibile diritto, e che anche con essa la religione della maggioranza è guarentita. Si teme tuttora la discussione e lo svolgimento delle diverse dottrine religiose; non si ricorda che alla discussione deve la nostra religione i suoi trionfi; non si pensa che da essa è accresciuto lo zelo, la pietà, la fede e la pratica esemplare della virtù, essendo nella natura dell' uomo il raddoppiare di vigilanza per un bene minácciato, e rimettere per uno sicuro. L' assoluta libertà religiosa è una conseguenza della libertà politica, e il popolo non v'era ancor preparato quando fu chiamato alla vita costituzionale.

9. — Fuori del motivo d' utilità, non hanno valore nè le consuetudini antiche, le quali non possono prescrivere un naturale diritto, nè le convenzioni od i *Concordati* tra i governi anteriori e la Chiesa. La Chiesa, come autorità morale, non ha altre armi che quelle del convincimento; essa contraddice alla sua istituzione quando si vale della qualità di potenza civile, che ha nella sede temporale dei papi, per negoziare su interessi civili. A nessun uomo o governo è lecito negoziare sui *diritti naturali* imprescrittibili delle generazioni presenti, e molto meno delle future, e queste cassano di piena ragione ogni obbligazione impossibile.

10. — Ma uno Stato, che adotti una religione propria, semplicemente tollerando le altre, rinunzia con ciò al principio fondamentale della libertà religiosa e della indipendenza rispettiva delle autorità civili ed ecclesiastiche? Rispondere a questa dimanda equivale

ad *interpretare* il senso dell'*articolo primo del nostro Statuto*, che così si esprime: *La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.*

Quest'articolo riconosce innanzi tutto la libertà di fede, o di coscienza, non escludendo l'esercizio di culti diversi dal cattolico. Ciò significa assicurare che non si potranno mai costringere quei che credono in altre religioni a rinunziare ad esse; quindi la libertà è nell'essenza sua proclamata. La frase *la religione cattolica è la religione dello Stato* contraddirebbe al principio di libertà, se esprimesse che la cattolica dev'essere la religione professata da tutti i cittadini; ma la parola *Stato* devesi intendere come sinonimo di governo, o di rappresentanza ufficiale della sovranità. L'articolo 1.° obbliga il governo, quando partecipa ad atti religiosi, a parteciparvi secondo il rito cattolico: assicura la maggioranza del paese che sarà di preferenza favorita la istruzione religiosa cattolica, mantenuto e soccorso il culto cattolico, prestato il braccio secolare per cose puramente religiose alle autorità della Chiesa cattolica, se queste cose si dovessero fare per una religione sola e non per tutte; e guarentisce assolutamente la maggioranza cattolica da ogni pubblico sfregio od attentato contro la religione da essa preferita. Ma *oltre questi limiti non può obbligarsi lo Stato*, senza rinunziare alla sua indipendenza, ed al dovere di tutelare la libertà dei cittadini.

11. — Così lo Stato non rinunzia a tutti i *diritti* che più sopra accennammo, di *sorveglianza* sulle corrispondenze del clero coi capi della gerarchia, sulla esecu-

zione degli ordini da questa comunicati agli inferiori, sulle predicazioni e sugli atti esterni del culto, perchè sotto pretesto di religione non sieno violate le leggi comuni. Lo Stato sorveglia gl' istituti ecclesiastici di educazione, dà o nega l'autorizzazione ad associazioni religiose pubblicamente stabilite, o le scioglie quando si oppongano all' ordine pubblico, toglie ad esse il monopolio della istruzione secolare, ritira a sè la parte civile del contratto del matrimonio, impedisce ai sacerdoti di predicare contro gl' individui, contro il governo e contro le leggi, di ingerirsi nei pubblici affari, di eccitare il popolo alla disobbedienza verso il governo, abolisce le immunità dei luoghi sacri, ed il tribunale straordinario o foro degli ecclesiastici per le cause comuni, perchè quando al peccato s' aggiunge il delitto, la sola autorità civile è competente a giudicarne; sottopone i beni destinati al culto ai carichi comuni, od anche li può incamerare, assumendosi l' obbligo di provvedere altrimenti alle spese ed al mantenimento del culto; pretende che ogni decreto dei capi del clero, che dovrà avere esecuzione nello Stato, sia ad esso sottoposto per la licenza, il qual diritto chiamasi di *exequatur*; che ogni nomina di dignitari o ministri ecclesiastici residenti sia da esso approvata, per assicurarsi che l' eletto non sia persona che esponga a pericolo la tranquillità pubblica, il qual diritto chiamasi di *placet;* propone alla nomina del Capo della Chiesa gli Arcivescovi, i Vescovi e gli altri titolari di beneficii concistoriali sottoposti a mano regia, il qual diritto dicesi di *patronato regio*, ed ove la proposta non sia approvata, tien la sede vacante, e ne amministra i beneficii e le rendite, attribuendole all'E-

conomato regio; impedisce e punisce ogni violazione delle leggi commessa da ecclesiastici, il qual diritto chiamasi di *appello per abuso;* regola infine i doveri dei parroci riguardo ai registri delle nascite, delle morti e dei matrimoni, quando sieno lasciati nelle loro mani, alla amministrazione dei beni ecclesiastici, alla regolarità delle funzioni di culto; stabilisce il numero delle feste, per ciò che riguarda la proibizione del lavoro, dà le regole per le sepolture, per l'uso delle campane, per le pubbliche processioni, e per simili altre cose, che non sono di dogma e di disciplina necessaria, ma attinenti agli atti pubblici e materiali del culto. Al contrario non s'ingerisce menomamente nelle bolle dogmatiche, nei brevi contenenti i precetti morali, nelle bolle delle indulgenze, de' giubilei e in simili altri decreti, che non hanno forza nel foro civile, od influenza nell'ordine pubblico. Nè questa è dipendenza della Chiesa dallo Stato; è legittima e comune sorveglianza politica sopra i cittadini, e sopra un'associazione, che da esso riconosce il diritto di esistere civilmente.

12. — Quanto ai *culti tollerati*, lo Stato non accorda loro una protezione speciale, ma bensì quella che è comune a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni riconosciute. I Valdesi protestanti non possono erigere nuovi templi senza permissione; possono diffondere i loro libri ed aver giornali sotto l'osservanza di alcune cautele; sonvi determinate valli, in cui possono esercitare il loro culto, nè ciò toglie che possano ottenere di esercitarlo in altri luoghi; il governo interviene alla convocazione del loro Sinodo, fa le nomine per le opere pie e per lo stato civile delle persone;

e nel resto considera i protestanti come tutti gli altri cittadini, per il godimento dei diritti civili e politici, e per l'ammessibilità agli impieghi (1). Consimili leggi reggono il culto degli Ebrei e le loro Università od associazioni: le esclusioni sancite a loro danno dalle leggi anteriori furono tutte abrogate (2).

13. — Quale dovrebb'essere la condotta del governo, presentandosi a domandare la tolleranza un *culto nuovo?* Lo Stato potrà concederla, o negarla, secondo che gli parrà conveniente; l'articolo primo dello Statuto nè esclude, nè suppone l'introduzione di nuovi culti, parlando soltanto dei culti attualmente esistenti. Ragionevolmente però il governo dovrà usare grandi cautele; perchè d'ordinario le nuove società, che diconsi religiose, sogliono proporsi fini politici, predicando talvolta la ribellione in nome di Dio, il saccheggio in nome dell'eguaglianza e della carità universale.

14. — Facile è dal fin qui detto il dedurre i *doveri* corrispondenti alla libertà religiosa. Anzi tutto il cittadino non deve scandalezzarsi di questa libertà nè della tolleranza dei culti. Conserviamo pure intatta la fede e la religione dei padri; ma dimettiamo i pregiudizi che menano a tirannia, e cessiamo dal disdegnare, e trattar male coloro, che con virtuosa costanza e con innocente errore persistono nella loro religione, che è pur quella dei loro padri, ed agli occhi loro la sola infallibile e vera, come agli occhi nostri la nostra. Pensiamo che eglino attribuiscono alle loro credenze lo stesso pregio di santità che noi alle nostre; e ri-

(1) Legge 19 giugno 1848. V. App.

(2) Ed. 29 marzo 1848, Decr. 15 aprile, e legge 19 giugno, 1848. V. Appendice.

cordiamoci che i sommi veri morali esistono anche per loro, e che il culto è un mezzo esterno, mentre la pietà viva è il fine della vera religione. Tutti hanno diritto di veder rispettate le proprie convinzioni: ed il popolo si deve persuadere che la libertà è la sola possibile e legittima guida dello Stato, la sola fonte di prosperità e di pace per la nazione.

Nullameno guardiamoci dal trarne motivo d'indifferenza religiosa, dal credere che bisogni esser ateo per lasciar liberi tutti i culti, e che sia bello e lecito all'uomo, vantando una superba filosofia, non professarne alcuno. L'indifferenza morale e religiosa è il verme distruggitore della società. Vivifichiamo invece la fede, castighiamo la sofisticante ragione, ed osserviamo la religione, non tanto cogli atti esterni, ma principalmente nel fondo dell' animo, facendone fondamento e guida delle azioni. Coll'esempio della virtù cerchiamo di procacciarle trionfo, non coll' intolleranza, che le riuscirebbe fatale. Quando nella coscienza d'un popolo ha salda radice la morale religiosa, ed è piena l'idea del diritto, svaniscono le superstizioni ed ogni pericolo di indifferenza o di fanatismo; sottentra ai vaneggiamenti ed alle utopie la fede vera e la vera morale; nè v'ha prodigio, di cui non sia capace un tal popolo, per la gloria e l'indipendenza della patria comune.

I non cattolici poi soffrano in pace la preminenza della religione dello Stato, poichè l'essenzial parte del diritto è loro guarentita; e si persuadano che i progressi dell'educazione e le consuetudini consacreranno quella piena libertà, che tutti i buoni cattolici non dubitano di desiderare e promuovere, convinti che nella libertà sola è riposta la giustizia. E tanto più presto

la consacreranno, quanto più temperata e degna sarà la condotta delle minoranze accattoliche, quanto più si asterranno esse dal ferire il sentimento della maggioranza con una propaganda insidiosa, inutile e contraria alla libertà civile e morale.

E piaccia al cielo che il Clero, che pur veste umana carne, ed è soggetto ad errore, non tenti con pratiche superstiziose e con arti biasimevoli di farsi della fede un' arma, per propugnare e difendere il fanatismo e l' intolleranza, per procacciarsi favore, privilegi e politica influenza, per sottrarsi ai comuni doveri di cittadino. Pago dell' autorità spirituale, e conscio dell' altezza della sua missione, non avversi le libertà e le leggi, ma il vizio soltanto; si ricordi che il regno di Cristo *non è di questo mondo;* ed il popolo benedirà i suoi sagrificii, lo avrà nel meritato onore, nè più saravvi chi stoltamente ripeta la religione essere insociabile, incompossibile colla libertà, quella religione, che delle libertà dell' Europa fu benemerita iniziatrice e maestra.

CAPO VII.

Libertà d'opinione e di stampa.

(Articolo 28 dello-Statuto e legge sulla stampa) (1).

SOMMARIO

1. In che consiste la libertà d'opinione e la libertà della stampa. — 2. È un diritto naturale; e se s'impedisce per legge e colla censura corre pericolo il governo e la libertà è perduta. — 3. Confutazione delle opinioni contrarie alla libertà della stampa. — 4. Eccezione pei casi di guerra. — 5. Una legge deve punire gli abusi; quali sieno gli abusi da punirsi. — 6. Censura dei libri liturgici. — 7. Discussione sulla forma di governo. — 8. Non si può punire l'autore di manoscritti non pubblicati. — 9. Si deve tener in conto l'elemento dell'intenzione nei reati di stampa. — 10. Come lo Statuto definisca questo diritto. — 11. Come la legge speciale sulla stampa lo confermi e ne definisca l'uso e i limiti. — 12. È contrario alla libertà vietare agli scrittori di tenersi anonimi. — 13. Prescrizioni speciali per i periodici e utilità dell'istituzione dei gerenti. — 14. Reati puniti dalla legge sulla stampa. — 15. A quale magistrato è attribuita la giurisdizione dei reati di stampa. — 16. Reati sottratti al giurì. — 17. Doveri che corrispondono alla libertà d'opinione e di stampa.

1. La *libertà d'opinione* è il diritto di pensare, o di esporre ad altri i nostri pensieri intorno alle cose e alle persone, senza ostacolo e coi mezzi a ciò adatti.

In varie guise può manifestarsi il pensiero o l'opinione: coi discorsi nelle dispute private, nelle riunioni ed associazioni, coll'insegnamento, cogli scritti e cogli stampati.

(1) V. Appendice.

Se i mezzi sono quelli che fornisce l'arte della stampa, o, per conformità di effetti, un' arte figurativa e rappresentativa qualunque, chiamasi *libertà della stampa*, riconosciuta in tutte le costituzioni liberali. Essa non è altro che un'applicazione del naturale diritto di pensare e di comunicare liberamente ad altri i nostri pensieri e le nostre opinioni; del qual diritto nessuno dubita, a ciò essendo stata data all' uomo la favella.

La legge può occuparsi soltanto di tutte le pubbliche manifestazioni del pensiero.

2. — La forza non può togliere all'uomo, fuorchè colla vita, la libertà di pensare; ma il più delle volte tolse quella di manifestare il pensiero pubblicamente; epperò è necessario che la costituzione guarentisca questo *diritto naturale*, e lo lasci libero affatto, sin dove non leda i diritti altrui e la sicurezza comune.

È provato dalla storia che la libertà del pensiero, compressa e impedita, non arrecò ai governi che pericoli e rivoluzioni. Le libere idee, richiedendo, sotto i governi assoluti, coraggio in chi le espone, e sollecitando l' innato desiderio di libertà, innamorano il popolo: e la verità oppressa trionfa su la menzogna privilegiata e potente. Per la comunicazione di liberi pensieri la scienza e la verità si diffondono, ed è smascherato l'errore, che indarno tenta di sostenersi contro la forza onnipotente della discussione. Per essa un popolo conquista la libertà: per essa giunge ad un grado d'incivilimento, che resiste e sopravvive ad ogni barbarica influenza. Il qual beneficio è grandissimo, ove non sia scompagnato dalla morale; e a tutelar questa i governi liberi valgonsi di leggi respressive, punitive, che, non impedendo il diritto, non lasciano però sen-

za castigo l' abuso commesso; e cercano di prevenirlo colla sana educazione, che diffonda i principi di moralità e di giustizia. I governi assoluti valgonsi in vece delle *leggi proibitive* e della *censura* preventiva, che restringono ed impediscono l' uso del diritto istesso, coll' intendimento o col pretesto di prevenire l'abuso, ed evitare il pericolo di punirlo quando sia avvenuto.

La qual cosa sarebbe utile certamente, se si potesse far astrazione dal diritto privato, ed insieme supporre un governo perfetto, il quale concedesse alla libertà tutto quello che giustamente si può, ed impedisse quello che non si può. Ma nè il diritto si deve lasciare in pieno arbitrio del potere, nè questo può esser perfetto mai: e a riconoscere il primo, e definire le competenze del secondo serve appunto nei governi ben ordinati la legge punitiva o repressiva. Ammesso il diritto di censura preventiva, *corre pericoli il governo e la libertà è perduta;* tanto più che il vero scopo della censura non è di tutelare il retto uso del diritto, ma di impedirlo in tutte le cose, che toccano il governo, e favoriscono la libertà, come avviene nei governi assoluti, ove quella è adottata.

3. — Il mezzo più efficace di diffondere, moltiplicare e conservar fisso e trasmessibile il pensiero è la stampa, sublime e felicissimo trovato del secolo XV, che dischiuse ai popoli un'era novella. Alla stampa è dovuta in massima parte la civiltà moderna, ad essa la libertà ordinata da stabili leggi; ed essa è che all'una ed all'altra impedirà di perire.

Alcuni, non potendo negare il naturale diritto di pensare e di parlare, contestano quello di *libera stampa*, perchè il primo viene da Dio, e si vale di mezzi na-

turali, il secondo è frutto d'una invenzione umana, e si aiuta con stromenti artificiali. Aggiungono che, se mai non si fosse inventata la stampa, non mancherebbe per ciò necessariamente la libertà ai popoli, e citano i popoli antichi, che eran privi di quella ed erano liberi.

Ma, come mai concedere all' uomo la libertà di valersi della parola, e togliergli i mezzi più perfetti, che valgono a diffonderla e a fissarla? Forse che muta natura il diritto, e che ogni perfezionamento non gli aggiunge forza ed estensione, non s' immedesima in esso, senza per nulla toccarne l' essenza? Non cessò, per avventura, il diritto di lavorare la terra e di cavarne frutti, dappoichè s' inventarono e perfezionarono i rustici stromenti e i metodi del coltivare, nè cessò il diritto di legittima difesa dei privati e delle nazioni, dappoichè s'inventarono e perfezionarono le armi.

Pensiero e parola sono in natura; e se l'uomo trova modo di fissarli e propagarli colla stampa, non fa che render più proficui i doni della natura, ben lungi dal perdere per ciò stesso la facoltà di goderne.

Noi viviamo in tempi nei quali è contestata da pochi la libertà della stampa; e tuttavia non manca chi la riconosce a priori, e poi ne viene enumerando i pericoli e i danni, quasi che l' abuso fosse ragione per toglier l'uso del dritto, e non vi si trovassero rimedi efficacissimi e sufficienti. Nè però costoro enumerano i vantaggi, che sono tanti e tanto grandi, da compensar largamente ogni danno; nè comprendono quei due grandi principii, che la verità trova sempre modo per aprirsi la via, e che la libertà è rimedio a sè stessa.

Codesti avversari della libera stampa la paragona-

rono infine con altri modi di comunicazione del pensiero, i quali sono soggetti a leggi preventive o a censura, come i telegrafi, i gridatori del trivio e le rappresentazioni teatrali.

Ma non veggono che l'uso dei telegrafi non potrebbe esser libero assolutamente ai privati, per ciò appunto che mancherebbe ogni mezzo d'impedire il male e di punirlo, mancando la possibilità di scoprire un reato commesso nel segreto, e senza lasciar traccia di sè.

Quanto ai gridatori e ai venditori di stampe per le vie, la ragione che li sottopone a provvedimenti preventivi è puramente quella che sottopone tutte le azioni del cittadino fatte in pubblico ai regolamenti di polizia.

Finalmente le rappresentazioni teatrali sono soggette a censura, e per la stessa ragione che si danno in pubblico, e perchè i mali, che possono produrre, trovansi talmente in relazione coi modi di compierli, da poter costituire per la sicurezza della società un pericolo imminente, ed impossibile qualche volta a impedire. Così avverrebbe se fosse lecito predicar liberamente in teatro la rivolta, e indirizzarsi alle passioni eccitate in un popolo numeroso, che potrebbe nel bollore di quelle passioni discendere a manifestazioni di fatto. Oltre a ciò la rappresentazione teatrale, lasciata libera, potrebbe offrire spettacoli immorali, ed essere scuola di depravazione alla gioventù, senza che siavi modo di prevenire. Anche questa eccezione però deve avere per unico scopo di evitare i mali reali, e non d'infrenare senza gravi cagioni la libertà del pensiero.

La stampa invece, cercando di formare la pubblica opinione, si presenta ad individui isolati; rimane, è vero, più fissa che la parola, ma lascia campo al ra-

gionamento contrario e alla critica, deve urtare nello scoglio del pubblico buon senso, e si espone a cadere nel pericolo d'una pena, che si applica sopra tracce sicure del reato.

4. — Una sola *eccezione* può e deve farsi alla libertà della stampa, ed è il *caso di guerra* interna od esterna; e in questo caso la libertà non dev'esser tolta in principio, nè impedita dalla censura, ma sottoposta a regolamenti e pene eccezionali, che allontanino da chicchessia il desiderio di nuocere, e impediscano la diffusione dello scritto pericoloso. In questi casi la legge della salute della società è legge suprema, e la stessa maggioranza del paese la suole accettare e sancire, come avvenne in questi ultimi mesi tra noi.

Del resto, coloro che vorrebbero la stampa severamente infrenata, pensino qual arma darebbero in mano al potere, e ricordino la storia pur troppo recente de' governi assoluti e i fasti della censura.

5. — Ma per quanto si professi illimitata devozione, come noi la professiamo, ad una larghissima libertà della stampa, per quanto si gridi coll' illustre conte di Cavour il famoso *Non la toccate!*, è impossibile ammettere che qualche *legge* non si debba stabilire *per punirne gli abusi.*

È una disgraziata conseguenza di tutte le libertà la tendenza a trasmodare; e le sole leggi punitive possono infrenare l'abuso.

Potrebbe la stampa insegnare il falso, ingannare e tradire il governo ed i cittadini, turbare la pace pubblica e privata collo scandalo, colla calunnia, colla maldicenza, coll' attaccare virulentemente uomini ed istituzioni, collo svelare segreti, coll'eccitare i cittadini al

disprezzo ed alla disobbedienza delle leggi, coll' offendere la morale ed il pudore. In tutti questi casi il cittadino che abusa della libertà è a buon diritto punito; perchè la libertà non è inviolabile a segno, da potere impunemente manomettere i diritti delle persone, e trascorrere sfrenata ad atterrare ogni ordine sociale, ogni principio più sacro.

Non così potrebbe punirsi l' errore sulle cose di scienza, sulle dottrine in generale, sulla vita pubblica e politica dei personaggi storici, perchè la libera discussione basta a dissiparlo. Libera del pari è la critica degli uomini viventi, e degli ufficiali del governo, per i loro atti pubblici e politici, non per quelli della vita domestica e privata, e purchè non vi si mesca ingiuria, calunnia, od eccitamento alla violenza ed alla rivolta.

Le personali critiche ed accuse non possono esser punite quando son vere, se non per il modo, cioè per l' ingiuria e le invettive; la diffamazione poi e la calunnia, fondate sull'esagerazione dei fatti e sulla menzogna, son sempre vietate. Anche le osservazioni teoriche sulle regole di condotta morale devono esser libere, purchè non insegnino palesemente la immoralità: lo stesso dicasi delle critiche religiose, quando sien fatte senza disprezzo contro il dogma della religione confutata, o contro il libero esercizio dei culti.

6. — Una speciale guarentigia suol esser accordata alla Chiesa negli Stati costituzionali, che adottarono una religione propria; ed è la censura dei libri *liturgici, e di preghiere*, dei catechismi, delle bibbie, ecc. concessa ai capi della gerarchia ecclesiastica.

7. — Si domanda *se sia lecito discutere sulla forma di governo*, sulla legge costituzionale, e sulle altre leggi

che sono in vigore. La discussione sulla forma del governo e sulla legge costituzionale non può essere ammessa, se non quando si rattenga nel campo della speculazione teorica, e non miri ad eccitare rivoluzioni, o il disprezzo e la violazione dello Statuto del paese. La discussione delle leggi non fondamentali non può essere in alcun modo vietata, se non quando spinga alla disobbedienza; perocchè essenziale carattere di tali leggi è la revocabilità e perfettibilità; nè questa avrebbe valore, se non fosse lecito preparare la pubblica opinione a mutazioni, credute utili, ed illuminare i legislatori, invitandoli a riformare ciò che sembri meritevole d'essere riformato.

8. — *La legge non può punire l'autore di manoscritti incriminabili*, ma rimasti segreti e *non pubblicati*, perchè civilmente non v'è colpa quando non v'è possibilità di far male.

9. — Un elemento, infine, che la legge e i giudici incaricati di applicarla devono tener in conto, è l'*intenzione* di chi ha pubblicato un suo scritto. È funestissimo errore il credere che la reità e la pena debbano solo misurarsi dal danno reale, o possibile; per tal modo potrebbero punirsi atti conformi alla verità e puri nell'intenzione. Non evvi reato senz'animo reo, cioè senza volontà conscia e deliberata di far male. Infatti, molte pubblicazioni punite ne' governi assoluti, sono lodate ed ammirate nei liberi. Nelle discussioni politiche, per esempio, e nelle critiche e censure personali, specialmente contro gli ufficiali del Governo, l'autore molte volte è mosso da zelo del pubblico bene, da desiderio di difendere l'innocenza, la libertà, la giustizia; e, quando il modo non sia tale da svelare apertamente la prava intenzione, non può esservi luogo a condanna.

10. — Lo Statuto di Carlo Alberto dichiara la libertà della stampa all'*art.* 28, che è il seguente: *La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.* E dice *sarà*, perchè al 4 marzo mancava ancora la legge speciale e quindi l'articolo 28 non poteva considerarsi in vigore.

A quella dichiarazione dello Statuto è aggiunta la seguente eccezione, o riserva: *Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.*

E questa stessa eccezione, colla quale lo Stato si dichiara incompetente in questioni religiose, è una conferma del diritto, perchè significa non esservi preventiva censura per nessun' altra pubblicazione.

11. — La *legge speciale sulla stampa*, accennata nell'articolo 28 dello Statuto, uscì il 26 marzo 1848. Lo spirito che dettò questa legge è espresso nel preambolo della medesima, ove si riconosce che la stampa *è necessaria guarentigia delle istituzioni rappresentative*, e che *la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.* Finalmente in quel preambolo è detto che nell'amministrare la giustizia sui reati di stampa deve entrare l'*elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.* Questa legge adunque contiene pure l'istituzione del Giurì popolare.

La legge sulla stampa dichiara libera ogni manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi; abbraccia quindi stampati, incisioni, litografie statue, oggetti di plastica e simili. Richiede in ogni stampato l'indicazione dell' anno, del luogo, dell' offi-

cina e del nome dello stampatore; senza di che non potrebbe esercitarsi l'azione penale. Questa ha luogo primamente contro l' autore, poi contro l'editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti; e finalmente contro lo stampatore, in modo che l' uno sia sempre tenuto in sostituzione dell' altro. È giusto che l'autore, primo e vero colpevole, sia il primo punito; ma, siccome egli può aver ragioni per non palesarsi, è pur giusto che la legge trovi cui colpire, e colpisca prima l'editore, che fa traffico della pubblicazione, poi lo stampatore, che presta i mezzi; perciocchè costoro, se non sono complici, sono almeno presunti conscii della reità, e, non avendo preteso dall'autore che si sottoscriva, devono sottostare alle conseguenze della pubblicazione. La pena però dev'esser minore per l'editore che per l'autore, essendo minore e talvolta nulla la intenzione, e consistendo piuttosto la colpa nell' amore di far guadagno con illeciti mezzi. Quanto allo stampatore, vuol la legge che consti ch'egli *operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice;* nel che la legge è giusta e assai moderata.

12. — Alcuni proposero che si vietasse ad uno stampatore di prestar l'opera sua ad autori o editori, che amassero tenersi *anonimi*; la qual cosa, sebbene giusta ed onesta a primo aspetto, è nullameno dannosa alla libertà, ed obbligherebbe gli scrittori ad astenersi qualche volta dal dire la verità, perchè esporrebbe a pericoli chi per amore di giustizia si accingesse a criticare meritamente persone potenti, o a dichiarare liberamente una opinione.

13. — Trattandosi di giornali e *stampati periodici* la legge volle essere da un lato più severa, sottopo-

nendo a certe condizioni la facoltà di pubblicarli, da un altro lato più larga, accordando ai direttori e scrittori di farsi rappresentare da un gerente, che stia a sindacato di tutti gli articoli egli solo, o insieme coll'autore e coll'editore, quando sieno sottoscritti. La quale larghezza, in sè considerata, parrà poco giusta, come quella che trasferisce la colpabilità da chi veramente deve averla a chi non ne suole avere, e libera dalla pena chi l'ha meritata, per infliggerla a chi presta il nome, d'ordinario per mercede; e può esser dannosa, coll'accrescere audacia negli autori, che sanno di potersi sottrarre alla pena, e negli editori, che possono, senza altro danno che di danaro, specular sullo scandalo. Tuttavia l'istituzione dei gerenti, che al pari del diritto di tenersi anonimo sembra una viltà autorizzata, importa alla libertà che sia mantenuta, perchè occorre nella vita politica una infinità di casi, nei quali la condizione della persona che scrive, quando dovesse essere conosciuta, impedirebbe di esporre opinioni e additar fatti, che importa al bene pubblico che sieno ventilati e scoperti.

Il gerente è tenuto a mandare all'avvocato fiscale la copia sottoscritta del giornale nel momento della pubblicazione, il qual obbligo è comune allo stampatore per qualunque altro stampato; però non ne rimane interrotta la spedizione e la distribuzione; ma può esserne ordinato il sequestro. Egli deve inserir gratuitamente e per disteso le risposte o dichiarazioni delle persone nominate, o chiaramente indicate nel giornale, non più tardi della seconda pubblicazione dal giorno in cui egli stesso le abbia ricevute, purchè non eccedano il doppio dell'articolo, contro cui sono di-

rette; ove eccedano, le dovrà stampare a pagamento per la parte eccedente. È pure suo debito di inserire nello stesso termine e in capo del giornale scritti *ufficiali* mandati da un'autorità legalmente costituita, e le sentenze contro sè stesso pronunziate.

In caso di condanna la pubblicazione del giornale è sospesa, ove non sia surrogato un altro gerente, il quale può durar provvisoriamente per due mesi soltanto. Chi voglia pubblicare uno stampato periodico non ha che a presentare il gerente al Ministero dell'interno, con un attestato municipale di buona condotta e godimento dei diritti civili, colla fede di nascita, che lo giustifichi cittadino e maggiore d'anni 24, e coll'indicazione del titolo e della tipografia.

14. — La legge punisce la *provocazione* pubblica a commettere reati, i *reati* contro la religione dello Stato e contro gli altri culti ed il buon costume, le offese pubbliche contro la persona del Re e la Reale Famiglia o i Principi del sangue reale, contro l'una o l'altra Camera, contro i Sovrani esteri, i capi de' loro governi e i membri del corpo diplomatico: punisce le diffamazioni, le ingiurie pubbliche, ed i libelli famosi. Per l'esercizio dell'azione penale esige, secondo i casi, l'autorizzazione della Camera offesa, la querela richiesta da parte dei Sovrani e capi de' governi esteri, la quale secondo la legge 27 febbraio 1852 (1) non è più necessario che sia esibita, essendosi obbligato a procedere l'istesso governo, indotto a questa modificazione d'una legge organica da diplomatiche necessità; è richiesta la deliberazione in adunanza generale dei Corpi

(1) V. Appendice

costituiti, che furono offesi, la richiesta dei privati per le offese loro arrecate, e la querela del Pubblico Ministero in tutti gli altri casi che riguardano l'ordine pubblico e la società intiera. In tutte le richieste devono specificarsi le provocazioni, gl' insulti, ecc. Immediatamente dopo la querela od istanza può ordinarsi il sequestro; ma si concede all'imputato la libertà provvisoria con cauzione, quando il reato non si presenti come complicità di un crimine. Qualunque azione penale è *prescritta* nello spazio di tre mesi dal giorno in cui fu consegnata la copia dello stampato al Pubblico Ministero, o dal giorno della pubblicazione del giornale.

15. — La *giurisdizione dei reati di stampa* è attribuita al *Magistrato di Appello*, cioè ai giudici del diritto, coll'aggiunta dei giudici del fatto, o *giurati*, tratti dalle liste degli elettori politici, ed incaricati di decidere se lo scritto od oggetto presentato contenga il reato indicato nella istanza, come in apposito articolo vedremo, ragionando del Giurì popolare. Nel che è riposta una grande guarentigia del diritto, accordandosi all'imputato la dolce prerogativa di essere giudicato da' suoi pari e secondo la coscienza nazionale, ed alla libertà di essere dalla libertà sola frenata ne' suoi eccessi.

16. — *Sono sottratti alla decisione dei giurati* la provocazione pubblica a commettere un crimine, un delitto, o una contravvenzione, i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti tollerati, le offese contro gli ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere, accreditati presso il Re e il Governo, le diffamazioni e ingiurie pubbliche e i libelli famosi, o le offese contro gli ufficiali pubblici non giustificate.

Una nuova specie di reati fu aggiunta fra quelli che

formano oggetto della legge sulla stampa e della competenza dei giurati, colla legge 20 giugno 1858 (1); ed è la cospirazione contro la vita del Capo di un governo straniero, manifestata con fatti preparatorii dell'esecuzione del reato, e l'apologia dell'assassinio politico fatta per mezzo della stampa. In questa stessa legge fu modificata la maniera di costituzione del giurì.

Noi non parleremo qui delle leggi eccezionali e transitorie, che limitarono la libertà della stampa durante la guerra nelle provincie antiche e nuove del Regno; quelle leggi (2) non abbisognano di commento, per la stessa loro natura di temporaneità, e per la vicina loro cessazione.

17. — Importa piuttosto che diciam qualche cosa dei *doveri* principalmente morali, che corrispondono alla libertà della stampa.

I doveri corrispondenti alla libertà di opinione e di stampa si comprendono facilmente, chi esamini i vantaggi ed i pericoli di quella, consistendo tali doveri nel ricercare i primi, e fuggire i secondi. La stampa è un mezzo di diffusione della verità, di perfezionamento intellettuale, morale e politico; specialmente la periodica è destinata a formare la rettitudine del criterio popolare, a ritenere il governo nella giusta via, ed i cittadini nel retto esercizio dei diritti. Tuttavia la voga, in cui salgono i giornali ne' commovimenti politici, nuoce alla soda educazione, che meglio si ottiene dai libri, caduti pur troppo in dimenticanza presso i popoli nuovi alla libertà. Da ciò deriva sovente l'opinione instabile e leggiera del popolo, che tenta farsi tiranna,

(1) V. Appendice.
(2) V. Appendice.

soggiogata alla sua volta da un altro tiranno, che è spesso il giornalismo; ond'è che nei paesi di recente fatti liberi, se non si provvede all'educazione popolare, la nazione, uscita poco stante dal dominio assoluto de' governi, corre pericolo di cadere in quello delle idee. Che avverrebbe d'un popolo, se i giornali, in vece della verità, seguissero il cieco ardore delle fazioni, in vece del pubblico bene, quello d'una casta o d'una setta, irritando le piaghe, che mai non mancano in un corpo sociale, in luogo di medicarle, screditando inutilmente uomini ed istituzioni, vituperando la libertà, o mutandola in fescennina licenza? A questo si riuscirebbe, di guastare il criterio del popolo, d'infondere ne' governanti sospetti e timori, e desiderio di limitare il diritto.

Se non che ci conforta il pensiero che il buon senso del nostro popolo rifiuta gli eccessi di qualunque fazione, per tenersi in quel giusto mezzo, in quella saggia moderazione, che salvò finora le libertà in Piemonte, e costituì il primo suo vanto presso le altre genti italiane e presso gli stranieri. Così verrà provato dal fatto che i mali della libertà non sono quali pretendonsi dagli avversari, e che ad essi la libertà stessa è rimedio.

L'educazione dovrà cavare dalle libere istituzioni il massimo frutto; dovrà persuadere leggitori e scrittori a non dilettarsi di vuote declamazioni, di dispute personali, d'invettive, di maldicenze, che a nulla giovano, e di scandali e calunnie, che falsano l'opinione.

E in verità muove a dolore veder taluni, di rispettabile ingegno, di generosissimo cuore, sommamente cortesi nelle conversazioni private e permalosi in ma-

teria d'onore, trascorrere nella stampa a bassezze, ad insinuazioni calunniose, ad ingiurie, per la smania di commovere e signoreggiare la pubblica opinione. Peggio dicasi di coloro, che non sono fortunatamente nel nostro paese, per i quali non evvi principio che sia sacro, nè istituzione che rimanga illesa, od uomo onorando; che non sia gittato nel fango. A forza di sedurre le passioni, di imprecare al presente, magnificando un tristo passato od un nebuloso avvenire, tendono costoro a guastare ogni ordine sociale, il popolo cercano di farsi schiavo, l'indifferenza e lo scoraggiamento lanciano nei cuori, i buoni allontanano dallo zelo della patria, i loro sagrifici e studi indefessi rimertano col disonore e coll'obblio, sè stessi e i loro amici innalzando.

A tutti questi mali però, ci è grato ripeterlo un'altra volta, più che sufficiente rimedio è la libertà istessa, che ripone sul meritato seggio la verità, l'innocenza; e più ancora efficace è l'educazione diffusa a tutte le classi, che sostituisce il criterio alla credulità, la ragione alla passione. Più non crede all'errore chi sa giudicarlo. Indarno adunque propongonsi le angustie e restrizioni della libertà, come rimedio degli abusi; vedemmo qual prova abbiano fatto ne' governi assoluti i rigori e le tirannidi della censura.

Il cittadino mantenga intero un diritto, nel quale è risposta la tutela delle franchigie costituzionali; ne usi con coraggio in pro della patria, e non condoni l'errore o l'ingiustizia, ma sopra ogni cosa abbia di mira la verità ed il pubblico bene. Sopporti egli alla sua volta le libere opinioni e critiche altrui, specialmente se trovasi aver mano nel governo, di cui la

pubblicità è essenziale condizione; ma non permetta che si violi il santuario della vita privata, su cui nessuno ha diritto, e si devii la stampa dal suo vero ufficio. Inflessibili nel compiere il loro apostolato, gli scrittori difendano la vera libertà, discutendo e comprovando, in luogo di sentenziare ed accusare, perchè l'albagia e la virulenza sempre nuociono alla buona causa.

Già troppo fu ripetuto che gl' Italiani non sanno che declamare; mostriamo una volta che ciò non è; colleghiamoci saldi e volenti in un pensiero di legalità, di gloria e d'indipendenza nazionale. Non permettiamo alcuna restrizione della libertà; ma ricordiamoci tutti che ogni cosa bella, abusata, perde il suo pregio, e si rende importuna e triviale; nè porgiamo colle intemperanze nostre un pretesto ed un'arma ai fautori del dispotismo di calunniarci impunemente, e di conculcare il diritto.

CAPO VIII.

Libertà d'insegnamento.

SOMMARIO

1. La libertà d'insegnamento è un diritto naturale. — 2. È giusto sottoporla a certe condizioni preventive di capacità e moralità, e a una continua sorveglianza, per impedire gli abusi. — 3. L'istruzione domestica vuol esser libera affatto; però l'istruzione privata non abilita alle scuole governative, all'esercizio pubblico di professioni, o ad impieghi, se non a condizione di provata capacità. — 4. Ragioni contrarie a questo diritto, dei monopolisti laici, e confutazione delle medesime. — 5. Ragioni dei monopolisti clericali, e confutazione delle medesime. — 6. Obbiezioni di alcuni amici della libertà contro questo diritto. — 7. Ragioni, per le quali non si può adottare tra noi la libertà assoluta dell'insegnamento, nè privare lo Stato delle scuole governative. — 8. Come vuol essere attuata la libertà d'insegnamento riguardo alle diverse parti dell'istruzione, alle tasse d'iscrizione, ai corsi di studio, ai titoli di ammissibilità ai corsi superiori o ad impieghi, alle commissioni esaminatrici, alle tasse d'esami, alla facoltà d'insegnare, alla sospensione o chiusura d'una scuola, e alla domestica e comunale istruzione. — 9. Doveri che corrispondono alla libertà d'insegnamento.

1. — Scopo di questo libro è di svolgere i diritti e i doveri del cittadino nel governo parlamentare, e applicarne i principii secondo lo Statuto. Non parrà dunque fuor di proposito trattare della libertà d'insegnamento, di cui lo Statuto non fa parola.

L'insegnamento è la metodica comunicazione delle idee a persona che intende impararle, e più comunemente suole interpretarsi come una metodica esposi-

zione di nozioni diverse, fatta alla gioventù. È fondato nella natura il diritto di farsi istruire e di istruire in pubblico ed in privato a proprio piacimento, essendo naturale la tendenza dell' uomo a diffondere i lumi delle scienze, ad accrescere la civiltà.

Appunto perchè *è un naturale diritto*, la legge dovrà riconoscerlo quando che sia, per rendere presso di noi *compiuto il sistema di governo rappresentativo*; tanto più che questa libertà è una diretta conseguenza della libertà di opinione, dell'autonomia della famiglia, e della libertà di lavoro, i quali diritti sono cardini della vita sociale.

2. — Siccome però se ne potrebbe abusare per corrompere la gioventù e falsare la scienza, è giusto che il diritto d' insegnare si sottoponga a certe *condizioni*, che dieno guarentigia della *capacità* e della *moralità* di chi vuole usarne; perocchè, sebbene la libertà d' insegnamento sia, quanto all' ufficio, simile a quella di opinione e di stampa, non può ad esse paragonarsi per i pericoli che ne possono derivare, e per le regole a cui può andar soggetta. Per la stampa la censura annullerebbe la libertà, e però basta aspettare che il male sia avvenuto per punirlo; non basta per l' insegnamento, perchè, quando lo corruzione della gioventù è consumata, troppo tardi sarebbe punito l' autore. Adunque sono ragionevoli le condizioni di moralità preventivamente richieste nei liberi insegnanti; quelle poi di capacità sono una necessaria tutela della pubblica fede, che potrebbe per avventura esser traviata, o delusa da un inetto insegnante, e rimanere esposta a una quasi irremediabile rovina, se si aspettasse la prova fatta della cattiva istruzione e del nessun profitto o

del danno degli allievi. Nè per la licenza d'insegnare e di aprire pubbliche scuole conviene soltanto sottoporre il privato a preliminari condizioni; ma anche ad una continua sorveglianza nel corso dell'insegnamento, affinchè non si abusi della scuola per formare il cuore e la mente dei giovani ad immorali o sovvertitrici dottrine.

Perchè la libertà sia tutelata quanto è possibile è dunque necessario che la carriera di privato insegnante sia aperta a tutti coloro, che adempiono le condizioni di capacità e di moralità; che queste condizioni sieno definite in modo, da non costituire un'arbitraria od eccessiva restrizione del diritto; che la sorveglianza abbia gli stessi caratteri, e miri solo ad impedire gravi mali; che finalmente nessuna parte d'insegnamento sia tolta alla concorrenza dei privati, nessun programma sia imposto, nessun libro di testo assegnato.

3. — Tutte queste cose valgono per le scuole dai privati aperte al pubblico; non valgono per l'istruzione che un padre imparte o fa impartire a' suoi figli od a chi è soggetto alla sua potestà in seno alla famiglia; perchè egli solo è giudice e sta a sindacato della *domestica educazione.*

Qualunque istruzione o studio privato non può ragionevolmente essere un *titolo* sufficiente *per introdurre* chicchessia *alle scuole governative*, se non è *provata la capacità* per esame d'ammessione; molto meno poi per ammettere a *professioni* da esercitarsi in pubblico o ad *impieghi*, se non ne fu riportato il titolo per concorso, il quale provi *la capacità*, ed apra l'adito alle carriere liberali, od all'esercizio di pubblici uffici. Una maggiore larghezza sarebbe contraria all'idea di libertà

civile, che non può mai essere un mezzo per ingannare la pubblica fede, o tradire la società e il governo. In alcuni casi possono esservi titoli, che inducano il governo a riconoscere la capacità senza esami; ma anche allora è salvo il principio, che il governo ha diritto di averne le prove.

4. — Sebbene sia chiaro che la scuola vuol esser libera, come libera è la parola, sonvi molti che avversano questa libertà, quali negando affatto che sia di diritto naturale, quali giudicandola pericolosa e nociva a segno, da non doverla ammettere nel pubblico giure.

Coloro che negano essere naturale la libertà d' insegnamento si dividono in due frazioni, che chiameremo entrambe di *monopolisti*; laici e clericali. I *laici*, fautori del diritto collettivo, vogliono che il governo, per tutelare il pubblico bene, riserbi a sè tutta la istruzione, o solo ne accordi il privilegio a chi gli piace. Assai spesso i governi si arrogarono questo monopolio assoluto della istruzione, dichiarandosi a ciò chiamati dal loro istituto e diritto di reggere le sorti dei popoli, od allegando gli infiniti pericoli e mali che pretendonsi provenire dalla libertà. È la storia istessa della censura, che rende nulla la libertà della stampa per impedirne gli abusi. Ma quali sono questi pericoli e questi mali? Si asserisce che i privati non possono istruire convenientemente la gioventù, come al governo è dato di fare; che l'istruzione morale e religiosa suol essere da loro trascurata, o falsata; che il libero insegnamento sottrae alla giusta sorveglianza del governo l'istruzione dei giovani, ed apre l'adito alla corruzione morale, alla indifferenza politica, alle fazioni ed alle

ribellioni; che infine lo Stato ha diritto di assicurarsi che i giovani diverranno buoni cittadini.

Non v'è libertà, se ben consideriamo, che non possa avere conseguenze assai perniciose; nè quella dell'insegnamento potrebbe andarne esente. Ma è questo un giusto motivo per impedirla? O non persuade piuttosto a regolarne l'esercizio, come in principio dicemmo, non aspettando che il male avvenga, ed adoprando preventive cautele, le quali, mentre lasciano intatta la libertà a chi vuol bene usarne, assicurano i cittadini e lo Stato dal pericolo di abuso? Il senso politico e morale del popolo è giudice della istruzione; da esso derivano i buoni o cattivi effetti nei giovani, secondo che esso è buono o cattivo; nè un governo col monopolio riuscì mai a raddrizzarlo, od a modellare i cittadini sul tipo, ch'ei s'era proposto; ce ne appelliamo all'infelicissima storia dell'istruzion popolare nelle provincie tutte del nostro Stato prima delle riforme costituzionali.

Il monopolio delle scuole governative, uniche dispensatrici di istruzione e di titoli per aspirare all'esercizio di professioni, o ad impieghi, costringe gl'ingegni per natura differenti ad un uniforme sistema di studio, nocivo del pari ai più tardi ed ai più svegliati; obbliga i genitori, o a lasciare i figli ignoranti, escludendoli da ogni futura speranza di nobile carriera, o a sottoporli ad un metodo, ad un programma, ad uno scopo d'istruzione, che sono, per avventura, contrari alle loro vedute. Lo stesso dicasi per le scuole superiori, dei giovani già fatti adulti e conscii di sè. Il monopolio governativo rende l'istruzione difettuosa, perchè diretta con intendimenti esclusivi; sospetta, perchè il cittadino vede sempre nel monopolio un'insidia alla

libertà; mediocre e stazionaria, perchè manca l'emulazione de' maestri, che è motivo efficacissimo di migliorare e progredire. Come mai, se un giovane vorrà imparare in due anni quello che lo Stato non insegna che in quattro, o erudirsi in materie, che lo Stato non mette ne' suoi programmi, ed avrà ingegno da tanto, nol potrà fare, quando, prima di ottenere un titolo, che lo renda capace di pubbliche professioni ed impieghi, si sottoponga alle prove, comunque severe, di un esame? Come mai, se un dottissimo cittadino potrà con propri metodi e programmi e trattati educare eccellentemente i giovani, e far progredire la nazionale coltura e la scienza, ne sarà impedito, quando, prima d'essere riconosciuto maestro privato, fornisca le prove di moralità e di capacità sufficienti? Ed ove lo Stato si riserbi anche sulle private scuole una continua sorveglianza; quali guarentigie vorrà domandar più sicure, perchè la pubblica fede non sia delusa, o tradita? Lasciamo che la libertà non potrebbe neppure dall'assoluto monopolio essere del tutto impedita; giacchè rimarrebbe sempre sciolta da ogni legge la domestica istruzione, ogni qual volta un padre rinunzi ad ogni titolo pubblico per il proprio figlio, pago di educarlo ed addottrinarlo a suo modo.

5. — I *monopolisti clericali* travisando lo scopo della società e il senso delle divine carte, pretendono che l'amministrazione e la suprema sorveglianza della istruzione s'appartenga di dritto divino alla Chiesa, per quel detto evangelico: *andate ed istruite tutte le genti.* Le quali parole chiaramente riferivansi alla propagazione del dogma cristiano e della religione da Cristo instituita, non già all'istruzione civile, scientifica e letteraria, che

è cosa puramente civile. Non istaremo qui a ripetere i motivi della indipendenza dell'autorità civile dalla ecclesiastica, avendoli abbastanza dichiarati nel capo della libertà religiosa. Aggiungeremo solo che la storia ci attesta essersi i governi raramente spogliati della potestà civile in modo, da conceder tutta la popolare istruzione alla Chiesa. Ben molte volte le concessero assoluta facoltà di concorrenza per privilegio, e si vide il tristo esempio di ecclesiastici istituti privilegiati dal governo, che abusarono di questa larghezza per muover guerra al Governo stesso e corrompere ogni senso di libertà cittadina nelle crescenti generazioni. A ciò mirò sempre l'insegnamento gesuitico, la cui prima istituzione fu di avversare ed infrangere lo spirito di libertà, ch' era succeduto alla Riforma.

6. Ma anche tra le file dei liberi, e diremo anzi dei più *liberi scrittori* e cittadini, son molti *che avversano la libertà d' insegnamento* per opposti timori. Fatale la credono alla libertà stessa; paventano la concorrenza della fazione retriva e soprattutto della parte *gesuitizzante* del clero, il quale, dicono, possiede immensi mezzi morali e materiali per adescare e corrompere il credulo e superstizioso popolo, per pareggiare, o vincere la concorrenza del Governo, dei Comuni e dei privati. Il qual timore, se non falso, è certamente esagerato. Dopo la dura esperienza del passato, e i salutari effetti delle libertà presenti, già vede abbastanza il popolo quali sieno i suoi veri amici, e che cosa possa egli aspettarsi da retrivi e gesuiti. Istantemente domandando la libertà d' insegnamento, la qual cosa sopra tutte spaventa gli oppositori, mal s'avvisano cotestoro, di trarre il popolo agli antichi co-

stumi; la libertà ha già prodotto tali frutti, da render vano ogni lor tentativo. Nè poi sì grandi sono i mezzi morali e materiali del clero, da resistere alla formidabile concorrenza del governo, dei comuni e dei laici; nè tutto il clero è d'un colore; buona parte anzi, non dubitiamo di asserirlo, ama le libertà, e nel cuor suo, non che desiderarne la rovina, le vorrebbe fermamente assodate.

Ammesso tuttavia il pericolo della concorrenza de' retrivi e del clero, non è sufficiente rimedio la sorveglianza del governo, specialmente nelle scuole inferiori, ove più facile e fatale sarebbe la corruzione? La libertà non vuol essere assoluta, quando può esser fonte di mali; e questi, non persuadono ad impedirla, ma a sorvegliarla, affinchè sia pronta la punizione dell'abuso. Se poi si tratta di stabilimenti aperti da corporazioni religiose, le quali hanno un' esistenza collettiva e diritti limitati dalla legge, potrà il governo, senza violare la libertà, sottoporli a condizioni più severe, che non le scuole private, e gli stabilimenti aperti da cittadini. Troppo si teme per la libertà dalla concorrenza del clero; non ha forse il clero fatta finora questa concorrenza, quasi per privilegio, e non è la dottrina della libertà e della eguale sorveglianza del governo che lo va riducendo alla legge comune?

Si oppone da taluni che la scuola non sarà mai libera, finchè esista una religione dello Stato; ogni qualvolta un privato insegnante vorrà discutere di religione, ecco l'articolo 1.° dello Statuto costringerallo al silenzio, od a chiuder la scuola. Non dieno gli amici della libertà il funesto esempio di interpretare un articolo, che la limita, in modo da renderla nulla. L'esservi

una religione dello Stato significa solo che la legge la può difendere particolarmente da attacchi, che eccitino a disprezzarla; se poi le leggi antiche sono soverchiamente severe a questo riguardo, promuovasi una riforma di questa parte del codice penale, e il poter legislativo la sancirà come una giusta applicazione dei nuovi principii e della nuova forma di governo.

Ma non si confonda l'offesa contro la religione con una temperata discussione. Se poi dovesse anche la libertà essere in questa parte limitata, sarebbe egli ragionevole di rinunziarvi in tutto il resto? Rinunziano forse i protestanti e gli ebrei alla tolleranza dei culti, perchè lo Statuto non proclama l'assoluta libertà delle loro religioni? Si cerchi almeno di aver nelle scuole la stessa tolleranza, e si assoggetti l'insegnamento alle stesse forme, dalle quali è regolata la libera stampa, alla quale già non vogliam rinunziare perchè non è illimitata. Chè anzi la stampa sarà la naturale tutrice della scuola; essa farà palesi al pubblico le corruzioni e le macchinazioni tentate nell' insegnamento da una fazione nemica della vera libertà, qualunque essa sia; ed il popolo sarà premunito contro i suoi nemici, che indarno tenterebbero di raggirarlo fra l'ombre e nel mistero. In aiuto della stampa verrà poi anche la legge, la quale egualmente colpisce chi è reo d' immoralità pubblica, e di violazione degli ordini costituzionali.

7. — Vorrebbero alcuni veder praticata la *libertà assoluta d' insegnamento*, togliendo al governo il diritto di sorveglianza sull' insegnamento privato, anche non istrettamente domestico, ed insieme la facoltà di tener proprie scuole e propri istituti di pubblica istru-

zione. Si l'una che l'altra cosa condurrebbero a perniciosissime conseguenze. La sorveglianza sull'uso qualunque, che si voglia fare pubblicamente, di un diritto è legge generale, nè il governo potrebbe spogliarsene senza lasciare l'ordine pubblico e le sorti dei cittadini in preda delle fazioni estreme. Il governo poi è indotto a tener *proprie scuole*, non tanto da interesse proprio, che non basterebbe a giustificarlo, quanto dall'interesse nazionale. L'astinenza assoluta del governo dal pubblico insegnamento è possibile nei paesi, nei quali, come in Inghilterra, le Università sono dotate di parecchi milioni d'annuo reddito, e tradizionalmente costituite sui principii d'ordine, che hanno ferma radice in paese; ove le associazioni private dei comuni provvedono larghissimamente all'istruzione media, inferiore e tecnica per i cittadini d'ogni condizione. Ma in un paese, come il nostro, ove la libertà non è ancor riuscita a produrre sì mirabili effetti, abbandonare l'istruzione governativa sarebbe ridurre il popolo alla ignoranza. Tenga adunque il governo le sue scuole, e le diriga come a lui ed alla maggioranza parlamentare piace meglio, lasciando la libertà ai cittadini di frequentare o queste o le scuole dei privati insegnanti; e pari in sieno gli effetti legali, salvo il richiedere dagli alunni di scuole private prove sicure di capacità, se vogliono ottener titoli pubblici ed impieghi, e l'imporre agli insegnanti, perchè possano liberamente istruire e continuare nell'istruzione, le condizioni di capacità, di moralità e di rispetto alle leggi comuni. Provveda anzi il governo, come fa, perchè in tutti i comuni sieno istituite a pubbliche spese scuole primarie o inferiori, ed ovunque sia possibile, primarie superiori, secondarie

e tecniche, esercitando su esse, del pari che sulle private, una tutelare sorveglianza.

8.—La libertà dell'insegnamento, in massima, vuol essere riconosciuta *nei diversi gradi della istruzione;* quindi nella superiore, od universitaria, nella secondaria inferiore e superiore, e nella primaria e professionale. Per la Universitaria, che più di tutte abbisogna dei vantaggi e dello stimolo della concorrenza, è conveniente che sieno eguali le condizioni de' governativi e de' privati insegnanti, rispetto agli studenti; se a questi deve imporsi una *tassa* annuale d'*iscrizione* è necessario che venga estesa egualmente a qualsivoglia corso, sia de' professori governativi, sia dei liberi, e il provento ne sia ripartito in proporzione di studenti iscritti per ciascun insegnante; altrimenti l'insegnamento gratuito governativo esporrebbe il libero ad una ineguale e ruinosa concorrenza. Il governo dovrà anzi favorire l'insegnamento libero universitario fino ad aprire ai privati insegnanti le proprie aule ed i propri musei ed istituti clinici, agrarii, botanici, ecc.

La libertà si deve estendere anche all'istruzione secondaria e primaria, della quale possono le associazioni private o gl'individui aprire stabilimenti senza grave spesa. Agli studenti vuolsi lasciare facoltà di regolare ed accelerare i *corsi di studio* purchè dieno negli esami sufficienti prove per meritarsi la licenza di entrare in istituti di studi superiori, o di esercitar professioni ed essere ammessi ad impieghi; e per questi ultimi devono essere ben definiti *i titoli* e la qualità degli studi, che si richiedono, secondo la diversa loro importanza e natura. Gli *esami* vogliono esser resi pubblici per quanto è possibile, e fatti innanzi a *commissioni* miste d'insegnanti governa-

tivi e liberi, perchè il monopolio non abbia modo di risorgere, e render vana indirettamente la libertà. Le *tasse d'esami* si devono stabilire più tenui che sia possibile, ed al figlio del povero, che dia prove di ingegno e di buon volere, dev'esserne accordata l'esenzione.

La *facoltà d'insegnare* non può essere accordata in perpetuo, perchè nessuno può guarentire che l'insegnante adempirà sempre le condizioni, che valsero a meritargli in principio la licenza. Esercizio di un diritto senza adempimento degli obblighi rispettivi non si può ammettere in una società ben ordinata. Perciò la licenza dev'essere soggetta a rinnovamento, e, quando più non sieno adempite le necessarie condizioni, il governo deve aver diritto di *sospensione* o *chiusura della scuola.* Ciò potrà avvenire quando il libero insegnante porga occasione col suo insegnamento a scandali e disordini gravi, per cui sia minacciata la tranquillità pubblica, la conservazione dell'ordine sociale e la sicurezza delle istituzioni. Però il primo giudizio di questi fatti dev'essere lasciato ad un giurì indipendente, o ad una Deputazione superiore di studi, la quale sia costituita in modo da fornire all'individuo sufficienti guarentigie d'imparzialità e di giustizia, salvo appello ai tribunali. Finalmente ai padri di famiglia dev'essere lasciata piena libertà di *domestica istruzione*, ammettendo agli esami ed al conseguimento dei titoli legali chiunque si presenti e si mostri alla prova fornito della necessaria coltura.

Quasi al pari delle famiglie hanno ad esser liberi i *Comuni*, che sono famiglie più grandi; ad essi vuol esser fatta facoltà di fondare istituti di istruzione

secondaria e tecnica, quando abbiano già provveduto alla primaria, di eleggerne gl'insegnanti, di sorvegliar l'istruzione per mezzo di commissioni, sotto la superiore sorveglianza delle commissioni o deputazioni governative, distinte per ciascuno dei grandi rami del pubblico insegnamento. Per tal modo conciliasi l'autonomia del Comune colla tutela degl' interessi degli insegnanti e della società, minacciati dagl' intrighi di parte.

Questi generali principii furono in massima parte adottati nello schema di legge presentatosi dal governo alla Camera dei deputati nel 1855 e si attuano ora in parte colla legge novembre 1859 (1); e nella sanzione di essi è riposto l'avvenire dell'istruzione scientifica e popolare che ha per essi progredito grandemente nell'Inghilterra e nel Belgio.

9. — I *doveri* corrispondenti alla libertà d'insegnamento riguardano gl' insegnanti, gli accorrenti alla scuola, ed i genitori. Gl' insegnanti hanno gli stessi doveri, che accennammo parlando della libertà della stampa, di cui quella della scuola è compagna e sorella; astenersi dal discutere di cose, che la morale universale ha inappellabilmente definite, o che le leggi e la sicurezza dello Stato sottraggono alla discussione; serbare, in tutto, il modo sereno e modesto, che si conviene a chi istruisce; promuovere la concordia cittadina e la moralità, senza la quale l'istruzione, da spirito vivificatore e fecondo, si tramuta in alito malefico e pestilenziale. Alla libertà d'insegnamento potrebbero applicarsi in gran parte le stesse leggi, la stessa giurisdizione che a quella della stampa: e tuttavia sarebbero

(1) V. Appendice.

più grandi i doveri, perchè più grande è la responsabilità di chi si volge a giovani, di cui l'educazione, non solamente cambia, ma quasi rifà e crea la natura e il carattere.

Gl'insegnanti adempiano pertanto gli assunti doveri con zelo, osservino la temperanza delle discussioni e delle opinioni, lascino le vuote speculazioni, i sofismi, le dispute di parte, insegnino la verità per la verità, non per vanagloria ed ambizione.

I genitori, o quei che ne fanno le veci, nello scegliere una scuola, pensino al grave e dilicato ufficio che gl' insegnanti esercitano sui teneri cuori de' giovanetti; procurino colla buona scelta di dare impulso ed incoraggiamento a buone scuole, e di cooperare ad una istruzione soda e morale, non di favorire uomini ambiziosi e mediocri, o dottrine esagerate e spoglie di pratica utilità nella vita. Questo bene deve procurare la concorrenza, di aprire la via al solo merito, alla sola verità, alla sola virtù.

Gli alunni infine, aiutati dalla vigilanza dei padri, circondino la scuola di rispetto e di onore, e serbino la disciplina, perchè ivi la scienza ha il suo dominio e il suo tempio. Guardinsi nullameno dal confondere il rispetto e la disciplina colla cieca credulità di chi giura sulle parole d' un maestro, o colla servile tolleranza di chi accetta ogni tristo sistema, ogni sciagurata dottrina. Alla pubblica disapprovazione spetta di togliere ai cattivi ogni forza di nuocere, ogni ardimento di progredire nel male, mentre ne aggiungerebbe la troppo docile tolleranza.

CAPO IX.

DIRITTO DI PROPRIETA'.

—

CAPITOLO I.

Legittimità del diritto di proprietà in generale.

SOMMARIO.

1. La proprietà ha per naturale fondamento, per origine e motivo legittimo il lavoro, non l'occupazione. — 2. Il lavoro molteplice dà valore al terreno e s'immedesima con esso, giustificando il diritto di proprietà — 3. È falso che l'uomo non debba lavorare per sè, ma per tutti. — 4. Il vero diritto comune è il lavoro; libero a tutti, e che anche fatto per conto altrui non è schiavitù, ma scambio naturale di ajuti. — 5. L'eguale distribuzione agraria sarebbe spogliazione. — 6. La proprietà, oltre al diritto di cavar frutto della semente e coltivazione di un anno, dà quello di disporre a talento della cosa posseduta. — 7. La storia conferma il diritto di proprietà. — 8. Utilità della proprietà individuale. — 9. Sono illecite l'usurpazione e la conquista; è una necessità sociale la prescrizione. — 10. Conclusione: la proprietà è un diritto derivante dalla natura dell'uomo, non creato, ma semplicemente riconosciuto dalla legge.

1.—La *proprietà* soggettivamente considerata è la facoltà ed il diritto che uno ha di ritenere una cosa per goderne, e disporne, con esclusione d'ogni altro e nel modo più assoluto; oggettivamente è la cosa stessa od un bene qualunque, su cui si esercita il diritto. Volendo qui dare le prove del *naturale fondamento* della proprietà, prenderemo ad esame la proprietà fondiaria, che è più fortemente contestata.

Credono alcuni che la proprietà specialmente delle terre

sia effetto di una primitiva comunione del patrimonio terrestre, o del territorio nazionale, la quale cessò per una distribuzione agraria, e questa fu alterata alla sua volta per la forza dei cambi.

Tale potrebb'essere in alcuni luoghi *l'origine* storica di molte proprietà; ma la vera, legittima e naturale è la coltivazione, o *il lavoro* spontaneamente determinato dai bisogni, per soddisfare i quali ciascuno ebbe per necessità ad occupare le cose esteriori, o le materie prime del lavoro. Ora, siccome ciascuno naturalmente ha diritto di soddisfare a propri bisogni, la proprietà, che a questo scopo conduce, ha un fondamento naturale.

L'uomo per natura è costretto a prendere ciò che può esser reso utile con un lavoro qualunque a soddisfare il suo bisogno presente, e a dissipare i suoi timori per l'avvenire; egli è conscio di appropriarsi legittimamente tutto ciò che non è ancora stato con un qualunque lavoro preso e coltivato da altri, o ridotto in cosa utile, in valore. E qui osservisi che gli avversari della proprietà confondono il fatto dell'*occupazione* non contestata, che è una semplice condizione per intraprendere il lavoro, col *lavoro* stesso, che è originariamente il *solo motivo legittimo di proprietà*; quasi che bastasse occupar la terra incolta per goderne i frutti.

2. — Ma qual fu il *valore* d'una terra incolta nelle origini della società? Una lega quadrata di terreno non nutre colle sue erbe un individuo; mediocremente coltivata ne nutre cento; ben coltivata mille dugento. Or chi potrà vantare un diritto sul primitivo centesimo o millesimo del valore?

Ne' primordi l' uomo ebbe pochi bisogni; ben presto vi s' aggiunsero le cure dell' avvenire, la previdenza pei casi di carestia, di malattia, per i teneri figli, pei dipendenti, poi il crescente desiderio degli agi della vita, del perfezionamento materiale e morale. A tutto ciò egli provvide col lavoro e col risparmio. Il suo *lavoro s' immedesimò nel terreno*, ch' egli aveva dovuto occupare per esercitarlo; esso *gli diede un valore*, cioè lo rese utile agli umani bisogni, mentre prima non lo era punto.

Si osservino tutti i *molteplici lavori* che a ciò furono necessari. Il primo fu quello della ricerca del terreno; poi fu d' uopo limitarlo, dissodarlo, spianarlo, se ineguale o montuoso, prosciugarlo, se paludoso; inventar stromenti per solcarlo, ridurlo in aiuole, spargervi le sostanze fecondanti, prima preparate, a renderlo fertile, gittarvi la semente, ricoprirla, difenderla dalle male erbe, dai vermi, dalla siccità, anaffiarla, o aprire canali d' irrigazione; educar la pianta, cogliere il frutto, trasportarlo, estrarlo, nettarlo, disseccarlo, serbarlo, e infine ridurlo a sostanza alimentare. Per tutti questi lavori il terreno ebbe un valore; e su questo valore e sui frutti cavatine chi potè avere *diritto*, se non chi produsse il primo per mezzo dei secondi?

3. — Si pretende che l' uomo non possa *lavorar* le terre *per sè*; con ciò le terre sarebbero rimaste eternamente incolte; perocchè nessuno avrebbe lavorato per tutti pago di aver solo un po' di pane per sè. Voglionsi obbligati tutti a *lavorar per tutti*; ma qual forza sarebbe a ciò riuscita? Gli uomini nacquero coll' istinto di sociabilità per poter meglio esercitare gl' individuali diritti, e raggiungere il massimo bene,

non per contentarsi del pane prodotto in comune, faticando i laboriosi per gli oziosi, che certamente sarebbero stati i più. Anche la distribuzione a tutti del di più de' prodotti cavati dal lavoro individuale sarebbe una spogliazione, una rapina commessa da chi nulla fece per produrre, e trova più comodo godere i prodotti del lavoro altrui.

4. — Tutti hanno diritto di vivere, ma del lavoro proprio, e il patrimonio comune non è la terra già da altri lavorata, ma il libero uso dell'industria individuale, e dà luogo a possedere; e il *vero diritto comune è il lavoro libero a tutti*, col quale ognuno può esercitare il diritto di proprietà. Ma come, oppongono gli avversari, lavorare, se i tardo venuti trovano tutto occupato, e più non hanno un posto al desco della vita? È falso prima di tutto che la terra sia tutta occupata, mentre ne rimangono nove decimi tuttora incolti. E ammessa l'impossibilità o la difficoltà di andarli ad occupare e lavorare, è forse il lavoro della terra l' unico che rimanga all' uomo? Ad ogni lavoro è necessaria la materia prima; ma questa è di mille sorta, e dalle mille trasformazioni di essa nascono i lavori delle arti infinitamente varii. Però anche queste materie prime, dicono, sono tutte occupate, e fa d'uopo comprarle per lavorarle. Al che rispondiamo: non si può forse acquistare col frutto de' servigi prestati *per conto altrui*, o del lavoro personale spontaneo, una piccolissima proprietà mobile sufficiente a guadagnar di che vivere, e di che procacciare la materia prima d' un lavoro industriale? E se l' attività in tutti non basta a ciò, se manca la previdenza, l' ingegno, o la fortuna, non può l'uomo lavorare per sostentarsi, anche senza esercitare

industrie per proprio conto? Ma quest'è, dicono, la *schiavitù* personale, è l'uomo che serve a un altr'uomo. La qual cosa non è, rimanendo libero l'uomo nella scelta del lavoro, e nel contratto di locazione dell'opera sua. Del resto non può esser dubbia l'alternativa tra il lavorare per volontà propria, in servizio di chi meglio ci piace, e nel modo che ci aggrada, e il lavorare per volontà di tutti, per forza, e come piace all'ente collettivo, che chiamasi comunità. Quella sarebbe in ogni caso schiavitù temporaria, questa perpetua; quella lascerebbe gran parte di libertà, questa la torrebbe tutta. Ma perchè non chiamarla piuttosto, come è infatti, uno scambio naturale di ajuti tra chi ha di che pagare il lavoro altrui, e chi lo offre in compenso del pagamento?

5. — Propongono i comunisti, ad evitare il lavoro obbligatorio per tutti, che ciascuno abbia la sua parte in una *eguale distribuzione agraria* del patrimonio terrestre. Ma per tal modo sostituirebbesi al lavoro che non nuoce a nessuno, che non viola i diritti di nessuno, la proprietà acquistata per spogliazione; giacchè vedemmo come la terra coltivata abbia un valore pel solo lavoro di coltivazione, e come questo valore sia proprietà di chi lo produsse, e non v'abbia nessun merito o titolo chi viene di poi.

Giusto è adunque che l'esercizio del lavoro sia condizione del diritto di vivere più o meno agiatamente; giusto è che la terra sia di chi l'ha coltivata, e che niuno goda per diritto dei valori accumulati da altrui. Coloro che sostengono la comunione naturale delle terre, e il diritto di distribuirle, pongano ciascun cittadino di una società costituita nella condizione di chi

primo occupò la terra incolta; e vedranno che, quanto sarebbe dolce godere d' un terreno già da altri reso fruttifero, altrettanto amaro e quasi infruttuoso sarebbe il cominciar da capo tutte le fatiche dai primi coltivatori sostenute. Certamente, posto un comunista in un deserto a lavorare senza stromenti, nello stato insomma che dicono naturale, non produrrebbe in due anni quello che corrisponde al guadagno, che un bracciante fa in quindici giorni; ed amerebbe mille volte più lavorare in servizio altrui. Ora, se per vendicarsi del privilegio, magro privilegio invero, che i primi lavoratori ebbero di poter occupare la terra incolta, vogliono i comunisti toglierla a chi l'ebbe da lui, ora che è coltivata, ora che ha un valore, confessino pure apertamente che vogliono il furto, la spogliazione.

6. — Alcuni ammettono il *diritto di cavar frutti dalla semente e coltivazione di un anno*, dopo il quale dovrebbe abbandonarsi ad altri il terreno. Ma lo stesso lavoro di un anno bastò a dar un qualche valore alla terra, che non ne aveva; e su questo valore ha diritto solo chi lo produsse. Inoltre, la terra per tal modo rimarrebbe quasi affatto infeconda, niuno la dissoderebbe, spianerebbe, renderebbe irrigabile, niuno la concimerebbe, niuno inventerebbe i rustici strumenti; e dal semplice lavoro delle mani in verità si caverebbe un bel frutto. Il lavoro è stimolato dalla proprietà del valore che dà al terreno lavorato; senza la proprietà, senza la certezza dell' utile continuo prodotto dal lavoro continuo, l' uomo diviene ozioso e indolente.

Alcuni non negano all'uomo il diritto di possedere, coltivare, godere, accumulare per risparmi, e disporre

de' frutti mobili del lavoro finchè egli viva; negano il diritto di *disporre a talento della cosa posseduta*, *principalmente del terreno*, sì in vita, che in morte; negano insomma la facoltà di trasmettere altrui la proprietà per donazione, per contratti diversi, e per eredità. Così l'uomo diverrebbe un usufruttuario, e morendo restituirebbe la cosa posseduta al proprietario universale, o alla società, perchè altri ne goda. Ed ecco che il privilegio tanto rimproverato ai primi possessori vorrebbesi stabilire per quelli che gli verrebbero dalla società sostituiti; colla differenza che quel privilegio fu oneroso, questo sarebbe gratuito e il più comodo de' privilegi.

Noi già confutammo abbastanza la dottrina del diritto collettivo; la società ente per sè è una astrazione; esistono solo gl' individui, che la compongono, e in questi soli può considerarsi il diritto di succedere ai diritti altrui. Vorrà dunque ammettersi che il terreno reso utile, cioè mutato in valore, da altri, ricada nel preteso diritto comune del primo occupante? Mille se ne contenderanno l'occupazione, e saranno tutti usurpatori; perocchè nessuno può far suo un valore da altri prodotto. Nè vale il dire che questo valore sarebbe abbandonato; sfidiamo i comunisti a trovarci un solo che, avendo sudato per produrre una ricchezza, la abbandoni spontaneamente al primo occupante. È naturale che nessuno, se potè disporne prima di morire, tralascerà di farlo; e la ragione persuade all' evidenza che, se per morte improvvisa ei non ebbe tempo di disporne, doveva però averne l' intenzione, e l' avrebbe fatto se avesse saputo di dovere in un dato termine morire. Questa è la ragione, per la quale la legge, non solo rispetta, oltre alle donazioni e ai con-

tratti, i testamenti, ma concede le eredità dei morti senza testamento, o *ab intestato*, agli eredi che presumibilmente egli avrebbe istituiti, cioè ai figli o prossimi congiunti.

Il donatario, il compratore, l'erede succedono primi al diritto del precedente proprietario; al dono, al contratto, all' eredità si cambierà nome, chiamandoli seconda, terza, millesima coltivazione; ma la proprietà non cesserà per ciò d'essere trasmessa. Ma, anche prescindendo da ciò, è strano il negare a chi produsse il valor d'un terreno, lavorando, il diritto di usare di un tal valore, come gli aggrada. Perchè non potrà egli gratificarne un amico del suo cuore, cambiarlo con altri oggetti divenutigli più desiderabili, lasciarlo in eredità a'suoi figli, congiunti od amici, che sono la parte più preziosa della sua vita? O la proprietà non esiste mai, od è perpetua e trasmissibile; o quel ch'io produco non è mio, ciò che in logica è assurdo, o deve esser mio assolutamente e senza restrizione. Ove poi si opponga che il millesimo del valor del terreno corrispondente al valor primitivo di esso, non fu prodotto dal coltivatore, risponderemo che l' occupazione nei primi tempi non fu considerata mai come un' usurpazione, ma come un beneficio per l' umanità, quando fu seguita dal lavoro; e che quest' umanità, antica posseditrice naturale di tutti i beni, vide ben di buon grado alcuni de'suoi membri occuparne una parte, per coltivarla con evidente vantaggio di tutti. Ma anche quel millesimo di valore non era tale, se non interveniva l' occupazione e il primo lavoro.

7.— Che se consideriamo la quistione dal lato della *storia*, noi vediamo l' universale consuetudine dei popoli

porre in sodo la proprietà individuale assoluta e trasmissibile. Perchè mai, se questo diritto non fosse naturale, lo troveremmo sancito dalle origini del mondo sino a noi, dalle società selvagge alle più civili? Il nomade difende le sue greggie, il selvaggio pescatore la sua pescagione, il cacciatore la sua salvaggina, il romito la sua casipola, e se ad altri fa parte di questi beni lo fa a titolo di libera ospitalità, escludendo pur chicchessia dal possesso. Nessuno vide mai gli uomini privi dell'idea del tuo e del mio; anzi la proprietà fu fondamento degli umani consorzi, e le prime leggi si fecero in difesa di essa e del lavoro, che ne è la fonte. A chi non lavora non si diede mai diritto di godere a spese altrui, se non per infermità o per involontaria ed ineluttabil miseria; e anche in questo caso non fu mai un diritto assoluto.

8. — Il diritto di vivere si risolve adunque nella libertà di lavoro o d' industria, colla quale è lecito a chicchessia acquistare la proprietà dei beni mobili ed immobili. Produrre e godere per sè, aver la speranza di mutare un giorno la povertà in agiatezza, i prodotti che sopravanzano con altri beni, coi quali procacciarsi un sostentamento nella vecchiaia, provvedere alla famiglia, educare i figli in miglior condizione, e soddisfare in tutte le maniere possibili il natural bisogno di felicità e di perfezionamento, sono questi i motivi che inducono l' uomo a logorar nel lavoro il corpo e la mente, a frenar gli appetiti per risparmiare. Nè minore è l' *utilità delle proprietà individuale* ed assoluta, per la società. Essa apre la via ad infinite maniere di guadagno, d'arti e di commercio, che danno ad una nazione intera sufficienti prodotti

per vivere; mentre i frutti delle terre, e le terre istesse, divisi, ridurrebbero tutti alla indolenza ed alla miseria.

9.— Ma l'origine della proprietà, per le successive mutazioni avvenute nel corso dei secoli, non potè durar sempre la stessa, sebbene il diritto non mutasse punto. Al primo possesso succedettero le donazioni, i contratti, le eredità, per cui le proprietà si poterono ricevere ed acquistare: legittimamente trasmesse, queste proprietà furono legittimamente ritenute.

Al contrario l'*usurpazione e la conquista* sono in origine mezzi illeciti di possedere. Tuttavia chi potrebbe rivendicare proprietà da lungo tempo usurpate o conquistate? Perciò le leggi umane dovettero giudicar legittime tutte le proprietà, possedute da chi per un determinato tempo le ha pacificamente ritenute a titolo proprio e senza opposizione; questo modo di riconoscer legittima una proprietà chiamasi *prescrizione*, e suol essere di trent'anni compiti. Essa era una necessità sociale, per evitare le infinite controversie e la incertezza, in cui ogni proprietario di buona fede vivrebbe, se fosse ammesso il diritto di ricercare indefinitamente nel passato la legittima origine delle proprietà; perocchè per tal modo si risalirebbe ad occupazioni avvenute per guerre, conquiste e prepotenze così antiche, da non potersi più giudicare se rimanga una sola proprietà assolutamente legittima. Il Tartaro verrebbe forse a richiamare le nostre terre, e noi quelle de' Teutoni, de' Franchi. Ad impedire questa confusione, ed a ricordare che il possesso e il lavoro continuato sono un elemento essenziale della proprietà, cui nessuno dee tralasciare per negligenza, fu in tutte le nazioni riconosciuta la *necessità della*

prescrizione. Questa tuttavia non è ammessa contro chi fu incapace di far valere le sue ragioni, come contro i minorenni, o contro chi produca titoli legittimi del suo possesso anteriore.

10. —Il diritto di vivere in *conclusione*, si risolve nella libertà di lavoro, e di risparmio; a tutti è lecito acquistar proprietà, senza spogliarne altrui; le disuguaglianze d'abilità o di fortuna sono una conseguenza dell' umana natura.

Falsamente adunque si dice da alcuni che la proprietà è un diritto *creato dalla legge*. La legge trovò le proprietà naturalmente possedute, e non potè far altro che *riconoscerle*, regolandone l' uso nel modo più ragionevole, ed impedendone gli abusi. Quindi essa non riconobbe come proprietà le cose non possedibili, per esempio le persone, non ammise titoli, che ledessero l' eguaglianza dei diritti, abolì la proprietà degli schiavi, che viola la libertà individuale (1), e quelle che costituiscono un privilegio a favore di pochi, ed escludono gli altri dalla comune capacità di possedere, come i diritti feudali, le banalità, i fedecommessi, i maggioraschi, le primogeniture, (2), e sottomise le proprietà tutte ad eguali carichi e condizioni, regolandone l' uso nel modo che per ragione e per esperienza trovossi migliore, secondo le regele dappertutto e in tutti i secoli stabilite.

(1) R. Pat. 7 marzo, e R. Ed. 29 luglio 1797.
(2) Legge 23 maggio 1851.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO IX.

—

CAPITOLO II.

Inviolabilità delle proprietà individuali secondo lo Statuto e le leggi.

(Art. 29 dello Statuto.)

SOMMARIO.

1. Dichiaraztone del diritto secondo l'articolo 29 dello Statuto. — 2. Uso della proprietà, diritto di rivendicare la cosa propria, secondo il codice, e diversi modi di acquistare, o sia donazione, contratti, eredità e prescrizione. — 3. Tutela della proprietà, ed atti contro di essa puniti dalla legge. — 4. Leggi commerciali. — 5. Limiti imposti al diritto di proprietà ed ingiustizia della confisca generale; confisca parziale secondo le leggi penali. — 6. Espropriazione per utilità pubblica, e condizioni di essa. — 7. Proprietà dell'ingegno e crediti verso lo Stato. — 8. Doveri, che corrispondono a questo diritto.

1. — Le proprietà distinguonsi in individuali e collettive, le quali ultime appartengono a società o corpi morali. In questo articolo ci occuperemo delle prime.

Lo Statuto dichiara l'inviolabilità delle proprietà nella prima parte dell'*articolo* 29: *Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. — Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.* Il diritto secondo questo articolo è pieno e certo; l'individuo può

possedere, godere, disporre della sua proprietà nel modo più assoluto, purchè, come avviene di ogni diritto, non ne faccia un uso contrario alle leggi. L'eccezione accennata nell'articolo 29 riguarda l'espropriazione per utilità pubblica, di cui parleremo in appresso.

2. — *L'uso ne è definito dal codice civile* che guarentisce a ciascuno il *diritto di rivendicare la cosa propria* da qualunque possessore, secondo certe regole; definisce il possesso, dà le regole per la prescrizione, dichiara quali possano essere le relazioni tra i proprietari vicini, ed i diritti di ciascuno. Stabilisce il codice come la proprietà si acquisti, e si trasmetta, cioè per donazione, per eredità, per contratti, e per prescrizione. A questi *modi* si aggiunge l'accessione, o l'aggiungersi di un oggetto alla cosa posseduta, cioè de' frutti naturali ed industriali, delle pigioni, delle rendite, ecc. o de' frutti civili, dei beni sepolti nella terra, come le miniere, quando se ne faccia la scoperta o il ritrovamento, de' beni aggiunti per costruzioni, piantagioni, e degli incorporati per alluvioni ecc.; finalmente l'occupazione, che può essere soltanto di certi beni mobili, come gli animali non occupati, che sono frutto della caccia e della pesca, delle quali la legge regola l'esercizio; le cose mobili abbandonate, le perdute, quando dopo un dato termine non si presenti il padrone; ed il tesoro ritrovato. Vi sono cose, la cui proprietà è comune a tutti, come l'aria, l'acqua dei fiumi e de' mari e simili, cui il privato possesso non può abbracciare nè per sè custodire.

Più comuni *modi di acquistare*, e quindi di trasmettere le proprietà, sono la donazione tra vivi, i con-

tratti, e l'eredità. Questi modi sono dal codice regolati.

Ciascuno ha diritto di far *donazione tra vivi*, la quale è un atto di spontanea liberalità in favore di uno, che l'accetta. Questo diritto però è limitato dalle leggi, che riguardano la capacità di donare, e la parte di cui si può disporre per donazione, senza ledere i diritti guarentiti alla famiglia per la legittima parte di eredità.

Lo stesso, in generale, può dirsi delle *obbligazioni* o *dei contratti;* i quali possono essere di varie sorta, ma tutti richiedono le generali condizioni della capacità di contrattare, del consenso di chi si obbliga, di una cosa determinata, che formi il soggetto del contratto, e di una causa lecita per obbligarsi.

L'*eredità* è il modo di trasmissione delle proprietà più consentaneo alla natura, e pur essa è soggetta a regole, che riguardano chi dispone della sua proprietà, e chi la riceve in questo modo. E prima di tutto non è fatta facoltà di lasciare, o non lasciare la propria eredità ai figli e congiunti, o ad estranei, come meglio piace. La qual restrizione fu imposta dalla legge per favorire la famiglia, essenziale elemento della società civile. Nessuno può spogliare di tutti i propri beni i figli, od i congiunti prossimi, fino al grado di parentela che la legge stabilisce; nessuno può disporre di una parte delle proprie sostanze, maggiore di quella che dalla legge è determinata, a favore di persone estranee alla famiglia, per privarne i legittimi eredi di questa, od a favore di alcuni figli o congiunti, per privarne gli altri. Evvi una porzione, di cui il legittimo erede non può esser privato per testamento, la quale chiamasi *legittima;* del rimanente può il testatore di-

sporre a suo piacimento, e perciò chiamasi parte *disponibile*. Tutte le regole riguardanti la capacità ed il modo di far testamento sono pur esse definite, a tutela degli eredi e della pubblica fede. Quando poi una eredità è lasciata senza che il proprietario, prima di morire, abbia fatto testamento, la successione apresi a favore dei discendenti, o dei congiunti *ab intestato;* e questo modo di successione è pienamente regolato dalla legge nell'interesse degli eredi, e in ragione di prossimità di parentela. Mancando ogni erede legittimo, l'eredità è devoluta al fisco, o sia diventa proprietà dello Stato.

Queste cose rapidamente accennate bastino a dare un idea dell' ufficio, che ha la legge nel regolare il diritto di proprietà, non essendo del nostro proposito aggiunger più minuti particolari, di cui spetta ai trattati speciali di occuparsi. Osserviamo solo che la misura del diritto di ereditare secondo il grado di parentela è stata suggerita alla legge dalla stessa natura, la quale apertamente ed a tutti fa sentire quali sieno i più vicini legami del sangue e della parentela.

3. — La *tutela delle proprietà* contro ogni abuso o violenza è definita dalle leggi penali, ed affidata al potere giudiziario, che deve applicarle. Sono *puniti gli atti contro la proprietà*, la depredazione, le estorsioni violente, le rapine, i furti, le truffe e le altre specie di frode, si negli autori che ne' complici loro; e parimenti gl'incendii ed altri modi di distruzione, di guasto o deterioramento, il traslocamento doloso di termini, od alberi di confine, l'uccisione od il ferimento di animali quadrupedi, od altri domestici, la deviazione ed usurpazione d' acque d' irrigazione. Anche gli atti, che sogliono chiamarsi *semplici contravvenzioni* contro le pro-

prietà, sono soggetti a corrispondente punizione: siccome il lanciar pietre od altri corpi ne' giardini e ne' recinti altrui, contro le case, ecc., l'entrare nell'altrui fondo chiuso, il cogliere frutti altrui, lo spigolare o raspolare ne' campi altrui, il recare danno altrui, lasciando divagare pazzi, bestie malefiche o feroci, ecc.

4. — Nelle questioni riguardanti il commercio, il diritto di proprietà è regolato dalle *leggi* particolari *commerciali*; e ciò per la necessità di tutelare particolarmente questa parte sì importante e delicata dell'industria umana.

5. — Vi sono *limiti imposti al diritto di proprietà* pel bene dello Stato. Questi sono di due modi, secondo lo Statuto: contribuzioni in proporzione degli averi (art. 25) delle quali abbiamo già parlato; ed espropriazione per motivo di pubblica utilità. In alcuni Stati, ne' quali il diritto collettivo prevale nello spirito delle leggi, è ammessa la espropriazione senza indennità per certe specie di reati, o come suol chiamarsi la *confisca generale* dei beni de' condannati a profitto dello Stato. Le leggi francesi la tolsero dalla legislazione: ma, rimesse in vigore le antiche Regie Costituzioni, al ritorno della Casa di Savoia, nel 1814, tornò ad esser in uso la confisca generale fino al 1831, nel qual anno Carlo Alberto la abolì (1); nè il Codice penale la nomina fra le diverse sorta di pene. Era infatti *ingiustissima*, perchè colpiva la famiglia innocente, e dava a sospettare che la giustizia aggravasse la mano nelle sentenze, per impinguare lo Stato alle spese de' condannati.

Rimane tuttavia nelle leggi di tutti gli Stati la *con-*

(1) R. Ed. 19 maggio 1831.

fisca parziale, consistente in ammende e multe imposte per certi reati e per certe contravvenzioni; nè questa è ingiusta, essendo un freno al mal fare, e non avendo i caratteri, che rendono la confisca generale illegittima ed odiosa. Lo stesso è della confisca de' corpi del reato, come armi, false monete, libri contraffatti e simili.

6. — L' *espropriazione* lecita secondo le nostre leggi, ed espressamente ricordata dall' articolo 29, è quella *per utilità pubblica;* essa ha per condizioni il legale accertamento di questa utilità, l'osservanza di certe forme e l'indennità giusta e previamente pagata. Tutte queste cose sono espresse nella seconda parte del citato articolo 29.

L'interesse pubblico può infatti richiedere che, per la costruzione di una strada, di un ponte, di una fortezza, di un monumento, di un canale, e di simili opere pubbliche, il cittadino sagrifichi il suo diritto di ritenere la proprietà de' terreni, che a tali opere dovrebbero servire. Quest' è agli occhi di ognuno sufficiente motivo per derogare al principio generale, che *niuno possa essere costretto a cedere altrui la sua proprietà* (1). Ma tale espropriazione non è la privazione del diritto di possedere, che in nessun modo potrebb'essere consentita: è solo una limitazione del diritto, per la quale al cittadino tocca di godere della proprietà in un modo piuttosto che in un altro. Infatti essa non toglie il valore della proprietà, ma solo la forma di essa, obbligando il proprietario ad un cambio della proprietà immobile con danaro; con che il valore è conservato. Suole anzi procedersi nelle espropriazioni

(1) Cod. civile 441.

in modo, che nel computo del valore si inchiuda quello dei danni recati alla parte rimanente della proprietà, ove non si debba ceder tutta; e che il valore sia stimato secondo il massimo prezzo attribuito dal commercio alla proprietà, soggetta ad espropriazione. Per istabilire legalmente che sia richiesta dall' utilità pubblica l'espropriazione, vuolsi ne' casi ordinari la dichiarazione del poter legislativo; ne' casi straordinari ed urgenti, o nelle espropriazioni di piccola entità basta, sotto l'osservanza di certe forme, un decreto del potere amministrativo; l' atto dell' espropriazione poi è pronunziato dal poter giudiziario, insieme colle condizioni, ogni qualvolta siavi contestazione, e l' indennità non siasi potuta stabilire di buon accordo col proprietario. La indennità dev'essere pagata prima che il terreno soggetto ad espropriazione venga occupato.

7.—Tra le proprietà individuali devono annoverarsi le *proprietà dell' ingegno* umano, e quelle dei *crediti verso lo Stato*; ma per le speciali regole e guarentigie, che le leggi stabiliscono a riguardo di esse, ne riserbiamo la trattazione a due articoli separati.

8. — Diremo brevemente dei *doveri*, che corrispondono al diritto di proprietà. Distinguonsi in doveri verso i concittadini e verso lo Stato. I primi sono riposti nel non violare a danno dei privati le leggi, che riguardano il modo di acquistare, ritenere, e godere la proprietà; nel rispettare come cosa sacra la proprietà altrui, affidata nelle nostre mani per mandato, per deposito o per uso, e quella che, smarrita da altrui, fu da noi ritrovata. Il consenso di tutti gli uomini abborri sempre dal furto, dalla frode, dall' usurpazione e da ogni altro mezzo di acquistar beni illecitamente, sic-

come seduzioni, minaccie, disonestà, false promesse e simili: tra i mezzi più immorali sono il giuoco e l'usura; e se la legge non sempre riesce a scoprire e castigare il colpevole, lo condanna inesorabilmente il disprezzo degli uomini e la voce della coscienza. La libertà degli interessi fu bensì permessa dalla legge 5 giugno 1857, per ragioni economiche; ma ogniqualvolta vesta il carattere di abuso disonesto è riprovata dalla morale e punita dalla legge. Nessuna scusa può addursi agli ingiusti mezzi di guadagnare e accumular ricchezza, od acquistar proprietà: non l'amore del proprio bene, al quale è superiore l'amor della giustizia; non la propizia occasione e la fortuna, che non dà mai diritto di spogliare altrui; non il bisogno e lo stimolo istesso della fame, che, sebbene mitighi la colpa, però non è scusa sufficiente del furto, se non quando il bisognoso si trovasse in pericolo inevitabile di vita, come quando, tentati indarno tutti i mezzi per soddisfare onestamente al bisogno, si riducesse ad appropriarsi per fame l'indispensabile nutrimento, che gli si porge innanzi agli occhi. La quale estremità, per l'onore dell'umanità, non deve avverarsi giammai in un paese civile.

Neppure può il cittadino far delle ricchezze uno stromento di privilegio e di tirannia, o valersene per soddisfare turpi passioni, o per rifiutare un giusto soccorso ai bisognosi. Nessuna legge deve ordinare a chi può la carità; ma la religione e la coscienza ne fanno un preciso dovere. Con sublime semplicità dicono le Sacre Carte: *Date ai poveri quello che sopravanza.* Quanto è rispettabile il ricco, che fa parte del suo agl'infelici fratelli, secondo i santi precetti della religione e la voce

della natura, o colui che destina la proprietà ed il lavoro a profitto degli altri, e fa intraprese e scoperte, che gioveranno all' umanità intera! Questo è lo scopo morale del diritto di possedere ed accumulare, questo il modo di santificarlo in faccia al povero, alla società ed a Dio. Quanto per lo contrario è detestabile l' avaro, freddo ad ogni miseria, e l' usuraio, che lucra sul bisogno o sulla dissipazione altrui, sospingendo nel precipizio chi già vacilla sull' orlo!

I doveri verso lo Stato consistono nel contribuire in proporzione degli averi ai carichi pubblici, volonterosamente e di buona fede, ogni qualvolta lo Stato imponga una contribuzione proporzionale alla spontanea consegna dell' ammontare degli averi di ciascuno. Ingannare lo Stato, consegnando assai meno del vero, non è lecito, benchè riesca l' inganno, come si figurano alcuni; è frode a danno di tutti, e specialmente di coloro, che dichiararono in buona fede la verità, e trovansene ingiustamente castigati. Nè men tristo costume è quello di mover continue lagnanze contro il governo per la gravezza delle contribuzioni, quando il sistema di pubblicità, adottato ne' paesi costituzionali, ne giustifica l' uso agli occhi di tutti; in questi casi il susurrare contro il governo, l'eccitare il malcontento del popolo, già per sè insofferente d' ogni gravezza, è una colpa contro la pubblica pace, che, se non è punita dalle leggi, è pur sempre disapprovata dalla morale.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO IX.

—

CAPITOLO III.

Inviolabilità del debito pubblico o dei crediti verso lo Stato.

(Art. 31 dello Statuto.)

SOMMARIO.

1. — In che consiste il debito pubblico. 2. — I crediti verso lo Stato sono proprietà individuale e l'inviolabilità loro è proclamata ad ogni legge di debito pubblico. 3. — Lo Statuto per regola assoluta dichiara l'inviolabilità di tutti i crediti verso lo Stato; talvolta vi si aggiunge l'ipoteca. 4. — Per facilitare un prestito e accrescere il credito si sogliono accordare privilegi alle carte pubbliche, e si affida l'amministrazione del debito pubblico a un ufficio particolare sotto la sorveglianza d'una Commissione parlamentare e colla pubblicità dei resoconti. 5. — Diverse maniere di debito pubblico. 6. — Elementi di cui consta il nostro debito pubblico redimibile e modo con cui si estingue. — 7. Stato presente del debito pubblico.

1. — Le parole *debito pubblico* esprimono l'insieme di tutti i carichi accollati allo Stato per ispese passate, a cui non si potè far fronte colle entrate ordinarie delle pubbliche contribuzioni, in tempi di calamità, di guerre, o di straordinari lavori pubblici, dei quali fu forza far pesare gli effetti sull'avvenire. Consiste il debito pub-

blico nelle varie forme di prestiti contratti dallo Stato, i quali direttamente o indirettamente, in tutto o in parte sono forniti dalle fortune dei cittadini, e su di essi ricadono per il giro delle pubbliche carte di credito. Tali prestiti sono come una cambiale, che la presente generazione trae sulle future, nella fiducia che potranno e vorranno pagare.

2. — I crediti verso lo Stato sono parte del patrimonio dei privati; sono un titolo legittimo per riavere, quando venga il giorno del pagamento, la proprietà del danaro, di cui le carte pubbliche rappresentano il valore. Non è dubbio che lo Stato, come i privati, debba adempiere le contratte obbligazioni; s'ei vi mancasse rovinerebbe il commercio, rovinerebbe il suo credito nell' interno ed all' estero, e darebbe un vergognoso esempio di mala fede, che a tutti i privati porgerebbe un pretesto per imitarlo. Nessuna cosa più turpe d' un pubblico fallimento.

Considerando che *i crediti verso lo Stato sono proprietà individuale*, parrebbe che sufficientemente li guarentisse la *inviolabilità* proclamata in modo generale dalla costituzione; tuttavia, siccome contro un pubblico fallimento non sarebbevi tutela di governo o di tribunali, *suole* la inviolabilità di tali crediti *dichiararsi in ogni legge, che istituisce un nuovo debito* pubblico, o una domanda di prestito dello Stato. Sembra in vero illusorio che un debitore venga al suo creditore assicurando che i suoi debiti saranno inviolabili; ma quando si pensi che ne' paesi costituzionali la legge è fatta col concorso de' rappresentanti della nazione, si comprenderà di leggieri come questa possa guarentire il suo debito, e dissipare ogni dubbio ne' suoi creditori.

3. — Sonvi debiti pubblici antichi, costituiti in tempi di governo assoluto, per i quali la nazione non impegnò la sua fede con legittima partecipazione alla legge, che li creava; e per i presenti, e per tutela di coloro che acquisteranno in avvenire i titoli di credito verso lo Stato, si giudicò saviamente di aggiungere alla guarentigia comune di tutte le proprietà quella speciale, che per il debito pubblico è dichiarata nella legge fondamentale.

Lo Statuto infatti dichiara all'art. 31: *Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.* Un' altra guarentigia è riposta nell' essere la facoltà di far le leggi, e quindi anche quelle che istituiscono un debito pubblico, attribuita al poter legislativo, di cui è parte la rappresentanza nazionale, e parte precipua, per tutto ciò che riguarda leggi di finanza. Finalmente in alcuni casi straordinari si aggiunge per guarentigia l'*ipoteca* sul patrimonio, o su un reddito dello Stato, come su beni demaniali, su strade ferrate, miniere, ecc.

4. — Per facilitare il concorso dei privati a coprire un debito pubblico in tempi, nei quali lo Stato corre qualche pericolo e gode di credito meno sicuro, e per togliere ogni diffidenza, si sogliono accordare alcuni *privilegi*, siccome quello di considerare i crediti verso lo Stato come gli stabili suscettibili d'ipoteca, di accettar le pubbliche carte per malleveria degl' impiegati contabili, di non riscuoter diritti d' insinuazione nelle mutazioni di proprietà di tali carte, di permettere che l' ipoteca legale per un capitale dato sia presa sopra carte di egual valore, mentre per prenderla su beni si richiede l' eccedenza del terzo del valore; infine di guarentirne l'interesse stabilito, anche quando il commercio abbia ridotto gl'in-

teressi de' capitali comuni ad una quota minore, ed anche di dichiarar tali proprietà esenti da ogni pubblica contribuzione. I quali privilegi sono giustificati soltanto dalla necessità di mantenere il credito dello Stato, e di incoraggiare i privati ad acquistare le pubbliche carte; che, già per sè soggette alla vicenda di rialzi ed abbassamenti di valore nel commercio e nei cambi, a seconda delle condizioni politiche interne ed europee, cadrebbero in basso, se fossero prive di speciali agevolezze e soggette al mutabile aggravio delle imposte. Si aggiunge, ad ispirar confidenza, *l'amministrazione del pubblico debito affidata ad un ufficio particolare*, e non all'Azienda delle finanze dello Stato, la *sorveglianza di una speciale commissione* di 3 senatori e 3 deputati eletti dalle rispettive Camere annualmente, in virtù della legge 12 marzo 1859, e la *pubblicità dei resoconti* semestrali ed annuali di tale amministrazione, che servono ad esporre nettamente lo stato in cui si trovano le pubbliche fortune, e dare una precisa idea del grado di fiducia che si deve avere nello Stato.

5. — Il debito pubblico si distingue in *fluttuante* e *consolidato*; il primo nel nostro Stato non dura che pochi mesi, o non più d'un anno finanziario, ed è costituito dai *boni del tesoro*, che lo Stato emette per far fronte alle spese dell'anno anticipate sulle imposte, che dovrà nel corso dell'anno stesso riscuotere.

I biglietti del Tesoro, ai quali si attribuisce un dato valore per sostituirli al denaro, sono detti anche carta monetata; girano in commercio, seguendone le oscillazioni, ora scemando di valore, ora risalendo al pari, finchè il governo non li estingua con successiva compera, per invito fatto ai possessori. Le necessità del

commercio lo rendono un prestito forzato a carico di tutti; e questo genere di prestito, quando eccede una breve e determinata scadenza, è usato dai governi che hanno poco credito, o si trovano in gravi difficoltà. Una emissione di tali boni fu fatta in Piemonte per la legge 27 luglio 1849.

Le Casse di Risparmio sono una specie di debito fluttuante, redimibile a volontà del creditore.

Il debito *consolidato* si distingue in *fisso*, e *vitalizio*. Quest'ultimo è quello che lo Stato assume per il pagamento di pensioni vitalizie, ad impiegati o a cittadini benemeriti per diversi servigi prestati allo Stato; esso non riguarda i privati, ma è un'obligazione dello Stato verso coloro, che hanno un titolo per avere una pensione; quindi l'amministrazione di questa parte del debito pubblico è riservata all'Azienda delle Finanze.

Il debito *fisso* dello Stato, che più specialmente suol considerarsi sotto il nome di debito pubblico, può esser *perpetuo* e *redimibile*. La differenza tra queste due maniere di debito consiste in ciò, che i creditori verso lo Stato per il debito perpetuo non hanno mai diritto a richiedere il loro capitale, ma soltanto l'interesse o l'annuo reddito; mentre il debito redimibile dev'essere estinto in un dato tempo, per la restituzione del capitale, di cui però pagansi annualmente gl'interessi, finchè tale restituzione non sia fatta. Si l'uno che l'altro si iscrivono su carte pubbliche. dette cedole nominative, se indicanti il possessore della rendita, ed obbligazioni al portatore se indicanti l'interesse annuo o il reddito. Se il possessore di un titolo di queste rendite pubbliche vuol ridurlo in capitale sonante, lo vende a un altro privato, al corso che gli attribuisce il mercato

giornaliero, esponendosi talvolta a perdere nella vendita un tanto per cento del valore nominale, o di prima emissione, in causa delle oscillazioni del pubblico credito. Su questo genere di contratti si esercita il commercio detto giuoco di borsa.

Il *debito perpetuo* non è a carico dei privati, ma è ripartito fra Corpi e persone morali, e nello Stato nostro fra cinque classi, o Monti, detti Monti di Chiesa, di Carità, de' SS. Maurizio e Lazzaro, di Studi, e di Comuni. Ove tali corpi morali o manimorte possedano titoli del debito redimibile, questi possono essere incorporati nel perpetuo. L' amministrazione poi è la stessa per entrambi.

6. — *Il nostro debito pubblico redimibile consta.*

A.) Dei debiti lasciatici dal passato sotto questo nome, quali sono i debiti verso la Francia riconosciuti nel trattato di Parigi (30 maggio 1814), quelli verso il cessato Banco di S. Giorgio di Genova (10 giugno 1816), la parte del debito pubblico del Monte di Milano assegnata al Piemonte, quando furono riprese dallo Stato nostro le provincie oltre Sesia, il debito che risultò dalla liquidazione interna (R. Pat. 10 ag. 1818) e le indennità ai sudditi di Savoia e Nizza stati colpiti dalle leggi francesi sull' emigrazione (Ed. 22 settembre 1818). La legge generale che riguarda questi, e gli altri debiti pubblici è il R. Editto 24 dicembre 1819: in essa sono contenente le speciali guarentigie ed i privilegi a tali debiti accordati, ed è fissata la tassa di interesse annuo, la quale non potrebbe esser ridotta senza il consenso dei creditori, essendo una condizione del contratto che si fa tra questi e lo Stato. Per *estinguere* questo debito è asse-

gnata sulle contribuzioni prediali di ogni anno una somma, o fondo di estinzione, che serve ad annullare successivamente una parte corrispondente di capitale, oltre a quella necessaria pel pagamento degli annui interessi. Le carte, il cui capitale fu restituito al creditore, vengono abbruciate; l'estinzione poi si fa per estrazione a sorte in ciascun semestre, ed il creditore, che possiede una carta di cui fu estratto il numero, non può ricusare di ricevere il suo capitale. Però il fondo di estinzione s'impiega solo per metà in questo modo; per l'altra metà s'impiega nel comperare carte del debito pubblico al valore venale, ciò del commercio giornaliero, ben inteso che il governo non debbe mai comperarle quando per prospere condizioni dello Stato e della politica generale d'Europa le carte fossere salite al disopra del pari. Con queste compere lo Stato diventa insieme creditore e debitore, e può annullare con suo profitto una parte del suo debito. Per istabilire il valor venale giornaliero delle carte, o rendite pubbliche, per negoziarle, e certificare le mutazioni, che possono avvenire di tale proprietà, come di qualunque altra, sonvi degli Agenti di Cambio appositamente nominati dal Governo.

B.) Dei prestiti più recenti a favore dello Stato, aperti al pubblico concorso per soscrizione e colletta, per sopperire a diversi bisogni straordinari dello Stato, o pure aggiudicati a una o più case bancarie nello Stato o all'estero, le quali poi rivendono i titoli di rendite ai privati. Quest'è il modo più utile, specialmente se il prestito si contrae all'estero, perchè lascia intatti i capitali nazionali dediti alla produzione industriale.

Anche i titoli di rendita per tali prestiti sono iscritti su

carte indicanti la somma di reddito annuo corrispondente al capitale prestato da ciascun creditore, il qual capitale è per lo più nominale, e maggiore in realtà di quello sborsato all' atto del prestito, accordandosi un tanto per cento di aggio nell' emissione per allettare i concorrenti. L'ultimo prestito, a cagion d'esempio, fu emesso ad 80, cioè per ogni 80 lire sborsate se ne iscrissero 100. Questi prestiti hanno un fondo di annua estinzione, che si fa metà per estrazione a sorte, metà per compera di carte o titoli al disotto del pari. Per alcuni, come per quelli aperti con R. Editto 27 maggio 1834 e con legge 6 luglio 1850, si aggiunge ad ogni obbligazione estinta per estrazione a sorte un premio, e per ciò chiamansi obbligazioni a premio. La somma, che in ciascun prestito si richiede, può essere fissa, o illimitata; in quest' ultimo caso lo Stato riceve tutto quello che i cittadini portano a titolo di prestito. Tale fu quello aperto con legge 25 marzo 1849 parte per cedole senza premio, parte per obbligazioni a premio. Le iscrizioni poi possono essere o nominative, o al portatore, cioè senza nome.

Un esempio di prestito ipotecato si ha in quello che fu aperto per legge 6 giugno 1851, con ipoteca sulle strade ferrate dello Stato. Per questo debito non fu fissato il fondo d'estinzione, che però non poteva eccedere l'uno per cento del capitale corrispondente alle rendite; e fu pur lasciato libero il modo di estinzione per estrazione a sorte, o per compera, secondo che i titoli fossero al disopra o al disotto del pari.

I prestiti patriottici o forzati sono odiosi e nocivi all' industria, perchè *imposti* ai cittadini possidenti.

7. — Presentemente lo stato del debito pubblico è quale risulta dalla qui unita tabella.

Prospetto del debito pubblico dello Stato sino al 1.o dicembre 1859.

Debiti contratti prima del 1848 e tuttora esistenti L. 102,354,668 20
Debiti dal 1848 in poi tuttora esistenti . . . . . » 790,037,138 20
Totale . . . L. 892,391,806 40.

DESIGNAZIONE DEI DEBITI	RENDITA stata iscritta a tutto marzo 1859	CAPITALE nominale corrispondente	RENDITA stata estinta a tutto marzo 1859	CAPITALE nominale corrispondente	RENDITA restante accesa dopo il 1.° aprile 1859	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita accesa
Terraferma						
(1). Debito perpetuo 5 per 100, creato col regio editto del 24 dicembre 1819 . . .	2,416,032 31	48,320,646 20	»	»	2,416,032 31	48,320,646 20
(2) Debito redimibile 5 per 100 creato col regio editto del 24 dicembre 1819 . . .	2,389,439 31	47,788,786 20	1,077,099 26	21,540,185 20	1,312,430 05	26,248,601 »
(3). Debito redimibile 5 per 100 creato col regio editto 30 maggio 1831	1,250,000 »	25,000,000 »	381,207 55	7,624,151 »	868,792 45	17,375,849 »
(4). Debito redimibile 5 per 100, creato colle leggi 7 settemb 1848 e 26 marzo 1851 .	2,536,696 86	50,733,937 20	»	»	2,536,696 86	50,733,937 20
(5). Debito redimibile creato colle leggi 12-16 giug. e 3 ottobre 1849; 1 febb., 12 lugl. e 13 dicembre 1850; 14 apr. e 11 magg. 1854; 3 magg. e 19 luglio 1857 e 26 giug. 1858.	16,340,600 35	326,812,007 »	109,000 »	2,180,000 »	16,231,600 35	324,632,067 »
(6). Debito redimibile 5 per 100, creato colla legge 26 giugno 1851	4,500,000 »	90,000,000 »	»	»	4,500,000 »	90,000,000 »
(7). Debito redimibile 3 per 100, creato colla legge 13 febbraio 1854 e 14 aprile 1854 .	2,011,870 »	67,062,333 33	73,500 »	2,453,000 »	1,938,280 »	64,609,333 33
	31,444,638 83	655,717,709 93	1,640,806 81	33,797,336 20	29,803,842 02	621,920,373 73

DESIGNAZIONE DEI DEBITI	RENDITA stata iscritta a tutto novembre 1859	CAPITALE nominale corrispondente	RENDITA stata estinta a tutto marzo 1859	CAPITALE nominale corrispondente	RENDITA restante accesa dopo il 1.° aprile 1859	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita accesa
riporto .	31,444,638 83	655,717,709 93	1,640,806, 81	33,797,336 02	29,803,832 02	621,920,373 73
(8) Obbligazioni dello Stato 4 per 100 (regio editto 27 maggio 1834)	1,080,000 »	27,000,000 »	542,520 »	13,563,000 »	537,480 »	13,437,000 »
(9). Obbligazioni dello Stato 4 per 100 (legge 26 marz 1849)	796,080 »	19,902,000 »	98,000 »	2,450,000 »	698,080 »	17,452,000 »
(10). Obbligazioni dello Stato 4 per 100 (legge 9 luglio 1850)	720,000 »	18,000,000 »	75,520 »	1,888,000 »	644,480 »	16,112,000 »
(11). Prestito fatto dal tesoro inglese per la spedizione d'Oriente (legge 8 marzo 1855).	1,500,000 »	50,000,000 »	42,742 18	1,424,739 33	1,457,257 82	48,575,260 67
(12) Prestito di 50 milioni di lire autorizzato colla legge del 21 febbraio 1859 . .	3,224,280 »	64,485,600 »	»	»	3,224,280 »	64,485,600 »
(13). Prestito di 100 milioni autorizzato col decreto 29 ottobre 1859	6,000,000 »	100,000,000 »			6,000,000 »	100,000,000 »
Isola di Sardegna						
(14). Debito redimibile 5 per 100, creato col regio editto 21 agosto 1838	544,860 86	10,897,217 20	152'596 82	3,051,936 40	392,264 04	7,845,280 80
(15) Debito perpetuo, 5 per 100, creato col regio editto 13 febbraio 1841 . . .	25,514 56	510,291 20	»	»	25,514 56	510,291 20
(16) Debito redimibile, 5 per 100 creato col regio editto 11 gennaio 1844 . . .	200,000 »	4,000,000 »	97,300 »	1,946,000 »	102,700 »	2,054,000 »
Totale generale. .	45,535,374 25	950,512,818 33	2,649,485 81	58,121,011 93	46,885,888, 44	892,391,806 40

Note.

(1) Debito creato pel pagamento di crediti spettanti a *mani-morte*, comunità, opere pie ed altre, aventi causa perpetua a carico delle finanze.

(2) Creato pel pagamento di crediti verso la Francia, e altri, accennati al titolo II. dell'editto 24 dic. 1819. Per l'estinzione è assegnata annualmente una somma corrispondente all'1 per 100 del capitale nominale, cioè di lire 477,887,86, di cui metà per l'estinzione del valore integrale con estrazioni annuali, e metà per l'estinzione con acquisti al corso. L'interesse annuo delle rendite estinte continua a carico del bilancio e serve ad accrescere il fondo destinato per l'estinzione con acquisti al corso.

(3) Creato per provvedere a spese straordinarie. Per estinguere questo debito è assegnata una somma annua corrispondente all'1 per 100 del capitale nominale cioè di lire 250,000, destinate metà per l'estinzione a valore integrale con annuali estrazioni, e metà per l'estinzione con acquisti al corso. L'interesse delle rendite estinte continua a carico del bilancio, e serve ad accrescere il fondo destinato all'estinzione per acquisti al corso.

(4) Debito formato coi prestiti volontario ed obbligatorio aperti nel 1848, ad estinguere il quale è assegnata la somma annua di lire 507,339.37, corrispondente all' 1 per 100 del capitale nominale, per acquisti al corso.

(5) Questo debito si estingue con acquisti al corso, e vi è assegnata l'annua somma di lire 3,268,120.07 corrispondente all'1 per 100 del capitale nominale. L'interesse annuo delle rendite estinte serve ad accrescere quest' annuo assegnamento.

(6) Debito formato col prestito fatto dalla casa bancaria C. J. Hambro di Londra, con ipoteca sulle Strade ferrate. Sono destinate annualmente lire 900,000, cioè l' 1 per 100 del capital nominale, per l'estinzione; gli interessi delle cedole estinte si aggiungono al fondo suddetto. L'estinzione deve cominciare dal 1860, ed esser compiuta nello spazio di 36 anni e sei mesi a cominciare dal 1860. Se la rendita è al di là del pari, l'estrazione dovrà aver luogo per estrazione a sorte; se è al disotto dovrà aver luogo per acquisti al corso.

(7) Questo debito si estingue con acquisti al corso, per mezzo di un fondo annuo di lire 335,311,66, corrispondente a 1/2 per 100 del capital nominale. Metà delle rendite riscattate serve ad accrescere il fondo d'estinzione, e metà è annullata a beneficio delle finanze.

(8) Oltre agli interessi del 4 per 100 fu assegnato a questo debito il 2 per 100 da impiegarsi per estinguere le obbligazioni al valor nominale, per via di annuali estrazioni e per premii, secondo la tabella annessa all'editto con cui fu creato. Le somme degli interessi rimaste progressivamente disponibili per effetto dell'estinzione, servono ad accrescere il fondo d'estinzione.

(9) Come alla nota precedente.

(10) Come alla nota 8.

(11) Fu destinato a questo debito il 4 per cento all'anno, di cui 3 per interessi e 1 per l'estrazione semestrale. Gl' interessi cessati aumentano il fondo d'estinzione, la quale sarà compiuta il 1 novembre 1902.

(12) Questo prestito di 50 milioni fu effettuato coll' iscrizione di una rendita al 5 per 100 di lire 3,224,280 in aggiunta a quelle di creazione 12 e 16 giugno 1849, e colle stesse regole per l'estinzione.

(13) Questo prestito si effettua con iscrizione di rendita come il precedente.

(14) Creato pel riscatto dei feudi nell' isola di Sardegna. Per l'estinzione è assegnata l' annua somma di lire 108,972,17 corrispondente all' 1 per 100 del capital nominale. Gl'interessi delle rendite estinte accrescono il fondo d'estinzione, la quale è fatta per annuali estrazioni.

(15) Creato pel trapasso richiesto dai titolari delle rendite redimibili del 21 agosto 1838 che estratte a sorte non possono essere rimborsate, perchè vincolate da fedecommessi, ecc.

(16) Creato per costruzione di strade in Sardegna. L'estinzione si fa per annuali estrazioni con un annuo fondo di lire 80,000, corrispondente al 2 per 100 del capital nominale, e cogli interessi delle rendite estinte.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO IX.

—

CAPITOLO IV.

Guarentigia della proprietà dei prodotti d'ingegno.

SOMMARIO

1. La proprietà dei prodotti d'ingegno dovrebbe essere per natura più inviolabile di tutte, e pure è la più contestata. — 2. Diversi prodotti dell'ingegno. — 3. Qual sia nei prodotti dell'ingegno la cosa, che può essere oggetto di proprietà. — 4. La legge deve guarentire la proprietà letteraria. — 5. È falso che la proprietà letteraria sia un privilegio creato dalla legge. — 6. Prescrizioni del codice civile e delle leggi. — 7. Motivo per cui la legge limita la proprietà letteraria. — 8. Se la proprietà letteraria fosse inviolabile come tutte le altre proprietà individuali il commercio librario sarebbe in giuste e buone condizioni. — 9. Obbiezioni che si fanno, per i danni che si temono dalla inviolabilità assoluta della proprietà letteraria, e confutazione delle medesime. — 10. L'indole speciale di questa proprietà può giustificare alcune regole speciali, ma non farle assumere il carattere di concessione d'un privilegio. — 11. Motivo per cui non fu adottato il principio della proprietà assoluta. — 12. Tenore della nostra legislazione sulla proprietà letteraria, e delle convenzioni internazionali. — 13. Sono stabilite pene per la contraffazione. — 14. Le stesse regole sono applicabili alla proprietà artistica; distinzione da farsi quanto alle scoperte.

1.— Tra le proprietà individuali guarentite dall'articolo primo, più eccellente e *più di tutte inviolabile per natura* dovrebbe ritenersi la proprietà de' prodotti dell'ingegno; perocchè su quello che l'uomo trae da sè stesso, senza bisogno di ricorrere alla materia, nessuno

può vantar diritto di sorta, nè pur coloro che pretendono essere le altre proprietà patrimonio comune. Tuttavia nessuna proprietà è più *contestata* di questa, allorchè, messa in giro sotto forma di segni figurativi delle idee, e affidata alla materia, che la rappresenti per mezzo di tali segni, si diffonde, com'è suo vero scopo, nel popolo per mezzo della pubblicazione. Non si nega la proprietà dell'idea chiusa nella mente dell'autore, od affidata al manoscritto ancora segreto; ma si nega la proprietà delle idee pubblicate, cioè il diritto d'impedire ad altri di copiarle e riprodurle.

2. — Per esser più semplici nella dimostrazione di questa proprietà noi considereremo soltanto la *proprietà*, che suol chiamarsi *letteraria*, o de' libri; sebbene tra i *diversi prodotti dell'ingegno* si annoverino anche quelli delle arti liberali del disegno, dell'incisione, della pittura, della scoltura, in cui il lavoro manuale o di esecuzione è molto meno considerevole del lavoro della mente, e i prodotti dell'ingegno inventore, o sia le scoperte e le invenzioni, ove, per la loro importanza e per il metodo speciale con cui furono applicate, possano ritenersi affatto proprie dell'autore di esse.

3. — Nei prodotti dell'ingegno umano *qual è la cosa, che può essere oggetto di proprietà* dell'autore, in modo ch'egli possa escludere chiunque altro dal pretenderne l'onore, il possesso ed il godimento? Per rispondere a questa dimanda ci conviene analizzare che cosa sia uno scritto, od un libro. Un libro è un oggetto materiale, che rappresenta con segni figurativi una serie d'idee, esposte con uno scopo determinato, intorno ad un dato argomento, con un dato ordine logico di parti, secondo un dato spirito e con vedute

e forme particolari. Si distinguono adunque in un libro la materiale sostanza, o sia la carta stampata, lo scopo dell'opera, l'argomento, le idee in essa contenute e raffigurate, il metodo di distribuzione e l'ordine logico delle parti, le vedute o lo spirito dell'autore, e le forme, cioè la forma generale, in prosa od in verso, e le forme particolari di stile e di lingua. Il presente libro, a cagion d'esempio, diretto alla popolare istruzione intorno al governo parlamentare, che ci regge, contiene raffigurate su carta una certa serie d'idee, distribuite secondo il metodo ed ordine logico delle parti, che appare dall'indice e dai sommarii, con uno spirito o con vedute liberali, è scritto in prosa, collo stile e colla lingua che l'autore credette più adatti allo scopo.

Si noti che per lingua non intendesi la parte materiale, che costituisce il vocabolario nazionale, ma il modo di accozzare ed aggiustar le parole, o la parte obbiettiva dello stile proprio di ciascuno; quindi le figure di parole, le espressioni delle idee e le frasi usate dall'autore. Tutti i concorrenti al premio proposto per questo libro ebbero mente e studi per concepire ed usare le stesse idee, prese ad una ad una o nella loro essenza, valendosi di facoltà intellettuali, che tutti hanno, diverse solo nel grado, e attingendo le idee stesse da studi fatti su libri, che tutti possono procacciarsi. Quindi sulle singole idee comuni, considerate nell'essenza loro, io non posso pretendere proprietà esclusiva. Tutti poi hanno avuto lo scopo educativo civile e politico, che era additato dal Programma, tutti hanno trattato lo stesso argomento, tutti hanno scritto in prosa, tutti hanno potuto avere spirito e

vedute liberali costituzionali, e fare le nuove osservazioni o proposte, che possono venire in mente a chicchessia, in conseguenza dell' associazione delle idee e della facoltà di induzione. Se alcuno di loro od io avremo esposto idee nuove, ciò vorrà dire che avremo avuto la precedenza nell'esporle, ma non il diritto di esser soli a concepirle. Infatti, nessuno saprebbe guarentire che una idea, che crede sua, o, per meglio esprimerci, nuova, non sia mai stata concepita ed esposta da un autore a lui ignoto, o non lo possa essere da uno che verrà, il quale ignori averla già altri concepita e pubblicata: e però molti ad un tempo pretenderebbero ragionevolmente una proprietà esclusiva di idee, la quale in verità non è di nessuno. Ma nessuno, tra molti scrittori intorno allo stesso argomento, benchè con eguale programma prestabilito, potè usare il preciso ordine logico delle parti e delle particelle, in cui è suddivisa e trattata la materia del lavoro, nè il preciso stile e la precisa forma di lingua, usati da uno di essi. Questa è proprietà esclusiva; e l' autore è certo che nessuno l'ha fuor di lui, finchè il suo manoscritto rimane il segreto suo confidente; e quando egli vegga il suo ordine logico, il suo stile, la sua lingua copiati in un libro, può dire con certezza che a lui furono usurpati, e chiamar la copia o l' imitazione un furto, una pirateria. Ecco in che consiste la proprietà letteraria.

4. — Ora, perchè mai non sarà lecito di rivendicarla, perchè non *dovrà la legge guarentirla* contro qualunque usurpatore, dovunque e per sempre? Perchè non potrò io donarla, venderla, lasciarla a' miei figli, al paro di qualunque altra proprietà, mentre è la più

giusta di tutte, purchè consti con certezza che io medesimo non ho copiato, o imitato, non sono stato insomma un usurpatore?

5. — Queste cose dimostrano *falsa l'opinione che la proprietà letteraria non sia altro che un privilegio creato dalla legge*, e che la proprietà che esisteva prima della pubblicazione, cessi appena quest'ultima è avvenuta, e si suddivida fra tutti i compratori d'un esemplare del libro. Secondo quest'opinione chiunque avrebbe diritto di fare una nuova edizione a proprio profitto; strana maniera per verità di acquistare ad assai buon mercato un diritto, che può fruttare una considerevole fortuna a colui che facesse edizione di tutte le opere più ricercate. Il non essersi côlto il giusto punto della quistione nel ricercare se esista nelle opere letterarie una cosa che può essere oggetto di proprietà esclusiva, e quale essa sia, fu causa di questo errore, funestissimo agli scrittori (1).

(1) Il professore Boccardo nel suo *Trattato di Economia politica* (lib. I. app. al cap. IV) così combatte la proprietà letteraria ed artistica. Secondo il Molinari, dic'egli', la produzione letteraria esige un lavoro, che costa spese e sudori; l'autore deve dunque godere esclusivamente il frutto del suo lavoro. Ma questo frutto secondo il prof. Boccardo, è il complesso d'idee, di pensieri, di proposizioni, di espressioni. *Un'idea* da una parte, un oggetto materiale, che la concreta dall'altra, ecco i due fattori dell'opera dell'artista o scrittore; ed egli *ne è proprietario. È impossibile torgli l'idea*, prima che si concreti; e la legge *non ha tampoco a tutelare tal proprietà.* Ma intervenuto l'altro fattore, (la materia), allora la proprietà dell'autore assume una forma materiale, identica a quella che assume la proprietà di chi ha coltivato un campo, fabbricato una macchina o prodotta una pezza di tela. *Chiunque gli carpisse* il frutto del suo lavoro, cioè *l'idea sarebbe punito*, come chi ruba qualunque prodotto dell'umano

6. — La legge sembra aver partecipato questo errore; perocchè mentre il *codice civile* dichiara che le *produzioni dell' ingegno umano sono proprietà de' loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi* (art. 440), queste *leggi* la regolano

lavoro. Ma (segue, adducendo argomenti del prof. Ferrara) il *contraffattore*, o chi si presenta *con un lavoro eseguito dal canto suo*, non ha inteso di *appropriarsi la proprietà immateriale*; l'idea resta dell' autore, se si vuole che fosse sua, resta di Dio e dell' umanità, se si vuole che propriamente *non appartenesse ad alcuno*.

Rispondiamo: l'autore è proprietario della materia, in cui concretò le idee, pagando le spese di edizione, non dell'idee stesse, almeno in faccia alla legge; perchè è possibile ad altri concepirle, e in tal caso sono proprietà pure di questi, anche prima che sieno concretate. Ma se l'idea non può essere davanti la legge oggetto di proprietà esclusiva, può esser tale, come mostrammo più sopra, il metodo e la forma. Questo (e lo stesso varrebbe anche dell'idea, se essa fosse l'oggetto di proprietà esclusiva) è un capitale fisso da me immedesimato nel libro, insieme al capitale materiale di danaro occorso a pagar le spese di edizione: chi fa un'altra edizione usa un capital suo per le sole spese di edizione, ma non ha diritto di farla se non vi pone del suo anche il capitale del metodo e della forma (o secondo i su citati autori dell'idea); ponendovi un capitale che è mio, io posso rivendicare da lui il valore di questo, e per rivendicare il mio valore *io* non ho che a farmi dare una indennità. Interviene poi la legge ad impedire che il contraffattore spacci un prodotto, il cui valore in parte non è suo, e, sequestrate le copie contraffatte, le assegna a me in primo luogo a titolo d'indennità. Questo è il fondamento giuridico del *diritto di copia*. Se io fisso un capitale in un telaio, ed altri viene con filo suo ed operai suoi a far tela, egli presenta *un lavoro eseguito dal canto suo*, ma ha usurpato il valore corrispondente all'uso del mio telaio; ed io invoco giustamente la legge contro di lui. Il telaio è il mio metodo, la mia forma.

poi per modo da trattarla non altrimenti che come un privilegio legale. Le Regie Patenti 28 febbraio 1826 riserbano agli autori di *libri e disegni il diritto della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere.* La qual ultima condizione è affatto contraria all' idea, che uno deve farsi di una proprietà individuale, essendo anzi ragionevole che l' autore debba solo dichiarare quando non voglia valersi del diritto, perchè questo naturalmente non ha nessun bisogno di dichiarazione. Si aggiunge la condizione di deporne una copia al ministero e tre alle biblioteche regie, il che è giustissimo, sia che si riguardi come una contribuzione a favor dello Stato, sia che si consideri il vantaggio di avere una compiuta collezione di tutte le opere nazionali. A porre le Regie Patenti del 1826 in accordo coll'articolo 440 del codice civile, che sostituì al privilegio il diritto, occorrerebbe una nuova legge, la quale pareggiasse la proprietà dell' ingegno a tutte le altre.

7. — Il *motivo per cui la legge limitò* a pochi anni *il diritto* di godere e disporre delle proprietà intellettuali è quello certamente di assicurare alla nazione la riproduzione continua di opere importanti e preziose, che forse lasciate alla indolenza degli eredi sarebbero poste in obblio. Probabilmente anche si volle favorire il commercio librario a spese degli autori, non mai favoriti. Ma l' una e l' altra di queste cose si può ottenere senza spogliare l'autore del suo diritto, e privare i suoi discendenti o congiunti d' una eredità che potrebbe costituire la loro fortuna.

8. — Suppongasi che la *proprietà letteraria* sia guarentita ed *inviolabile come tutte le altre proprietà indi-*

viduali. Che può in tal caso avvenire? Un autore vuole dal suo libro ritrarre un reddito per sè e pe' suoi figli in nome della proprietà; ed egli la pubblica per sè, o se ne fa editore, affidando al commercio librario la vendita dell' edizione alla spicciolata; i suoi eredi riproducono l'opera successivamente in nuove edizioni, finchè il pubblico più non la ricerca, e la proprietà dell'opera diventa infruttifera, come una miniera da cui s' è cavato tutto il metallo che conteneva. O piuttosto l'autore vuol cambiare il valore, ch'egli attribuisce alla sua opera, in un altro che lo rappresenti, siccome in danaro, ed allora vende la sua proprietà ad uno speculatore, che ne diviene padrone, cioè editore per diritto perpetuo; o ne vende soltanto l' uso per una, due o più edizioni, riserbando a sè la proprietà assoluta. In entrambi i casi *il commercio librario sarebbe in giuste e buone condizioni*, e forse migliori che col sistema presente. Perocchè il comprare la proprietà di un' opera costerà molto più, specialmente se buona, ma frutterà in perpetuo; laddove col sistema presente, scorsi gli anni fissati dalla legge, e caduta la proprietà letteraria nel dominio del pubblico, uno speculatore può fare un' edizione di un' opera altrui senza pagar l' autore o gli eredi, ma ha a temere la concorrenza di cento altri speculatori, che lo riducono a venderne mille copie invece di dieci o cento mila; onde un assai tenue o precario guadagno.

9. — *Due obbiezioni si possono fare;* che un' opera buona possa esser lasciata perire per *trascuranza* degli eredi, o dell' editore che è succeduto ne' diritti dell' autore; e che un autore, o coloro che ne hanno acquistato i diritti, fraudino indirettamente il pubblico

di un'opera utile e desiderata, col tenerne il prezzo tropp'alto, sicuri, come sarebbero, da ogni concorrenza. Alla prima rispondiamo potersi pronunziare la prescrizione ogni qualvolta i proprietarii di un' opera la lascino per un dato tempo mancare al commercio; e ciò nell' interesse del pubblico; alla seconda potersi istituire un ufficio di perizia per istabilire il valore equo di ciascuna copia di un' opera, avuto riguardo al merito ed alla edizione. Questo provvedimento, sebbene limiti alquanto il diritto assoluto di proprietà, tuttavia lo pregiudica assai meno che quello della guarentigia accordata solo a tempo. Nè potrà occorrere di farne l'applicazione fuorchè in qualche caso straordinario; essendo principio comune nelle cose di commercio di vendere a buon mercato, perchè per la molto maggior consumazione si ottiene molto maggiore guadagno.

10. — Certo è che *alcune regole speciali*, a cui può essere assoggettata la proprietà delle produzioni dell'ingegno, *sono giustificate per l'indole speciale di questa proprietà*, la quale tende dall' individuo all'umanità, e manca al suo scopo ove non sia diffusa. Il pubblico infatti vi ha pure la sua parte, che è il corredo delle idee raccolte dall' autore nei libri di scrittori precedenti; il qual corredo è divenuto porzione di un patrimonio universale dell' umanità. Al pubblico non fu mai contestato il diritto di profittare delle idee contenute in un libro, e di appropriarsele collo studio e colla imitazione, o riproduzione, però con altra forma e con altro metodo; nè il contestarlo sarebbe possibile, perchè le idee possono essere naturalmente di tutti. Ma le restrizioni che, per l'indole speciale della proprietà, di cui parliamo, si possono ragionevolmente im-

porre al diritto, non devono esser tali da mutarlo in *concessione di privilegio*, siccome avviene secondo la legislazione generalmente adottata.

11. — Il *motivo* di questa ingiustizia fu probabilmente l' essersi considerate come oggetto della proprietà le idee, alla qual cosa inclinava l' ambizione degli autori. La coscienza dei popoli e dei legislatori ripugnava ad ammettere come esclusiva questa proprietà; tutt'al più poteva attribuirsi all' autore la gloria di alcune fra le idee contenute nel suo libro, ma di tutte non mai. Ciò nondimeno non si potea disconoscere che una proprietà nel libro vi fosse; e sebbene mancassero chiare idee intorno all' oggetto vero di essa, il senso intimo ne faceva ammettere l' esistenza. Perciò si prese il temperamento di ammetterla come privilegio, e ricusarla come proprietà assoluta e perpetua. Ora, quando si pensi come le idee si riproducano in ogni tempo sotto mille forme, cesserà il timore che a taluni inspira il riconoscimento assoluto della proprietà letteraria. Taccio di altri motivi, siccome gelosia, invidia, sospetto, avidità piratica de' librai, i quali motivi mai non dovrebbero influire sul legislatore.

12. — *La nostra legislazione*, come dicemmo, partecipa pur essa di questa ingiustizia, e riconosce il diritto solo per un tempo limitato. Quanto all' usurpazione, consistente nella riproduzione esatta, o nell' imitazione detta *plagio* di un' opera, non si hanno che decisioni di tribunali su fatti particolari.

Possono servire di schiarimento su questa materia le regole stabilite nelle *Convenzioni internazionali* sulla guarentigia delle proprietà dell' ingegno. Perocchè anche questo danno si aggiunge ad aggravar le condi-

zioni degli autori, di vedere la loro opera impunemente riprodotta all' estero, e venduta nello Stato in frode de' loro interessi. Quante volte un autore, che sperava dallo spaccio d' una numerosa edizione di sue opere cavare un onesto frutto d' immense fatiche, fu dall' estera concorrenza ridotto a veder esaurite tutte le edizioni contraffatte della sua opera, e rimasta invenduta la sua! Quest' è, bisogna confessarlo, una turpe ingiustizia; ed i governi civili la conobbero, e tentarono porvi un riparo con trattati. La Prussia diede il bell'esempio di offrire la reciprocità della guarentigia per le produzioni dell'ingegno a tutti i governi stranieri, colla legge 17 giugno 1837, e l' Inghilterra quella di assicurare la proprietà a tutti gli autori stranieri per tutti gli stati della Monarchia britannica, secondo la legge 31 luglio 1838. Il Piemonte strinse convenzioni per tutelare la proprietà dell'ingegno coll'Austria (22 maggio 1840), e per adesione cogli altri Stati italiani tranne Toscana e Napoli, cioè col Modonese (27 ottob. 1840), col Lucchese (6 novemb.), col Pontificio col Parmense e di nuovo col Modenese e col Lucchese (27 febbr. 1841). Tre convenzioni furono pure strette colla Francia (28 agosto 1843, 22 apr. e 12 magg. 1846 e 6 febbr. 1851). Tra le diverse prescrizioni favorevoli agli autori, è stabilito nel trattato coll'Austria e cogli altri Stati italiani che la proprietà duri per la vita degli autori, e passi agli eredi per trent' anni; nel secondo trattato colla Francia la proprieta è accordata agli autori per tutta la vita, ed ai loro eredi per 20 anni. Cessati questi termini la proprietà cade nel dominio del pubblico.

Il codice penale determina le pene per la contraffazione, *contro le leggi e la privativa degli autori o degli editori*. Fra queste pene è la confisca degli oggetti con-

traffatti, *il prodotto dei quali servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate* (art. 408.)

13.— Tutte le cose fin qui dette sono comuni alla proprietà *artistica*, cioè di disegni, sculture, pitture, incisioni, ecc. Quanto alla proprietà delle *scoperte* od invenzioni è a farsi una importante distinzione; se la scoperta è puramente teorica e scientifica, cioè costituita da un' idea, non potrebbe ragionevolmente proclamarsene la proprietà esclusiva, ma solo il merito o la gloria della preminenza, per la quale il Governo potrebbe accordare un premio a titolo d' incoraggiamento; la proprietà riconosciuta in tal caso sarebbe un privilegio. Ma se alla scoperta s' aggiungono applicazioni meccaniche, o tali forme, senza le quali essa non avrebbe potuto meritare il nome di scoperta, se queste sono di tal natura che per la complicazione e corrispondenza loro coll' idea non avrebber potuto essere adoperate col preciso metodo da un altro, l'invenzione può dirsi a ragione una proprietà esclusiva. Tale sarebbe, per recare un esempio semplicissimo, la scoperta di un medicinale, la cui formola constasse di parecchi ingredienti a dosi tutte determinate, e la cui preparazione fosse esattamente definita con metodo particolare, per cui non si potesse credere che altri avesse ad inventarlo in tutto e per tutto con metodo di preparazione, ingredienti e dosi precisamente eguali. Tuttavia la proprietà esclusiva in questi casi non toglie che altri possa imitare la cosa scoperta, perfezionandola, o producendola con metodi diversi. Che se la scoperta è di cosa di primo bisogno, o di utilità universale, il governo dovrà compensarla con premi piuttosto che riconoscerne la proprietà. Ciò richiede l' interesse generale; guai se il primo che inventò l' aratro avesse potuto serbarsene il monopolio

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO IX.

—

CAPITOLO V.

Guarentigia dei beni collettivi, e delle proprietà legali.

SOMMARIO.

1. Le proprietà non possedute da individui, quelle cioè di persone o Corpi morali, non sono inviolabili. — 2. Origine di Corpi morali e delle proprietà loro. — 3. L'uomo può dar vita a pubbliche istituzioni, e lo Stato lo deve ammettere a condizione che non violi le leggi. — 4. L'uomo può anche vincolar beni ad una istituzione. — 5. Ai beni di siffatte istituzioni non competono gli attributi delle vere proprietà e il diritto inviolabile. — 6. Questi beni non costituiscono nè donazione, nè concessione o enfiteusi, nè locazione d'opere, nè imprestito ad uso, nè deposito, nè anticresi, nè altro contratto. — 7. L'inviolabilità assoluta dell'art. 29 dello Statuto non riguarda questa proprietà. — 8. Secondi fini per cui alcuni ne domandano l'inviolabilità. — 9. Crediamo lecito l'incameramento, o il miglior regolamento di tali proprietà, quando si provveda all'istituzione, perchè la guarentigia ad esse accordata è semplicemente legale. — 10. Spiegazione dell'articolo 29 e prescrizioni del codice. — 11. Diverse maniere di proprietà legali.

1.— L'art. 29 dello Statuto dichiara inviolabili tutte le proprietà senza alcuna eccezione. Una grave questione sorge nella interpretazione di quest'articolo, se cioè le proprietà, che non sono possedute da individui, sieno *inviolabili* come le individuali, cioè eguali ad esse quanto

al diritto. *Noi teniamo per il no*, seguendo l' opinione de' più accreditati scrittori; e ne verremo adducendo i *motivi*.

2.— Sonvi in tutti gli Stati alcune *istituzioni*, nate per lo più per impulso dei privati, talvolta iniziate e quasi sempre favorite dallo Stato, le quali hanno uno scopo di religione, di carità, d' interesse locale o nazionale, o d' interesse di caste e ceti particolari. Si possono distinguere in istituzioni religiose, come chiese, conventi, confraternite, ecc.; istituzioni caritative od opere pie, come ospedali, congregazioni di carità, ricoveri, asili, scuole gratuite, ecc.; istituzioni comunali, o Comuni e Provincie; istituzioni nazionali, tra cui prima lo Stato, e le diverse istituzioni generali dello Stato, come università, ordini militari e cavallereschi, istituti letterari, scientifici, artistici, e pii a carico dello Stato. Tutte queste istituzioni chiamansi *Corpi* o Persone *morali*, perchè non hanno un' esistenza reale, come gl' individui, ma semplicemente morale ed astratta, il che denota il vocabolo stesso di istituzioni. Siccome però, perchè ciascuna raggiungesse il suo scopo particolare, erano necessarie rendite annuali, che sopperissero alle spese indispensabili a condurre qualunque intrapresa, fu loro attribuita od una somma annua, od una certa quantità di beni, che fruttassero un annuo reddito a questo scopo destinato. La somma annua fu tratta da contribuzioni parziali di tutti coloro che profittavano delle singole istituzioni, come avviene nei Comuni per ciò che riguarda gl' interessi particolari de' loro abitanti, o fu assegnata dallo Stato sulle contribuzioni generali. I beni furono o dai privati o dallo Stato donati a questa o a quella istituzione, affinchè servissero alle spese ge-

nerali della istituzione stessa, od al mantenimento degli individui, che sarebbero stati incaricati di sorvegliarla, conservarla, amministrarla, ed eseguirne lo scopo, senza distinzione di tale o di tal altro individuo, ma per quell' individuo o ufficio qualunque, a cui ne' diversi tempi verrebbe uno di tali doveri affidato. Siffatti beni adunque furono veramente attribuiti o vincolati alla istituzione, che il donatore, se possiam servirci di questa parola, volea per tal modo concorrere a conservare.

3. — *Può* l'uomo dar vita od incremento ad una pubblica istituzione? E dico pubblica, perchè delle istituzioni private o domestiche, come d' un lascito perpetuo a favore d' un membro della famiglia che si farà prete, sono esecutori i privati; e quando la famiglia rinunzi per accordo di tutti suoi membri a tale istituzione, essa ha certamente il diritto sul lascito, e sui beni per esso vincolati, come pure quando nessuno adempia alla condizione, che fu oggetto del lascito secondo la volontà dell' istitutore. Può dunque l' uomo dar vita od incremento ad una pubblica istituzione? O, ciò che vale lo stesso, è lo *Stato* tenuto ad ammetterla e riconoscerla? Rispondiamo che si, quando sia stata osservata la general *condizione* di tutte le azioni dell' uomo in società, cioè non sieno state violate le leggi riguardanti l' ordine pubblico e la pubblica morale. Ma una istituzione nasce in un dato tempo, e si perpetua per tempi affatto diversi; e ragionevolmente lo Stato dovrà solo continuare ad ammetterla e riconoscerla, finchè continui ad essere osservata quella generale condizione; mancando questa, lo Stato potrà con ogni buon diritto, discioglierla, mutarla, abolirla. Ciò vale per la istituzione, astrazion fatta dai beni, che per avventura le fossero stati assegnati.

4. — Può l'individuo assicurare la perpetuità d'una istituzione pubblica non contraria alle leggi, vincolando ad essa in perpetuo alcuni *beni?* Può certamente. Due casi si presentano. O egli ha istituiti amministratori in perpetuo di tali beni i suoi eredi, esprimendo anche la volontà che ricadessero in famiglia, quando per qualunque motivo l'istituzione cessasse; ed in tal caso il diritto di amministrazione (e di successione, quando l'istituzione manchi) è incontestabilmente della famiglia; però sull'amministrazione avrà diritto di sorveglianza lo Stato, come su qualunque atto riguardante istituzioni, che hanno effetto nel pubblico. O veramente egli ha destinato quei beni in perpetuo alla istituzione, senza riserbarsi su di essi diritto alcuno, e in tal caso il diritto individuale cessa, e si ritiene trasferito nella istituzione.

5. — In verità sembra strano il dire che una istituzione, la quale è un ente morale ed astratto, acquisti un diritto; più *strano* ancora *quando questo diritto vogliasi chiamare inviolabile.* Prendasi un esempio che valga per tutti, quello d'una prebenda parrocchiale. Alcuni privati lasciarono alla chiesa del proprio Comune una certa quantità di beni, perchè servissero in perpetuo al mantenimento del parroco. Chi fu l'erede istituito per testamento? non già il parroco, ma la parrocchia. Tuttavia chi gode tali beni? non la parrocchia, che è un ente astratto, ma il parroco in cui si perpetua l'istituzione della parrocchia. Quindi si ha un erede che non può godere, ed uno che gode e non è erede, cioè non gode a titolo proprio. Ma supponiamo che, per un nuovo modo di reggere tali proprietà, l'eredità sia trasferita nel parroco, e debbasi egli consi-

derar proprietario. Quali diritti ha un proprietario? quello di godere e disporre della sua proprietà nel modo più assoluto; è la definizione del codice civile. Or come può godere il parroco di tali beni? A condizione soltanto di adempire a' suoi doveri di parroco, e di cogliere i soli frutti, o percepire i soli redditi; egli non può atterrare una pianta, diboscare un bosco. Disporne poi non può in nessun modo, nè per donazione, nè per contratto, nè per eredità, ma deve trasmettere intatta la proprietà a chi sarà chiamato a succedergli per elezione d'un vescovo, che su quelle proprietà non ha il menomo diritto. Ora, che sorta di proprietà è questa mai, della quale io non posso godere, se non esercitando una data professione o, per dirlo più degnamente, un dato ministero; e non posso far cambiamento alcuno nella medesima, o disporne in alcun modo?

6.—Sia che questi beni si considerino come una donazione, sia che si vogliano dire pervenuti alla Chiesa per una delle diverse specie di contratti, non si riuscirà mai a trovare in essi i caratteri comuni a tutte le altre proprietà, o applicarvi i modi diversi di acquistarle o goderle. Non costituiscono una *donazione*, nè una *concessione od enfiteusi a titolo gratuito*, perchè non evvi la persona che riceve od accetta in dono, cioè il donatario; infatti non è la Chiesa o la parrocchia, nè può essere il parroco, che non muore mai, nella serie infinita di parroci un dopo l'altro eletti senza interruzione. Non costituiscono una *locazione di opere*, perchè manca la persona che si obbliga a prestar l'opera sua, e supponendo che questa sia il parroco, non può egli obbligarsi per gli altri; di più manca la condizione che,

non prestandosi l'opera, la cosa data in mercede ritorni al proprietario; non sono un *imprestito ad uso*, o *commodato*, perchè non evvi termine dell'uso, dopo il quale la cosa venga restituita; non un *deposito*, perchè non v' è l'obbligo di restituir la cosa in natura al depositante; non una *anticresi*, perchè non evvi il creditore, a cui si lascino dal debitore percepire i frutti a sconto di un debito; in generale poi non è *contratto* qualsiasi, perchè manca una condizione essenziale, cioè una delle parti che si obblighi e sia capace di obbligarsi.

Secondo la natura delle cose adunque tali proprietà *non* possono chiamarsi *proprietà vere*, nè ad esse può estendersi la inviolabilità di pien diritto.

7. — Resta a dimostrare se l'articolo 29 dello Statuto abbia creato per esse una inviolabilità legale, in tutto simile a quella che già dimostrammo per le proprietà degli individui. Coloro che sostengono questa opinione si appoggiano alla lettera dell'articolo: *tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.* Analizziamo il senso di queste parole. La frase *tutte le proprietà senza alcuna eccezione* significa tutti i diritti di proprietà, senza eccezione di proprietari, o pure tutti i beni, che soglion chiamarsi anche proprietà, senza eccezioni di beni? Significa tutti i beni, e precisamente tutti i beni dei cittadini; ciò si deduce chiaramente dall' essere l' articolo 29 collocato in un Capo dello Statuto, che ha per titolo *Dei diritti e dei doveri dei cittadini*, nessuno dei quali è applicabile nella sua pienezza a corpi o persone morali. A queste infatti manca il carattere essenziale per esercitar diritti, che è quello di essere cittadini, presa la parola tanto nel senso naturale, quanto nel senso legale. Il codice dichiara bensì che i *Corpi*

morali si considerano come tante persone e godono dei diritti civili, però sotto le modificazioni determinate dalle leggi (art. 25); ma quella stessa frase *si considerano come tante persone* indica che tali non sono, se non perchè la legge vuole che sieno, ed è noto che la legge può domani disvolere quel che oggi vuole. Se lo Statuto avesse inteso di accordare ai Corpi morali l' inviolabilità dei diritti che accorda ai cittadini, avrebbe con ciò stesso abrogato tutte le regole e le restrizioni, alle quali sono sottoposti i beni a quelli attribuiti. Il godimento accordato dalla legge di alcuni diritti civili a persone considerate astrattamente come tali non è certo equivalente a quello dei diritti di suddito o cittadino; e questa distinzione è fatta in modo assai chiaro nell'istesso codice, ove parla degli stranieri, i quali pure godono diritti civili, e pur non sono cittadini. Secondo l'art. 26 del codice *gli stranieri se vorranno godere di tutti i diritti de' sudditi dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità e giurare la fedeltà al sovrano. In difetto essi non godranno che di quei diritti civili che nello Stato, cui appartengono, sono conceduti ai sudditi regii.*

Adunque l'articolo 29 dello Statuto *non può riguardare i corpi morali;* e la parola proprietà ivi usata esprime le proprietà vere dei cittadini, o le proprietà individuali, non i beni che appartengono, secondo la volgare espressione, cioè sono attribuiti, a corpi morali. La inviolabilità infatti non è dipendente dalle leggi; nè può essere ammessa per tali beni, di cui lo Stato può e dee necessariamente sorvegliare l' amministrazione, impedire l' uso contrario allo scopo, o la conversione ad uno scopo diverso; le quali condizioni, o *restrizioni* imposte al godimento, come lo chiama il

codice, non sono nè pure contestate da coloro che pretendono l' inviolabilità a favore di siffatti beni.

8.— Per quali *secondi fini*, se la inviolabilità non esiste di fatto, e si riconosce che non può esistere, vorrebbesi averla dallo Statuto per diritto? Si vorrebbero con ciò guarentire i beni attribuiti ai corpi morali da una sola maniera di violazione, che, in verità, è la più grave, cioè la vendita o l' incameramento. Nè ciò si fa per zelo delle istituzioni; perocchè ben si conosce che lo Stato, avendo riconosciuto nell' origine tali istituzioni, assunse l' obbligo di lasciarle durare, finchè non minacciassero l' ordine pubblico e gl' interessi della nazione; e quando si appropriasse quei beni e ne usasse a vantaggio della nazione, dovrebbe necessariamente provvedere, a spese pubbliche, al mantenimento delle istituzioni, nel modo più conforme al loro scopo e all' interesse che i cittadini portano alle medesime. Il timore, che muove codesti zelanti difensori delle proprietà collettive, e principalmente delle ecclesiastiche, sulle quali è più viva la controversia, è di vedere spogliati delle esorbitanti prebende alcuni titolari della chiesa, e fatto un più equo ripartimento dei redditi dell' asse, che le costituisce.

9.— Perciò non esitiamo a dichiarare *lecito* allo Stato l' *incameramento* di tali beni, ove l' interesse della nazione, e il miglior regolamento delle istituzioni medesime lo richiedessero, purchè lo Stato le mantenga conformi allo scopo loro primitivo. Che se questo scopo più non esistesse in un dato tempo, o fosse in parte diverso da quello che alle presenti condizioni della nazione si addice, lo Stato avrebbe diritto di modificarlo nelle sue pratiche e pubbliche applicazioni; se fosse contrario al bene della società ed alla tranquil-

lità dello Stato, potrebbe togliere la stessa persona morale, purchè rispetti sempre i diritti e la libertà dei cittadini. Così avvenne che uno Stato disciolse la società de' gesuiti, i conventi, le confraternite, od alcune istituzioni e società laiche, quando le vegga nocive agl' interessi nazionali.

Tuttavia, finchè ciò non sia, lo Stato guarentisce con regole speciali i beni de' corpi e delle persone morali da esso riconosciute. Questa *guarentigia* è tutta *legale*, come sono legali, cioè esistenti pubblicamente in forza della legge, che le riconosce, le persone istesse; ond'è che i beni ad esse attribuiti sogliono chiamarsi *proprietà legali*, a differenza delle individuali, che sono proprietà *vere* ed inviolabili assolutamente. La guarentigia legale è di sua natura *mutabile come la legge;* la inviolabilità è imprescrittibile, come il diritto individuale.

10. — Se così è, perchè mai l'*articolo* 29 dello Statuto dichiarò inviolabili tutte le proprietà *senza alcuna eccezione?* Queste parole esprimono che non solo la tale o tal altra proprietà, o maniera di beni posseduti da individui in virtù del diritto naturale, ma tutte sono inviolabili e protette dalla legge contro qualunque usurpazione; la qual cosa non era inutile in tempi, nei quali mille strane dottrine si vanno predicando contrarie al diritto di proprietà individuale. L'articolo 29 le tutela indistintamente tutte; quindi le immobili, contro i tentativi de' comunisti, le mobili provenienti dall'industria e dal lavoro contro le minaccie del socialismo *organizzatore* del lavoro, e del *protezionismo* largo di privilegi industriali e commerciali. Che se lo Statuto avesse voluto far astrazione da qualunque titolo naturale di legittimità delle proprietà, avrebbe raccolto sotto il suo manto protettore anche le proprietà privilegiate, i fe-

decommessi, e la proprietà degli schiavi, le quali, la Dio mercè, non sono inviolabili agli occhi di nessuno.

Il *codice* civile determina quali sieno beni dello Stato, dei Comuni, della Chiesa, delle Opere pie, ecc.; le leggi ed i regolamenti speciali danno le *regole*, colle quali vengono essi amministrati e guarentiti; di queste cose non è nostro assunto occuparci.

11. — Tra le *proprietà legali* si annoverano alcuni beni posseduti o goduti dai privati, che per l'indole loro non si possono riconoscere come proprietà assolute. Tali sono le *miniere*, le quali non sono beni di nessuno, finchè non vengono scoperte; e perciò devono essere attribuite dallo Stato allo scopritore, anche a danno del proprietario del terreno soprastante, al quale non ispetta che l'indennità per il terreno stesso. Son pure proprietà legali le *piazze* di causidici, notai, misuratori, speziali, ecc., le quali si comprano dagl' individui ed hanno un valore per il diritto ad esse inerente di esercizio esclusivo ne' determinati luoghi cui sono destinate. Tali piazze non sono proprietà inviolabili, ma privilegi contrarii alla libertà di lavoro e di concorrenza; quindi lo Stato può abolirle, quando gli piaccia, aprendo egualmente a tutti le carriere e professioni liberali. Così ha fatto colla legge dello scorso anno, che sopprime, salvo indennità, le *piazze* di farmacisti, droghieri, ecc. e de' procuratori. Finalmente sono proprietà legali le *concessioni*, le *privative* e i privilegi speciali di dati *servizi pubblici*, di date *industrie particolari*; tali proprietà sono di loro natura temporarie e furono create dalla legge per assicurare un pubblico servizio, per rimeritare l'autore d'una importante scoperta. Ad esse non è inerente un vero diritto, e però non godono della inviolabilità costituzionale.

CAPO X.

LIBERTA' DI LAVORO E D'INDUSTRIA.

—

CAPITOLO I.

Libertà di lavoro e d'industria considerata come fonte d'ogni ricchezza.

SOMMARIO.

1. La libertà di lavoro è primo fondamento ed insieme conseguenza delle proprietà. — 2. Diversi modi e fonti di beni e ricchezze. — 3. Divisione del lavoro e cambio dei prodotti, necessarii a tutte le industrie. — 4. Valore, influenza della libertà a stabilirlo, illegittimità del monopolio e del privilegio che altera i prezzi. — 5. Usi che si possono fare delle ricchezze. — 6. Il lavoro basta per mantener tutti. — 7. Distribuzione della ricchezza. — 8. Ov'è libertà di lavoro i salari tendono all'eguaglianza. — 9. È falso che il capitale sia il tiranno del povero. — 10. Consumazione della ricchezza. — 11. È irrecusabile il principio della libertà di lavoro e della libera concorrenza. — 12. Doveri corrispondenti a questo diritto.

1.— La libertà di lavoro e d'industria è primo *fondamento della proprietà*, e ne è insieme una *conseguenza;* nè l'una può ammettersi senza dell'altra. Le costituzioni politiche non sogliono accennarla, perchè come principio generale *non fu mai contestata.* Tuttavia, siccome fu in molte parti ristretta, o confusa col diritto di farsi fornir lavoro dallo Stato, non sarà inutile esporre le dottrine, sulle quali si fonda questa libertà, considerata come fonte d'ogni ricchezza (1).

(1) V. Boccardo, *Economia politica.*

Il lavoro è l'applicazione delle forze dell'uomo a trasformar la materia in cose fisicamente o moralmente profittevoli. Queste cose chiamansi appunto con voce generica ricchezza.

Il *lavoro* è fonte di ricchezza, ed è sotto questo aspetto che giova considerarlo, studiando la produzione, la distribuzione e la consumazione delle ricchezze, che sono i tre modi di manifestazione e insieme le tre sorgenti del lavoro.

2. — Cominciamo dalla produzione. I *beni* possono essere dati spontaneamente da natura e comuni, come aria, luce, acqua, inesauribili e *gratuiti*; possono essere prodotti dal lavoro dell'uomo, ed *onerosi*. L'uomo non crea mai un atomo di materia, ma produce, col modificarla e adattarla a' suoi bisogni. In questa modificazione sta tutta l' utilità della materia. Una libbra di ferro costa pel lavoro di estrazione 25 centesimi; ridotta in 800,000 molle d' acciaio da orologio vale un milione e mezzo di lire. *La ricchezza deriva* adunque *da questa trasformazione;* e i prodotti d' un primo lavoro possono essere materia prima di altri successivi, cioè fonte di nuove ricchezze. Ma questi lavori successivi più perfetti richiedono molti lavoratori; la forza di uno solo è minima, quella di tutti immensa, onde il vantaggio della società civile.

Il crescere de' bisogni umani aumenta il lavoro produttore, ed è insieme causa ed effetto di civiltà, la quale insegna a godere non solo, ma anche a produrre di più e colla minor fatica e spesa, profittando delle forze della natura, come avviene per la navigazione, pel vapore, ecc.

Anche i prodotti dell' ingegno sono ricchezze utili a

chi le produce ed a tutti; nè senza un lavoro intellettuale è possibile qualunque altro lavoro od industria.

3. — Le industrie umane *richiedono* la *divisione del lavoro* e il *cambio* dei prodotti; ciò è vero per *tutte;* per la *territoriale*, che trae prodotti dai campi, dalle miniere, dalla caccia e dalla pesca; per l'*artistica o manifattrice*, che lavora sui prodotti della precedente; per la *commerciale*, che cambia i prodotti dell'una e dell'altra; e per la *personale*, che è la prestazione di servigi ad altrui coll' opera manuale, colle professioni, cogl' impieghi, ecc. Ciascuno si dà ad un lavoro particolare, lascia gli altri ad altri uomini: ognuno si vale di quel che altri fecero, o fanno. Quindi la divisione del lavoro è accrescimento della ricchezza. Nè solo gl'individui, ma anche le nazioni dividonsi il lavoro, producendo ciascuna quel che più conviene al clima, al territorio, ecc. Chi volesse torre questa necessità obbligherebbe l'uomo a *produrre tutto da sè*, cioè a *produrre quasi nulla.* I soli sforzi dell' associazione condussero le arti a mirabile perfezione.

All'industria è pur necessario il *cambio de' prodotti;* l'uomo non vive di solo grano, nè gli giova produrne molto, se non può cambiarlo con altre cose necessarie od utili e piacevoli. Nelle prime società il cambio fu una vera permuta di oggetti, computati, secondo la fatica di produzione, presso a poco ad eguali valori; poi fu inventata la moneta, intermedio universale de' cambi, che sostituì alla permuta la compra e vendita; infine s' inventarono gli atti di credito, le cambiali, ecc., per evitare l'incomodo trasporto del denaro. Il cambio fa d' ogni uomo un negoziante, e stabilisce una reciprocanza di servigi ad eguali valori e per interesse comune.

4. —Il *valore* è il rapporto tra la cosa data e la ricevuta, ed esiste solo per la società, giacchè l'uomo solo non conoscerebbe valore, ma semplicemente utilità negli oggetti. Se io posso cambiare un oggetto con un altro dico che esso ha un valore, ancorchè io non faccia realmente il cambio. Il valore corrisponde alla fatica che uno dovrebbe sopportare per produrre l'oggetto; quindi l'aria, la luce, ecc., non hanno valore, se non introdotte per arte ove manchino; il diamante trovato a caso ha valore per la difficoltà che il compratore dovrebbe incontrare a cercarlo. Il cambio poi ha luogo tra i soli valori, come rappresentanti dell'utilità degli oggetti.

Tuttavia la *libertà* sola fa che si attribuisca all'oggetto il valor giusto, che corrisponde al lavoro richiesto per produrlo; i monopoli fanno sì che si faccia pagare assai più del valor giusto l'utilità. *Il monopolio* creato dallo Stato *è illegittimo*, come i privilegi di fabbrica, ecc.; *le preminenze date da natura*, come quelle del ferro naturalmente migliore in Inghilterra, del genio dato da Dio ad un uomo e non agli altri, ecc. per fortuna dell'umanità non s'estendono alle cose indispensabili, e sono variamente distribuite.

Quando il valore si esprime in moneta dicesi *prezzo*, che è il rapporto fra un oggetto e la quantità di metallo monetato, con cui può cambiarsi nella vendita. La legge, che regola i prezzi, è il rapporto tra la domanda e l'offerta; più un oggetto è offerto, meno ha prezzo, più è domandato più ne ha. E siccome il prezzo delle cose è computato, non da quello che costò al produttore, ma da quello che costerebbe a un altro, se dovesse produrlo, può il prezzo essere inferiore al costo

di produzione, non solo per la troppa abbondanza od offerta, ma anche per l'imprevidenza e per la prodigalità del produttore. Quando poi alla libertà si sostituisca il *privilegio*, il prezzo divien superiore al costo di produzione. In generale però può dirsi che il prezzo naturale od *originario* si regola su quel costo; il prezzo *corrente* invece sulla dimanda e sull'offerta; e l'uno tende ad avvicinarsi all'altro. Nè spetta allo Stato di stabilirlo, ma alla libertà di chi produce e di chi compera per consumare; giacchè se lo Stato determina il prezzo quale lo determinerebbero i concorrenti, fa cosa inutile; se lo determina minore o maggiore, usa tirannia a danno di chi produce o di chi consuma.

Di tutti i prodotti del lavoro materiale od intellettuale l'autore ha il diritto di godere e disporre, o la proprietà.

5. — Delle ricchezze si possono fare due *usi*: o adoprarle per soddisfare ai bisogni e desideri, o accumularle; la ricchezza accumulata dicesi *capitale*, che è un prodotto risparmiato, o destinato a nuovamente produrre. Dicesi *fisso* il capitale, che adoprato nella riproduzione non si consuma per lungo tempo, come le macchine, le strade, le fabbriche, gli stromenti; *circolante* quello che rapidamente si consuma, e cessa di essere capitale nell'atto che serve a nuove produzioni, come le derrate, le sementi, il carbone, ecc. Il capital fisso è soggetto a scemar di valore se si voglia convertire in ricchezze circolanti, e può diventare inutile, come per nuove invenzioni di macchine più perfette, ecc.; il circolante non diviene mai inutile affatto. Il progresso tende a produrre molto con poco capitale fisso, mentre il circolante devesi sempre aumentare. La scienza e la virtù

sono pur esse capitali. L'uomo ha nella sua attività e libertà un capitale, che non manca mai; senza questo capitale ei non potrebbe lavorare; e senza gli altri capitali cadrebbero le industrie.

6.—Ammettendo la proprietà individuale delle terre e delle ricchezze, *basta il lavoro per mantener tutti?* È provato che esso basta nelle società civili, ove mille ostacoli si oppongono alle cause naturali, che tendono a moltiplicare soverchiamente la popolazione. Quest'aumento, se non vi si frammettessero ostacoli, sarebbe tale da rendere alla fine il lavoro insufficiente a mantener tutti; perocchè la vita di ogni generazione, essendo per media di 33 anni, ed ogni coppia matrimoniale procreando 6 figli, dei quali 4 rimangono in vita, s'avrebbero da ogni coppia in 100 anni 24 discendenti, in 500 anni 98,000, in 1000 anni tre miliardi. Gli ostacoli, che impediscono questa spaventevole moltiplicazione, sono le guerre, le fami, le pestilenze, le malattie, i voti claustrali, etc, e principalmente la civiltà, che accrescendo i bisogni rende l'uomo previdente, cioè lo consiglia ad ammogliarsi sol quando avrà assicurato alla sua futura famiglia i mezzi di sostentamento. Ciò prova l'imprevidenza de' governi, che stabiliscono privilegi a favore de' coniugati, e premi ai genitori di duodicesima prole. Questa è la sola morale conseguenza che Malthus deduceva dalla sua teorica sulla popolazione, così mal compresa e travisata da alcuni. Ma perchè il lavoro basti alla crescente popolazione è necessario che sia *libero*; perocchè senza la libertà scemerebbe la produzione, e la ricchezza, la quale per sè stessa non può crescere, come la popolazione, in proporzione geometrica, ma solo in proporzione aritmetica.

7.— Parliamo ora della *distribuzione della ricchezza*. Il valore dell' oggetto deve compensare chi lavorò e chi diede il capitale; questa è la fonte della distribuzione della ricchezza. Si può distinguere nelle operazioni dell' industria il capitale e l' esecuzione dell'operaio; o più esattamente *il reddito*, che è il prodotto totale dell'industria, il *salario*, che è la mercede del lavoro, e il *profitto*, che è l'interesse de' capitali impiegati nell' industria. Chi percepisce le rendite non lavora, nè produce, ma partecipa alla distribuzione della ricchezza, dando la terra o le forze della natura, che possiede, per cui riceve la rimunerazione di spese e lavori impiegati da tempo a migliorare il terreno, o a render utili le forze naturali. Si eccettua il caso di monopolio, in cui uno produce con minore spesa e fatica, e vende i prodotti al mercato al prezzo comune. Però al vantaggio di possedere terre acconcie a certi prodotti, come a frumento, non sempre corrisponde il reddito minore, quando altre terre atte a prodotti diversi sieno coltivate diligentemente; e la libertà di concorrenza, fonte di perfezionamenti di raro è nociva.

Il *capitalista* ha pur egli parte nella distribuzione della ricchezza per il *profitto* od *interesse* de' capitali, coi quali presta il suo concorso alla produzione; e il capitale è un lavoro accumulato, di cui l'interesse è la retribuzione. La legge dei profitti coincide con quella dei prezzi, cioè essi crescono in ragione della dimanda, scemano in ragione dell'offerta; ed anche qui la libertà della concorrenza tende ad eguagliare i profitti, ed a renderli mutabili secondo il mutare della dimanda e dell'offerta. I socialisti, che vorrebbero l'interesse de' capitali abolito, ridurrebbero a perire le industrie ed il lavoro.

8. — Tra il capitalista e l'operaio si fa in ciascuna industria una distinzione, sebbene, prese tutte in generale le industrie, il capitalista sia operaio, e l'operaio sia capitalista, almeno per quel corredo di cognizioni ch'è necessario a ben eseguire un lavoro. L'operaio è sicuro della sua mercede, il capitalista è sempre a rischio di perdere; e perciò si fa pagare nelle vendite il valore della produzione ed il *rischio*. Il salario non è sempre proporzionato alla *fatica*; spesso è maggiore quello di chi fatica meno, per le *qualità morali* che in certi uffici si richiedono, come avviene di cassieri, impiegati, generali, ecc. Però *ove sia libertà di lavoro i salari tendono all'eguaglianza*; e sono pur essi *regolati dalla domanda e dall' offerta* del lavoro. Più operai si presentano, meno son pagati e viceversa. Aggiungasi il merito del lavoro, e il buon prezzo delle derrate, che, se non rende maggiore il salario nominale, aumenta però il reale, cioè quello che corrisponde alle spese necessarie per soddisfare i bisogni della vita. Quando la legge vuole opporsi a questo naturale andamento di cose, limitando le ore del giornaliero lavoro, abolendo il patto a cottimo, ordinando ai capitalisti un aumento de' salari: ecc. non rimedia all'esuberanza degli operai, e offende la libertà. Il miglior *rimedio all' improvida concorrenza* ed offerta di troppi operai ad una data industria è *l' educazione* intellettuale e morale, che persuada l'individuo esser egli arbitro in massima parte delle sue sorti, e l'imprevidenza o la mal interpretata vocazione esser causa di mali. Soprattutto poi giovano i mezzi che moltiplicano la ricchezza.

9. — *Falso* è adunque *che il capitale sia il tiranno del*

povero; esso è l'unico rimedio della povertà, perchè accresce la produzione e il lavoro; quest'è il più grande motivo, che dee riconciliare fra loro capitalisti ed operai. Ed in verità non occorrono pochi sagrifici a formare il capitale; e, formato, esso è sempre in pericolo, mentre all'operaio frutta un salario certo. Quanto più crescono i capitali e si fanno concorrenza, tanto minore è l'interesse che a ciascun capitalista tocca, e maggiore il guadagno per gli operai. Adunque anche *la distribuzione della ricchezza* è sempre *più grande, quanto più grande è la libertà della concorrenza.*

10.— Finalmente ci rimane di parlare della *consumazione della ricchezza.* Tutte le ricchezze sono prodotte per venir usate, o consumate, se si prende la parola consumazione come soddisfazione di un desiderio o bisogno. E qui intendiamo delle sole ricchezze onerose, perchè l'aria, la luce, e le altre gratuite non si consumano. Il consumo è la distruzione del valore, diretta a compensare il sagrificio fatto nella produzione, soddisfacendo un bisogno. Il consumo può esser lentissimo, come quello d'un diamante; e uno stesso oggetto può per lo scambio successivo dar luogo a successive consumazioni da uno in altro individuo. Se si appaga un bisogno presente la soddisfazione è *immediata*; se si mira a produrre un altro valore eguale o maggiore del consumato è *mediata*, come quando si gittano sementi, si cambiano metalli in macchine; *questa è* più da ricercarsi che quella, perchè è *produttiva.*

La quantità del consumo perfeziona le industrie; infatti queste fioriscono ove un dato prodotto, essendo migliore che altrove, si smercia in gran copia. Bisogna però che chi consuma non istia ozioso, e non sia de-

dito a scialacquare; perchè se è vero che lo scialacquo degli uni dà sempre nuovo lavoro agli altri, è pur vero che il risparmio de' capitali ne dà ancor più, concorrendo a nuove produzioni. I nemici della libertà del lavoro credono favorirlo incagliando il cambio de' prodotti, e con ciò elevandone i prezzi; ma non veggono che *la consumazione vuol essere favorita*, non il solo lavoro. Infatti ogni produttore desidera la carestia, vuole minima concorrenza di produttori, od offerta, e massima concorrenza di consumatori, o sia dimanda. Il consumatore invece vuole l'opposto, e desidera l'abbondanza. Or quali dovrà lo Stato favorire? naturalmente i consumatori, che sono i più; giacchè favorire gli amici della carestia sarebbe politica antisociale. Nè il produttore perde in generale, perchè vende maggior copia d'oggetti, e perchè, se quell'unico che ei produce è a buon prezzo, son pure a buon prezzo tutti gli altri, che dee comperare pe' suoi infiniti bisogni. Quindi i savi riformatori economici favoriscono il consumo colla libertà del cambio, di cui parleremo tra poco.

La *consumazione* è *privata e pubblica;* la prima è fatta dagl' individui per soddisfare ai bisogni della vita, la seconda dallo Stato per soddisfare ai bisogni della società. La buona educazione morale fa conoscere ai privati i bisogni veri, ed il modo di spendere utilmente e bene, di ricercare il lusso moderato, non la mollezza e lo scialacquo. Contro questi ultimi però non dee lo Stato dettar leggi suntuarie, che violerebbero la libertà e il diritto di proprietà; può solo influire sui costumi colla buona istruzione, e col perfezionamento del senso morale. La consumazione o spesa pubblica a favore di

tutti i cittadini andrà pur essa scemando col crescere della civiltà. Lo Stato può consumare o spendere: 1.° difendendo la società contro lo straniero; 2.° guarentendo i diritti de' cittadini dall'ingiustizia degli altri cittadini; 3.° fondando istituzioni pubbliche utili a tutti, alle quali non provvederebbero i privati.

11.—Da tutte queste cose intorno al lavoro ed alla ricchezza emerge irrecusabile il principio della *libertà del lavoro* e dell'industria, o della *libera concorrenza*. È naturale diritto lavorare, scegliere il proprio lavoro, non obbligar la persona; e lo Stato dee guarentirlo. Libera dev'essere la produzione, perchè la libertà è stimolo di attività e diligenza, fonte di emulazione, di progressi e perfezionamenti; il privilegio è causa di perpetua infanzia delle industrie e delle arti. Libera dev'essere la distribuzione delle ricchezze, che tende ad equilibrare i profitti ed i salari. Lo Stato, che vincola le trasmissioni delle eredità, proibisce l'interesse de' capitali, protegge alcune industrie soltanto, permette le corporazioni d'arti e mestieri, organizza per forza il lavoro, regola le mercedi, impone diritti, bolli, stabilisce la verificazione dei prodotti nelle fabbriche, la censura nella stampa, ecc., ben può dirsi che rovini il lavoro e la ricchezza nazionale. La sola concorrenza stabilisce i giusti prezzi, e li abbassa secondo il valore reale, aumentando il consumo; e tuttavia mantiene inviolata la libertà. Il monopolio invece è causa di spogliazione e d'arbitrio. Inoltre la libertà è la miglior guarentigia dell'ordine sociale, e corregge i suoi medesimi eccessi. Essa è un bene dovuto alla civiltà, che, togliendo dal cristianesimo la dottrina della fratellanza e dei servigi scambievoli, emancipò il lavoro dalla schia-

vitù antica e dalla feudale, e migliorò senza confronto le condizioni di tutte le classi.

12.—I *doveri*, che corrispondono alla libertà del lavoro, riguardano la qualità del lavoro e il modo di esercitarlo. Il cittadino deve scegliere lavori convenienti al proprio stato, interrogar bene sè stesso, indagare quel che l'animo inclini a fare, quel che le sue spalle possano sopportare, perchè la società non sia ingombrata da false vocazioni, dalle quali derivano l'ozio e la miseria. Deve altresì aver di mira l'utilità e la stabilità del lavoro; e soprattutto la moralità, non esercitandone alcuno, che sia contrario ai diritti altrui, alla virtù, alla legge, all'ordine delle famiglie e della società.

Quanto al modo, il lavoro vuol essere sempre eseguito con zelo ed amore del ben proprio e dell'altrui; nessuno cerchi di guadagnare con falsità, col giuoco, coll'usura, colla violenza, col furto, col contrabbando, nè creda lecito tutto ciò che la legge lascia impunito. Evvi una legge morale, superiore all'umana, che impone l'onestà e la diligenza da usarsi verso gli altri, nello stesso modo che la desidereremmo usata verso di noi, che insegna il rispetto e la fedeltà all'operaio, l'umanità e la giustizia al padrone. Un limite giusto è assegnato al guadagno, oltre il quale non è lecito andare, chi non voglia davanti a sè stesso e agli altri arrossire dei frutti del lavoro e delle ricchezze male accumulate. Questi doveri sono additati dalla morale e dalla religione, e sono svolti da una buona educazione domestica e popolare; e noi ci staremo paghi d'averli generalmente accennati.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO X.

—

CAPITOLO II.

Ingerimento dello Stato nella industria privata, e libertà commerciale.

SOMMARIO

1. Ingerimento dello Stato negl' interessi materiali de' cittadini nelle diverse sorta di produzione. — 2. Industria territoriale; caccia, pesca e miniere. — 3. Produzione manifattrice; società private, in nome collettivo, in accomandita e anonime. — 4. L'industria agricola è in condizioni assai migliori della manifattrice soggetta alle crisi. — 5. Rimproveri che si fanno alla grande industria, o perchè malsana, o per l'agglomeramento, o pell'avvicinamento dei due sessi, o pel lavoro di donne e di fanciulli; che cosa possa fare il governo. — 6. Le macchine non rovinano i lavoratori. — 7. Produzione ed industria commerciale, atti di credito; banche; casse di risparmio; dok; telegrafi. — 8. Protezionismo e libero cambio; confronto tra quesii due sistemi ed utile della libertà. — 9. La libertà deve adottarsi per gradi.

1. — L'uomo domanda di esser libero nel lavoro, di migliorare per quanto è possibile la sua condizione, di soddisfare i diversi desiderii e bisogni della vita. A ciò giova la prosperità delle industrie, l'eguale libertà lasciata ad esse dallo Stato, e l'egual protezione accordata a tutte. Lo Stato può ingerirsi negl' interessi materiali dei cittadini direttamente ed indirettamente. Dal maggiore o minore *ingerimento* di esso deriva la maggiore o minor libertà, la maggiore o minore prosperità e ricchezza del paese.

Le *diverse sorta di produzione*, territoriale, industriale e commerciale, possono essere oggetto di provvedimenti governativi, diretti od a favorirle tutte egualmente od a favorire l'una piuttosto che l'altra; a mantener l'eguaglianza a favore di tutti i produttori in ciascheduna, od a creare privilegi a favore di alcuni e a danno degli altri. Per ben conoscere quel che possa e debba fare lo Stato riguardo alle diverse industrie giova considerarle nella loro pratica applicazione; il che faremo brevemente in questo paragrafo, seguendo, come facemmo nel parlar teoricamente della libertà di lavoro e di industrie, le stesse dottrine di economia politica (1). Così i nostri lettori avranno un'idea di questa scienza, e del grande aiuto ch'essa può dare ai governanti per ben regolare la libertà e gl'interessi materiali dei cittadini.

La produzione, come dicemmo, si distingue in territoriale, manifattrice e commerciale.

2. — L'*industria territoriale*, e più particolarmente l'agricoltura, fu sempre considerata da' governi come sola produttiva, e fu favorita di preferenza. A questa protezione, ed alla introduzione di nuove sementi, come del grano turco, del pomo di terra, è dessa debitrice della perfezione a cui è giunta, e della utilità immensa che reca alle popolazioni. Tuttavia fu quasi sempre tenuta a vile dai ricchi possidenti; i quali, profittando della natura tollerante e rozza degli abitanti delle campagne, poterono assoggettarli a quella pesante servitù, sotto cui viveano i poveri contadini ne' tempi feudali. Si osservò infatti che alle grandi rivoluzioni raro

(1) V. Boccardo, *Economia politica*.

o quasi non mai prese parte la popolazione delle campagne, più rassegnata, più isolata dagli altri uomini, più ignara de' progressi. Tuttavia il favorire l'agricoltura non giova tanto a quest'industria, quanto il favorire le arti e il commercio, le quali due ultime industrie, crescendo, chiamano maggior copia di derrate dalle campagne, e spronano gli agricoltori a perfezionare ed accrescere la produzione.

Nulla più nuoce all'agricoltura che il voler regolarla con leggi, ordinare i modi di coltivazione, obbligando a ridurre le terre piuttosto a campi che a prati, o a piantar vigne, premiando chi allevi gelsi, ulivi, ecc., limitando il taglio de' boschi più di quello che esige una giusta tutela degl'interessi di tutti, ecc. Peggio è ancora l'imporre dazi per proteggere l'agricoltura o la pastorizia nazionale, e incagliare le trasmissioni di beni, permettendo feudi, maggioraschi, primogeniture, sostituzioni. La distribuzione delle proprietà vuol esser lasciata libera quanto è possibile, perchè ad essa corrisponde una maggior coltura, la quale può farsi grandissima per mezzo delle spontanee *associazioni*, non mai abbastanza raccomandate e favorite. *L'educazione popolare ed economica* insegneranno al contadino il modo di cavare la più gran copia di prodotti dalle terre, e questa vuol essere particolarmente promossa dallo Stato. Anche la libertà dei testamenti è grandemente utile all'agricoltura; perocchè, quando il testatore non è vincolato da istituzioni di primogeniture, di maggioraschi, ecc., chi riceve da lui un terreno libero può ipotecarlo, e trovar capitali per imprendere grandi bonificazioni e miglioramenti, che non sogliono praticarsi ne' fondi vincolati, per mancanza di capitali,

e per difficoltà di trovarli. Tuttavia nuoce la libertà assoluta; e se l'obbligo imposto al testatore di disporre solo d'una parte di sua eredità liberamente, guarentendo la legittima agli eredi di famiglia, è un legame, che limita il diritto, è tuttavia utile alla distribuzione della ricchezza, e mantiene nelle famiglie la concordia e l'amor del lavoro. Un'altra *guarentigia della produzione agricola* è riposta nella osservanza delle più strette forme legali in ciò che riguarda l'espropriazione per pubblica utilità, che per sè stessa è un male, e dev'esser reso minore, quanto è possibile.

Usavasi altre volte far pagare gli affitti de' beni con servigi personali; la legge deve abolire codeste violazioni della libertà umana. Ma essa non dee regolare gl'interessi nè de' proprietari nè degli affittaiuoli; essa deve rimanersi neutrale, accontentandosi di favorir gli uni e gli altri con un buon regime ipotecario e catastrale, con un buon codice rurale, che regoli la tenuta de' boschi, delle miniere, le servitù prediali, le ragioni di acque e d'irrigazione, le delimitazioni dei terreni contigui, i dritti di pascolo, la caccia, i furti campestri, ecc. Le riforme agrarie, purchè rispettino la libertà, non sono mai soverchie.

Il principale ingerimento, che i governi sogliono prendere nella produzione territoriale, riguarda la *caccia*, la *pesca*, e le *miniere*, che chiamansi industrie estrattive. Le prime due sono limitate, per lo scopo d'impedire la troppo rapida consumazione de' prodotti loro; l'ultima per una soverchia importanza che si dà al diritto di chi scopre una ricchezza celata sotterra. Non è dubbio che lo scopritore meriti un premio, perchè senza la sua scoperta sarebbe forse andata perduta

una ricchezza per il paese; ma derogare al principio generale della proprietà, accordare il privilegio di concessione e il diritto esclusivo all'inventore a danno del proprietario è premio troppo grande. Più ragionevole sembra a noi il regolare la scoperta d'una miniera colle stesse leggi, che regolano il tesoro trovato nel fondo altrui; il quale dividesi a metà fra l'inventore e il proprietario del fondo.

3. — La *produzione manifattrice* è, al pari della territoriale, larghissima fonte di ricchezza; può anzi dirsi inesauribile, ove si badi ai progressi indefiniti, che fecero le diverse industrie od arti, al perfezionamento continuo dei mezzi di produzione delle medesime, dai più rozzi stromenti alle macchine più ingegnose. Tuttavia la libertà industriale è frutto soltanto degli ultimi tempi; e le industrie per essa fiorirono, dacchè fu tolto l'arbitrario ingerimento del governo nel lavoro, di cui erano effetti la proibizione di emigrare, il diritto di lavoro mutato in concessione, i privilegi dati al padrone a danno degli operai, le corporazioni, le arti, le compagnie di maestranze, le giurande guarentite contro la concorrenza, il regime proibitivo e protettore delle industrie, ecc.

Uno de' più utili risultamenti della libertà industriale è la formazione delle *società private* sotto diverse forme, le quali tutte il governo deve lasciar *libere*. Tali sono le *società in nome collettivo*, in cui tutti i soci hanno eguali poteri e diritti, e sono garanti reciprocamente anche colle loro fortune private; le *accomende*, o *società in accomandita*, costituite di soci garanti dell'impresa e di altri semplici capitalisti assicurati; e le *società anonime*, designate dal solo nome dell'impresa, in cui

i soci sono garanti pe' soli capitali messi in società, come nell' accomenda. Queste due ultime forme, nate dalla libertà, sono vietate ne' governi, che si vogliono incaricare della tutela degl' interessi privati; la loro istituzione diede una grande spinta alle industrie, e apparve nel fatto utilissima al pubblico ed agli imprenditori. Da noi tutte le società sono libere; devono però essere accertate con atto pubblico o scrittura privata ed essere autorizzate dal governo; e sono sottoposte a certe regole prima della loro costituzione, a certi limiti per la loro amministrazione, e a una certa sorveglianza, esercitata spesso da regii commissarii, come appare dal Codice di Commercio e dalla legge speciale che riguarda le società anonime e in accomandita. Tutto ciò per semplice tutela della pubblica fede.

4. — L'*industria agricola*, che ha pochi pericoli a temere, che è quasi certa di una sufficiente domanda de' suoi prodotti, e difficilmente vede alterarsi la media dei prezzi sui mercati, *è in condizioni assai migliori* della manifattrice; la quale dee correre i rischi propri di tutte le imprese, prevedere la concorrenza interna ed estera, le condizioni politiche del mondo e de' singoli paesi, la scoperta di nuove macchine, e tanti altri pericoli, che le rendono assai più scarso il profitto, più facile ed improvvisa la perdita. Inoltre essa è costretta, scemando la dimanda, ristagnandosi il commercio, a scemare il lavoro; e in tali casi dee affrontare, oltre al ribasso dei prezzi, il malcontento degli operai rimasti senza lavoro, le coalizioni de' quali possono far sempre più diminuire il credito.

Questi momenti terribili per l' industria, che chia-

mansi *crisi*, possono richiedere l'opera conciliatrice del governo, il quale dee aiutare le private associazioni di sussidi tra operai, calmare il popolo, ordinando inchieste, spargendo savi manifesti e consigli, soccorrendo, ove può, e vietando ogni violenza, che aggraverebbe il male. Ma dalla possibilità delle crisi non deve mai essere indotto a proibire od incagliare la grande industria, e favorir solo la piccola e limitata al commercio interno, la quale già per sè stessa è più sicura, potendo meglio valutare e conoscere i pericoli ond'è minacciata. Incauta politica è quella di tôrre il bene per timore del male.

5.—*Alcuni rimproverano la grande industria* d'essere contraria all'igiene degli operai o perchè malsana, o ai costumi per l'avvicinamento per l'agglomeramento de' due sessi; all'umanità per il lavoro de' fanciulli; all'interesse del povero per l'introduzione di sempre nuove macchine. La prima asserzione è gratuita, essendo provato che l'industria scema le malattie e la mortalità, scemando il vizio, che ne è la prima cagione; se vi è differenza statistica tra le classi agricola ed industriale è in favore di questa, che ha in Francia 1 morto su 47, mentre quella ne ha 1 su 30. Tuttavia il governo dee porre rimedio ne' casi speciali alle cause, che rendono malsana la tale o tal altra industria; promuovere l'introduzione de'ventilatoi nelle fabbriche, istruire il popolo su gli effetti dell' eccesso del lavoro, sull' insalubrità di certe industrie, e sul modo di opporsi e rimediare alle conseguenze loro, ordinare che si usino le necessarie cautele nelle industrie pericolose, premiare chi trova mezzi di diminuire i funesti effetti di certi lavori sul corpo, e rendere tali scoperte popolari,

siccome quella di macchine da sostituirsi agli operai nei lavori di metalli nocivi alla salute, ecc.; quella delle corazze di cuoio per difendere da' continui battimenti il petto de' filatori, delle sedie da telai sospese per corda al soffitto, ecc. Sarebbe degno argomento d'un concorso a considerevole premio, o piuttosto a molti premi parziali.

L'*immoralità* proveniente *dall' avvicinamento de' due sessi* non è provata per dati statistici, i quali anzi provano il contrario; nè è senza rimedio, ove fosse vera; e il governo può consigliare ed anche obbligare moralmente, per quanto ciò è possibile, i proprietari di fabbriche a sorveglianza, la quale è già per sè consigliata dall' interesse del proprietario. Alcuni dissero inumano il *lavoro delle donne* e specialmente *de' fanciulli*; ma, oltrechè il proibirlo sarebbe privare le famiglie d' un mezzo considerevole di guadagno, perderebbersi molti altri vantaggi grandissimi, di cui approfittano gl' individui e la società intera. Infatti il lavoro de' fanciulli aumenta la produzione e la ricchezza, rende operoso l' uomo dalla prima età, si oppone al vizio nascente. Tuttavia l' abuso, che rovinerebbe gli ancor teneri corpi col continuato e pesante lavoro, dev' essere impedito; e, trattandosi di individui, che non hanno ancora l' esercizio de' propri diritti, lo Stato può ragionevolmente tutelarne gl' interessi, obbligando gli imprenditori e proprietari di fabbriche a limitare loro il lavoro ad un dato numero d' ore, a non ammetterli senza scrupolosa visita medica, che li dichiari capaci di sostener la fatica, nè prima d' una certa età, per esempio, otto anni, a lasciar loro il riposo domenicale, a provvederli di maestri che li istruiscano una o due

ore al giorno. Però non tutti i modi, che la filantropia suggerisce, il governo può imporre, senza restringer di troppo la libertà de' cittadini, e recar danno alle industrie.

6.—Finalmente si accusano le *macchine* di rovinare il povero popolo lavoratore; e tuttavia sono le macchine che moltiplicarono senza limite la produzione, facendo concorrere le forze della natura a produr molto con minore spesa e fatica. Son esse che distribuirono al povero oggetti, qualche secolo addietro tenuti di lusso, che diedero lavoro appropriato a donne e fanciulli, che resero l'operaio, da materiale esecutore, intelligente governatore delle forze naturali, che agevolarono i trasporti, ecc. Dicesi che le macchine privano improvvisamente di lavoro molti operai e speculatori al minuto; ciò potrà esser vero al primo apparire d'una macchina nuova, per alcuni pochi generi di lavoro, e per breve tempo; ma ben prontamente al momentaneo dissesto succede un considerevole aumento di lavoro. Sogliono le macchine privar d'impiego alcuni per occupar moltissimi altri, con grande vantaggio di tutti i consumatori; e il governo, che dee pensare a tutti egualmente, non deve togliere un bene assai grande per impedire un piccolo male.

Nel 1769 l'Inghilterra occupava nella filatura del cotone 7900 operai; dieci anni dopo per l'invenzione delle macchine 352,000; nel 1833 487,000, ed altri 333,000 nelle industrie accessorie al cotonificio; oltre ai fanciulli, ai vecchi, alle donne, ai fabbricatori di telai, ecc.; sicchè in tutto poteronsi contare impiegati 2 milioni di persone. Lo stesso dicasi, in diverse proporzioni, delle altre industrie meccaniche: lo stesso delle strade ferrate. Nullameno, potendo occorrere per questa o per altre cause una crisi, il governo deve

cercare i rimedi, non colla proibizione, ma con modi preventivi, quali sono le Casse di Risparmio, le Società di mutuo soccorso lasciate liberamente sorgere tra privati, e favorite con sussidi, l'istruzione, che dissuada i padri dallo stabilire professioni ereditarie in famiglia e gli operai dal darsi ai lavori incerti, ecc.

7.—Complemento delle due precedenti classi d'industrie e produzioni è la *produzione ed industria commerciale*, che si occupa del cambio de' prodotti di quelle, tra gl'individui e tra le nazioni. Il governo può influire sul commercio, regolando il valor commerciale della moneta, gli atti di credito, i mezzi di comunicazione e di trasporto, e la libertà dei cambi.

La *moneta* non è la ricchezza dello Stato; ricchezza vera sono i prodotti, di cui essa è minima parte, utile solo come intermedio de' cambi. Lo Stato deve regolarne la fabbricazione, e soprattutto darle un valor intrinseco quasi eguale al nominale, astenersi dalla fabbricazione di monete, che poco valgano per sè, ed abolire a poco a poco le eroso-miste, che si trovassero da tempo antico in commercio. Stabilito il valore in tariffa non può il governo impedire che cresca d'alquanto o scemi in commercio, secondo la legge di tutti i valori, che è il rapporto tra offerta e dimanda. Moltissimo sarebbe a dire su questa grave quistione, che a noi giova lasciare ai trattatisti di politica economia.

Rappresentanti e vicari della moneta sono gli *atti di credito*, cambiali, biglietti all'ordine, biglietti di banco, ecc., il valor de' quali sarebbe nullo, se non si potessero convertire entro un dato termine in moneta. Crescendo grandemente l'industria, è naturale che si cerchi di fare i cambi colla minima massa di moneta, facendo supplire ad essa carte sicure di credito, le

quali, rappresentando capitali, che non si consumano immediatamente, ma restano un certo tempo in circolazione prima che venga il tempo del pagamento, possono moltiplicare l'industria con minor copia di capitali reali. Il primo atto di credito è l'imprestito; un capitalista dà ad un imprenditore una somma, perchè ne usi nella sua impresa per un dato tempo, e poi gliela renda, pagando un annuo interesse in compenso del fatto servigio. Ognun vede il vantaggio grandissimo di questi atti, e quanto improvido sarebbe il governo, che volesse impedire il prestito ad interesse. Tuttavia tutti i governi posero limiti all'usura; grave e delicata questione, nella quale il tornaconto de' privati e la prosperità delle industrie possono essere in lotta colla morale; questione però sciolta fra noi colla legge del 1858 sulla libertà degli interessi (1).

Ma non sempre il credito è sì diffuso, e i capitali sì abbondanti da render facile il prestito. In uno Stato, per cagion d'esempio, son 2000 grandi fabbricanti; hanno bisogno, per provvedere macchine o materie prime e pagare operai, d'una somma di mille milioni; sul mercato si offrono capitali per 500 milioni soltanto; dovranno adunque quei fabbricanti produrre solo metà di quel che potrebbero; e siccome la quantità di produzione è la ricchezza del paese, questo perderà metà dell'utile, che potrebbero recargli le industrie. Che fa ciascun fabbricante? Ricorre alla *cambiale;* va da Tizio suo debitore; Tizio incarica Caio debitor suo di pagare al negoziante la somma data, indicando il giorno, perchè, e dove; Caio accetta; allora il negoziante con questa carta si presenta a Giovanni, che riconoscendo

(1) V. Appendice.

valida la firma di Tizio e di Caio paga il danaro, ne ritiene un interesse o sconto, e ritira la cambiale. Così il fabbricante può fare una compera di oggetti necessari alla sua industria, o fare un pagamento; e Giovanni, o può aspettar la scadenza della cambiale per farsi rimborsare il denaro anticipato dal primo debitore Caio o da Tizio, o vero fa una girata, cioè cede la cambiale ad un altro suo debitore, il quale può girarla ad un terzo, e così di seguito, con una semplice firma posta da ciascun accettante sul di dietro della carta stessa. Così si raddoppiano, si triplicano gli affari; un negoziante esercita la propria industria per un valore doppio, triplo delle sue fortune, nella certezza o fiducia che la produzione corrisponderà all'aspettativa, e lo porrà in istato di soddisfare a tutte le obbligazioni. La sicurezza di questi atti di credito sta nel credito di cui gode ciascun debitore; il pericolo è nella possibilità che fallisca l'industria da lui esercitata, o che sopravvenga una crisi generale, che ristagni il commercio, e produca fallimenti. Molti governi concedono ai soli negozianti riconosciuti di trarre cambiali: ma la libertà vuole che sia a tutti concesso, come avvenne per legge fra noi.

Simili alle cambiali sono i *biglietti di banco*. I banchieri sono capitalisti, che valgonsi del proprio e del capitale depositato nelle loro mani da altri sotto la loro garanzia, per comperare gli atti di credito dai privati, sborsarne l'equivalente in moneta, e ritirarlo alla scadenza dal debitore, o vero mettere in commercio la cambiale, ritirandone il prezzo da chi ne fa la domanda. Ma siccome uno può far poco, si pensò ad istituire associazioni grandi di capitalisti, o banche, le quali hanno il vantaggio di maggior credito per le mag-

giori forze, e di non far girare le cambiali, ma tenerle nel loro portafoglio, dando in vece di esse tanti biglietti di banco, pagabili dalla banca stessa al portatore, senza termine fisso, cioè *a vista*. Questi biglietti circolano facilissimamente, perchè sicuri. La fondazione di una banca può bastare a render prospera l'industria d'un paese, diminuendo la difficoltà ai negozianti di far accettare le loro cambiali.

Le *Casse di Risparmio* sono specie d'istituzioni di credito, che accettando i depositi dei risparmi degli operai ne corrispondono un annuo interesse. Il governo dee favorire gli atti di credito e le Casse di risparmio, persuadersi a poco a poco a lasciar libera la concorrenza alle banche, ed abolire il privilegio, che incaglia il commercio, e rende più pericolose le crisi.

A favorire il commercio servono pure i *Docks*, o stabilimenti creati nel punto ove finisce una via di mare e comincia quella di terra, destinati a far passare le merci dai bastimenti ne' magazzini, dai magazzini su carri, col maggior comodo, nel minor tempo e colla minore spesa, oltre alla sicura custodia delle merci. Il dock diventa pure una Banca di deposito, ed è utile doppiamente.

Finalmente i *Telegrafi*, che servono a trasmettere in un baleno le idee, le importanti notizie, vogliosi stabilire da un provvido governo in tutti i punti principali dello Stato, e porre in comunicazione coi telegrafi degli Stati esteri, essendo d'immenso aiuto al commercio nazionale.

8. — Tutti i sistemi governativi risguardanti le industrie ed il commercio si possono ridurre a due: sistema protettore, *protezionismo*, *colbertismo*, *e sistema di libertà commerciale* o di *libero cambio*.

È d'uopo premettere che quando noi consumiamo

merci straniere consumiamo valori propri del nostro paese, perchè quelle merci furono cambiate colle nostrali: inoltre, che il danaro non è la ricchezza del paese, ma la vera ricchezza è la grande produzione. I protettori, secondo le dottrine di Colbert, volendo aumentare il danaro, si affaticano ad accrescere la vendita de' prodotti nostrali o l' esportazione, e proibir la compera degli stranieri o l'importazione: quindi pongono dazi gravi sull' esportazione delle materie prime, o la proibiscono affatto, volendo che sien lavorate in paese, e che sieno esportate poi allo stato di manifatture, per cavarne maggior prezzo di vendita; e aggravano di dazi o proibiscono l'importazione, perchè i prodotti stranieri non facciano concorrenza di minor prezzo coi nazionali. Così vogliono favorire l'industria nazionale, e, come dicono, la ricchezza. Il loro sistema si divide in bilancia del commercio, e protezione delle manifatture.

La *bilancia del commercio* è il rapporto tra la moneta uscita e la entrata, e dicono buona l'annata in cui ne entrò più che non ne uscì. Facile è inclinar la bilancia a favor dello Stato, proibendo le importazioni estere e favorendo le esportazioni de' prodotti nazionali. Le altre nazioni diventano nemici e rivali, a cui si vende senza comprar mai. Ma è da osservare che importazione ed esportazione tendono sempre ad eguagliarsi, almeno per il comodo che se ne trae, perchè la domanda accresce il valor delle cose, l' offerta lo scema. Di più la bilancia, aumentando la moneta, la rende stazionaria e inutile in gran parte, perchè non serve tutta alla produzione, nella quale sta la ricchezza. Meno poi frutta il ritenere le materie prime per lavorarle, quando i prodotti di esse costino più, fatti in paese, che fatti al-

l'estero, e mandati a noi. La mano d'opera, costando di più, o manda in rovina i fabbricanti, o danneggia i consumatori, che potrebbero avere gli stessi oggetti dall'estero per molto meno. Finalmente se questo sistema sarà adottato per natural rappresaglia dagli altri Stati, a noi rimarranno i prodotti nostri giacenti, o dovremo offrirli a vil prezzo.

La *protezione* dell'industria nazionale, secondo la quale il governo credesi arbitro e giudice solo competente degl'interessi dei cittadini, consiste nel riserbare ai produttori nazionali il monopolio assoluto del mercato interiore. A qualunque stabilimento, sia bene o mal diretto, produca a caro o a buon prezzo, si dà la guarentigia contro la concorrenza straniera; e per favorire i produttori si nuoce a tutti i consumatori. Ma neppur l'eguaglianza di protezione a tutti i produttori nazionali si osserva dai protezionisti; si favoriscono gli uni a danno degli altri.

Con ciò si lede sempre il diritto naturale di libertà del lavoro e dell'industria. Il fabbricante di macchine può comprar ferro migliore e a miglior prezzo in Inghilterra; vuolsi che lo comperi cattivo e più caro in paese, o s'impone sul ferro inglese un gravissimo dazio, che lo renda caro più che il nazionale.

Ov'è dunque la libertà ed il diritto di proprietà? Se questi ostacoli al libero ingresso dei prodotti stranieri provenissero da prepotenza e da coalizione armata dei privati negozianti, non avrebbe il popolo diritto di invitare il governo a punirli, come turbatori delle libertà pubbliche? E sarà lecito e bello essere usurpatore e prepotente ad un governo? far pagar 30 in paese quel che val 20 fuori, e così toglier 10 al consumatore, per favorire il produttore nazionale?

Si oppone che colla libertà i miseri operai sono rovinati. La qual *cosa è falsissima.* Gli operai desiderano due cose; essere ben pagati, e pagar poco quel che comprano, per goder molto e poter risparmiare. Perchè sieno ben pagati è necessaria la dimanda del lavoro, cioè il grande movimento dell'industria, che dal protezionismo viene impedito; per comprare a buon mercato è necessaria la concorrenza straniera, o la larga offerta de' prodotti e l'abbondanza, che permette i risparmi. Adunque i dazi e le tariffe doganali de' colbertisti creano una carestia artificiale, e, in vece di favorire, costringono a privazioni e miserie i poveri operai; proteggere i grani, le carni nazionali vuol dire torli dalla mensa del povero; lasciarne libero il commercio vuol dire satollare la fame a miglior mercato e con migliori cibi. Ciò provano le statistiche inglesi, in confronto delle francesi, sul consumo annuo delle carni.

Il protezionismo nuoce pure alla morale indirettamente, favorendo il *contrabbando*, che diviene lucrosissimo; direttamente, rimunerando lo spionaggio, e la indiscretezza dei doganieri. È provato che i più attivi contrabbandieri sono gli stessi produttori privilegiati, le spie ed i doganieri.

Riconoscono i protezionisti che, quanto più vasto è il campo di produzione, tanto più il paese fiorisce; e cercano di allargarlo con leghe doganali, conchiuse con pochi paesi, tra i quali stabiliscono la libertà dei cambi, congiurando con essi a danno dei paesi esclusi dalla lega. Ora, se riconoscono il vantaggio del vasto campo di produzione, perchè si fermano a mezzo? Perchè non lasciano ai popoli godere de' vantaggi della lega naturale universale, che toglie le industrie false, permette a ciascuno di coltivare le più adatte e natu-

rali, di produr bene e vender bene, comprando pur bene i migliori prodotti altrui?

La *dottrina protezionista dell' economia nazionale*, opposta a quella dell'economia libera e cosmopolitica, consiste nel voler educare ciascun popolo a fabbricare da sè tutto quello che gli può abbisognare, supponendo che tutti abbiano le stesse forze produttrici da natura. Questa supposizione è chiaramente falsa. Intanto voglionsi render lucrative con mezzi artificiali le industrie protette; il che storna i capitali e le braccia dalle industrie connaturali, che non hanno bisogno di protezione: si ha bensì un lavoro, ma non maggiore, perchè, cresciuto nelle industrie protette, è scemato nelle altre. Il protezionismo adunque può far lavorare, ma male e con minor vantaggio per la società. Inoltre la protezione di certe industrie attira la troppa concorrenza, la quale non produce il buon prezzo, ma fa che il salario cresca, e più non rimanga guadagno; il consumatore intanto paga sempre qualche cosa di più che se comprasse merci venute dall'estere nazioni, che possono mandarle migliori e a più buon mercato; e questo di più è capitale perduto nel maggior costo di produzione.

I protezionisti favoriscono altresì con *premii* l' esportazione di prodotti, a fare i quali importarono le materie prime; restituiscono cioè i dritti di dogana pagati per queste, stabiliscono i *dazi differenziali*, che colpiscono diversamente una merce, secondo che entrò da una piuttostochè da un'altra zona doganale o parte della frontiera, con navi nazionali piuttostochè con estere, o provenienti da un luogo piuttostochè da un altro. Usano poi fare la rappresaglia protezionista, negando l' ingresso ai prodotti d' un paese che lo nega

ai nostri; misera politica, che ricusa una comunicazione imperfetta, non potendo averla perfetta.

9.— Meglio che i dazi, meglio che i trattati giova al commercio la *libertà*, non dovendosi però quelli abbandonare affatto, finchè duri la necessità di venire ad accomodamenti col sistema protezionista adottato in certi paesi. Ciò fece il nostro governo in questi ultimi anni, preparando per gradi la vera libertà dei cambi; il fatto ne provò i grandi vantaggi pei privati, e, ciò che sembra a prima giunta assurdo, per le finanze stesse, che furono largamente compensate dell' abolizione di parte dei dazi dal grandissimo aumento della consumazione. Uno dei mezzi più efficaci a proteggere e facilitare il commercio è quello di accordar *favore e guarentigie alla marina mercantile*, cioè all' insieme degli individui, che si danno alla lunga navigazione per commerci, alla pesca di mare ed al cabotaggio. Da essa lo Stato suol levare i marinai per la marina militare, ed anche navi ausiliarie in guerra. Giova assicurarle buoni porti, e stabilimenti di deposito, e spargere in tutti i luoghi autorità, o Consoli, che rappresentino il governo all' estero, e difendano la nostra bandiera ed i nostri negozianti di mare; far trattati per la sicurezza della navigazione, stabilire scuole di nautica e di costruzione navale, di commercio ecc.

Tutte le riforme ed i mezzi sin qui indicati sono cagione di incalcolabile ricchezza al paese. Quali vantaggi si ritraggano dalla libertà e dall' incoraggiamento delle industrie dimostrano le statistiche commerciali ed industriali; delle quali per la troppa copia delle materie non ci possiamo occupare in un trattato popolare compendioso, quale dev' essere il nostro.

CAPO XI.

DIRITTI IMPERFETTI DEI CITTADINI.

—

CAPITOLO I.

Delle dottrine comunistiche e socialistiche.

SOMMARIO.

1. Il cittadino ha il diritto di procurare il proprio bene. — 2. Quali sieno i veri diritti del cittadino. — 3. Dottrine di coloro che vollero mutare i diritti imperfetti in assoluti e naturali, o sia comunismo e socialismo. — 4. Comunismo, utopia di filosofi non di nazioni, riprodotta in mille forme. — 5. Eguaglianza assoluta; comunisti naturalisti, religiosi e politici. — 6. Repubblica di Platone; Salento; di Fénélon; scuole religiose de' Millenari, de' Chiliasti, de' Terapeuti, degli Essenii, de' Fratelli Moravi, de' Gesuiti del Paraguay, dei Quaccheri, dei Tunkers, degli Shakers e dei Jaults, di Viclefo, di Muncer, degli Anabattisti, di Mathison, di Giovanni di Leyda, utopia degli Icarii e di Tommaso Moro, Città del Sole di Campanella, Oceana di Harrington, dottrine di Hobbes, codice della natura di Morelly, Manifesto degli Eguali di Babeuf; dottrine di Reynal, di Saint-Simon, di Owen, di Fourier; sette moderne di fraternitari, umanitari, unitari, ecc., setta dei Cartisti. — 7. Scuola unitaria di Bentham, scuola statistica, scuola umanitaria politica di Saint-Pierre e filosofica di Leroux. — 8. Caparbietà dei comunisti, e giudizio che ne fece il popolo. — 9. Dottrine socialistiche; loro scopo. — 10. Sistema dell' associazione. — 11. Sistema della reciprocazione. — 12. Sistema del diritto al lavoro.

1. — *Il cittadino ha diritto di procurare il proprio bene*, o di tendere al conseguimento del proprio fine.

A quest' uopo egli può contare su due sorta di *mezzi*, e sono l' uso legittimo di tutti i diritti e il concorso dello Stato. Quanto più una forma di governo avversa la libertà, tanto più il cittadino è costretto ad aspettarsi aiuti dallo Stato; ed infatti nei governi assoluti lo spirito d' iniziativa e di associazione de' privati è quasi sempre nullo. E lo Stato siccome non può soccorrere tutti e far tutti contenti, è indotto a rendersi amici quelli, di cui più ha da temere, con privilegi e favori, ed escludere dal godimento degli stessi vantaggi tutti gli altri. Da ciò l' errore, che è a molti comune, di tutto pretendere dal governo, tutto aspettarsi dalla società, e poco o nulla fare per sè; da ciò la serie infinita de' diritti verso lo Stato, che alcuni vollero attribuire ai cittadini, siccome diritti inerenti all' idea stessa di società, assoluti e perfetti.

2. — I *veri diritti del cittadino* son quelli che riguardano l' esercizio libero delle sue forze e facoltà; abbiam detto quali sieno i civili pubblici, e come di ciascuno di essi il cittadino possa pretendere dallo Stato la guarentigia: diremo nella seconda parte dei politici, e nell' ultima dei nazionali. Fuori di questi il cittadino non ha altri diritti perfetti verso lo Stato. Tuttavia, siccome tra uomo ed uomo esistono, oltre i doveri di giustizia, quelli di carità non è fuor di ragione affermare che anche la società, o lo Stato, partecipando della natura morale degli individui, abbia ad osservarli. Ma non deve mai dimenticare, chi pretende dallo Stato l' osservanza di tali doveri, e vanta verso di esso corrispondenti diritti, che primo ed unico assoluto dovere di chi tiene il governo della società è di guarentire i diritti individuali perfetti, o sia la libertà; adempiuto

che egli abbia a questo, potrà darsi pensiero di aiutare i cittadini e soddisfare ai doveri di carità, per quanto è possibile ed in proporzione dei mezzi, che la sovranità legislativa gli concede di adoperare a tal fine. I *diritti* di quest' ordine chiamansi appunto *imperfetti*, perchè la misura di essi è determinata dalle forze, o dai mezzi che lo Stato trovasi avere, e perchè lo Stato non può guarentirli assolutamente, ma solo soddisfare ad essi entro certi limiti. E noi ne parliamo dopo i diritti pubblici civili e prima dei politici, perchè essi tengono della natura degli uni e degli altri.

3. — Ma prima di esaminare quali sieno questi diritti, o, ciò che torna lo stesso, quali sieno i doveri morali dello Stato verso i cittadini, giova ricordar brevemente le *dottrine* di coloro *che vollero mutar tali diritti* imperfetti del cittadino in diritti *assoluti e naturali*, e imporre come perfetti i corrispondenti doveri allo Stato.

Queste dottrine si esprimono con due idee complesse sotto i nomi di *comunismo e socialismo*. Il comunismo è l'insieme di tutte le dottrine, tra loro diversissime, che mirano a render felice l'uomo coll'obbligare lo Stato a distruggere in tutto o in parte le diseguaglianze naturali, e di fatto; il socialismo è l'insieme di tutte le dottrine, pur diverse tra loro, che mirano a render felice la classe più povera, obbligando lo Stato a regolare arbitrariamente il lavoro. Si l'uno che l'altro negano in tutto o in parte la libertà umana, sostituiscono lo Stato all'individuo, sciolgono questo dal dovere di provvedere a sè, per caricarne lo Stato, negano insomma i diritti individuali, e li riducono ad un solo, che è il diritto di vivere a spese di tutti. Con ciò di-

struggono la libertà, la responsabilità, la punibilità delle azioni, e, particolarmente i comunisti, la famiglia, la patria, la religione e la stessa virtù, paghi dell'esistenza materiale.

4. — Parlerò prima del *comunismo*. Le conseguenze, ora enumerate, dell'eguaglianza assoluta, propugnata dai comunisti, spaventarono non pochi fra di loro, i quali con mille maniere cercarono di modificarle, di attenuare i perniciosi effetti, che necessariamente derivano dal principio dell'assoluta eguaglianza, di rimediare alla violazione della libertà con leggi arbitrarie, proposte con intenzione di bene, ma tutte inefficaci, perchè false nel primo loro fondamento. Nè, com'era da aspettarsi, riuscirono a persuadere gli uomini, i quali, solo che abbiano fior di senno e barlume di logica, giudicano a primo aspetto la falsità delle loro dottrine. Nè qui staremo noi a farne un esame, od una critica generale, paghi di tutto ciò che si è detto parlando dell'eguaglianza di diritto, delle diseguaglianze di fatto, della libertà di lavoro e della proprietà. Osserveremo soltanto che, ammesso il principio dell'eguaglianza assoluta e della sostituzione dell'azione governativa all'azione individuale, tutte le conseguenze, che sopra accennammo, seguono inevitabilmente, per la stessa necessità logica che fa ad ogni causa seguire tutti gli effetti, dei quali è capace.

Il comunismo *è utopia di filosofi, non di nazioni;* nondimeno si trova in *mille forme* riprodotta in tutti i luoghi e in tutti i tempi. La *ragione* è chiara; da per tutto e sempre furono ricchi e poveri, quindi felici, almeno in apparenza, ed infelici, tenaci quelli dei loro beni, invidi questi e desiderosi di parteciparne. Suolsi attri-

buire ogni dottrina comunistica a filantropia, la quale è vera in molti casi, in molti altri simulata e falsa, se si giudica dalle intenzioni e dai fatti; è poi falsa sempre nell'essenza, perchè tende a distruggere nell'uomo ciò che v' ha di più nobile, la libertà e la virtù.

5. — *L' eguaglianza assoluta* fu dedotta dai comunisti ora dal diritto naturae, ora dalla religione, ora dalle leggi; e ne nacquero le diverse dottrine dei comunisti *naturalisti*, *religiosi* e *politici*. Ma non si vide che l' eguaglianza naturale è collegata colle naturali disuguaglianze, che rendono ogni uomo diverso da un altr' uomo; la religiosa è regolata dalla dottrina capitale del merito e del demerito, della libertà e della responsabilità, del premio e della pena; la civile o politica è subordinata alla legge naturale delle capacità, e alla legge morale della responsabilità, che include il premio e la pena. Da tutte e tre adunque le specie di eguaglianza emerge la libertà, che è lo scoglio, contro il quale tutti i comunisti hanno fatto naufragio. A costoro basterebbe dimandare che mai sia questo spirito, che pensa e vuole, questo cuore che sente ed ama, questa coscienza intima d' una legge morale, d' un Dio, d' una vita seconda. Ma eglino negano tutte queste cose; ed è ragione, altrimenti dovrebbero negar le loro dottrine.

6. — Doloroso è il vedere uomini, mossi la maggior parte da amore dell' umanità, riuscire ad uno stesso fine coi più caldi difensori della tirannide, i quali pure ammettono la proprietà di diritto collettivo, confiscano la libertà dell' individuo a pro dello Stato, sostituiscono alla volontà privata quella del sovrano, di tutto e di tutti signore. E però chi voglia difendere la società dal

comunismo non ha che a *dar forza al principio della libertà*, come chi voglia difenderla dalla tirannia. Ma vediamo brevissimamente la storia delle comunistiche dottrine.

Il più celebre ed antico comunista fu *Platone*, che nella sua *Repubblica* pose i germi di tutte le dottrine, che seguirono. Egli appartiene al novero de' comunisti, che domandarono i beneficj dell' eguaglianza assoluta non per tutti, ma per classi privilegiate. Egli ammise infatti queste classi, e quella degli schiavi; pose tutto in comunione tra i magistrati, o savi, i guerrieri, o prodi, e i lavoratori, o temperanti, cioè fra le tre razze d' oro, d' argento e di ferro. Si crede però ch' ei volesse fare una satira arguta della società Ateniese. Ne fece una breve e sensata critica Aristotele nella sua *Politica*.

Fénélon sotto Luigi XIV imitò le idee di Platone nel suo *Salento*. Pochi filosofi tra' Romani seguirono le idee del sommo greco. A torto si annoverano fra i comunisti i Gracchi, i quali colla *legge agraria* chiedeano soltanto la distribuzione al popolo povero delle terre state conquistate in guerra, siccome era prescritto da legge antica, le quali erano state dai patrizi ingiustamente usurpate; ma non combattevano la proprietà, nè l' eredità.

Dai primi tempi della Chiesa cristiana cominciarono alcune scuole comunistiche *religiose*, ispirate dal dogma della fratellanza ed eguaglianza universale. *Papias* diede origine alle dottrine di Towers, ed alle sette de' *Millenari*, de' *Chiliasti*, ecc. Predicavano l' eguaglianza assoluta e la fraternità, la quale è possibile soltanto in un mondo morale perfetto; non voleano pene per delitti,

ma ammettevano la sola virtù. *Bellamy* e *Worthington* applicarono tali idee ad un loro vasto progetto industriale, e *Sherlock* all'agricoltura.

Altre sette comuniste religiose furono quelle de' *Terapeuti* e degli *Essenii* seguaci di *Filone* e di *Giuseppe*, che ammisero proprietà e pasto in comune, onde vennero gli *Agapi* de' primi cristiani, e le regole di continenza monastica. Eglino però non sagrificavano la proprietà per la terra, ma per il cielo. Alcune sette aggiunsero la comunanza delle mogli, crearono una gerarchia religiosa con una devozione straordinaria di culto mentale a Gesù. Tale fu la setta de' *Fratelli Moravi*, che tuttora vivono in picciol numero in parecchi paesi austriaci, lavorando ed educando i figli in comune.

Simile alle precedenti fu la comunità istituita da' *Gesuiti* nelle colonie indiane del Paraguay; i quali però furono in parte civilizzatori, potendo il comunismo tra selvaggi essere il primo passo ad un buon ordinamento sociale. Ogni indiano aveva un gregge, un pezzo di terreno, e lavorava per gl' infermi, per il culto, pel pagamento del tributo al re di Spagna, e per la comunità. Ma questa civilizzazione effimera cadde ben presto (1760).

La setta religiosa dei *Quaccheri* predica tuttora l'eguaglianza assoluta, la carità esemplare, e vive in comunità. Alle incessanti proteste di essa è in parte dovuta l'abolizione della tratta dei Negri. Non molto dissimili sono i *Tunkers* e gli *Shakers*, che ammettono la comunità, ora obbligatoria ora facoltativa: e i *Jaults*, che formano una particolare colonia agricola nel comune di S. Bénoit des Bois.

Pacifiche erano queste scuole informate dallo spirito

de' monasteri; l'esempio dei quali però si addusse a torto in difesa del comunismo, essendo essi unioni spontanee di persone devote per zelo all'abnegazione della volontà ed al sagrificio delle ricchezze, ed estranee agli affetti di famiglia. Nè fra di esse mancarono i delusi, anelanti di viver da soli, di provare le gioie domestiche, di possedere.

Ma furonvene alcune, che predicarono il saccheggio in nome dell'eguaglianza e di Dio. *Viclefo* con centomila protestanti nel secolo 14.° fe' tremar l'Inghilterra; *Muncer* co' suoi luterani assali e divise le proprietà a Mulhausen, e le bande di *Anabattisti* per trent'anni devastarono l'Alemagna; *Mathison* ordinò il sacco delle case, *Giovanni di Leyda* predicò la poligamia, e primo egli ebbe diciassette mogli.

Ma negli ultimi secoli la maggior parte de' comunisti furono laici.

Tommaso Moro sotto Enrico VIII volle nella sua *Utopia* ogni cosa comune, il lavoro obbligatorio, anche agli ospiti, il governo tutto elettivo. Quasi a simboleggiare le dottrine temerarie la sua setta si chiamò degl'*Icarii*.

Campanella nel secolo 17.° (1637) nella *Città del Sole* inventò una gerarchia delle capacità, distributrice del lavoro in comune. Ordinava i maritaggi tra persone diverse d'indole e di qualità corporali; volea tolto il danaro, non condannava la promiscuità delle mogli. Poco diverse idee predicarono Buonarroti, Bodin (1576) Rogero Bacone, Arnaldo di Villanova, Raimondo Lullo, Giordano Bruno, Van-Helmont, Telesio, Ficino, Pomponazzo, Reuclino, Pico della Mirandola, Munster, Galiani, Patrizio, Cardano, Vanini, Savonarola ed altri o precursori o seguaci del Campanella.

Harrington nell' *Oceana*, repubblica da lui sognata, die' il potere a tutti per turno, anche agl' inetti; volle fare una distribuzione agraria secondo i gradi, ma non tenne conto delle proprietà mobili, e credè che la frode non dovesse sottrarle alla distribuzione.

Opposto al democratico Harrington fu *Hobbes*. scettico e sensualista politico, che ammise la sola certezza fisica e negò la morale, chiamò felicità ciò che si appetisce, verità ciò che conviene, dichiarò gli uomini essere lupi nati a divorarsi fra loro, e per evitar l'anarchia destinolli a servire un re padrone di tutto e di tutti, regolatore infallibile, inviolabile, governante col terrore; non vedendo, che, lupo anch' egli, avrebbe divorato i suoi sudditi. Rese per tal modo obbligatoria la schiavitù, tolse la discussione, sperò la pace perpetua dall' arbitrio; sebbene, strano a dirsi, egli fosse di amabilissimo cuore.

Altri sistemi comunistici furono quelli degli *Ajaoanii*, l' origine dei quali s' attribuisce a *Fontenelle*, dei Savarambi (Brusselle 1677), de' Cessarei (Londra 1764), delle *Api* (nel secolo scorso), di Ramus, di Bayle, di Elvezio, di Condorcet, di Mercier, lo Specchio d'oro di Wieland, il Catechismo di Boissat.

Morelly (1755) nel suo *Codice della Natura* diffuse le idee de' suoi predecessori, e v'aggiunse le sue. Volle ogni cittadino uomo pubblico sostentato ed impiegato dallo Stato; proibì il risparmio, non pensando che a ciò occorreva una polizia orribilmente vessatrice, che con occhi d'Argo costringesse tutti al lavoro, secondo una sua legge agraria e una legge di cambio dei prodotti. Egli rendeva il matrimonio obbligatorio a diciotto anni, cedeva i figli di tutti allo Stato, proponeva una pena a chi

volesse riprodurre l'abborrita proprietà, ed a chi violasse le leggi, ed in ciò solo fu logico. Ebbe egli il merito di proporre per il primo l'uso del sistema metrico decimale.

Più presso a noi *Babeuf* col Manifesto degli Eguali, di cui fu capo, disse sola buona la proprietà collettiva; propose una espropriazione generale per violenza in pro del governo, obbligando questo a render tutti felici. Divise i paesi in *zone*, secondo i vari generi di coltura, compensò le povere col di più delle ricche, e sospendendo la distribuzione delle derrate si propose di ridurre al dovere colla fame le zone, che si ribellassero; nè vide che la fame avrebbe loro mostrato la via di recarsi ai granai dello Stato. Diede al governo tutti i neonati da allevare, proibì la discussione, la letteratura, il lusso delle città; volle che le assemblee popolari delegassero i poteri ed insieme li ritenessero in sè, che i gradi dell'armata fossero elettivi, temporanei e il soldato potesse divenire alla sua volta generale e il generale ritornar soldato. Nessun conto tenne della famiglia, e sognò che il popolo si adatterebbe alla schiavitù ed all'indifferenza per un materiale compenso.

L'*abate Reynal* pretese che alle proprietà dei defunti non fosser chiamati i figli o i congiunti, ma la massa del popolo, considerandole come patrimonio pubblico, e dicendo che un uomo, il quale finisce la sua carriera, non ha più diritti. Con ciò volea mantenere una eguaglianza approssimativa delle proprietà private; le pubbliche destinava a sollievo degl'indigenti, ed a premio della virtù e dell'ingegno. (V. Storia filosofica degli stabilimenti degli Europei nelle due Indie). Noi già confutammo queste dottrine parlando della proprietà.

I tre più celebri comunisti moderni Saint-Simon, Owen e Fourier scrissero le loro opere nel principiare del secolo; il primo durante le guerre napoleoniche, il secondo ne'tempi della Restaurazione, il terzo dal 1808 al 1829.

Il conte di *Saint-Simon* francese volle spartire lavoro, ricchezze, eredità fra tutti secondo la capacità, e per il solo interesse della comunità. Limitò l'uso delle proprietà, così spartite, alla vita dell'uomo; fece tre categorie di cittadini, dando il potere spirituale ai sapienti o preti sociali, il civile ai proprietari o meglio usufruttuari, l'elettorale a tutti. Ai governanti e impiegati assegnò per sola mercede l'onore, con ciò mostrando di conoscer ben poco gli uomini. La gerarchia delle capacità è base della famiglia Sansimoniana. Mentre la religione di Cristo conduce alla privazione, quella di Saint-Simon guida al piacere, con un misto informe di sensuale e di spirituale. Il suo governo è una teocrazia materialistica. Alla carica di prete sociale ei volle ammessa anche la donna, cui volle emancipata e destinata a sviluppare gli appetiti del senso e dell'intelligenza. Pare che qualche cosa di simile vogliano gli odierni *bloomeristi*, che domandano l'assoluta emancipazione della donna. Seguaci di Saint-Simon furono Comte, Rodrigues, Enfantin, Bazard, ed altri. Tennero scuole e circoli, arringarono in piazza, pubblicarono giornali, modificarono le dottrine del maestro, ed ebbero un interprete ed un organo delle loro idee nel giornale il *Globe* per opera di Pietro Léroux (1831). Fecero pure esperimenti con quattromila operai; ma infine, per le politiche vicende e per la prigionia di Enfantin, non rimase di questa scuola che la memoria.

L'inglese *Roberto Owen* volle toglier di mezzo religione, famiglia, matrimoni, proprietà, doveri e diritti, riducendo l'uomo alla condizione dei bruti. Limitò il destino di lui alla terra, e del destino e della natura lo fece schiavo in tutte le cose, e perciò non mai meritevole di premio o di pena. Nessuna religione gli parve necessaria. Tolse ogni superiorità, obbligò tutti al lavoro, assicurò a tutti il nutrimento; divise la società in piccoli centri agricoli e manifattori; ammise senza limiti il divorzio, abolì la famiglia, e volle sostituire al denaro una carta del valore di tante ore di lavoro. Con ciò distrusse la eguaglianza assoluta, ch'e volea introdurre, essendo il lavoro naturalmente diverso. Tale carta dovea darsi in cambio de' prodotti. Nessuno mai era proceduto tant'oltre, o, per dir meglio, era stato così conseguente. Tuttavia, mitissimo di cuore, padre amorosissimo de' suoi filatori dello stabilimento di New-Lamark, applicando in qualche parte il suo sistema ottenne prodigiosi effetti, ed ebbe onori da tutta Europa. Ma quando si volse ad altri luoghi, ed a società più grandi, come a New-Harmony e ad Orbiston, la sua grande abilità e dolcezza non trovarono la docilità degli operai di New-Lamark, e fallirono le prove delle sue *società armoniche* o *cooperatrici*. Egli fondò un congresso centrale a Manchester, e sessantuna società per l'Inghilterra. La sua setta fu sempre pacifica, ed è oramai scomparsa dalla società inglese.

Carlo *Fourier* immaginò un *meccanismo societario*, con un armonico equilibrio e colla soddisfazione di tutte le volontà, di tutti i piaceri, i quali, secondo lui, sono fonte della morale. Non ammise delitti nè pene, quasi potessero cancellarsi dal mondo con un tratto

di penna. Classificò le passioni, divise lo Stato in *Falangi armoniche*, cui dovea movere una forza di *attrazione appassionata* svolta dal lavoro. Distribuì ogni falange in serie, ogni serie in gruppi di sette, o nove individui; *Falanstero* chiamò il domicilio d'una falange, luogo elegantissimo, comodissimo, ove ognuno viveva a suo gusto, lavorava per obbligo a brevi periodi di tempo, dividendo i frutti in ragione del capitale, del lavoro, del talento e dei titoli. L'assemblea generale classificar doveva le capacità, sa il cielo con qual criterio, ed eleggere la gerarchia del governo, anche fra le donne, che di questa dottrina furono calde partigiane. Ma le prove di falansteri fatte in Francia, in Africa, negli Stati-Uniti, nel Brasile fallirono tutte.

I più *recenti comunisti* partecipano delle scuole di Owen e di Babeuf, e si accostano ai socialisti, formandone quasi l'anello di concatenazione. Nel 1839 i detenuti politici in Francia tentarono una rivolta armata; a Lione formossi una società comunistica sotto specie d'istituzione di beneficenza; a Parigi parecchi giornali tentarono diffondere le idee oweniane. Ne nacquero le varie sette de' *Fraternitari*, *Umanitari*, *Unitari*, *Comunitari*, *Comunionisti*, *Comunantisti*, *Razionalisti*, *Icarii*, ecc. Degli Icarii fu capo Cabet, che volle la tavola comune, le donne emancipate; fissò per legge l'ora del levarsi e del dormire, ordinò quattro pasti, e simili altre stranezze.

La *setta dei Cartisti* cominciò con idee comunistiche in Inghilterra quando, abolitesi le elemosine obbligatorie per parrocchie (1834), si apersero in compenso case di lavoro. Insorsero tumultuando più di settecento mila operai e ricusarono di entrare in esse; si formarono

associazioni (strike) contro i proprietari o padroni delle fabbriche. Ma a poco a poco tali associazioni si fecero pacifiche, e s' accontentarono di chiedere con mezzi legali la riforma elettorale; ne sostennero infatti le parti in Parlamento Fergus O' Connor ed altri. Oggi questa società o unione del lavoro (*Trade's Union*) conta due milioni di membri in trecentosettanta comuni.

7.— Un misto di comunismo e di socialismo furono pure *le scuole utilitarie* ed *umanitarie*. Degli utilitari fu capo l' inglese Geremia *Bentham*, potente ingegno, che pubblicò le sue opere in sessant' anni (1771-1821); egli sostituì l'interesse alla virtù come principio delle azioni, tutto spiegando colla morale dell' utile. Condannò la religione cristiana, trovò l' utile fin nel dolore; la sua dottrina conduceva a dichiarar buona, purchè utile, qualunque depravazione.

La *scuola statistica*, travisando i principii di Malthus, propose per motivi di utilità politica di regolare e frenare l' aumento della popolazione con mezzi inauditi, che valgano ad impedire la soverchia propagazione della specie, ed a mutarla in ciò che chiamano *propagazione intelligente*.

Gli *Umanitari*, ambizioso nome di cui alcuni vollero arrogarsi il privilegio, si dividono in *politici* e filosofi. De' *politici* fu capo l' abate Saint-Pierre, che propose una divisione stabile del mondo fra le case regnanti, strette in perpetua alleanza, per guarentire la pace universale. Un disegno consimile avea già formato Sully ministro d' Enrico IV nel 1603. In gran parte professa oggi le stesse dottrine il congresso inglese della pace, del quale è capo Cobden, ed è fautore il francese Lamartine. L' alleanza dei re di Saint-Pierre,

con una dieta permanente, o tribunale inappellabile per le controversie internazionali, è un ingenuo e magnifico sogno.

Degli *umanitari filosofi* è capo Pietro Leroux, ch'ebbe guasto l'intelletto dalle adulazioni. Egli trova nell'odierna famiglia il dispotismo della paterna potestà, nel governo quello della gerarchia, nelle proprietà quello della ricchezza; vuol quindi la famiglia senza erede, la patria senza suddito, la proprietà senza proprietario. Dice il precetto *ama il prossimo* contrario all'altro *ama te stesso*; e sostituisce alla carità la *solidarietà* o l'obbligazione in solido, o scambievolezza di aiuti, cui crede un suo mirabile trovato, nè spiega come differisca dalla carità, se non è per ciò, che questa è libera e meritoria, quella è imposta per legge, e mena alla schiavitù. Egli si divaga in un mondo di nuvole; crede che gli uomini dopo morte si riproducano quaggiù più perfetti, e che noi siamo una stirpe rinata. Dichiara inutile la Chiesa, bastando il suo principio ad obbligare i cuori.

8.— Tutti i comunisti, sia che si accontentassero di teoriche speculazioni, sia che ne volessero tentare l'esperimento, posero una *caparbietà* incredibile *nelle loro dottrine*, e molti si credettero dalla Provvidenza destinati a rinnovare il mondo. E fuvvi tra loro chi, tra i vaneggiamenti e le utopie, propose utili verità ed idee generose, aprendo nuovo campo d'indagini ai reggitori degli Stati, e molt'oro lasciando sepolto fra le inutili arene. Parecchi sostennero persecuzioni, e pagarono la pena della loro improvvida filantropia col carcere, siccome Bacone, Campanella, Van-Helmont, Hell, Pomponazzo, o colla morte, siccome Bruno, Savonarola, Harrington, Moro, Ramus, Telesio, Vanini.

Il *popolo* vide sempre nel comunismo l'usurpazione e la servitù; ma non sempre conobbe il danno delle scuole utilitarie ed umanitarie, che, fingendo rispettare i diritti e le tradizioni universali, falsano l'indole delle istituzioni sociali, e tentano abbacinare i malcauti colla pompa di splendide promesse. A queste scuole s' informarono i socialisti, dei quali ci rimane a dir qualche parola.

9. — I *socialisti*, proclamandosi difensori del povero e specialmente dell'operaio, cercano di trarre a sè il popolo con infiammate parole, col chiamar giusta e santa l'opera loro di riformare senza distruggere, di conservare il bene e tor di mezzo il male; e di tali promesse armati e del pomposo manto di filantropia ricoverti, procedono a capo di malcontenti operai alla rivolta, per rivendicare, come dicono, il sacrosanto diritto al lavoro. Vivere lavorando, o morir combattendo, è il motto della bandiera, che gittano al popolo. Nè però osservano l'eguaglianza, che hanno sempre sulle labbra; perocchè alle sole classi manifattrici intendono che si provveda, e trascurano la più numerosa, l'agricola, più delle altre bisognosa e infelice. Più facile in verità è ottenere tumultuose ovazioni e ritrovar partigiani nelle città e ne' grandi centri delle industrie, fra le fantasie d'ordinario vivaci degli operai. Per buona sorte i popoli intravedono queste ambiziose mire, e di tali falsi amici diffidano, presaghi de' mali, che loro vanno preparando. Tuttavia è pericolo che i buoni operai non si lascino illudere dalla magniloquenza di cotestoro; ned è inutil cosa confutarne le dottrine.

Il *socialismo*, che, raccogliendo l'eredità del comunismo, protesta di condannarne le utopie, *mira* in ge-

nerale *a sgravare il povero ed il delinquente dalla responsabilità di violenze o delitti*, per versarla tutta sulle spalle dei facoltosi e de' governanti. La religione e la filosofia a torto si volgono all' individuo per ispirargli il sentimento del dovere; i socialisti tutto perdonano al vizio in lacere vesti, di tutto accusano la civiltà. Di questa son frutti, a parer loro, la miseria e i delitti; nel che la storia de' tempi barbari dà loro una solenne smentita. E però vogliono cambiare la civiltà, sostituirne una nuova, che riformi le condizioni del lavoro, e rivendichi al povero i suoi diritti. Le loro esagerazioni posero in tanto sospetto gli amici dell' ordine e della pace sociale, che anche i promotori di buone e giuste riforme furono tacciati di socialisti, nel senso men buono della parola, la quale secondo le intenzioni di chi la inventava dovrebbe significare filantropi e riformatori de' vizi sociali.

Distinguonsi i socialisti in *statistici*, *filosofi* e *romanzieri*. Gli statistici ingrandiscono con cifre esagerate i mali della società, e ne porgono spaventevoli quadri, dicendo i rei vittime delle sociali ingiustizie; i filosofi riescono alla stessa conchiusione coi sofismi; i romanzieri fanno senza scrupolo l'apologia del delitto, e, ne' loro romanzi fantastici e *sentimentali*, ne dipingono gli autori come angeli traviati per colpa delle istituzioni sociali, studiandosi di rendere amabile il vizio.

I principali sistemi socialisti, che proposero un nuovo indirizzo al lavoro, sono quelli dell' *Associazione*, della *Reciprocazione* e del *Diritto al lavoro*. Tutti ammettono la proprietà individuale, ma chiamano tiranno il capitale o la ricchezza, accusano di tutti i mali la libera concorrenza del lavoro, e ne pretendono dalla legge i rimedi.

10.— I fautori dell'*Associazione*, perchè cessi la guerra della concorrenza, e l'operaio trovi facilmente il capitale per farsi intraprenditore, propongono vaste associazioni, che lavorino per proprio conto, ed abbiano i frutti del capitale, di cui ora godono gli speculatori. E siccome molti lavori sono fatti per minuto dai singoli operai, che amano star soli, e non possono per l'indole del loro lavoro, o non vogliono essere tirannicamente associati, sparpagliati come sono per tutto lo Stato, si riduce questo sistema ne' pochi grandi centri delle industrie e delle manifatture. Ma come obbligare lo Stato a dar loro danaro a spese de' contribuenti, senza offendere l'eguaglianza, non dandone a tutti i lavoratori, principalmente della campagna, per rendere privilegiate società ed imprese, che pur troppo vediamo il più delle volte fallire, specialmente se amministrate da molti, che non hanno la perizia, la sagacia, la calma e l'interesse proprio, che ha uno speculatore? Nè il capitale, ove lo Stato lo neghi, potrà pretendersi dalle banche che, prive di guarentigia, o andranno in rovina, o si rifiuteranno, o pretenderanno interessi sì gravi da render vano il vantaggio dello speculare a proprio conto. Se poi vuolsi formare il capitale co' risparmi degli operai, oltre la difficoltà di averli consenzienti, si esporrà a quasi certa perdita un patrimonio, che dovrebbe esser sacro; si raffredderà lo zelo del lavoro, perchè nelle speculazioni di società vaste gl'interessi di tutti sono di nessuno. Le associazioni di operai vogliono essere volontarie, non imposte dalla legge, ed esser fatte non per arrischiate imprese, ma piuttosto per produrre oggetti di consumazione generale, e continua, in cui la mano d'opera costituisca il maggior valore, e piccolo sia il capitale.

Di questo genere sono i *lavori a cottimo*, ne' quali uno o più abili operai od artisti si assumono un' impresa di grandi lavori, o di lavori parziali, e si associano molti operai, che liberamente e lietamente li seguono, ai quali distribuiscono tante piccole imprese secondarie, o forniscono la mercede secondo il lavoro che fanno. Per tal modo il salario cresce col lavoro, è più facile il risparmio pei momenti di crisi, ed anche il novizio trova modo di guadagnare secondo la poca abilità sua, mentre impara sotto la direzione altrui. Questo modo di associazione è applicabile a tutti i lavori, ed è frequentissimo in quelli di campagna. I vantaggi, che se ne ottengono, e la spontaneità degli operai che s' impiegano in queste speculazioni e in questi lavori, sono sufficienti risposte a quelli che vi scorgono una immorale speculazione di operai su altri operai, o come dicono, l'*homme exploité par l' homme*.

Il sistema dell' associazione non riesce a togliere la concorrenza, se non è imposto per forza; nè produrrebbe alcun bene, scemando l' emulazione propria di chi lavora per conto privato, e con essa la quantità dei prodotti. Così oltre a riuscir dannoso al lavoro, nuocerebbe ai cittadini per l' aumentar de' prezzi, e sarebbe inutile agli operai per il corrispondente aumento de' prezzi degli altri oggetti di prima necessità; laddove è provato che per la concorrenza il maggior numero degli operai guadagna, cadono le industrie false e forzate, che vivono alle spalle degli operai, e fioriscono le industrie naturali, le quali ricavano di che fornire a chi lavora sufficiente salario.

11. — I seguaci del sistema della *Reciprocazione* non avversano la concorrenza e il basso prezzo; vorrebbero

anzi abbassarlo ancor più, decretando per legge la diminuzione delle rendite e del valor delle cose, in proporzione della diminuzione de' salari. A tutti, dicono, converrà di non pagare più di quello che la legge stabilisce. Siccome però d' ordinario i capitali son ricusati, eglino aboliscono il danaro, e sostituiscono ad esso una carta, creando una banca di cambio, che tenga in pegno, quasi ipotecata, l' intera produzione del paese, e dalla quale ognuno possa ritirare in carta il valore, che gli abbisogna, all' ordinario sconto. Così non sarà più chi dica: *quest' oggetto è troppo caro*, o *non ho denari*.

E se ne promettono mirabilia. Ma come fissare ad arbitrio i prezzi senza entrare in tutte le case, esser presente a tutti i contratti, regolare i pensieri ed i gusti, impedire ogni frode, ed ogni vendita a prezzo maggiore? Certi oggetti spariranno dal commercio, e si venderanno più cari in segreto. Il cambio è effetto del lavoro; ma se io offro grano a tutti sarò rimandato. E la carta vorrà darsi a tutti senza malleveria? Non avrà alcun valore, e non la vorrà nessuno. O vero si vorrà spiare la condotta di tutti per conoscerne la probità e moralità? Ne verranno esclusioni molte volte ingiuste, e saremo da capo a dover provvedere agli esclusi con un altro sistema. O, infine, per ottenere la carta, si depositeranno le mercanzie? La banca sarà allora un Monte di Pietà obbligatorio, utile ad alcuni e in certi casi straordinari, ma non sempre ed ai più, i quali colle mercanzie alla mano trovano anche il denaro.

12.— I fautori del *Diritto al lavoro* non vogliono tôrre, nè la concorrenza, che è stimolo al lavoro, nè il denaro,

che è stromento necessario de' cambi. Vogliono che lo Stato guarentisca, o distribuisca lavoro a tutti, sia capitalista universale, o impresaro universale di tutte le industrie, classificando gli operai per ciascuna industria. Esiste naturalmente questo diritto al lavoro, cioè a farsi fornire lavoro dallo Stato? No. Esiste la libertà di lavorare, cioè di procurarsi e fare lavori; l'uomo privo, senza colpa, di lavoro od impotente può chieder soccorso dallo Stato, non pretenderlo assolutamente, perchè lo Stato non è tenuto all'impossibile. Inoltre, guarentito il lavoro agli uni dovrebbe guarentirsi a tutti, e dare compensi al medico senza malati, all' avvocato senza clienti, allo scrittore senza editori, ecc. Così rovinerebbersi in breve tutti i possidenti e contribuenti, e si nutrirebbero gli oziosi. Se lo Stato per diminuire la spesa vorrà pagar tutti egualmente, nessuno più sarà che coltivi le belle e nobili arti; o si dovranno costringere a lavori rozzi e manuali lo scultore, l'avvocato, il poeta, che non vi reggeranno, come non abituati ed allevati in tutt'altri costumi. Se per toglier l'ozio vorrà lasciarsi allo Stato la scelta tra i veri bisognosi e gli oziosi si porrà il preteso diritto al lavoro in balia del potere, che lo rispetterà Dio sa come.

CONTINUAZIONE

DEL

CAPO XI.

—

CAPITOLO II.

Doveri morali dello Stato verso i cittadini.

SOMMARIO

1. Sono falsi i principii su cui si fondano le dottrine esposte nel capitolo precedente; la libertà è la sola guida possibile d'un governo. — 2. Si può eccitare lo Stato a fare quanto può in aiuto dei cittadini, essendo indubitato che esso ha dei doveri morali corrispondenti ai diritti imperfetti di quelli. — 3. Lo Stato deve promuovere prima la moralità e l'istruzione. — 4. Lo Stato deve anche cercare il miglioramento materiale dell'infime classi. — 5. Devono le leggi esser conformi al bene di ciascheduno e di tutti. — 6. Non si può pretender soccorso dallo Stato, ma giova che sia fornito in casi di necessità. — 7. All'istruzione e alla beneficenza è largamente provveduto nel nostro Stato.

1. — Tutte le dottrine che abbiamo esaminate nel precedente capitolo, hanno fondamento su due principii falsi: I. l'eguaglianza assoluta, che esclude ogni manifestazione dell'ingegno, ogni preminenza del merito, ogni responsabilità e moralità delle azioni, rende impossibile il perfezionamento individuale e sociale, distrugge i vincoli naturali della famiglia, e riduce l'uomo allo Stato dei bruti, curanti solo del pasto e del soddisfacimento dei piaceri materiali: II. il diritto al mantenimento a carico della società, e il diritto al lavoro fornito dalla medesima a chi ne manchi, che

tiranneggia alcuni zelanti lavoratori per favorire gli inerti, ed è impossibile in pratica, perchè la società dovrebbe classificare i cittadini per arti, e violentare le vocazioni, senza di che non avrebbe sfogo per molti generi di lavori, nè denaro per retribuirli; sempre poi violerebbe la libertà senza speranza di appagare alcuno.

La *libertà* in quella vece, oltre ad essere condizione naturale d'ogni società e d'ogni diritto individuale, è la *sola guida possibile d'un governo*, perchè essa sola può appagare il maggior numero; e sebbene non procuri il soddisfacimento di tutti i desiderii, perchè ciò non sarà mai possibile su questa terra, rende però l'individuo responsabile della propria sorte, e non violenta nessuno, non sacrifica nessuno sotto pretesto di far bene ad altrui. Lo Stato non ha che a svolgere e favorire la libertà, se vuole che la natura umana trovi nella società un aiuto a conseguire il fine attribuitole dal Creatore, e non un impedimento.

2.—Si può ciò non di meno *eccitar lo Stato a fare* ragionevolmente *quanto può* in aiuto dei cittadini, non coll'impiegarli con tirannia, che distrugge il lavoro, o soccorrerli coll'elemosina, che moltiplica gli oziosi, ma colle buone leggi economiche, coll'educazione popolare e tecnica, colla ben regolata beneficenza, colla proibizione dell'ozio e della mendicità, ed, ove occorra, con opere e lavori pubblici, che vengano in sollievo degli operai ne' momenti di arenamento del commercio.

È indubitato che, oltre alla guarentigia di tutti i diritti perfetti, che costituiscono la *libertà* dei cittadini, *lo Stato ha dei doveri morali, che corrispondono ai diritti imperfetti de' cittadini*, all'osservanza dei quali egli è tenuto per quanto lo permettono le sue forze,

e lo accorda il potere incaricato di fare le leggi. Alcuni di questi doveri consistono in una diligente sorveglianza, in un attento esame dei mali, che affliggono la società, e dei rimedi, che ad essi convengono; altri consistono nella pratica applicazione di questi rimedi, fatta in modo che il bene del maggior numero si ottenga coi minori sagrifici della libertà di tutti.

3.— Il primo dovere dello Stato è di *promuovere la moralità e l'istruzione:* dal difetto delle quali si debbono derivare tutti i mali, ond'è afflitta la società. Che è questo malcontento delle classi più povere ed ignoranti, questa insaziabile avidità ed ambizione delle più colte ed agiate, se non l'effetto di una sproporzione tra i desiderii ed i mezzi di soddisfarli? L'uomo dimanda la felicità, e non l'ottiene mai se non quando è contento del suo stato. La civiltà ha prodotto il miglioramento delle condizioni materiali di tutte le classi; ha aperto nuove fonti di godimento anche alle più misere; e se a noi fosse lecito aggirarci tra le società di alcuni secoli addietro, conosceremmo la differenza. Il contadino, l'operaio si è abituato a vestir meno rozzamente, a godere spettacoli, a nutrirsi di miglior pane. Questi primi piaceri della vita gliene fanno desiderar de' maggiori; soddisfarli sempre quanto può è l'intento precipuo della sua vita, e tuttavia il piacere soddisfatto è come la gramigna fecondata ne' campi. A poco a poco si passa da un momentaneo e straordinario godimento all'abitudine; da un innocente e moderato desiderio ai desiderii colpevoli ed immoderati, dal sollazzo all'orgia, dalle tollerabili spese alla dissipazione; onde il consumare in pochi dì il frutto del lavoro di molti, e il non risparmiare per l'avvenire. Venuto il tempo, in cui

manca il guadagno, non tacciono i desiderii; si trova lecito, giusto il soddisfarli, si pretende che altri ce ne porga i mezzi, si bestemmia contro l'avidità degl'imprenditori, contro l'avarizia dei ricchi, contro l'indifferenza dello Stato. Ma il vero motivo della miseria è l'imprevidenza passata, e la prodigalità; e motivo di entrambe la insaziabilità dei desiderii e dei godimenti.

Alla civiltà adunque, che tolse l'ingiusta oppressione sotto cui gemeva il proletario ne' secoli andati, resta di rinnovare ciò che quei secoli aveano di bene, la contentezza morale della condizione, che toccò in sorte a ciascuno. Crediamo noi che le guerre, le insurrezioni, i tumulti de' secoli di mezzo fossero mossi direttamente dal povero? Il povero soffriva e taceva; i grandi e gli ambiziosi lo accendevano e tiravano dietro di sè, nè mai il povero vi guadagnava, perchè non operava per sè. Soffriva troppo, se si considera l'avvilimento, in cui giaceva; ma sentiva meno il suo soffrire, perchè rassegnato. Ora questa virtù della contentezza morale, perchè è divenuta sì rara, a condizioni migliori? Nè ciò si dica solo del povero, ma di tutte le classi, invase da una febbre di migliorare le condizioni della vita, di salire sempre più in alto, non importa se per vizio o per virtù. Tenere il giusto mezzo ne' desideri è principio supremo della morale e della educazione; e la felicità vera non consiste nel soddisfarli, ma nel temperarli.

4. — Ciò non significa che lo Stato non debba *curare il miglioramento materiale dell'infime classi;* sebbene principalmente debba curare il morale per via d'una savia educazione pubblica, non pedantesca, non pettegola e bacchettona, ma informata a quei principii morali uni-

versali ed irrepugnabili, che nessun uomo onesto si vergognò mai di professare. Al miglioramento materiale giovano, oltre alle provvisioni che indicheremo più sotto, l'istruzione elementare e letteraria e la tecnica; al miglioramento morale giova l'esempio della moralità del governo, della fedeltà di esso alle leggi costituzionali, e della imparziale e severa giustizia nel farle osservare; ma soprattutto giova l'istruzione politica e civile diffusa largamente nel popolo. Opera utilissima fanno adunque i governi ed i cittadini, che, assuntosi il difficile carico di educare un popolo, gli vanno inspirando, insieme alla coscienza piena de'diritti, quella de' doveri del cittadino, ed aprono scuole popolari di educazione civile e morale fin ne' più piccoli comuni, perchè coll'ignoranza sia tolta da tutto lo Stato ogni cagione di scusa a malfare. L'ignoranza suol generare l'indifferenza e l'apatia, o la passione ed il fanatismo, che sono la rovina d' ogni istituzione politica e morale.

5. — Lo Stato dee provvedere, per quanto può, al bene di ciascheduno e di tutti; le sue *leggi* devono essere non solo non contrarie *a questo bene*, ma *conformi* ad esso. Qual è il bene principale, l'unico che i cittadini possano pretendere assolutamente dallo Stato? È la guarentigia della libertà, o dei diritti individuali.

6.— Ma molte volte l'uomo si trova in tali condizioni da non potere esercitare i propri diritti, e provvedere con questo esercizio a' suoi bisogni. Potrà egli pretendere *soccorso dallo Stato*? Per risolvere tale quistione è necessario ricordare che lo Stato, o il governo, ha per iscopo di guarantire i diritti di tutti. Ora perchè uno sia soccorso occorre che gli altri tutti forniscano qualche cosa del proprio a favore di lui; quindi il

governo che soccorre alcuni limita la libertà di tutti.

Quale adunque potrà essere motivo ragionevole e certo perchè si possa limitare la libertà di tutti in favore di uno o di pochi? La necessità, che, secondo un proverbio volgare, non ha legge. Ma per ammettere questa necessità bisogna provarla; e però lo Stato non potrà provvedere a spese di tutti ai bisogni di alcuni, se non quando questi sieno nell' assoluta impossibilità di provvedervi da sè. Questa impossibilità è provata per gl' infermi e per gl' impotenti, abbandonati da tutti e privi di famiglia che li possa aiutare; per costoro giustamente provvede la società, aprendo ricoveri ed ospedali. Per i sani ed atti al lavoro si presume che questa impossibilità non esista, in un paese, ove l'agricoltura e le industrie si riconoscono sufficienti a dar lavoro a tutti quelli, che ne abbiano la volontà. Quindi è che le leggi proibiscono l'ozio, il vagabondaggio, la mendicità, che certamente negli atti al lavoro non sono legittime scuse della miseria. Ma sonvi luoghi e tempi, nei quali per contingenze imprevedute e superiori ad ogni ragione privata il lavoro manca ai volonterosi, e la miseria è una necessità fatale; ed in questi casi la società soccorre colla beneficenza e coi pubblici lavori.

Stabilire, o come suol dirsi dai socialisti, organizzare per legge costante questi due mezzi di soccorso pubblico sarebbe lasciar libero il varco all'ozio, e sanzionare un diritto immaginario, del quale il povero si varrebbe per rovinare il ricco e, in breve, tutta la nazione. È d'uopo adunque che, presentandosi uno di quei casi straordinari, lo Stato determini l'uso che dovrà fare dei fondi ordinari di beneficenza, o chiegga al poter legislativo fondi straordinari, e proponga lavori pub-

blici, per quanto le forze e la volontà della nazione li consentano. Leggi e regole speciali si convengono a casi speciali.

7. — Adunque l'ingerimento del governo negl'interessi morali de' cittadini può ridursi all'istruzione, ai soccorsi ed alle beneficenze, tra le quali può essere annoverata un'opera di utilità pubblica, sebbene non sia una beneficenza gratuita, ma consistente solo nel porgere occasione di lavoro a chi non può altrove trovarne.

Noi non possiamo fornire il quadro degl'innumerevoli istituti d'istruzione e di beneficenza, che esistono nel nostro paese, fondati dallo Stato o dalla carità dei cittadini. Ne esistono pubblicati parecchi resoconti statistici, i quali provano come anche in questa parte il nostro paese stia al disopra di quasi tutti i paesi più civili. E a questo crediamo doversi attribuire la temperanza, di cui ha sempre dato prova il popolo italiano, e la nissuna fortuna che hanno fatto tra noi le utopie comunistiche e socialistiche, da cui furono grandemente agitati e commossi altri paesi d'Europa.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

delle materie della Parte I e del I Volume.

Dedica . . . . . pag. v
Ragione, programma e fonti dell'opera . . . » ix

INTRODUZIONE

SEZIONE UNICA. — **Fondamenti naturali delle società e delle costituzioni.** . . . . » 1
Capo I. Natura sociabile dell'uomo . . . . » ivi
Capo II. Origine e svolgimento della Società umana » 11
Capo III. **Della legge morale e del diritto individuale**, fondamenti della legge positiva . » 19
Capitolo I. Della legge morale applicata alla Società » ivi
Capitolo II. Diritti e doveri dell'uomo in società, fondati sul diritto naturale. . . . . » 27
Capitolo III. Differenti dottrine intorno al diritto sociale . . . . . » 37
Capo IV. Condizioni d'una buona costituzione sociale » 49
Capo V. Diritti e doveri dei cittadini in una società governata secondo i principii del diritto naturale » 61
Capo VI. Delle diverse forme di governo . . » 75

PARTE I.

—

LIBERTA'

O DIRITTI E DOVERI CIVILI, PRIVATI E PUBBLICI.

SEZIONE I. Capo unico. — **Diritti e doveri civili, privati** e stato civile delle persone . . pag. 87
SEZIONE II. **Diritti e doveri civili pubblici** . » 99
Capo. I. **Libertà giuridica e costituzionale** » ivi
Capitolo I. Libertà giuridica e costituzionale secondo lo Statuto e le forme parlamentari. . . » ivi
Capitolo II. Libertà giuridica secondo le altre leggi dello Stato, e doveri corrispondenti a questo diritto » 131
Capo II. **Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge** . . . . . » 139
Capitolo I. Dell'eguaglianza di diritto in generale » ivi
Capitolo II. Delle diseguaglianze di fatto ed aristocrazie » 149
Capitolo III. Eguale ammessibilità alle cariche . » 159
Capitolo IV. Dell'eguaglianza nei giudizii, e del diritto del cittadino di non essere distolto da' suoi giudici naturali . . . . . » 167
Capitolo V. Eguaglianza delle imposte e contribuzioni » 177
Articolo I. Teorica delle contribuzioni . . » ivi
Articolo II. Applicazioni delle imposte nei bilanci dello Stato Sardo dell'ultimo trentennio e doveri dei contribuenti . . . . . » 197
Capo III. Libertà individuale. . . . . » 217
Capo IV. Inviolabilità del domicilio . . . » 231
Capo V. Libertà di riunione e d'associazione . » 239
Capo VI. Libertà religiosa . . . . . » 253
Capo VII. Libertà d'opinione e di stampa . . » 271
Capo VIII. Libertà d'insegnamento . . . . » 289

Capo IX. **Diritto di proprietà** . . . . pag. 303
Capitolo I. Legittimità del diritto di proprietà in generale . . . . . » ivi
Capitolo II. Inviolabilità delle proprietà individuali secondo lo Statuto e le leggi. . . . » 315
Capitolo III. Inviolabilità del debito pubblico o dei crediti verso lo Stato . . . . . » 325
Capitolo IV. Guarentigia della proprietà dei prodotti d'ingegno . . . . . » 337
Capitolo V. Guarentigia dei beni collettivi e delle proprietà legali . . . . . » 349
Capo X. **Libertà di lavoro e d'industria** . » 359
Capitolo I. Libertà di lavoro e d'industria, considerata come fonte di ogni ricchezza. . . » ivi
Capitolo II. Ingerimento dello Stato nell'industria privata, e libertà commerciale . . . » 371
Capo XI. **Diritti imperfetti dei cittadini** . . » 389
Capitolo I. Dottrine comunistiche e socialistiche » ivi
Capitolo II. Doveri morali dello Stato . . » 411

Quest' Opera, che fu annunciata per lo scorso settembre, dovette ritardarsi in causa delle nuove leggi organiche e politiche emanate sul finire del 1859, le quali obbligarono l'autore a rimutare parecchi capitoli, seguendo nei commenti le leggi nuove, che si troveranno riprodotte testualmente nell' Appendice.

Due volumi di oltre 740 pagine, con un'appendice contenente le ultime leggi organiche e politiche ed altri documenti.

Prezzo in Milano . . *Ital. L.* **4 65.**
» in Provincia » **4 80.**

ALTRE OPERE DELLO STESSO AUTORE

Scritti politici. — Torino 1852-1859.

Delle libertà comunali in Italia e particolarmente in Piemonte, studi storici e critici. — Torino 1859.

Del servizio sanitario in Piemonte. Notizie storico-statistiche e proposte di riforma. — Torino 1859.

Dei medici condotti di Lombardia. — Pavia 1847.

Biografia di Pier Dionigi Pinelli. — Torino 1853.

Miscellanea poetica di Federico e Pietro Castiglioni. — Cremona 1842.

Gualdrada, novella in cinque canti in versi sciolti (edizione esaurita; l'Autore ne prepara una seconda rifatta). — Milano 1843.

La disfida dei XIII Campioni, poema latino di M. G. Vida, tradotto in versi sciolti, colla storia dei tempi e colla biografia del Vida. — Pavia 1844.

Lo Studente, sciolti. — Pavia 1846.